



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

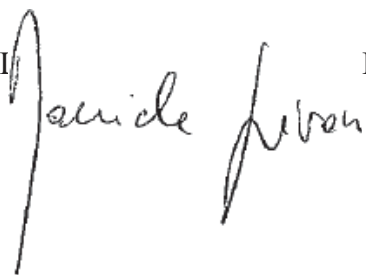
**Al Rettore
Università ed Istituzioni Universitarie
LORO SEDI**

del 15/05/2018

Oggetto: Atto di indirizzo - Piano Nazionale Anticorruzione

Si trasmettono la nota di accompagnamento e l'Atto di indirizzo relativo all'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione a firma della Ministra Sen. Valeria Fedeli.

Distinti saluti

II  E



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Roma, 14 MAG. 2018

A tutti i Rettori delle Università italiane (statali, non statali e telematiche)

Ai Presidenti degli enti di ricerca vigilati dal MIUR

Al Presidente dell'ANVUR

OGGETTO: Atto di indirizzo avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione - Sezione Università, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017.

Pongo all'attenzione di codeste istituzioni l'Atto di indirizzo, indicato in oggetto, che intende raccomandare alle Università e, per quanto compatibile, agli Enti pubblici di ricerca, l'adozione di misure volte a contrastare fenomeni di corruzione, di cattiva amministrazione e di conflitto di interessi, nonché di fornire indicazioni interpretative in materia di attività extra-istituzionali dei docenti universitari.

L'Atto rappresenta il momento finale di un lungo percorso avviato lo scorso anno in sede di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione - Sezione università approvato con delibera dell'ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 e presentato nella conferenza stampa congiunta MIUR-ANAC del 21 dicembre 2017. Tale percorso ha visto un ampio coinvolgimento di tutto gli attori del sistema, quali, oltre a componenti ministeriali ed esperti del settore, l'ANVUR, il CUN, il CNGR, il CNSU, la CRUI e il CODAU.

Anche il presente Atto di indirizzo è stato condiviso con l'ANAC, attraverso costanti interlocuzioni, che si sono concluse di recente con il parere favorevole della predetta Autorità (n. 0039695 del 9 maggio 2018).

Ritenendo, quindi, fondamentale portare a compimento l'importante e complesso percorso sin qui svolto, trasmetto l'Atto di indirizzo che vuole essere uno strumento a disposizione delle Istituzioni destinatarie in quanto riunisce gli aspetti trattati direttamente nella citata delibera dell'ANAC e le azioni attuative del Ministero, maturate, come si è detto, attraverso un lungo confronto.

LA MINISTRA

Sen. Valeria Fedeli

Valeria Fedeli



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ATTO d'INDIRIZZO

della Ministra Sen. Valeria Fedeli

**avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al PIANO NAZIONALE
ANTICORRUZIONE – SEZIONE UNIVERSITA', approvato con Delibera ANAC
n. 1208 del 22 novembre 2017**

PREMESSA

Con il presente Atto di indirizzo si intende dar seguito all'invito rivolto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in occasione dell'approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA - delibera n. 1208 del 22 novembre 2017), contenente una Sezione specifica dedicata alle "Istituzioni Universitarie", di raccomandare alle Università (e, per quanto compatibile, agli Enti pubblici di ricerca) l'adozione di misure volte a contrastare fenomeni di corruzione, di cattiva amministrazione e di conflitto di interessi nonché di fornire alle stesse indicazioni interpretative in materia di attività extra-istituzionali dei docenti universitari. Si tratta di un Atto con il quale il Ministero intende coordinare, in un unico documento a disposizione delle Istituzioni destinatarie, sia gli aspetti di interesse già trattati direttamente nella delibera n. 1208/2017 da parte dell'ANAC, sia le altre azioni individuate dal MIUR in attuazione della stessa delibera. In occasione del presente atto si ritiene altresì opportuno richiamare l'attenzione sulla persistente problematica della disuguaglianza di genere sia nelle Università sia negli Enti Pubblici di Ricerca. A riguardo il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha già inviato una serie di raccomandazioni agli Enti vigilati che concernono sia il funzionamento della ricerca competitiva sia i dispositivi procedurali delle autonomie con lo scopo di introdurre a tutti i livelli regolamentari e/o statutari possibili specifiche misure volte al riequilibrio delle componenti di genere in Organismi, commissioni, comitati etc. Al riguardo si ribadisce con forza la necessità di una loro rapida ed efficace adozione.

In base a quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, il PNA triennale è aggiornato annualmente e individua, in relazione anche alla dimensione e ai diversi settori di attività degli Enti, i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi. L'Autorità, come è noto, ha valutato opportuno, sia sulla base di richieste delle Amministrazioni sia in esito alla propria attività di vigilanza, concentrare l'Aggiornamento su alcune Amministrazioni caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e funzionali, tra le quali – per l'appunto – le Istituzioni universitarie.

Per gli approfondimenti, seguendo una prassi ormai consolidata, l'Autorità ha costituito appositi tavoli tecnici con l'attiva partecipazione delle Amministrazioni direttamente interessate, dei principali operatori del settore e di alcuni esperti. La parte relativa alle Istituzioni universitarie è stata elaborata con il contributo di un tavolo tecnico, i cui componenti, oltre ad esperti del settore, provengono dal MIUR, dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN), dal Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR), dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e dal Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni universitarie (CODAU).

L'ANAC ricorda che il Piano è, in base all'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, un atto di indirizzo per tutti i soggetti che assumono, nel sistema dell'istruzione superiore, le decisioni pubbliche più rilevanti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge: in primo luogo alle istituzioni universitarie che esercitano le funzioni fondamentali di ricerca e insegnamento; in secondo luogo, agli altri soggetti che adottano atti rilevanti o che incidono sulla configurazione e sul funzionamento del sistema, a partire dal MIUR. Il Piano ha dunque lo scopo

di indicare ai soggetti del sistema come procedere nell'individuazione dei rischi di corruzione, di malamministrazione o di conflitto di interessi e di suggerire alcune possibili misure, organizzative e procedurali, di prevenzione, la cui effettiva e definitiva configurazione è naturalmente rimessa all'autonomia organizzativa dei soggetti cui il documento è rivolto. Ciò vale – lo precisa l'ANAC stessa – tanto di più per l'autonomia costituzionalmente riconosciuta delle Università.

Per quanto riguarda le Università non statali, l'ANAC rileva che la loro natura di ente pubblico è stata esclusa dalla recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11 luglio 2016, n. 3043), per cui le stesse non sono tenute alla predisposizione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Tuttavia – precisa l'Autorità – le misure avanzate dal documento si estendono anche alle Università non statali laddove nello svolgimento delle attività di pubblico interesse siano tenute al rispetto delle stesse regole applicabili alle Università statali (ad esempio, per il reclutamento dei professori e ricercatori, per l'organizzazione dei corsi di studio e per le correlate procedure di valutazione e di accreditamento). L'Autorità inoltre auspica che le misure di trasparenza contenute nel documento, stante l'incerta applicazione dell'art. 2-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, siano comunque adottate dalle Università non statali.

Per conseguenza le misure proposte dal documento consistono principalmente in raccomandazioni volte all'organizzazione o riorganizzazione di singoli settori ovvero di singoli processi, con il fine di ridurre le condizioni che favoriscono la corruzione. Il Piano si propone pertanto di evidenziare talune criticità che possono essere affrontate anzitutto mediante atti idonei non legislativi. Nondimeno, ove il tavolo tecnico abbia riscontrato in modo unanime criticità di sistema che esorbitano dalla competenza del Piano, sono state segnalate possibili ispirazioni di orientamenti di sistema (ad esempio, l'opportunità di un codice della disciplina sulla ricerca, al pari di analoghi codici, anch'essi ritenuti opportuni, sull'Istruzione scolastica e sull'Università).

Infine, precisa l'Autorità, la sezione del Piano dedicata alle Università non si è occupata direttamente del complesso sistema degli Enti pubblici di ricerca; essi, tuttavia, possono essere applicate le valutazioni ivi contenute entro i limiti di compatibilità, soprattutto quelle attinenti alle attività di ricerca scientifica. Ciò anche in considerazione delle rilevanti analogie fra Università ed Enti Pubblici di ricerca subentrate per via dell'emanazione del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, che ha esteso agli Enti la piena autonomia statutaria, amministrativa e programmatica in conformità con quanto a suo tempo previsto dall'art. 8 della Legge 9 maggio 1989, n. 168.

Proprio in considerazione della delicatezza delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Ministero nei confronti delle autonomie universitarie e, al tempo stesso, della necessità di dare immediato riscontro alle raccomandazioni dell'ANAC, con la presente si intende trasferire i contenuti dell'Aggiornamento del PNA in un vero e proprio "Atto d'indirizzo" rivolto alle Università (e, laddove compatibile, agli Enti di ricerca). Come è noto, si tratta di uno strumento che è previsto dalle norme vigenti in materia di autonomia. L'Atto di indirizzo, infatti, viene adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165 del 2001, e dell'art. 1, comma 2, della legge n. 168 del 1989.

Il presente Atto è strutturato in tre parti:

- 1) la prima, contenente una ricognizione degli interventi richiesti da ANAC che esigono provvedimenti di tipo regolatorio, di rango legislativo/normativo o amministrativo;
- 2) la seconda, contenente una ricognizione degli interventi richiesti da ANAC direttamente alle Università;
- 3) la terza, riguardante "Istituti di particolare interesse per il sistema universitario e della ricerca", cui ha dato il proprio contributo l'ANAC come previsto dal predetto Aggiornamento 2017 del PNA.

PARTE PRIMA: PROVVEDIMENTI DI TIPO REGOLATORIO

a) Provvedimenti di tipo legislativo/normativo

➤ Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)

Il Piano dell'ANAC, nel prendere atto che l'attuale sistema di composizione delle commissioni nazionali dell'abilitazione scientifica tramite sorteggio, frutto di recenti interventi normativi adottati in materia, è stato assunto dal Legislatore come quello in grado di fornire i migliori requisiti di garanzia e di neutralità sul piano della imparzialità dei giudizi e della accresciuta qualità media degli abilitati (secondo analisi dell'ANVUR) e nel rilevare che ciò non esclude che i lavori delle commissioni possano essere esposti al condizionamento derivante da pressioni di interessi esterni o di interessi locali, si concentra su alcuni

aspetti del funzionamento del procedimento, in particolare sulla classificazione delle riviste scientifiche (soprattutto quelle collocate in classe A), considerata l'incidenza che essa ha nelle procedure di selezione ai fini del sorteggio dei Commissari e sulla valutazione dei candidati. A tal fine sono stati individuati profili critici quanto agli strumenti e ai metodi della valutazione attualmente usati nella classificazione delle riviste scientifiche.

A norma delle previsioni di cui ai numeri 4 e 5 dell'allegato D del regolamento di cui al D.M. 7 giugno 2016, n. 120, per i settori concorsuali cui si applicano gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici, l'ANVUR determina e aggiorna regolarmente, pubblicandoli sul proprio sito istituzionale: a) l'elenco di tutte le riviste di carattere scientifico dotate di ISSN; b) il sottoinsieme delle riviste di carattere scientifico dotate di ISSN definite «di classe A», ovvero riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche dati nazionali e internazionali¹.

Considerato che il processo di valutazione delle riviste è potenzialmente esposto a situazioni di conflitto di interessi, l'ANVUR dovrebbe selezionare sempre i gruppi di lavoro per la valutazione delle riviste attraverso *call* pubbliche, con una chiara predeterminazione dei criteri di scelta e con la previsione di clausole volte ad evitare che siedano nei gruppi soggetti in potenziale conflitto d'interesse. È altresì indispensabile assicurare l'applicazione di criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle riviste previsti dalla normativa, criteri da cui i gruppi di lavoro possono discostarsi solo eccezionalmente e motivatamente.

Su tali indicazioni è in corso una riflessione anche all'interno del Ministero, in quanto si ritiene che le stesse potrebbero essere recepite sia nel D.M. di costituzione dell'ANPrePS, prevista dall'art. 3-bis del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito dalla legge n. 1 del 2009 (vd. anche oltre, nell'ambito degli interventi di tipo meramente amministrativo), sia in un'eventuale revisione del predetto D.M. n. 120/2016, il cui articolo 9 prevede che decorso il primo biennio e successivamente ogni cinque anni, il Ministro procede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri e dei parametri di valutazione e ne dispone l'eventuale modifica con proprio decreto.

➤ **Procedimento disciplinare**

Con riguardo al procedimento disciplinare dei docenti universitari, oggetto di riforma ad opera dell'art. 10 della legge n. 240 del 2010, riforma che ha comportato il decentramento a livello locale dell'intera procedura, per l'ANAC sarebbe anzitutto opportuno che il Legislatore prevedesse una modalità elettiva per la costituzione di almeno una parte del Collegio di disciplina, con elettorato attivo attribuito, secondo il principio della rappresentanza tra pari, rispettivamente ai professori ordinari, associati e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Università, e l'elettorato passivo, tra i medesimi docenti, a quelli che siano a tempo pieno e confermati in ruolo. Ferma restando l'opportunità di una norma di rango legislativo in proposito, si ritiene percorribile anche la via di una modifica statutaria da parte degli Atenei che introduca il principio elettivo per la costituzione parziale del Collegio di disciplina, per cui si rinvia a quanto si dirà più avanti nella parte dedicata agli interventi normativi delle Università.

Si è posta inoltre la questione della titolarità del potere disciplinare nei casi di violazione del codice di comportamento da parte del Rettore: in proposito la legge n. 240 del 2010 è apparsa all'ANAC lacunosa. Nel corso dei lavori del tavolo tecnico è dunque emersa la possibilità di affidare al Ministro la titolarità di avviare il procedimento disciplinare nei confronti del Rettore allo scopo di garantire maggiormente la terzietà del procedimento, svincolandolo da eventuali influenze improprie interne all'Ateneo. A tal fine sarebbe necessario un intervento legislativo volto ad integrare le previsioni dell'art. 10 della legge n. 240 del 2010 con un procedimento "speciale" dedicato alle violazioni disciplinari commesse dai Rettori (avvio ad opera del Ministro, acquisizione del parere vincolante da parte di un Collegio di disciplina istituito presso il Ministero e comminatoria del provvedimento finale da parte del Ministro). In proposito il Ministero valuterà se proporre al Governo un idoneo provvedimento legislativo. Nel frattempo, si richiamano gli Atenei ad implementare comunque l'altra soluzione che il tavolo tecnico ha prospettato, ossia conferire al Decano dell'Ateneo il potere di avviare il procedimento disciplinare in questione.

¹ Al numero 5 dell'allegato D del D.M. n. 120 del 2016 si precisa che, ai fini della classificazione delle riviste in classe A, nell'ambito di quelle che adottano la revisione tra pari, l'ANVUR verifica, rispetto alle caratteristiche del settore concorsuale, il possesso di almeno uno dei seguenti criteri: a) qualità dei prodotti scientifici raggiunta nella VQR dai contributi pubblicati nella rivista; b) significativo impatto della produzione scientifica, laddove appropriato.

➤ Valutazione della Ricerca

In materia di valutazione della qualità della ricerca l'ANAC auspica, da un lato, un rafforzamento del ruolo strategico del MIUR e, dall'altro, una migliore definizione dei ruoli distribuiti fra chi elabora le regole, chi è chiamato ad attuarle e procede alla nomina dei componenti degli organi di valutazione e chi, infine, deve svolgere gli opportuni controlli. In proposito il Ministero intende raccogliere l'invito dell'ANAC, promuovendo una riforma del D.P.R. n. 76 del 2010 («Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286») nonché l'emanazione delle Linee guida per la VQR 2015–2019 prima della scadenza del quinquennio di valutazione.

b) Interventi di tipo amministrativo

➤ Finanziamenti alla ricerca e valutazione

L'ANAC dà atto degli sforzi compiuti dal MIUR nel codificare – con i DD.MM. nn. 593 e 594 del 2016 relativi al FIRST – le modalità di pubblicazione dei bandi, le modalità ed i criteri di valutazione, i *format* di presentazione delle domande. Ciò nonostante ha evidenziato che la normativa, anche di rango primario, in materia di ricerca universitaria spesso costituisce un ostacolo alla piena accessibilità ai fondi di finanziamento, poiché tende a rendere incerto il novero dei soggetti finanziatori e il quadro delle fonti di finanziamento. Il MIUR, pertanto, continuerà nell'azione di semplificazione amministrativa e nell'opera di coordinamento delle fonti normative.

L'ANAC ha evidenziato la presenza di una notevole pluralità di fondi per la ricerca discendenti da normative stratificatesi nel tempo: ad esempio, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST da cui si attinge per i Progetti di ricerca di interesse nazionale - PRIN); il Fondo ordinario enti e istituzioni di ricerca (FOE), nei quali solo una piccola frazione è utilizzata per bandi interni; il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), all'interno del quale una piccolissima frazione è utilizzata per i bandi di Ateneo; i Fondi per gli investimenti della ricerca di base (FIRB); i Fondi strutturali nazionali (PON) e i fondi destinati a partenariati fra Università ed Enti pubblici di ricerca in collaborazione con la ricerca industriale, in primo luogo nell'ambito dei Cluster Tecnologici Nazionali.

Tale pluralità di fondi risponde alle diverse esigenze del sistema della ricerca, come di quello produttivo italiano, oltre che alle caratteristiche dei vari tipi di ricerca. Già con l'adozione dell'attuale PNR, il Ministero ha avviato un importante sforzo tendente a meglio chiarire e definire le caratteristiche dei fondi esistenti e ad allinearli con la programmazione europea vigente.

Alla pluralità di fondi si associa una corrispondente pluralità dei soggetti di *governance* tale per cui non appare assicurata la piena e trasparente conoscibilità dei finanziamenti esistenti, delle procedure adottate dai soggetti erogatori, dei criteri adottati per la valutazione, dei soggetti destinatari dei finanziamenti medesimi, nonché dei valutatori. La frammentazione rende di fatto difficilmente conoscibile il quadro complessivo dei finanziamenti e delle loro finalità generali.

Il MIUR non può, quindi, che far propria l'esigenza di programmazione generale dell'intero *budget* della ricerca, affinché sia possibile evidenziare e distinguere con maggior nettezza le grandi scelte strategiche da quelle di regolazione-organizzazione della valutazione e finanziamento della ricerca.

Stante la varietà del quadro dei finanziamenti e delle discipline speciali, a legislazione invariata, è opportuno rafforzare le misure e gli strumenti di coordinamento già previsti dal vigente ordinamento (in particolare dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204).

Specifici rischi, ad avviso dell'ANAC, si annidano nei procedimenti di selezione dei valutatori. Il MIUR, consapevole di ciò, ha già messo in campo iniziative volte ad ampliare il numero di valutatori iscritti alla banca data REPRISÉ (*Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation*). Pur mantenendo il criterio dell'autoadesione, perché solo una modifica legislativa potrebbe prevedere l'obbligatorietà dell'iscrizione, il MIUR ha già prescritto negli ultimi bandi pubblicati, ad esempio il PRIN 2017, che possono presentare domande unicamente gli iscritti a tale albo. Fine di tale prescrizione è quello di giungere a breve all'iscrizione della maggioranza dei professori e ricercatori all'albo REPRISÉ. Sono anche allo studio, in pieno accordo con il Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR) di cui all'art. 21 della legge n. 240 del 2010, misure di estensione della platea dei valutatori a *referees* esteri, sempre nell'obiettivo di rendere ancor più neutre da possibili condizionamenti le scelte valutative.

Gli Atenei e gli Enti pubblici di Ricerca sono pertanto invitati a mettere in campo tutte le azioni finalizzate all'iscrizione dei propri professori e ricercatori al citato Albo. Il MIUR, infatti, prevede di inserire premialità, nei prossimi bandi, per le strutture i cui professori e ricercatori risultano in maggioranza valutatori iscritti al REPRISE.

L'ANAC individua nella formazione e organizzazione di banche-dati dei progetti di ricerca una misura volta ad assicurare la maggiore conoscibilità dei finanziamenti alla ricerca. Non va dimenticato che la messa in funzione di una banca dati o anagrafe di tutti i finanziamenti pubblici e anche privati, con pubblicazione in sede unitaria delle procedure, dei criteri, ecc. è soluzione utilizzata anche a livello internazionale. In Italia si potrebbe affiancare l'esistente Banca Dati REPRISE all'Anagrafe Nazionale dei Professori, Ricercatori e Prodotti scientifici (ANPrePS), prevista dall'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito dalla legge n. 1 del 2009. È innegabile l'importanza strategica di siffatta misura in termini di trasparenza e imparzialità delle valutazioni: la realizzazione dell'Anagrafe ANPrePS e del coordinamento delle due banche dati rappresenterebbe un avanzamento nella direzione della trasparenza della valutazione in tutto il sistema dell'università e della ricerca. Il MIUR, in collaborazione con il CNGR e l'ANVUR, si sta già facendo parte diligente presso il Garante della Privacy per completare il percorso d'istituzione della Banca Dati ANPrePS, superando le criticità riscontrate fino ad ora, allo scopo di adottare il decreto ministeriale previsto dalla norma di legge. L'attuazione della Legge n. 240 del 2010 e la nascita dell'ANVUR hanno comportato la costruzione di un sistema di valutazione degli Atenei che ha come riferimento essenziale proprio il carattere scientifico delle pubblicazioni: si tratta di riunire in un unico macro-sistema informativo gli attuali micro-sistemi costruiti per finalità specifiche.

Ulteriormente, il MIUR, con l'ausilio del CINECA, sta valutando come migliorare la raccolta centrale dei dati sui finanziamenti già avvenuti, in modo da evitare la duplicazione di finanziamenti da fonti plurime e consentire un orientamento più consapevole delle linee strategiche della ricerca.

Ancora, in favore della trasparenza ("*disclosure*"), l'ANAC considera importante l'obbligo, pur nella preservazione dell'anonimato relativo al giudizio sul singolo progetto, di integrare la pubblicazione *a posteriori* della lista complessiva dei nominativi dei revisori, con le revisioni effettuate e l'indicazione dell'area scientifica in cui sono avvenute (senza pubblicare i singoli giudizi espressi). Il MIUR ha già previsto nei propri bandi la pubblicazione, di solito nei quarantacinque giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria finale, dell'elenco dei valutatori che hanno operato nello specifico bando, con l'indicazione dei dati che ne consentano di verificare la competenza scientifica.

Sempre al fine di garantire conoscibilità e trasparenza, il MIUR è solito indicare i criteri di valutazione *ex ante*, nei bandi o nei relativi allegati.

I codici etici/di comportamento degli Atenei dovrebbero contenere apposite previsioni in ordine alla disciplina in esame, con l'indicazione di specifiche conseguenze sanzionatorie relativamente alla trasgressione dei principi di trasparenza, correttezza, imparzialità, astensione in caso di conflitto di interesse, incompatibilità applicati alla valutazione. Il MIUR, consapevole dell'importanza della trasparenza nell'attività di valutazione, già chiede a tutti i valutatori che operano nei propri bandi di sottoscrivere apposita dichiarazione di assenza di incompatibilità e richiama al rispetto del Codice di comportamento dei propri dipendenti, adottato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le linee guida del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Tale Codice espressamente prevede, all'art. 2, l'applicabilità delle proprie disposizioni anche ai consulenti che operano per il Ministero. Considerato comunque che, nei vari bandi, le modalità di valutazione sono diverse a causa delle citate peculiarità dei vari tipi di ricerca, il MIUR provvede a predisporre appositi *Vademecum* in cui si evidenziano alcuni possibili specifici casi di conflitto d'interessi.

In materia di valutazione della qualità della ricerca, l'ANAC ritiene opportuno:

- a) che le attività svolte in questa fase siano realizzate in base a criteri, parametri e procedimenti prestabiliti, così da ridurre lo spazio per giudizi poco obiettivi o inquinati da conflitti d'interesse;
- b) che siano consolidati i procedimenti di *call* pubblica necessari alla nomina dei componenti dei GEV;
- c) che sia richiesto al valutatore di rendere una dichiarazione di assenza di interessi (anche scientifici) rispetto al prodotto da valutare, prevedendo ipotesi dai confini più estesi di quelle già comprese nel conflitto d'interesse (involgenti le ipotesi di colleganza professionale extracurricolare, ferme restando le legittime ipotesi di colleganza accademica);

- d) che siano introdotte, nella composizione dei GEV, quanto alla posizione dei singoli valutatori, cautele maggiori di quelle ordinariamente previste, per escludere situazioni di conflitto di interessi;
- e) che sia consolidato, nel reclutamento dei GEV, il principio di rotazione, secondo cui i componenti vengono rinnovati, tra un esercizio e l'altro, per almeno l'80%, in modo tale da garantire l'imparzialità e ridurre allo stretto necessario la preservazione di elementi che garantiscano la continuità e la stabilità delle procedure e la trasmissione dell'esperienza.

Si tratta di aspetti che possono essere definiti nel decreto ministeriale con cui il MIUR definirà le linee guida della VQR 2015–2019.

Come è noto, nella fase conclusiva (esito e diffusione dei risultati) è importante poter verificare l'effettivo svolgimento della ricerca e i risultati conseguiti, in modo da poter valutare se il finanziamento erogato abbia dato luogo alla realizzazione dell'esperimento, quantomeno sul piano procedurale e documentale. Tale attività però prescinde dagli esiti scientifici, che dovranno essere verificati da tecnici del settore. I bandi del MIUR già prevedono il ricorso al sistema di *Open Access* per tutti i risultati prodotti con i relativi finanziamenti. Il Ministero, inoltre, sta già mettendo in campo, con l'ausilio del CINECA, iniziative volte a coordinare tutte le banche-dati esistenti, garantendo così piena conoscibilità non solo dei progetti finanziati, ma anche dei risultati conseguiti. Inoltre, nell'ultimo bando PRIN 2017, il MIUR ha introdotto la cosiddetta "*mid-term review*" per rendere il monitoraggio dei progetti in corso di svolgimento ancor più efficace e penetrante. Gli Atenei e gli Enti devono garantire analoga trasparenza, prevedendo che sul sito *web* istituzionale o altro appositamente predisposto siano, indipendentemente dalle prescrizioni dei bandi ministeriali, accessibili i risultati scientifici conseguiti con il ricorso a fondi pubblici.

L'ANAC sollecita inoltre la verifica, da parte del committente, dell'effettivo svolgimento della ricerca entro i tempi previsti quale condizione necessaria per la presentazione delle domande relative a futuri progetti e finanziamenti. Gli Atenei e gli Enti, consapevoli della necessità del MIUR di adeguarsi a questa sollecitazione in tempi relativamente brevi, dovranno individuare gli strumenti più idonei per ridurre gli ostacoli burocratico-amministrativi che possono rallentare lo svolgimento dell'attività di ricerca e la sua rendicontazione, anche al fine di evitare la richiesta di proroga dei termini di svolgimento dell'attività. Il MIUR, infatti, sta valutando di considerare un eccessivo numero di richieste di proroga, da parte di uno specifico Ateneo o Ente, quale elemento di penalizzazione per la partecipazione ai bandi successivi.

➤ **Accreditamento e offerta formativa**

In materia di organizzazione e di valutazione della didattica i profili critici osservati dall'ANAC attengono sia a possibili influenze improprie esercitabili nei processi di accreditamento dei corsi di studio e delle sedi, che coinvolgono Atenei e ANVUR, sia ad alcune condotte distorsive dei docenti, idonee a incidere negativamente sulla qualità dell'offerta formativa e sull'apprendimento degli studenti.

Il processo di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio, introdotto dalla L. 240/2010 e dai successivi provvedimenti attuativi (D.Lgs. n. 19/2012 e, da ultimo, il D.M. 987/2016 ss.mm. e ii.), prevede, per le Università statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le Università telematiche, l'accREDITamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, disciplinando due momenti distinti di valutazione: una fase autorizzativa iniziale, accREDITamento iniziale, basato su *standard* minimi relativi alle risorse disponibili e alla documentazione dell'implementazione di un sistema di assicurazione interna della qualità, seguita da una fase di verifica periodica, accREDITamento periodico. Il sistema di valutazione è gestito dall'ANVUR. Per l'accREDITamento iniziale e periodico sia dei corsi di studio che delle sedi, è il Ministero, con proprio decreto, a concedere o negare l'accREDITamento, ma ciò avviene su «conforme parere» dell'ANVUR. Anche in questo caso l'ANAC rileva che sarebbe auspicabile il rafforzamento degli indirizzi strategici del MIUR. Ciò sarà possibile nell'ambito delle prossime linee generali d'indirizzo (triennio 2019–2021) che saranno definite dal Ministro, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, tenuto conto che l'art. 6, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 19/2012 prevede che i criteri e le procedure di accREDITamento siano aggiornati con cadenza triennale sulla base di tali linee generali d'indirizzo. Tale percorso è stato peraltro avviato nel corrente triennio sulla base delle linee generali d'indirizzo 2016–2018 con il D.M. n. 635 dell'8 agosto 2016 – Allegato 3 "Linee guida per accREDITamento di corsi e sedi".

Nelle procedure di accREDITamento l'ANVUR si avvale di Commissioni di esperti della valutazione (CEV), nominate dalla stessa Agenzia. Le CEV per l'accREDITamento iniziale sono costituite esclusivamente da esperti disciplinari; le CEV per la procedura di accREDITamento periodico sono costituite da esperti di

valutazione di diversi profili (sistema, disciplinari, studenti, telematici) selezionati sulla base della composizione disciplinare dei corsi e dipartimenti da valutare tra gli iscritti ad albi pubblici, costituiti a partire da avvisi pubblici e poi formati dall'Agenzia stessa in merito alla procedura di valutazione. Nel menzionato processo di accreditamento l'importanza del ruolo rivestito dalle CEV induce a considerare tutti i possibili rafforzamenti delle procedure per la formazione delle Commissioni da parte dell'ANVUR affinché si possano evitare situazioni di conflitto di interesse dei componenti e possibili influenze improprie sugli stessi che possano agevolare/svantaggiare sedi o corsi di laurea. In particolare, l'ANAC ha individuato le seguenti possibili misure:

- ampliare, a fini di rotazione, il numero degli esperti valutatori, assicurando tuttavia un adeguato profilo qualitativo sia sul piano dell'affidabilità sia su quello delle specifiche competenze scientifiche;
- prevedere misure di trasparenza relativamente alle procedure di formazione delle Commissioni (ad es. esplicitandone i criteri di scelta);
- valutare, di volta in volta, la compatibilità tra il ruolo di esperto della CEV con quello di altri incarichi/cariche relative a funzioni di valutazione degli Atenei (ivi compresa la presenza nei Nuclei di valutazione);
- assicurare, da parte degli Atenei, una attenta verifica come sollecitata dall'ANVUR nella comunicazione delle nomine, sull'esistenza di situazioni di conflitto di interesse dei componenti delle CEV e, laddove venisse riscontrata, richiedere all'Agenzia la sostituzione del componente interessato.

Si tratta di misure che l'ANVUR può autonomamente adottare nell'ambito della propria autonomia organizzativa, ma che il MIUR può favorire esercitando i propri compiti di vigilanza sull'Agenzia, fornendo appositi indirizzi in occasione dell'approvazione del programma annuale di attività della stessa Agenzia ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 76/2010.

➤ **Reclutamento**

Allo scopo di bilanciare il ricorso alle procedure di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, riservate ai docenti "interni" (prorogate sino al 2019, ai sensi dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19), e di favorire l'utilizzo di procedure concorsuali aperte agli esterni, l'ANAC auspica, tra l'altro, che venga potenziato con adeguato intervento nazionale il sistema di incentivi finanziari già esistente. Tale intervento può essere realizzato, dal punto di vista finanziario, anzitutto, con il potenziamento degli incentivi stabiliti nel decreto con cui ogni anno si destina l'FFO e, dal punto di vista degli indirizzi che il Ministro può proporre per le Università, attraverso il D.P.C.M. di programmazione triennale del personale di cui all'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. n. 49/2012.

➤ **Codice etico e codice di comportamento**

L'ANAC, in stretta collaborazione con il MIUR (e con gli altri soggetti presenti al tavolo tecnico), si propone di predisporre al più presto apposite Linee-guida per orientare e promuovere un nuovo ciclo di codici di comportamento/etici da parte delle Università. Ciò non implica una fase di ulteriore attesa nella predisposizione dei codici da parte degli Atenei. Al contrario l'esistenza di eventuali *best practices* potrebbe rendere più agevole il lavoro di predisposizione delle Linee-guida. L'idea, condivisa dal MIUR, è quella di superare il problema del coordinamento tra codice etico e il codice di comportamento². Si è infatti rilevato, da un lato, che talune Università hanno ritenuto i codici etici conformi alle disposizioni della legge n. 190 del 2012 e non hanno pertanto proceduto ad aggiornare le relative disposizioni; dall'altro, che altre Università hanno approvato un ulteriore e distinto codice, denominato "codice di comportamento", nel quale si ravvisa una duplicazione di disposizioni e norme aventi contenuto simile, sul presupposto che il codice di comportamento sia rivolto al solo personale non docente.

² L'Autorità, in sede di prima applicazione dei codici di comportamento, ha affermato che «per le amministrazioni che, anche sulla base di previsioni speciali, hanno proceduto all'adozione di codici etici, manuali di comportamento o documenti similari, è auspicabile che le presenti linee guida siano utilizzate al fine della riformulazione e integrazione di tali testi, che possibilmente dovranno divenire parte integrante del nuovo codice. Questo consentirebbe alle amministrazioni non solo di seguire un metodo di predisposizione e attuazione dei codici il più possibile uniforme e rigoroso, ma soprattutto di tenere conto delle esigenze sottese alla nuova disciplina dei codici di comportamento e legate alle finalità di prevenzione della corruzione. In tutti i casi, è bene evidenziare che, a prescindere dalla denominazione attribuita da ogni singola amministrazione al proprio codice, si applica il nuovo regime degli effetti e delle responsabilità conseguenti alla violazione delle regole comportamentali, previsto dal comma 3, art. 54, del D.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012» (Cfr. Deliberazione ANAC 75/2013, recante «Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni»).

➤ Università telematiche

Un'attenzione particolare, ai fini della prevenzione della corruzione, è stata data dall'ANAC alle Università telematiche. In particolare, l'ANAC raccomanda anzitutto di intervenire sulla disciplina applicabile a dette Università allo scopo di renderla omogenea rispetto a quella vigente in materia di Università tradizionali, prospettando anche l'abrogazione delle disposizioni derogatorie in loro favore. L'impegno del Ministero in materia sarà proprio quello di proseguire, mediante i provvedimenti amministrativi di governo del sistema universitario, a definire per le Università telematiche una disciplina allineata con i principi che regolano gli Atenei non statali. E ciò anzitutto mediante la funzione di controllo che il Ministero svolge sugli Statuti e sui principali Regolamenti di Ateneo ai sensi della legge n. 168 del 1989. L'impegno del Ministero è inoltre quello di superare l'attuale pleora di discipline speciali mediante l'emanazione dello specifico Regolamento previsto dall'art. 2, comma 148, della Legge 24 novembre 2006, n. 286. A tal fine è stato costituito con D.M. 196 del 2 marzo u.s. un apposito tavolo tecnico composto da rappresentanti del MIUR, della CRUI, dell'ANVUR, del CUN, del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e delle Università telematiche per formulare proposte specifiche per l'accreditamento e la valutazione dei corsi a distanza da recepire nel Regolamento.

Il Ministero, inoltre, in occasione dell'approvazione del richiamato programma annuale di attività dell'ANVUR ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 76/2010, richiamerà l'Agenzia ad una intensificazione dei controlli circa l'accreditamento dei corsi e le aree/processi attinenti gli esami di profitto e laurea, specie magistrale e magistrale a ciclo unico, nonché le modalità di svolgimento e di conseguimento dei master, con verifiche sull'effettivo svolgimento in presenza dell'esame, sulla composizione delle commissioni di laurea, sul livello delle tesi elaborate.

Altro punto di attenzione sarà rivolto all'esigenza di assicurare la massima trasparenza sull'attività di pubblico interesse svolta dalle medesime. Ciò in quanto le Università telematiche, svolgendo un servizio pubblico, rientrano fra i soggetti cui si può applicare il D.Lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 3, ultimo periodo, dello stesso decreto³.

PARTE SECONDA: INTERVENTI DA PARTE DELLE UNIVERSITÀ

In questa parte dell'Atto si fa riferimento ai casi in cui l'ANAC si rivolge direttamente alle Università, anche senza l'intermediazione del Ministero, formulando una serie di raccomandazioni.

➤ Prevenzione della corruzione

Per quanto concerne l'organizzazione per la prevenzione della corruzione, l'ANAC ha espresso l'avviso (fin dal PNA 2016) che, laddove possibile, è altamente consigliabile mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.). Nel caso della specifica disciplina degli Atenei sia che il ruolo di R.P.C.T. venga svolto dal Direttore generale sia che venga svolto da un dirigente di seconda fascia dovrà essere garantita l'indipendenza della funzione dalla sfera politico-gestionale ed il suo coinvolgimento in tutti gli ambiti che comportano un riflesso sul sistema dei controlli e delle verifiche interne. Anche per l'attività istruttoria su fatti segnalati o comunque ad esso rappresentati, il R.P.C.T. deve potere avere accesso alle fonti informative interne, quali le banche disponibili. In ogni caso è opportuno che il R.P.C.T. sia dotato di un'adeguata struttura tecnica di supporto per la messa a punto e l'esecuzione delle attività di analisi dei processi, rilevazione dei dati, gestione delle segnalazioni, esecuzione delle attività di verifica.

Sempre con riferimento alla materia in questione, l'ANAC, nel ricordare che le Università sono tenute ad adottare il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.) in quanto pubbliche amministrazioni rientranti nel novero di quelle menzionate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, sia pure con le peculiarità che le contraddistinguono, e nel richiamare la prassi seguita nelle Università di adottare un "Piano integrato" contenente sia la programmazione strategico-gestionale (*performance*) che quella volta a prevenire fenomeni di corruzione (anticorruzione), ha evidenziato l'esigenza che il P.T.P.C. mantenga una propria autonomia rispetto agli altri strumenti di programmazione, nella prospettiva di superare la prassi del "Piano integrato".

³ In proposito si segnala che l'Autorità ha adottato con determinazione n. 1134 «Nuove Linee guida sull'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza anche agli enti di diritto privato», in sostituzione della delibera n. 8/2015.

➤ Attività di ricerca

In materia di partecipazione alle attività di ricerca, come suggerito dall'ANAC, è opportuno che, a livello decentrato, le Università:

- adottino misure che favoriscano la massima circolazione delle informazioni sui bandi e sulle *facilities* di Ateneo nei riguardi di tutti i ricercatori interni interessati o potenzialmente interessati;
- predeterminino le regole attraverso cui tutti i ricercatori abbiano le medesime possibilità di accedere ai bandi e di elaborare e veder valutati i progetti;
- prevedano, per quanto possibile, risorse adeguate finalizzate a rendere possibile per i propri ricercatori la predisposizione di progetti di ricerca che possano validamente concorrere ai finanziamenti, internazionali, europei e nazionali;
- concentrino le risorse di Ateneo sui progetti di ricerca, distinguendo chiaramente questi dalle attività di ricerca svolte mediante attribuzione di commesse da parte di soggetti esterni, ai quali dedicare soprattutto gli *spin off* universitari.

Per quanto riguarda i finanziamenti alla ricerca erogati all'interno del singolo Ateneo, il problema maggiore rilevato dall'ANAC riguarda la pubblicità dei bandi e i criteri di distribuzione dei fondi che devono essere ispirati a una proporzionalità fondata sul merito scientifico dei singoli e sulla rilevanza dei progetti di ricerca e delle aree che contribuiscono alla assegnazione delle quote premiali di FFO dell'Ateneo, secondo indicatori e parametri condivisi con ANVUR, oltre ad eventuali quote strategiche stabilite in modo trasparente per le aree più deboli su cui l'Ateneo desidera investire.

Risulta necessario, pertanto, che gli Atenei e gli Enti predispongano apposita sezione del proprio sito istituzionale in cui vengano riportate: tutte le informazioni e le *facilities* di Ateneo in materia di bandi di ricerca; le regole che consentano ai ricercatori di accedere ai bandi e all'elaborazione dei progetti con le medesime possibilità; le risorse annualmente finalizzate alla predisposizione dei progetti di ricerca; i criteri di distribuzione dei fondi per le aree che contribuiscono alle quote premiali FFO e quelle per le aree più deboli.

In materia di scelta dei valutatori dei progetti di ricerca, le Università, allo scopo di incentivare il più ampio numero di studiosi a far parte degli elenchi nazionali dei valutatori, potrebbero prevedere, nei propri regolamenti, l'iscrizione obbligatoria nei suddetti elenchi come presupposto per la partecipazione a commissioni locali di reclutamento di professori o ricercatori universitari. Al riguardo si ricorda che ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge n. 240 del 2010 la valutazione negativa ai sensi del comma 7 dello stesso articolo comporta l'esclusione dei docenti dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

Con riferimento alla già citata materia della valutazione della qualità della ricerca e, in particolare, all'esigenza di contrastare il fenomeno della compresenza in più processi decisionali e situazioni di conflitti di interesse, in ultima analisi allo scopo di evitare che coloro che hanno svolto rilevanti incarichi presso Autorità, Enti, Ministeri, ecc. che operano nel campo dell'università e della ricerca, possano poi, senza soluzione di continuità, essere chiamati ad esperire incarichi presso soggetti pubblici (Università e altri Enti operanti nel settore della formazione e della ricerca) che fino a poco prima erano oggetto delle loro decisioni (una sorta di *pantouflage* interno), l'ANAC raccomanda alle Università di:

- prevedere adeguati periodi di raffreddamento negli Statuti;
- introdurre ipotesi più stringenti di incompatibilità e di divieto di cumulo di ruoli ed incarichi tra funzioni svolte presso il MIUR, l'ANVUR, il CUN e altri organi operanti in sede centrale in tema di Università e ricerca e quelle adempiute in seno al proprio Ateneo ovvero tra più incarichi, cumulati all'interno dell'Ateneo o presso Atenei diversi dal proprio.

Nella fase di svolgimento della ricerca, nella quale vanno sempre garantiti diritti e libertà dei componenti dei gruppi di ricerca, fenomeni di *maladministration* possono riguardare le modalità di individuazione del coordinatore della ricerca, dei componenti del gruppo e le modalità di gestione dei rapporti interni al gruppo di ricerca, nonché i modi di utilizzazione dei risultati della ricerca. Comportamenti distorti possono, infatti, essere causa di conflitti di interesse in termini di trasparenza e conoscibilità delle informazioni. Inoltre, anche nello svolgimento dell'attività di ricerca occorre accertare che non vi siano forme di conflitto di interesse in relazione alla tipologia di attività esperita (si raccomanda, ad esempio, la scrupolosa applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e di conflitti di interesse previste per gli *spin off* e *start up* universitari dagli artt. 4 e 5 del D.M. 10 agosto 2011, n. 168).

Gli Atenei e gli Enti Pubblici di Ricerca dovranno prevedere un'apposita sezione dei codici etici/di comportamento degli Atenei per affrontare tali fenomeni di *maladministration*. Al tempo stesso dovranno garantire, in apposita sezione del sito *web* istituzionale, un sistema che consenta di avere informazioni sui gruppi di ricerca, la loro composizione e sui relativi risultati.

➤ Attività didattica

Con riferimento allo svolgimento della didattica, l'ANAC ha avanzato l'ipotesi di ampliare il contenuto dei codici etici relativo ai doveri dei docenti con previsioni volte a evitare, da un lato, cattive condotte da parte dei professori (quali, ad esempio, interferenze degli interessi personali del docente con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di didattica e ricerca, situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento di esami di profitto o in altre funzioni didattiche anche in veste di componente di commissioni, la corretta tenuta del registro delle attività didattiche); dall'altro, a responsabilizzare maggiormente i direttori di dipartimento a vigilare sui comportamenti dei professori, anche attraverso apposite previsioni regolamentari.

➤ Reclutamento

Per quanto riguarda il reclutamento "locale" operato dalle Università, l'ANAC ha anzitutto evidenziato l'esigenza di ridurre al minimo pressioni indebite sulle assunzioni contenendo il ricorso all'istituto della procedura di reclutamento valutativa previsto all'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010. In tal senso gli Atenei, anche attraverso specifiche previsioni regolamentari, possono:

- autonomamente stabilire il carattere di eccezionalità della procedura;
- prevedere che, ogni qualvolta l'Ateneo vi faccia ricorso, debba essere prevista una motivazione rafforzata;
- assicurare, qualora vi siano una pluralità di candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per accedere alla procedura di chiamata, adeguate procedure valutative di tipo comparativo degli studiosi;
- definire modalità di presentazione delle candidature;
- consolidare la previsione regolamentare dell'istituzione di apposite commissioni giudicatrici.

Allo scopo di bilanciare il ricorso alle procedure di cui all'art. 24, comma 6, da parte degli Atenei e l'utilizzo di procedure concorsuali aperte agli "esterni", l'ANAC auspica inoltre che gli stessi Atenei aumentino, per quanto possibile, oltre la quota disposta per legge, le risorse finanziarie per l'assunzione di professori esterni, anche attraverso l'indizione di procedure riservate esclusivamente a candidati esterni ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010.

Un ulteriore fattore di rischio che può esporre gli Atenei a pressioni indebite e a decisioni non correttamente ponderate e adeguate rispetto all'effettivo fabbisogno è stato riscontrato dall'ANAC laddove sia assente o non venga predisposta un'adeguata programmazione dei reclutamenti, sia a livello di Ateneo che di dipartimento. In proposito, secondo l'ANAC, gli Atenei dovrebbero, nell'ambito dei Piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale:

- garantire il concorso di tutte le componenti dell'Università alla definizione degli atti di programmazione, fermi restando i vincoli normativi al riguardo;
- essere orientati da criteri oggettivi e principi generali per tutte le Università che tengano conto, ad esempio, del numero di professori per materia già presenti nei dipartimenti;
- unire le esigenze di natura didattica e di ricerca del dipartimento con quelle di merito dei possibili singoli candidati all'*upgrade*;
- adottare un sistema più aperto alle procedure di reclutamento dall'esterno;
- rendere maggiormente trasparenti i processi decisionali e le motivazioni delle scelte effettuate, anche facendo conoscere le ragioni della mancata attivazione di alcuni insegnamenti;
- assicurare la massima conoscibilità di tutti gli atti di programmazione.

Altro fattore di rischio rilevato dall'ANAC è la possibile esistenza di situazioni di conflitto d'interesse fra chi partecipa alle procedure selettive e il personale presente, a diverso titolo, nell'Ateneo, potenzialmente alla base di situazioni di nepotismo, familismo e di assenza di imparzialità delle decisioni di assunzione. Il legislatore, nella legge n. 240/2010, ha previsto una specifica ipotesi di incandidabilità alla procedura selettiva: l'art. 18, comma 1, lett. b), ultimo periodo, e c), della legge n. 240 del 2010, prevede che ai procedimenti per la chiamata dei professori e dei ricercatori universitari e per il conferimento degli assegni di ricerca, nonché di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'Ateneo, non possono partecipare «coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente

al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo». L'ANAC raccomanda pertanto alle Università la rigorosa applicazione della disposizione, auspicando:

- che le Università adottino disposizioni regolamentari coerenti con la *ratio* della disposizione, assicurandone la massima applicazione ed evitando prassi interpretative ed applicative elusive, tenendo conto anche delle interpretazioni che la giurisprudenza ha elaborato per la norma in questione;
- le commissioni giudicatrici nella fase di verifica dell'ammissibilità delle domande procedano ad un attento controllo dell'insussistenza di dette preclusioni.

In proposito l'ANAC ha ricordato che la norma è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso di includere tra le situazioni che determinano incompatibilità anche il rapporto di coniugio, ritenendo di aderire all'indirizzo interpretativo che estende la clausola dell'incompatibilità anche al rapporto di convivenza assimilandolo, ai fini in questione, al rapporto di coniugio. La questione relativa alla corretta interpretazione della norma è stata peraltro di recente sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale⁴; all'esito del giudizio di costituzionalità potranno fornirsi eventuali ulteriori indicazioni.

Quanto all'ambito oggettivo della disposizione, invece, la giurisprudenza ha esteso l'ipotesi di incandidabilità anche al procedimento di reclutamento di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, sulla base della considerazione che se la *ratio* dell'incompatibilità vale per le procedure concorsuali, a maggior ragione deve valere per le chiamate dirette. Ne consegue che le medesime considerazioni fanno ritenere di poter estendere la norma in argomento anche alle procedure di reclutamento di cui all'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, alle convenzioni di cui all'articolo 6, comma 11 e agli scambi di docenti ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della medesima legge. Sempre sul piano oggettivo, gli orientamenti giurisprudenziali hanno ritenuto di applicare la clausola di incandidabilità in ogni fase della procedura di reclutamento, e non solo se essa si realizza nel momento finale della stessa (nel caso dei ricercatori coincidente con la "proposta di contratto").

Per quanto concerne la formazione delle commissioni giudicatrici e gli eventuali conflitti di interesse dei componenti, l'ANAC parte dalla considerazione che la composizione irregolare delle commissioni o la presenza di soggetti che siano in conflitto di interessi con i candidati può pregiudicare l'imparzialità della selezione. Le disposizioni legislative non disciplinano né le regole di formazione delle commissioni né lo svolgimento dei loro lavori, rinviando ai regolamenti universitari. In relazione alla composizione delle commissioni, si raccomanda alle Università di prevedere nei propri regolamenti che:

- per l'individuazione dei componenti, si ricorra alla modalità del sorteggio basato su liste di soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni dell'abilitazione scientifica nazionale. Detta modalità può, eventualmente, essere temperata nei settori di ridotta consistenza numerica;
- i componenti appartengano al medesimo settore concorsuale messo a concorso;
- ove possibile, sia rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne nella formazione delle commissioni giudicatrici;
- venga garantita la massima trasparenza delle procedure prevedendo che le commissioni per il reclutamento dei ricercatori e dei professori associati siano composte di almeno tre membri in maggioranza esterni e, per il reclutamento dei professori ordinari, di almeno cinque membri di cui uno solo interno. Si avrebbe in tal modo un sistema di "garanzie crescenti" in relazione alla crescente rilevanza delle posizioni accademiche;
- l'incarico di commissario in un concorso locale sia limitato a due procedure all'anno, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza numerica.

Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1° marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 c.p.c. in quanto

⁴ Si veda l'ordinanza n. 78 dell'8 febbraio 2018 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche⁵. «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari⁶. La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale».

Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale – ad esempio – «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati».

Quanto alle modalità di verifica dell'insussistenza delle cause di astensione l'Autorità, nella delibera n. 209/2017, ha richiamato l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, ai sensi del quale «I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile».

In proposito, è raccomandato che:

- le Università assicurino che nelle dichiarazioni rese dai commissari sia esplicitata la tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere fra i componenti della commissione e i candidati, affinché gli Atenei possano essere agevolati nelle operazioni di verifica delle autodichiarazioni rilasciate;
- siano indicate procedure per verificare che i commissari nominati non incorrano nelle cause di astensione dalla valutazione previste dalla normativa, come interpretate dalla giurisprudenza e tenuto conto delle specificità dei diversi ambiti scientifici;
- in linea con soluzioni su cui si stanno orientando alcune Università, nel caso di incompatibilità risolta in modo fittizio con mobilità interdipartimentale, nei tre anni successivi al trasferimento interno tra Dipartimenti, le Università costituiscano le commissioni di concorso per le procedure valutative relative alle fasce e ai settori scientifico-disciplinari cui afferiscono i docenti che si sono trasferiti esclusivamente con commissari esterni all'Ateneo.

⁵ Ai sensi dell'art. 51 c.p.c., «Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.».

⁶ La disposizione recita: «Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini fino al quarto grado incluso». La norma fa riferimento alle commissioni per il ruolo di assistente ordinario, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 1172/1948.

Altra criticità rilevata dall'ANAC è la scarsa trasparenza dei criteri e delle procedure di valutazione. L'assenza di conoscenza di criteri predefiniti e delle procedure di valutazione seguite concorre alla possibilità di assumere scelte orientate a favorire taluni candidati.

Nel disciplinare i processi di reclutamento è opportuno che:

- i regolamenti degli Atenei prevedano che i candidati abbiano conoscenza dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione;
- la verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'*iter* logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature;
- in particolare, con riguardo alla procedura di cui all'art. 18 della legge n. 240 del 2010, poiché la giurisprudenza ha qualificato tale procedimento quale vero e proprio concorso pubblico, è auspicabile che gli Atenei concordino principi e regole procedurali comuni, che possano attenuare le distanze tra i regolamenti delle singole Università, in particolare per ciò che riguarda i criteri che le commissioni devono seguire (ad esempio, che la commissione debba compiere una vera e propria valutazione comparativa);
- per alcune procedure di reclutamento, ove compatibile con la normativa, venga prevista una valutazione di carattere oggettivo: ad esempio, la presenza di almeno una prova scritta con garanzia di anonimato per l'ottenimento di un contratto a tempo determinato di ricercatore.

Una particolare attenzione è rivolta alle Università telematiche e, più in generale, a tutte le Università che fanno un eccessivo ricorso al reclutamento di professori *ex art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230*, per il reclutamento dei quali si rende necessario assicurare maggiore trasparenza e vigilanza sulle ipotesi di ricorso alle nomine dei professori straordinari a tempo determinato.

➤ **Codice etico, codice di comportamento e procedimento disciplinare**

Con riferimento al già accennato problema di coordinamento tra il codice etico e il codice di comportamento, sul quale l'ANAC ha intenzione di intervenire con apposite Linee-guida, si ritiene necessario che le Università, anche a prescindere da tale intervento nazionale, individuino forme di coordinamento tra codice etico e codice di comportamento, provvedendo a:

- adottare un documento unico che coniughi le finalità del codice etico con quelle del codice di comportamento;
- individuare, nei codici unificati, relativamente ai doveri di comportamento, due distinti livelli di rilevanza: 1) doveri che comportano sanzioni disciplinari; 2) doveri che comportano sanzioni aventi natura non disciplinare, per violazione dei precetti etici e deontologici;
- declinare le norme dei codici unificati, in modo tale che si possano distinguere i doveri in rapporto ai destinatari. Pare infatti auspicabile individuare e distinguere in apposite sezioni i doveri comuni al personale tecnico-amministrativo e i doveri specifici per professori e ricercatori;
- far confluire nei codici unificati alcune fattispecie già emerse nel presente approfondimento: a titolo di esempio, recepire i doveri del personale docente con riferimento alla didattica e alla ricerca nonché i doveri degli studenti. Misure proprie possono essere connesse, tra le altre, all'abuso della posizione, al plagio, ai conflitti di interesse nella ricerca scientifica, ai favoritismi personali o all'introduzione della nozione di nepotismo;
- individuare ulteriori ambiti in cui è ragionevole prevedere il verificarsi di fenomeni di *maladministration* che possono trovare contemperamento nel contesto del codice di comportamento mediante l'adozione di specifiche misure.

Per quanto concerne il tema delle attività extra-istituzionali dei docenti universitari autorizzabili dai rispettivi Atenei, nell'auspicare un intervento con apposito Atto di indirizzo del MIUR volto a chiarire alcuni aspetti applicativi della normativa di riferimento (su cui v. *infra*), l'ANAC ribadisce la competenza dei regolamenti di Ateneo a disciplinare i procedimenti e i limiti dei regimi autorizzatori, sia sotto forma di eventuale contingentamento di attività autorizzabili per Ateneo, sia sotto forma di limite al cumulo di attività per singolo professore/ricercatore in modo da non comprometterne il rendimento e nel rispetto dei limiti complessivi al trattamento economico previsti dall'art. 23-ter del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla L. n. 214 del 2011.

Si ritiene opportuno suggerire agli Atenei di disciplinare in modo chiaro nei propri regolamenti, anche in relazione a quanto sarà specificato più avanti nel presente Atto, le ipotesi in cui i docenti devono limitarsi

alla mera comunicazione dell'incarico e quelle in cui è necessario richiedere l'autorizzazione al Rettore dell'Ateneo di appartenenza.

Per quanto concerne il tema – già accennato – dei procedimenti disciplinari, che ha visto il decentramento della competenza disciplinare presso le singole Università, l'ANAC, tenuto conto che la legge omette di prevedere le modalità di designazione dei componenti del Collegio di disciplina, raccomanda alle Università, in virtù dei poteri di autogoverno delle stesse, di disporre, con i propri statuti e regolamenti, la composizione e la disciplina del Collegio di disciplina affinché sia assicurato il massimo grado di imparzialità e garantita la terzietà dell'istruttoria, anche attraverso la nomina di commissari in prevalenza esterni all'Ateneo. Infatti, ai fini dell'attivazione del procedimento, si ritiene che la procedura prevista dall'art. 10 della legge n. 240 del 2010 sollevi la problematica dell'indipendenza degli organi disciplinari in relazione alla individuazione dei componenti del Collegio disciplinare. Si suggerisce pertanto di ricorrere a figure esterne all'Ateneo al fine di assicurare maggiore indipendenza di giudizio, in quanto l'art. 10 non sembra escludere tale opzione.

Allo scopo di realizzare l'ulteriore obiettivo di introdurre il principio elettivo nella composizione del Collegio di disciplina (anche solo parziale), si raccomanda, pur nella consapevolezza dell'opportunità di un intervento legislativo in materia, di utilizzare il potere statutario e regolamentare degli Atenei in tale direzione, attribuendo l'elettorato attivo, secondo il principio della rappresentanza tra pari, rispettivamente ai professori ordinari, associati e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Università, e l'elettorato passivo, tra i medesimi docenti, a quelli che siano a tempo pieno e confermati in ruolo.

Sempre in tema di procedimento disciplinare, con riferimento alla particolare e già accennata ipotesi di violazione del codice di comportamento da parte del Rettore, nel corso dei lavori del tavolo tecnico è emersa un'ipotesi alternativa a quella, sopra prospettata, dell'intervento legislativo volto ad introdurre la competenza del Ministro, consistente nel raccomandare alle Università di prevedere nei propri statuti che la titolarità del potere disciplinare sia attribuita in tali casi al Decano, ferma restando l'auspicata composizione prevalentemente esterna del Collegio di disciplina.

➤ Enti partecipati ed esternalizzazione di servizi

Per quanto concerne gli Enti partecipati e le attività esternalizzate dalle Università, ovvero il diffuso fenomeno della costituzione di enti di diritto privato (associazioni; fondazioni; consorzi, anche interuniversitari; *spin-off*, che possono essere costituiti in forma di società), l'Autorità rileva che nel sistema universitario il ricorso a soggetti privati esterni costituiti dalle stesse Università o ai quali le Università partecipano appare volto alla esternalizzazione di una serie diversificata di attività:

a) in primo luogo, tali soggetti si vedono attribuire compiti e funzioni proprie dell'Università, quali servizi resi agli studenti (biblioteca, segreterie, alloggi), o la progettazione ai fini della partecipazione a bandi nazionali o europei;

b) in secondo luogo, tali soggetti erogano servizi a favore della medesima Università (si pensi alle manutenzioni, ai servizi informatici, alla promozione esterna dell'Ateneo);

c) in terzo luogo, si registrano le attività denominate *spin-off* o *start-up*, che consistono nello svolgimento di attività di ricerca o di altre attività tecniche (misurazioni, accertamenti) ovvero nella utilizzazione industriale dei risultati della ricerca.

Quanto agli enti di cui al punto a), l'ANAC ricorda (in linea con il PNA 2016) che molto spesso questi enti di diritto privato non risultano adeguati al perseguimento dei fini istituzionali e, talvolta, svolgono attività di pubblico interesse analoghe a quelle compiute dalle pubbliche amministrazioni. Per tali motivi il Legislatore ha deciso di intervenire con l'intento di scongiurare la proliferazione di tali enti e di ridurre in maniera consistente la partecipazione pubblica in questi soggetti. Il perseguimento di tale obiettivo avviene attraverso la soppressione degli enti stessi e mediante processi di "reinternalizzazione" delle attività di pubblico interesse. La costituzione di società di capitali da parte degli Atenei, quindi, dovrà essere coerente con la disciplina introdotta dal d.lgs. 175/2016, come modificato dal d.lgs. del 16 giugno 2017, n. 100. L'ANAC ritiene peraltro che i principi contenuti nel D.Lgs. n. 175/2016 applicabili alle società possano essere estesi, ove compatibili, anche agli altri enti di diritto privato costituiti dagli Atenei⁷.

Quanto agli enti di cui al punto b), l'ANAC ricorda che la costituzione di enti di diritto privato, soprattutto se nella forma di società *in house*, allo scopo di attribuire ad essi in via diretta contratti per l'acquisizione di

⁷ Si ritiene che correttamente l'ANAC usi l'espressione «ove compatibili», in quanto ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 "4. Restano ferme: (...) b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.".

beni e servizi, è consentito dal codice dei contratti ma costituisce pur sempre una limitazione eccezionale del mercato concorrenziale.

La proliferazione di società partecipate, associazioni, consorzi e fondazioni, riconducibile all'esigenza dei diversi Atenei di conferire a soggetti esterni lo svolgimento di determinate attività di interesse pubblico, anche in considerazione dei vincoli posti per la partecipazione a progetti finanziati con fondi regionali e comunitari, può esporre la gestione di risorse pubbliche a fenomeni di corruzione e di *mala gestio* e, pertanto, è opportuno sia monitorata sin dalla sua fase originaria, ossia la valutazione preventiva sull'opportunità di costituire nuovi enti a partecipazione pubblica, ovvero di acquisire delle quote di partecipazioni siano esse anche indirette.

In particolare, l'ANAC ha individuato i seguenti possibili eventi rischiosi:

- costituzione di enti partecipati o controllati finalizzata allo svolgimento di attività non rientranti in quelle di pubblico interesse;
- ingiustificato ricorso all'esternalizzazione di attività di interesse generale nei casi in cui le funzioni delegate possano essere svolte ordinariamente dall'Ateneo;
- utilizzazione di personale universitario (professori, ricercatori, tecnici, dipendenti amministrativi) da parte di questi soggetti, anche dopo la cessazione del servizio (*pantouflage*). Particolarmente rischioso il fenomeno dell'attribuzione di cariche presso gli enti a professori in servizio o a professori in pensione;
- conflitti di interesse, nella forma del conflitto tra controllore e controllato, nell'esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza dell'Università nei confronti dell'ente privato da essa costituito o comunque da essa controllato o partecipato;
- reclutamento di personale e conferimento di incarichi secondo regole di diritto privato in violazione delle norme applicabili all'Ateneo, con particolare riguardo al reclutamento per pubblico concorso.

E le seguenti possibili misure:

- riscontro effettivo dei criteri adottati in sede di valutazione nella motivazione analitica resa dall'Università ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016⁸;
- pubblicazione della motivazione della scelta di costituire nuovi enti di diritto privato, ovvero di acquisire quote di partecipazioni, anche indirette;
- attenta motivazione nella costituzione di società *in house* per l'affidamento diretto di attività di fornitura di beni e servizi all'Università;
- regolazione dell'utilizzazione di personale dell'Ateneo presso tali enti, nella forma di specifiche incompatibilità ovvero di regole sull'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, tenendo conto non solo della garanzia della prestazione di lavoro a favore dell'Ateneo, ma anche della necessità di evitare conflitti di interesse, sia pure potenziali;
- adeguate misure di trasparenza al fine di consentire un controllo diffuso, specie nella comunità dell'Ateneo, sull'effettivo e corretto funzionamento degli enti partecipati e sulla loro necessità (in alternativa alla loro possibile riconduzione agli ordinari organi universitari);
- preventiva approvazione da parte dell'Ateneo dei regolamenti degli enti partecipati sul reclutamento del personale e sul conferimento degli incarichi e obbligo di sottoposizione al parere dell'organo di vertice degli Atenei di ogni delibera relativa al reclutamento del personale o al conferimento di incarichi;
- obbligo di pubblicazione dei regolamenti sul personale e sugli incarichi nonché dei dati relativi alle assunzioni;
- verifiche da parte dell'Università sull'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza da parte degli enti privati ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della L. n. 190/2012.

La costituzione di *spin-off* risponde all'esigenza di svolgere, nel mercato concorrenziale, attività di ricerca, attività tecniche, attività di utilizzazione dei risultati della ricerca, attraverso rapporti commerciali con altri soggetti, pubblici e privati. La costituzione di *spin-off* pone problemi distinti: da un lato, quelli relativi alla

⁸ Ai sensi del quale «1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espressa previsione legislativa, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.».

costituzione, al funzionamento e allo svolgimento delle attività, che sono da considerarsi attività istituzionali dell'Ateneo; dall'altro, i problemi legati alla utilizzazione di personale universitario presso gli *spin-off*.

Quanto al primo ordine di problemi, la previsione normativa impone una attenta valutazione della opportunità di costituire la società e di definirne contenuti e limiti.

Quanto al secondo ordine di problemi, la disciplina del fenomeno appare piuttosto attenta, anche se meritevole di ulteriore precisazione. I professori e i ricercatori universitari di ruolo, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 240 del 2010, possono costituire o entrare a far parte della compagine sociale di uno *spin-off* o di una *start-up*, assumendo anche in tale ambito responsabilità formali come previsto dal D.M. del MIUR del 10 agosto 2011, n. 168.

La procedura finalizzata alla costituzione di uno *spin-off*, disciplinata dall'art. 3, comma 2, del D.M. 168 del 2011, prevede che nel progetto imprenditoriale, da presentare insieme alla proposta, sia indicato anche il ruolo ricoperto dai docenti e dai ricercatori nell'ambito degli *spin-off*.

Il Decreto Ministeriale rinvia ai regolamenti di Ateneo la disciplina di ulteriori situazioni di incompatibilità oltre quelle già direttamente individuate dallo stesso decreto (i membri del Consiglio di amministrazione, i membri del Senato, i membri di alcune commissioni di Ateneo, il Rettore, i direttori dei dipartimenti non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società), allo scopo di garantire l'autonomia nello svolgimento della funzione ovvero il regolare svolgimento delle normali funzioni didattiche.

Nonostante l'attenzione posta dal citato D.M. ai profili di incompatibilità che riguardano il pieno svolgimento delle attività lavorative, all'ANAC appare ancora insufficiente l'attenzione al diverso profilo del conflitto di interesse, anche potenziale, tra l'ordinario svolgimento delle attività dell'Ateneo e lo svolgimento delle attività negli *spin-off*.

In particolare, l'ANAC ha individuato possibili misure per prevenire conflitto d'interessi. Nello specifico il MIUR sta valutando di individuare ulteriori cause di incompatibilità rispetto a quelle fissate nel D.M. n. 168 del 2011, avendo riguardo, oltre allo svolgimento delle attività didattiche, ai conflitti di interesse.

Qualora l'incompatibilità non sia espressamente stabilita, gli Atenei e gli Enti pubblici di ricerca dovranno, comunque, porre attenzione al dovere di dichiarazione e di astensione da parte del professore o ricercatore che si trovi in situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale.

I regolamenti universitari dovranno prevedere:

- la pubblicazione delle informazioni relative al ruolo svolto dai professori e dai ricercatori universitari negli *spin-off*;
- stringenti modalità per il rispetto degli obblighi di pubblicazione disciplinati dall'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 33/2013; la pubblicazione sul portale istituzionale dei dati indicati dall'art. 5, comma 2, del D.M. 168/2011; la figura cui i professori e ricercatori operanti negli *spin-off* debbano riferire periodicamente in merito allo svolgimento di attività non comprese tra quelle istituzionali. Sarebbe auspicabile che tale figura possa essere identificata nel titolare del potere di attivazione del procedimento disciplinare nelle ipotesi in cui si ravvisino gli estremi di una violazione delle disposizioni del regolamento di Ateneo.

PARTE TERZA: ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA

➤ Partecipazione alle attività di ricerca

Con riferimento al vero e proprio ciclo di vita della ricerca (progettazione; valutazione dei progetti e loro finanziamento; svolgimento della ricerca; pubblicazione degli esiti), l'ANAC ha evidenziato i passaggi potenzialmente più esposti a situazioni di conflitto di interesse (fermo restando che le fasi più sensibili alle interferenze improprie attengono alla valutazione e al finanziamento della ricerca), mentre separata attenzione è stata dedicata all'area di rischio della valutazione dei prodotti della ricerca, nella quale sono stati ravvisati macro-processi che coinvolgono i soggetti istituzionali di *governance* del sistema e presiedono più direttamente alla allocazione dei fondi agli Atenei. In relazione alla fase interna agli Atenei (sia essa volta al concorso al finanziamento su fondi propri della medesima Università ovvero ad elaborare progetti internazionali o nazionali), l'ANAC rileva che uno dei rischi è costituito dalle asimmetrie informative circa le opportunità di finanziamento che finiscono per favorire – anche per omissione – determinati ambiti o precisi soggetti rispetto ad altri. Tale esigenza, avvertita tanto a livello centrale, quanto a livello di singolo

Ateneo, si articola su due profili: da un lato, concerne la conoscenza e la conoscibilità delle fonti; dall'altro lato, riguarda le condizioni di accesso paritario ai finanziamenti.

Il MIUR, con i DD.MM. nn. 593 e 594 del 2016, ha già provveduto ad assumere atti di indirizzo in merito alla ricerca di base e a quella industriale. I bandi ministeriali, del resto, fanno proprie modalità di presentazione e valutazione dei progetti durature nel tempo e che seguono consolidate prassi internazionali.

A fronte delle sopra menzionate anomalie in materia di valutazione dei progetti (disomogeneità delle procedure di adesione, delle modalità di predisposizione e presentazione dei progetti, dei criteri di selezione, dei parametri e delle modalità di valutazione *ex ante* dei progetti stessi), l'ANAC richiama l'opportunità dell'adozione di misure volte alla ricostruzione di un quadro d'insieme in cui sia garantita la massima circolazione delle informazioni e maggiore omogeneità delle modalità procedurali, nonché di misure organizzative che favoriscano, nella selezione dei valutatori, criteri di trasparenza (quali, ad esempio, la rotazione degli incarichi e il contrasto ai potenziali conflitti di interessi).

Il MIUR, nel ribadire che gli Atenei e gli Enti devono ispirare la loro azione nella predisposizione dei bandi o delle selezioni in materia di ricerca alla massima trasparenza (in particolare al criterio della rotazione degli incarichi e al contrasto ai potenziali conflitti di interesse), sta studiando la possibilità di individuare *benchmark* sui requisiti procedurali per l'uniforme assegnazione dei fondi.

➤ Il regime delle attività esterne dei docenti delle Università

Il richiamato aggiornamento 2017 del PNA dedica ampio spazio al tema della disciplina della compatibilità/incompatibilità dello svolgimento di attività esterne con l'adempimento dei compiti didattici e di ricerca dei docenti delle università.

La disciplina, che qui si ricostruirà, è stata oggetto di un significativo intervento legislativo con la legge n. 190 del 2012 che, nel modificare alcune disposizioni dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha introdotto, per tutti i dipendenti pubblici, senza eccezione, una specifica attenzione alla prevenzione di conflitti di interesse che possano insorgere a causa dello svolgimento di attività esterne.

Il rischio di conflitto di interesse investe in modo del tutto singolare il comparto delle Università, ove – diversamente da altre amministrazioni – lo svolgimento di attività collaterali di carattere applicativo (consulenza, esercizio professionale, attività redazionali e, in ogni caso, le attività extra-istituzionali) può conciliarsi con l'autonomia di ricerca.

Nel settore Università l'area delle discipline sui conflitti di interessi e le situazioni di incompatibilità, con particolare riferimento al personale docente e ricercatore, appare caratterizzata da incertezza interpretativa e da un alto livello di difformità applicativa.

Per tutte le tipologie di attività prima indicate si pongono rilevanti problematiche interpretative, che determinano molteplici criticità, sia in sede strettamente interpretativa delle fattispecie di incompatibilità stabilite dalla legge, che in sede di redazione di atti normativi autonomi degli Atenei (Statuti e Regolamenti). Si rileva un'abbondanza di fattispecie giuridiche indeterminate, cui si aggiunge l'ulteriore criticità che deriva dal carattere diffuso dell'esercizio dell'attività interpretativa: ciascun Ateneo, infatti, ha esercitato la propria potestà regolamentare a proposito del regime di incompatibilità proprio dei docenti, individuando di conseguenza fattispecie consentite e fattispecie incompatibili radicalmente difformi, compromettendo la necessaria uniforme applicazione di norme, di grande rilevanza ai fini della prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse, stabilite con legge dello Stato.

L'aggiornamento 2017 al PNA ANAC ha pertanto proposto, ferma restando la già richiamata competenza dei Regolamenti di Ateneo a disciplinare i procedimenti e i limiti dei regimi autorizzatori, che il MIUR, con la collaborazione della stessa ANAC, adotti uno specifico atto di indirizzo al fine di rendere omogenee e univoche le fattispecie astratte.

Il presente Atto di indirizzo è volto a realizzare un intervento che consenta, a contesto normativo e giurisprudenziale vigente, l'interpretazione unitaria e conforme di dette clausole generali, al fine di uniformare l'applicazione della disciplina vigente in ciascun Ateneo, con particolare riferimento a quelle fattispecie rispetto alle quali, ad oggi, si registrano maggiori dubbi e difficoltà interpretative.

Rapporti tra disciplina generale sulle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi e disciplina speciale per i docenti delle università

La norma di riferimento in materia resta l'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 che riguarda tutto il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, inclusi i soggetti con rapporto di lavoro "non privatizzato" di cui all'art. 3 dello stesso decreto legislativo (si tenga presente che i professori e ricercatori universitari sono esplicitamente menzionati al comma 2 dell'articolo citato).

La disciplina contenuta in tale articolo parte dalla riaffermata totale incompatibilità "dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957 n. 3" ("L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente) (comma 1), per poi disciplinare i casi in cui, sempre che l'attività non costituisca esercizio del commercio e dell'industria, incarichi esterni, attribuiti da pubbliche amministrazioni o da soggetti privati, siano da considerarsi compatibili con lo svolgimento dei compiti istituzionali, per espressa previsione di legge o di altra fonte normativa o per espressa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza (comma 2).

L'articolo fissa, poi, una serie di principi sulle procedure da seguire per le autorizzazioni e sulle conseguenze dell'inosservanza del divieto di svolgere attività esterne senza autorizzazione, da ritenersi validi anche per le università, che ad essi si adeguano con i propri regolamenti.

Come ricordato, l'articolo è stato in più punti integrato dalla legge n. 190 che ha imposto, ai fini della compatibilità delle attività esterne da svolgere, di valutare se esse possano costituire situazioni di conflitto di interesse (commi 5, 7 e 9).

In più punti l'art. 53 fa espresso riferimento ai professori e ricercatori universitari. In particolare, per i docenti universitari a tempo pieno, il comma 7 dell'art. 53 rinvia agli Statuti e ai Regolamenti di Ateneo per la disciplina dei criteri e delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione (i quali – ai sensi del comma 5 della stessa disposizione – devono essere "criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente").

La disciplina appena richiamata deve, però, essere coordinata con quella speciale dettata, sia dal d.P.R. n. 382 del 1980 (antecedente al d.lgs. n. 165 del 2001) sia dalla legge n. 240 del 2010 (successiva), tenendo conto che anche tali norme speciali devono essere lette oggi alla luce del principio della prevenzione dei conflitti, anche potenziali, di interesse che informa la disciplina generale dettata per tutti i pubblici dipendenti.

La disciplina speciale per i professori e ricercatori universitari dettata nel d.P.R. n. 382 del 1980 si fonda sulla distinzione tra il regime del tempo pieno, per il quale, nell'esclusione di qualunque attività professionale, sono indicate attività compatibili (con una incerta distinzione tra attività liberamente esercitabili e quelle da svolgere previa autorizzazione) e quello di tempo definito, che consente di esercitare attività libero-professionali e di consulenza che sono espressamente vietate per il tempo pieno (art. 11).

Tale disciplina poi, indipendentemente dal regime di tempo prescelto, prevede l'aspettativa obbligatoria d'ufficio per una serie di incarichi esterni (art. 13).

La disciplina è stata poi ampiamente rivisitata dalla legge n. 240 del 2010, la quale si è innestata in parte sulla normativa vigente, prevedendo diverse disposizioni in materia di incompatibilità dei docenti universitari.

Anzitutto, sembra opportuno affrontare il tema del rapporto tra tali disposizioni e quelle contenute nel D.P.R. n. 382 del 1980. In particolare, il comma 9 richiama espressamente le ipotesi di aspettativa obbligatoria (art. 13 e 14), nelle quali il docente universitario è collocato d'ufficio in aspettativa al verificarsi di determinate condizioni (es. elezione al Parlamento nazionale o europeo). Non sussistono pertanto dubbi sulla vigenza delle norme in questione.

Viene inoltre confermato il principio per cui il docente universitario (a tempo pieno o a tempo definito) non può esercitare il commercio o l'industria (art. 11, commi quarto, lett. b), e quinto, lett. a), del D.P.R. n. 382

del 1980). Così come è confermato il principio che il docente a tempo definito può svolgere attività libero-professionale (art. 11, comma quarto, lett. b), del D.P.R. n. 382 del 1980).

Paiono confermate le disposizioni dell'art. 11 che fanno salve, sempre per i docenti a tempo pieno, «*le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;*» (comma quinto, lett. a), secondo periodo) e che affermano la compatibilità con il regime a tempo pieno delle «*attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali,*» nonché delle «*attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale;*» (comma quinto, lett. b).

Il comma 12 dell'art. 6, oltre a ribadire la compatibilità del regime a tempo definito con l'attività libero-professionale (e di lavoro autonomo anche continuative), purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo di appartenenza, e a rinviare agli statuti per la disciplina dell'incompatibilità della condizione di professore a tempo definito con l'esercizio di cariche accademiche (rievocando quanto già previsto dall'art. 11, comma quarto, lett. a), D.P.R. n. 382 del 1980), precisa che i docenti in questione possono altresì svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri. Si tratta di disposizione su cui è intervenuta la legge bilancio 2018 (art. 1, comma 633, ultimo periodo), precisando che i docenti a tempo definito possono svolgere le loro tipiche attività istituzionali (didattica e ricerca) presso Università o enti di ricerca esteri anche con rapporto di lavoro subordinato, il che implica una deroga al tradizionale principio per cui il dipendente pubblico (nel caso di specie, i docenti universitari) può essere titolare di un unico rapporto di lavoro di tipo subordinato. Resta ferma la competenza del Rettore a valutare, in sede di autorizzazione preventiva allo svolgimento dell'attività presso l'ente estero, la compatibilità concreta dell'ulteriore rapporto di lavoro con gli obblighi istituzionali del regime a tempo definito nei confronti dell'Ateneo di appartenenza.

Le novità più rilevanti, che hanno riflessi tanto sulle disposizioni dell'art. 11 del d.P.R. n. 382 quanto sulle previsioni dell'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono contenute nel comma 10 dell'art. 6 della legge n. 240 del 2010 che prevede due tipologie di attività esterne per i docenti a tempo pieno. Queste:

- a) fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, “possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali”;
- b) previa autorizzazione del Rettore, possono svolgere “funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università di appartenenza”

La nuova disciplina, pertanto, supera entrambe le elencazioni di attività compatibili con il tempo pieno prima richiamate. È quindi alle nozioni da essa introdotte che bisogna fare riferimento ai fini dei chiarimenti interpretativi di cui al presente atto di indirizzo, dettati anche alla luce del principio della prevenzione dei conflitti, anche potenziali, di interesse.

La disciplina vigente delle attività esterne dei professori e ricercatori è, pertanto, articolata in rapporto a diverse tipologie di attività:

- a) le attività totalmente incompatibili, in particolare l'esercizio del commercio e dell'industria (principio generale);
- b) le attività che possono essere svolte, ma con il collocamento d'ufficio in aspettativa (ai sensi dell'art. 13 del DPR 382 del 1980, tuttora in vigore);
- c) le attività di norma incompatibili con il regime di tempo pieno, che possono essere svolte previa espressa autorizzazione del rettore (art. 6, comma 10, secondo periodo, della legge n. 240 del 2010);
- d) attività “liberamente svolte” dai professori a tempo pieno senza autorizzazione del rettore (art. 6, comma 10, primo periodo, della legge n. 240 del 2010);

e) attività compatibili con il regime di tempo definito (art. 12 del dPR n. 382 del 1980).

Nei successivi paragrafi si procederà a dare maggiori indicazioni sull'interpretazione corretta delle nozioni impiegate dal legislatore per definire le diverse categorie di attività.

Particolare attenzione è dedicata, tra le attività "liberamente svolte", alle attività di consulenza, al centro di contrastanti interpretazioni, anche giurisprudenziali, perché molto vicine alle attività professionali. In questa materia, come si vedrà, il presente Atto di indirizzo suggerisce alle università di introdurre sistemi di monitoraggio del rispetto delle previsioni di legge nello svolgimento delle attività, soprattutto sotto il profilo della necessaria occasionalità di tali attività e della necessaria prevenzione di possibili conflitti di interesse, che possono sorgere anche per attività di consulenza gratuite. A tal fine si suggerisce di richiedere ai professori e ricercatori una comunicazione periodica delle attività di consulenza svolte, contenente una dichiarazione sulla occasionalità e sull'assenza di conflitti di interesse.

Per le altre attività "libere", nel fornire precisazioni sul loro contenuto, il presente Atto di indirizzo suggerisce di dare agli interessati ogni utile supporto giuridico necessario per garantire, da parte del docente e ricercatore interessato, il rispetto dei limiti posti dalla disciplina vigente.

L'Atto si conclude con un paragrafo che richiama i contenuti fondamentali da comprendere nella revisione del Regolamento sullo svolgimento delle attività esterne di ciascun ateneo.

L'esercizio del commercio e dell'industria

Per quanto concerne la nozione di «*esercizio del commercio e dell'industria*», si ritiene che costituisca esercizio del commercio e dell'industria ogni attività imprenditoriale (compresa l'attività artigianale o di imprenditore agricolo a titolo principale) o ad essa equiparata. Di recente la Corte dei conti-Sezione Giurisdizionale per la Campania, nella sentenza n. 305 del 30 marzo 2015, ha ricordato che «*ai sensi dell'art. 2082 c.c. "è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi"; l'art. 2195 c.c. definisce come attività commerciale un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione dei beni, di trasporto per terra, aria, acqua, bancaria e assicurativa, nonché ausiliaria delle attività precedenti.*».

Deve essere considerata equiparata all'attività imprenditoriale la partecipazione in qualità di socio a società di persone (s.n.c., s.a.s., s.s.), con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo.

In effetti, l'incompatibilità generale di cui all'art. 60 del D.P.R. n. 3 del 1957 trova la propria *ratio* nell'opportunità di evitare inefficienze e conflitti di interesse che deriverebbero all'Amministrazione in conseguenza del fatto che il proprio personale si dedichi ad attività imprenditoriali, caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto (in tal senso si è espresso il TAR Veneto, sez. I, 4 novembre 1992, n. 428).

Con specifico riferimento alla partecipazione alle società di persone, tale *ratio* può tuttavia giustificare l'esclusione di incompatibilità nei casi in cui la responsabilità sia limitata per legge o per atto costitutivo della società ed in particolare nel caso di socio accomandante nella società in accomandita semplice (cfr. artt. 2313 e 2318 c.c.) e di socio con responsabilità limitata, ex art. 2267 c.c., nella società semplice.

Sussiste incompatibilità nel caso di socio accomandatario di s.n.c., atteso che quest'ultimo è sempre illimitatamente responsabile.

Costituisce invece attività compatibile, poiché non configurante esercizio di attività imprenditoriale, la partecipazione quale mero socio a società di capitali, aventi fini di lucro, purché non comporti l'assunzione di cariche gestionali (in tal senso cfr. CdS. sez. IV, sentenza 4 giugno 1985, n. 271), mentre una partecipazione azionaria in posizione di controllo risulta, per il tipo di poteri ad essa connessi e indipendentemente dall'esercizio di cariche gestionali, attività incompatibile in quanto implica in concreto «*l'esercizio del commercio e dell'industria*».

In sintesi, l'assunzione di incarichi extra-istituzionali in una società da parte del docente universitario è consentita solo laddove il docente assuma la mera qualità di socio in una società di capitali, non dunque in posizione di controllo, o in una società di persone, ma senza poteri di amministrazione, ovvero compiti gestionali. Diversamente, l'assunzione di cariche gestionali è ritenuta «*elemento oggettivo e automatico atto a perpetrare l'incompatibilità, senza che necessiti una valutazione sulla intensità dell'impegno o sui riflessi negativi riscontrabili sul rendimento nel servizio e sull'osservanza dei doveri d'ufficio*» (in tal senso, cfr. Cass. Civ., sez. lav., 19 gennaio 2006, n. 967).

Risulta altresì possibile, anche per il docente a tempo pieno, costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche

assumendo in tale ambito responsabilità formali (di amministrazione e/o gestione, secondo quanto previsto dal richiamato D.M. n. 168 del 2011) e assumere cariche in società cooperative (ex artt. 60 e 61, d.P.R. n. 3/1957).

L'esercizio di attività libero-professionali

Quanto alla nozione di «*esercizio di attività libero-professionale*», occorre evidenziare che il divieto previsto per i docenti a tempo pieno include le attività professionali che le specifiche leggi sulle varie professioni qualificano «esclusive» in quanto possono essere svolte soltanto dai professionisti iscritti negli albi e che non si trovino in situazione di incompatibilità.

Tale soluzione appare condivisibile anche tenuto conto di quanto osservato dalla Cassazione in tema di professione forense. La giurisprudenza di legittimità ha infatti evidenziato come l'attività di consulenza legale stragiudiziale, non riservata agli esercenti la professione forense, sia consentita anche a coloro che, iscritti nell'ambito dell'elenco speciale concernente i docenti universitari a tempo pieno, la esercitano in relazione a controversie per le quali l'iscrizione stessa non li abilita (cfr. Cass., SS.UU., sentenza n. 12874 del 12 luglio 2004).

In realtà di recente la Corte dei conti-Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, sentenza n. 37 del 14 aprile 2015, ha tuttavia affermato che «*Il divieto di esercizio della professione per coloro che abbiano optato per il regime a tempo pieno, così come espressamente richiamato nella normativa de qua, deve intendersi riferito a tutte le professioni, comprese quelle che possono essere svolte soltanto dai soggetti iscritti agli Albi professionali*». E poco tempo prima, la Corte dei conti-Sezione Giurisdizionale per la Campania, nella già richiamata sentenza n. 305 del 30 marzo 2015, aveva evidenziato che «*l'attività libero professionale consiste in un'attività economica, svolta a favore di terzi e finalizzata alla prestazione di servizi mediante lavoro intellettuale (...)*», facendo dunque riferimento ad una nozione di libera professione «sganciata» dall'iscrizione ad albi e dalle riserve di attività previste nelle varie leggi professionali.

Si ricorda peraltro che, ai sensi dell'art. 11, comma sesto, del D.P.R. n. 382 del 1980, «*i nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale*».

Comunque, in una recente decisione della Corte dei conti (Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, 17 marzo 2017, n. 80) si è osservato che «*per i professori a tempo pieno, rimane il divieto di espletamento di attività libero professionale in assoluto, se svolta con continuità, e la necessità di previa autorizzazione dell'Ateneo di appartenenza se svolta occasionalmente, (...)*». Ciò sembra confermare il divieto assoluto per i professori a tempo pieno di svolgere la libera professione ma la possibilità di svolgere attività professionali non riservate ai liberi professionisti, purché siano connotate dall'occasionalità e siano state autorizzate dall'Università di appartenenza.

Le attività di consulenza

Per quanto concerne le nozioni enunciate nell'art. 6, comma 10, della legge n. 240/2010, ovvero «*attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali*», particolarmente significativo appare l'orientamento, che si va consolidando a partire dalla pronuncia della Corte dei conti-Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, sentenza n. 37/2015 sopra citata, per il quale la struttura del testo del comma 10 della legge n. 240/2010, nel fare l'elenco delle attività svolgibili liberamente, «*utilizza "binomi copulativi", ovvero locuzioni composte da due parole appartenenti alla medesima categoria e unite dalla congiunzione "e" in relazione di uguaglianza e quasi-uguaglianza tra i due termini (...)*», per cui «*ogni singolo termine del binomio, si pone in rapporto di specificazione, completando il significato del termine ad esso collegato*». Seguendo tale impostazione, l'attività di consulenza non andrebbe intesa come qualcosa di diverso dalla collaborazione scientifica, di cui conserva la stessa natura e caratteristica, e non potrebbe in ogni caso coincidere, confondendosi, con l'attività libero-professionale. Tale attività – prosegue il Collegio – «*non è possibile per il comma 9 in quanto "L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno". Diversamente, l'attività di consulenza, intesa come consulenza scientifica, diventa possibile anche per i professori a tempo pieno, così come espressamente previsto per tutte le altre attività compatibili citate nel comma 10*». Del resto – aggiunge il Collegio – se si desse un'interpretazione più estensiva della norma in parola, un docente a tempo pieno sarebbe libero di fare qualsiasi attività genericamente definita «di

consulenza” retribuita con il pubblico e con il privato, anche in maniera continuativa, il che sarebbe in aperto contrasto con lo spirito dello stesso comma 10 e, in particolare, con il richiamato comma 9.

A tale impostazione ha altresì aderito la sentenza della Corte dei conti-Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, n. 80/2017 sopra richiamata, per la quale *«Diversamente opinando (...), il divieto sarebbe facilmente aggirabile, per i professori a tempo pieno, mediante l'indicazione come mere consulenze incarichi che, invece, hanno natura libero professionale (...)*».

La nozione di consulenza di cui al citato comma 10, almeno per la giurisprudenza contabile, sembra avere confini meno ampi di quanto sostenuto nella recente letteratura scientifica.

Secondo la Corte dei conti, infatti, la consulenza (in materia scientifica) non è volta a *«fornire risoluzione a problematiche concrete»*, perché altrimenti si riverbererebbe nell'espletamento di attività libero professionale (cfr. la sentenza della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 80/2017 cit.).

Nella letteratura scientifica la nozione di consulenza appare essere stata declinata in un'accezione più ampia, comprendente ogni prestazione d'opera intellettuale, strettamente personale e svolta non a carattere professionale, in totale autonomia rispetto al committente, fornita in qualità di esperto della materia su una questione o un problema determinato che si conclude con il rilascio di un parere, di una relazione o di uno studio.

Al riguardo è importante considerare la *ratio* della norma, volta, anche sulla base della ricostruzione dei lavori parlamentari, ad un cambiamento, rispetto alla disciplina precedente (DPR 382/80), delle attività di consulenza esercitabili dai professori a tempo pieno (nella Relazione all'aula del Senato del 1° giugno 2010 sul DDL che ha portato all'approvazione della legge n. 240 del 2010 si parla di una maggiore *“libertà nel fornire consulenze”*).

Tenuto conto della rilevanza della materia e della necessità di giungere ad indicazioni utili a delimitare correttamente tali attività, con il presente Atto di indirizzo si propone una interpretazione della norma che, pur confermando la collocazione delle attività di consulenza tra le attività liberamente svolte, ne circoscriva il contenuto e introduca misure volte ad assicurare un più elevato rispetto della disciplina vigente.

A) Definizione delle attività di consulenza

Si indicano di seguito i presupposti necessari affinché la consulenza prestata dal docente a tempo pieno rientri nella nozione di cui all'art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010.

- **Prestazione resa a titolo personale, non in forma organizzata, e a carattere non professionale, di natura occasionale e dunque non abituale ma saltuaria.**

A titolo esemplificativo non possono ritenersi occasionali attività di consulenza, anche di modico valore economico, che si ripetono più volte nel corso dell'anno o che comportano una limitata presenza del docente in ateneo (ad es. in termini di partecipazione agli organi, di ore di lezione e di ricevimento dedicati agli studenti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della Legge 240/2010) o di presenza e utilizzo improprio delle strutture di ateneo, ovvero attività svolte sulla base di un unico incarico tali però da impegnare in modo significativo il docente e da compromettere la sua presenza. Di converso, attività anche di pregio dal punto di vista del valore economico, ma che non determinano una presenza limitata del docente in ateneo (tipica del regime a tempo definito) e non sono di ostacolo all'attività a tempo pieno, possono essere compatibili con il concetto di occasionalità.

- **Prestazione di un'opera di natura intellettuale, non caratterizzata dal compimento di attività tipicamente riconducibili alle figure professionali di riferimento.**

Decisivo, ai fini della esclusione dell'esistenza di attività libero-professionale, appare il carattere occasionale e non organizzato che deve sempre avere la consulenza resa dal professore a tempo pieno.

- **Prestazione resa in qualità di esperto della materia, in quanto studioso della relativa disciplina e mediante applicazione dei risultati conseguiti con i propri studi, nelle tematiche connesse al proprio ambito disciplinare, riconducibile tipicamente al settore concorsuale di afferenza.**

- **Attività che deve concludersi con un parere, una relazione o uno studio.**

B) *Verifiche sul rispetto della disciplina vigente*

Discende poi direttamente dalla citata disposizione di legge che l'attività di cui sopra incontra il fondamentale limite del rispetto degli obblighi istituzionali dei docenti, la cui verifica è comunque rimessa agli Atenei, i quali, pur non essendo titolari in materia di un potere autorizzatorio, nel ricevere apposita comunicazione provvederanno ad effettuare le verifiche del caso.

Tale nozione, individuata con riferimento ai requisiti in precedenza declinati e, in particolare, a quello dell'occasionalità dell'attività, non sembra determinare un'invasione nel campo dell'attività libero-professionale, se si considera che normalmente per attività libero-professionale si intende un'attività non rientrante nei compiti e doveri d'ufficio del docente, prestata a favore di terzi, che generalmente presenta il carattere della abitualità, sistematicità e continuità e, in ogni caso, presuppone l'iscrizione ad albi professionali, con conseguente assunzione di responsabilità tramite firma e timbro (ad es. nella progettazione, etc.).

I regolamenti di Ateneo (come si dirà anche più avanti) provvederanno a disciplinare procedure interne basate sulla comunicazione, almeno semestrale, da parte dei docenti al Rettore, al fine di consentire un adeguato monitoraggio, funzionale ad assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di regime a tempo pieno, anche sotto il profilo della prevenzione dell'insorgere di situazioni di conflitto di interessi.

Le altre attività liberamente svolte dai professori e ricercatori a tempo pieno

Tra le finalità del presente Atto di indirizzo vi è anche la precisazione dei confini delle attività previste dal comma 10 dell'art. 6 della legge n. 240 del 2010, diverse dalla consulenza, ovvero: *«attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica (...), attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali»*.

Ebbene, considerando l'assenza di pronunce giurisprudenziali di rilievo sul punto, appare utile, allo scopo di rinvenire nozioni comunemente accettate nel mondo accademico, definire tali nozioni anche tenendo conto di quanto già previsto dai regolamenti di Ateneo in materia.

Procedendo con ordine, rispetto al dato testuale della norma:

- le *«attività di valutazione e referaggio»*, si ritiene possano consistere in: partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere, partecipazione a commissioni per esami di Stato e di concorsi pubblici e a commissioni che svolgono un'attività di valutazione attinente al proprio campo disciplinare, dunque la partecipazione a comitati tecnici, commissioni ministeriali, di concorso, di gara, nonché l'attività di componente di nuclei di valutazione;
- le *«lezioni e (i) seminari di carattere occasionale»*, si ritiene possano ricomprendere le attività di formazione, anche conferite da soggetti privati, purché a carattere occasionale (di carattere prevalentemente teorico le prime, pratico le seconde), oltre che le supplenze e i contratti di insegnamento nei corsi di studio presso l'Ateneo, le attività di docenza nei corsi *post lauream* e nei corsi di perfezionamento dell'Università;
- l'*«attività di collaborazione scientifica»* si ritiene possa consistere nella partecipazione a progetti di ricerca o programmi speciali di carattere internazionale, ad attività di Fondazioni o Società alle quali partecipa l'Ateneo, ovvero per le quali la nomina ha luogo per designazione dell'Università, attività derivante da commesse, contratti e convenzioni, attività formative alla cui progettazione e realizzazione l'Università concorra, regolarmente approvati dall'Ateneo, attività di collaborazione in qualità di esperto in consigli scientifici degli enti di ricerca o in *advisory boards*, inclusi quelli delle Riviste;
- le *«attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale»* si ritiene possano ricomprendere le attività di partecipazione a conferenze, convegni e seminari, anche in qualità di relatore, ma anche incarichi relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. Si rileva in proposito che l'attività convegnistica può in alcuni casi essere fonte di situazioni di conflitto di interesse, che certamente vanno eliminate con apposite misure. Si veda, a titolo di esempio, la normativa

speciale in materia di attività convegnistica in ambito sanitario (quale il Sistema di formazione continua (ECM) di cui al combinato disposto dell'articolo 2, comma 357, della legge 24.12.2007, n. 244, e dell'art. 124 del d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219, l'Accordo del 2 febbraio 2017 in sede di Conferenza Stato Regioni nonché l'aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);

- le «attività pubblicistiche ed editoriali» si ritiene possano concretizzarsi in collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie, simili ed altre attività pubblicistiche ed editoriali.

Si ricorda in proposito che anche l'art. 1, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 230 del 2005 prevede che *«i professori esercitano (...) liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali.»*

La titolarità della partita IVA

Per quanto concerne la possibilità per i docenti universitari a tempo pieno di essere titolari della partita IVA e la sintomaticità di quest'ultima ai fini dell'accertamento dell'incompatibilità del regime a tempo pieno con l'attività libero-professionale (ma anche con l'attività di impresa), occorre ricordare che spesso la consulenza, così come altre tipologie di attività "libere", è attratta nell'ambito delle attività professionali, sulla base del regime amministrativo o fiscale con il quale è attribuito l'incarico di consulenza (co.co.pro., p.iva, incarico occasionale) anche considerando che l'utilizzo della partita IVA sarà fiscalmente sempre più necessario, atteso che aziende ed enti pubblici sono sempre più restii ad erogare compensi a soggetti che ne sono sprovvisti (ad esempio per la diffusione del sistema di fatturazione elettronica).

Anche in tal caso appare utile richiamare la giurisprudenza del Giudice contabile ed osservare che, se nella sentenza n. 305 del 2015 della Corte dei conti-Sezione Giurisdizionale per la Campania, sono contenute diverse argomentazioni che sembrerebbero sostenere la tesi della sintomaticità della partita IVA ai fini della sussistenza dell'attività libero-professionale, in realtà esiste un diverso orientamento della Corte dei conti, maggioritario e in via di consolidamento, per il quale la titolarità della partita IVA, per quanto possa ritenersi un elemento caratterizzante dell'attività libero-professionale o di impresa non può essere considerata di per sé sufficiente a provare la sistematicità e stabilità dell'esercizio della stessa.

Tale elemento, infatti, si pone solo quale indice sintomatico di un'attività di natura professionale e deve essere valutato in concreto assieme ad altri elementi che maggiormente si pongono quali indici rivelatori dell'attività. Si pensi, in particolare, ad elementi quali la continuità e sistematicità dell'attività realizzata in tale regime (cfr. Corte dei conti-Sezione Giurisdizionale per l'Emilia Romagna n. 150 del 2017: nel caso di specie il docente, nel corso di molteplici anni, aveva ricevuto svariati incarichi che in diversi casi gli erano stati conferiti da un'unica società).

In particolare, ad avviso della richiamata giurisprudenza la responsabilità non risiede nella mera tenuta di una partita IVA, ma nel suo consapevole e abituale utilizzo per lo svolgimento di una attività libero-professionale (cioè non meramente occasionale) (cfr. Corte dei conti-Sezione Giurisdizionale per l'Emilia Romagna n. 204 del 2017, n. 209 del 2017 e n. 210 del 2017).

Atteso dunque che la titolarità della partita IVA, ai fini dell'accertamento di un'attività compatibile con il regime di tempo pieno, può essere considerato elemento sintomatico e solo presuntivo di una possibile attività libero-professionale, il professore titolare di partita IVA, nello svolgimento di una qualsivoglia attività esterna dovrà dimostrare la compatibilità di tali attività con il regime di tempo pieno, con particolare riguardo per il carattere di occasionalità dell'attività svolta. A tal fine appare coerente con il quadro delineato, inserire nei regolamenti di Ateneo la previsione di un'apposita dichiarazione da parte del docente titolare di partita IVA. Tale dichiarazione dovrebbe avere cadenza almeno trimestrale ed indicare quali delle attività svolte siano in regime di IVA.

Le attività negli enti senza scopo di lucro

Per quanto concerne il secondo periodo dell'art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale i docenti universitari a tempo pieno *«possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di*

subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università di appartenenza.», occorre richiamare un'altra disposizione dell'ordinamento universitario, ovvero l'art. 13 del DPR n. 382 del 1980, primo comma, n. 10).

Secondo tale disposizione, il docente universitario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, tra l'altro, nel caso di *«nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;»*.

La norma ora citata va evidentemente coordinata con il sopra richiamato secondo periodo dell'art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010 che, per quanto riguarda i *«compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro»*, ha certamente previsto un regime più favorevole, passando per tali fattispecie dal regime dell'aspettativa d'ufficio a quello dell'autorizzazione rettorale.

Certamente rientrano nelle ipotesi in questione gli incarichi di presidente, amministratore, componente di organo di indirizzo, di fondazioni, associazioni, ovvero altri enti senza scopo di lucro da individuarsi alla luce delle disposizioni statutarie e anche dell'entrata in vigore della disciplina del terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Le conclusioni appena raggiunte non cambiano se applicate agli enti privati *“in house”*. Quanto alla possibilità per i professori a tempo pieno di ricoprire ruoli istituzionali in enti *“in house”*, la norma in questione sembra consentire ai professori a tempo pieno di ricoprire ruoli istituzionali solo nell'ipotesi di enti senza scopo di lucro.

Relativamente alle società *“in house”* differenti dagli enti sopra richiamati, si rende necessario ribadire che gli incarichi comportanti responsabilità di governo gestionali nella società, richiedono il collocamento in aspettativa del docente.

I contenuti fondamentali del Regolamento di ateneo sulle attività esterne dei professori e ricercatori

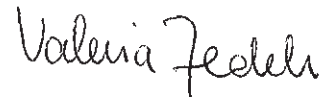
Sulla base delle esposte indicazioni si ritiene che le Università debbano procedere ad adeguare i propri regolamenti di Ateneo; anzitutto recependo le indicazioni contenute nel presente Atto quanto ai presupposti delle diverse tipologie di attività (incarichi incompatibili, per i quali scatta il collocamento in aspettativa d'ufficio; attività soggette ad autorizzazione rettorale; attività soggette a comunicazione e a monitoraggio; attività libere).

I regolamenti dovranno altresì recare la disciplina procedurale prevista per le varie tipologie di attività: le modalità per il collocamento in aspettativa d'ufficio; il procedimento per la richiesta di autorizzazione e le attività istruttorie volte al rilascio/diniego dell'autorizzazione (nonché le attività di verifica periodica che possono anche portare alla revoca della stessa); le modalità di comunicazione e di monitoraggio delle attività di consulenza, volte alla verifica del rispetto del limite dell'occasionalità (anche sotto il profilo della titolarità della partita IVA).

I regolamenti potrebbero inoltre prevedere che le Università si dotino di servizi di controllo e di supporto tecnico dedicati alla verifica della disciplina in esame, anche sotto il profilo della prevenzione dell'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, richiamando la responsabilità disciplinare dei docenti.

LA MINISTRA

Sen. Valeria Fedeli



IL SISTEMA DELLA QUALITÀ DELL'ATENEO

Politica, processi di
assicurazione, responsabilità



unibg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO



Il sistema della Qualità dell'Ateneo a cura di

Università degli Studi di Bergamo

Progetto grafico

Università degli Studi di Bergamo
Rettorato – Unità Organizzativa
Comunicazione

INDICE

Sezione 1 - La politica della Qualità dell'Ateneo

- 1.1 Visione, missione e principi generali
- 1.2 La politica per la qualità di Ateneo
- 1.3 Gli obiettivi, le politiche e gli indirizzi generali per la qualità
- 1.4 Le responsabilità per la gestione secondo criteri di qualità

Sezione 2 - Gli obiettivi specifici della Qualità nelle tre missioni dell'Ateneo

- 2.1 Didattica: obiettivi specifici
- 2.2 Ricerca: obiettivi specifici
- 2.3 Terza missione: obiettivi specifici

Sezione 3 - I processi di assicurazione della qualità dell'Ateneo

- 3.1 La didattica
- 3.2 La ricerca e la terza missione

Sezione 4 - Gli attori dell'assicurazione della qualità e le loro responsabilità

- 4.1 Gli organi di Ateneo
- 4.2 Presidio della qualità e Nucleo di Valutazione
- 4.3 I dipartimenti
- 4.4 I corsi di studio
- 4.5 Le strutture operative

1. La politica della qualità dell'Ateneo

Questa sezione è dedicata alla descrizione della **visione**, della **missione**, dei **principi generali** ai quali si ispira l'Ateneo. In seguito viene enunciata **la politica per la qualità** sulla base della quale vengono declinati gli **obiettivi per la qualità** e le **strutture organizzative** preposte al loro conseguimento.

1.1 Visione, missione e principi generali

Come recita l'articolo 1 dello Statuto, la **visione** dell'Università di Bergamo è di perseguire *"la finalità della formazione intellettuale e della ricerca scientifica e tecnologica.....nel rispetto e per la promozione della persona umana, con il concorso responsabile di tutte le componenti"*.

La **missione** dell'Università è di favorire *"sia il confronto ed il rapporto con le realtà istituzionali, sociali, culturali e produttive locali, nazionali ed internazionali, sia progetti di sviluppo interuniversitario nell'ambito delle politiche della cooperazione internazionale"*.

I **principi generali** sono riportati nel *Piano Strategico triennale di Ateneo 2017-2019 verso "UniBg 20.20"*, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 07.02.2017, e che riprende i risultati ottenuti nel triennio precedente, sviluppandoli in un orizzonte temporale che va al di là del triennio in corso (UniBG 2020).

Essi consistono in:

- Un *continuo rinnovamento dell'offerta formativa* orientata all'eccellenza e alla differenziazione rispetto al sistema universitario anche tramite progetti di cooperazione con altri atenei, italiani e stranieri.
- L'*eccellenza nella ricerca*, ottenuta anche promuovendo collaborazioni di lungo termine con università e centri di ricerca di respiro internazionale, nonché tramite il coinvolgimento degli studenti attraverso un potenziamento dell'offerta di programmi di dottorato internazionali.
- Una *rinnovata apertura internazionale*, basata non solo su un'offerta formativa che utilizza l'inglese come lingua veicolare, ma anche, soprattutto, sull'adozione di una prospettiva multiculturale, all'avanguardia per lo sviluppo territoriale ed esempio per studenti e personale docente e tecnico-amministrativo.
- Lo *sviluppo della "terza missione"*, intesa come il trasferimento sul territorio e verso la comunità in generale dei risultati della ricerca e delle innovazioni tecnologiche che consolidino il ruolo di riferimento culturale dell'Ateneo nel senso più ampio del termine.

- Un ulteriore processo di *valutazione delle prestazioni e valorizzazione del merito*, in conformità con i sistemi di valutazione dell'Ateneo a livello nazionale e con la promozione di percorsi interni di incentivazione e di valorizzazione del merito che inducano comportamenti virtuosi con impatti significativi sull'Ateneo.
- Attuazione degli *investimenti infrastrutturali* già programmati con la finalità di incrementare gli spazi disponibili a favore degli studenti e delle strutture di ricerca dell'Ateneo.

1.2 La politica per la qualità di Ateneo

L'Università degli Studi di Bergamo, coerentemente con lo Statuto e con la missione, la visione, i principi ed in linea con gli indirizzi strategici espressi nel Piano Strategico, ha deciso di definire, adottare e comunicare una **Politica per la Qualità** secondo quanto previsto dal Sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano) che costituisce l'insieme delle attività dell'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) in attuazione delle disposizioni della Legge 20/12/2010, n. 240 e del Decreto legislativo 27/01/2012, n. 19.

L'assicurazione della qualità è al centro dell'attenzione di UniBG fin dall'AA. 2001/02 con la partecipazione al progetto CampusONE, lanciato dalla CRUI, da parte dei due corsi di laurea in "Lingue e letterature straniere" e in "Economia" in conformità alle indicazioni ENQA. Con i lusinghieri risultati allora ottenuti si sono poste le basi per diffondere e consolidare la consapevolezza dell'individuazione di principi di qualità, dell'osservazione dei processi che ne garantiscono l'assicurazione e la messa in evidenza di carenze e punte reali di eccellenza nel confronto con gli Atenei dello spazio comune europeo.

L'Università degli Studi di Bergamo definisce un insieme di principi e criteri di realizzazione che coinvolge tutti gli attori della comunità universitaria ai diversi livelli di responsabilità al fine di:

- definire in modo chiaro gli obiettivi, le responsabilità e le modalità di verifica;
- attuare un processo di miglioramento continuo;
- assicurare tutti i portatori di interesse, in primo luogo gli studenti, riguardo la capacità dell'Ateneo di fornire informazioni corrette sulle proprie attività e sulla capacità di perseguire gli obiettivi.

L'Ateneo individua inoltre un insieme di azioni specifiche che indicano, con un orizzonte triennale, obiettivi di miglioramento del sistema di qualità nelle aree della didattica, della ricerca, del reclutamento e sviluppo del corpo docente, delle attività di "terza missione", dei

servizi agli studenti. Le suddette azioni vengono descritte nel documento di programmazione triennale adottato dall'Ateneo, che rappresenta lo strumento di attuazione del proprio Piano strategico.

1.3 Gli obiettivi, le politiche e gli indirizzi generali per la qualità

L'Ateneo, coerentemente con la propria Missione, Visione e Politica per la Qualità, ha inoltre definito i seguenti **Obiettivi per la Qualità** e le conseguenti **Politiche** e gli **Indirizzi Generali** per realizzarli.

Obiettivi per la Qualità	Politiche	Indirizzi generali
Favorire una crescita qualitativa della popolazione studentesca	Aumentare l'attrattività verso studenti eccellenti. Aumentare l'attrattività di studenti a livello nazionale. Aumentare l'attrattività internazionale	Prosecuzione e sviluppo del <i>Top Ten Student Program</i>, orientato a favorire l'accessibilità agli studi per studenti meritevoli. Potenziamento delle azioni di comunicazione dell'offerta formativa rivolta anche a studenti stranieri. Sviluppo dei servizi di supporto per studenti provenienti dall'estero, in particolare per quanto concerne il reperimento e l'accesso ad alloggi. Sviluppo di servizi di mediazione culturale che permettano una più proficua interazione tra gli studenti stranieri, il corpo docente e il territorio. Supporto sotto forma di borse di studio a studenti stranieri meritevoli.
Favorire lo sviluppo e la qualità dell'offerta formativa	Crescere ulteriormente attraverso la cooperazione con altri atenei, italiani e stranieri, nella progettazione della nuova offerta	Favorire il confronto nei percorsi di studio attraverso la discussione interna, la strutturazione di incontri formali con gli stakeholder, la valorizzazione

	formativa o nel rinnovamento di quella esistente. Riporre attenzione a temi non ancora esplorati o affrontati solo parzialmente, anche prendendo come riferimento le evoluzioni recenti e le buone pratiche attinte in particolare dal contesto internazionale.	dell'operato delle commissioni paritetiche studenti-docenti e l'identificazione di soggetti di riferimento internazionali. Monitorare il percorso di carriera: dagli obiettivi formativi all'identificazione e risoluzione dei problemi.
Migliorare la qualità e la rilevanza della Ricerca di Ateneo	Essere presenti all'interno dei ranking internazionali. Incentivare la ricerca d'eccellenza favorendo la formazione di una massa critica.	Rendere coerente il processo di distribuzione dei fondi di ricerca con le modalità attraverso cui questi fondi vengono erogati.
Consolidare e incrementare i servizi di Ateneo per la Ricerca	Riorganizzare in modo funzionale i servizi per la ricerca e il trasferimento tecnologico. Potenziare l'azione sinergica e strategica delle iniziative di Ateneo volta a intensificare e qualificare la ricerca svolta dai Dipartimenti e dai propri Centri di Ateneo, nonché la partecipazione di docenti e ricercatori ai bandi competitivi regionali, nazionali e comunitari.	Consolidare i ruoli del PTA, offrendo delle attività di formazione specifiche agli addetti alla ricerca, e avvalendosi, laddove necessario, di figure apposite per costituire una struttura tecnica adeguata ad affrontare le sfide della valutazione e della partecipazione ai bandi competitivi. Potenziare i servizi d'Ateneo di supporto alla partecipazione a bandi competitivi e programmi di ricerca internazionale. Favorire e migliorare la comunicazione dei risultati e dell'attività di ricerca sia per quanto riguarda la TM sia, soprattutto, per quanto riguarda l'attività di ricerca dipartimentale. Definire e progettare, con l'aiuto delle risorse interne, applicativi che consentano di ottimizzare e

		automatizzare il processo di recupero delle informazioni sulla qualità e consistenza della ricerca di Ateneo.
Promuovere l'internazionalizzazione della ricerca	Promuovere iniziative e servizi tendenti a favorire e ad intensificare la partecipazione ai progetti e collaborazioni internazionali.	Potenziare i servizi di supporto alla partecipazione ai programmi comunitari Horizon 20.20, ERC, Marie Curie e FSE per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione collaborando con agenzie e uffici di progettazione già presenti a livello territoriale e a livello nazionale. Favorire gli scambi di ricercatori e le partnership con istituzioni internazionali di prestigio. Favorire il reclutamento di docenti/ricercatori stranieri.
Valorizzare il ruolo strategico e istituzionale della terza missione di Ateneo.	Conferire alla terza missione dell'Università lo stesso valore strategico delle altre due missioni. Prevedere una struttura organizzativa e delle competenze specifiche funzionali alla valorizzazione del ruolo della terza missione.	Disegnare e sviluppare dei processi gestionali di promozione, diffusione e rendicontazione delle attività di terza missione. Potenziare l'attuale struttura del Servizio ricerca e trasferimento tecnologico attraverso percorsi di aggiornamento e formazione del personale e inserimento di nuove figure professionali Definire degli indicatori che possano attestare in fase progettuale (ex-ante) e di consuntivo (ex-post) l'impatto atteso e conseguito della produzione di beni pubblici sociali, culturali e formativi in termini di

		ampiezza e profondità nella interazione diretta con la società.
Consolidare il ruolo dell'Ateneo come motore di innovazione sociale, economica e tecnologica del territorio	Promuovere iniziative tendenti a diffondere le tematiche di ricerca sviluppate dai docenti e dai ricercatori dell'Ateneo. Valorizzare il patrimonio di brevetti e promuovere spin-off e start up universitarie per tutte le attività di Terza Missione	Promuovere attività di protezione e valorizzazione dei risultati della ricerca tramite deposito di brevetti e percorsi specifici di supporto e di accompagnamento per la costituzione di spin-off. Attività formative sugli aspetti della proprietà intellettuale e più in generale del trasferimento tecnologico rivolte sia a docenti sia a dottorandi e assegnisti di ricerca. Potenziamento di iniziative di formazione e di scouting di idee imprenditoriali.
Promuovere le attività dell'Ateneo nell'ambito della formazione continua	Promuovere le attività di formazione continua intese come attività formative rivolte a soggetti adulti al fine di adeguare o di elevare il proprio livello professionale, nonché a interventi formativi promossi dalle aziende ed Enti in stretta connessione con l'innovazione tecnologica e organizzativa.	Incentivare ulteriormente le attività dei centri e dei dipartimenti con particolare riguardo alla SdM - School of Management, che svolge attività di alta formazione nei campi della gestione, del <i>management</i> , dello sviluppo e dell'organizzazione aziendale e al CQIA - Centro per la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento.

1.4 Le responsabilità per la gestione secondo criteri di qualità

Le Politiche della Qualità sono formulate dagli Organi di Governo, realizzate e monitorate dal Presidio della Qualità e valutate dal Nucleo di Valutazione, e trovano attuazione attraverso l'architettura organizzativa prevista dallo Statuto e dai regolamenti interni.

Grazie all'articolazione di questo sistema, gli Organi di Governo implementano la propria politica della qualità, individuando azioni di progettazione, pianificazione, realizzazione e monitoraggio. Nello specifico, come recita lo Statuto, *"il Rettore è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università, da realizzarsi secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito"*.

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione approvano le linee strategiche proposte dal Rettore e le linee guida gestionali proposte dal Direttore Generale. È responsabilità della Governance di Ateneo definire e approvare la Politica della Qualità dell'Ateneo e i relativi obiettivi della Qualità.

Al Nucleo di Valutazione di Ateneo compete la valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca, verificando la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche, l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e la produttività della didattica e della ricerca. Annualmente il Nucleo di Valutazione redige una relazione annuale sulla ricerca e sulla didattica avvalendosi di indicatori di qualità scientifica e didattica approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione

La promozione della qualità è inoltre di responsabilità dei Direttori di Dipartimento delle Commissioni Dipartimentali Paritetiche docenti-studenti e dei Corsi di Studio.

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti ha il compito di monitorare l'andamento della didattica, la qualità delle prestazioni didattiche e l'efficienza delle strutture formative, elaborando eventuali proposte per il loro miglioramento. In particolare provvede ad effettuare il monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, individuare indicatori per la valutazione dei risultati dell'attività formativa e formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei Corsi di Studio.

Il Presidio della Qualità ha la responsabilità di promuovere e organizzare il Sistema di assicurazione Qualità di UniBg.

2. Gli obiettivi specifici della Qualità nelle tre missioni dell'Ateneo

2.1 Didattica: obiettivi specifici

Con l'obiettivo di favorire una politica della qualità della propria offerta didattica, l'Ateneo ha provveduto, ancor prima dell'emanazione del DM 47/2013 relativo al processo di autovalutazione e valutazione delle sedi e dei Corsi di studio, a definire un progetto finalizzato al miglioramento della propria azione nell'ambito dell'attività formativa rivolta agli studenti denominato "Teaching quality program 2013-15" (d'ora innanzi TQP). Gli indicatori scelti rispondono agli obiettivi di favorire una crescita qualitativa della popolazione studentesca e lo sviluppo e la qualità dell'offerta formativa, nell'articolazione di indirizzi generali elencati al paragrafo 1.3 Gli obiettivi, le politiche e gli indirizzi generali per la qualità.

Tale progetto ha dato risultati positivi nel periodo di sperimentazione effettuato tra il 2013 ed il 2015 e, a seguito della sperimentazione condotta e sulla scorta dell'esperienza maturata, esso è stato rinnovato per il triennio 2016-2018.

Il TQP si pone l'obiettivo di conseguire le seguenti finalità:

- incentivare i Dipartimenti ad essere attenti alla qualità della propria offerta formativa attraverso il miglioramento dei parametri che riguardano i Corsi di studio (CdS) offerti e che corrispondono in massima parte a quelli utilizzati da ANVUR per la valutazione periodica delle attività formative finalizzata all'accREDITAMENTO periodico dei corsi di studio;
- semplificare il processo connesso al TQP, utilizzando i medesimi parametri e dati previsti per i *Rapporti di riesame*. In tal modo si favorisce la convergenza dell'azione complessiva dell'Ateneo sul conseguimento della migliore prestazione possibile con riferimento ai parametri previsti dal *Sistema di valutazione ed autovalutazione*, riducendo l'introduzione di ulteriori parametri a livello di Ateneo;
- incentivare tutti i Corsi a confrontarsi con i parametri che verranno anche utilizzati dalle Commissioni di Esperti Valutatori (CEV) nella visita di accREDITAMENTO periodico;
- pervenire alla definizione della "quota premiale" derivante dal TQP e riferita all'anno accademico precedente contestualmente alla programmazione didattica dell'anno accademico successivo.

Per allineare e rendere massimamente efficaci le attività di assicurazione della qualità, gli indicatori del TQP, sono scelti tra quelli oggetto di monitoraggio da parte dell'ANVUR, i cui dati sono inviati all'Ateneo e ai CdS quattro volte l'anno e oggetto della "Scheda di monitoraggio annuale" inviata dall'ANVUR. I parametri individuati sono stati raggruppati in due insiemi relativi il primo all'andamento delle carriere scolastiche e all'organizzazione didattica, il secondo all'internazionalizzazione.

2.2 Ricerca: obiettivi specifici

In linea con il Piano strategico di Ateneo 2018-2020 gli obiettivi di sviluppo nell'ambito della Ricerca sono declinati all'interno delle quattro linee strategiche di seguito riportate:

- Migliorare la qualità e la rilevanza della Ricerca di Ateneo:
 - Rendere coerente il processo di distribuzione dei fondi di ricerca con le modalità attraverso cui questi fondi vengono erogati.
 - Essere presenti all'interno dei ranking internazionali.
- Consolidare e incrementare i Servizi di Ateneo per la Ricerca;
- Incentivare la ricerca d'eccellenza favorendo la formazione di una massa critica;
 - Creare una massa critica di giovani ricercatori motivati e dinamici.
 - Incentivare la formazione e reclutamento di docenti/ricercatori "di qualità".
- Internazionalizzazione e supporto per la partecipazione a progetti comunitari ed internazionali.

Il Senato Accademico al fine di migliorare la qualità della ricerca dipartimentale coerentemente alla rinnovata programmazione strategica, agli orientamenti ministeriali e ai risultati della VQR 2011-2014 condotta da ANVUR, ha definito a partire dal 2017, una griglia di obiettivi e indicatori nell'ambito dei quali i Dipartimenti sono chiamati ad effettuare le loro scelte, al fine di semplificare ed uniformare gli attuali numerosi ed eterogenei obiettivi dipartimentali e migliorare così la loro performance e quella dell'Ateneo.

2.3 Terza Missione: obiettivi specifici

All'interno dell'Ateneo le attività di terza missione sono svolte dai Dipartimenti e dai Centri di Ateneo, quest'ultimi afferenti a tre Poli esplicitamente creati nel 2016 come strutture di valorizzazione integrata della ricerca e di promozione dell'innovazione accademica, al fine di

favorire la sinergia operativa e la reticolarità dei Centri, la relazione con il territorio e il presidio di aree tematiche strategiche per l'Ateneo in una chiave multidisciplinare, multisettoriale, multidisciplinare.

Coerentemente con il Piano Strategico di Ateneo, gli ambiti di attuazione e le specificità delle proprie aree disciplinari, il Programma strategico di Terza Missione prevede una declinazione in otto obiettivi di lungo periodo:

- Valorizzare il ruolo strategico e istituzionale della Terza Missione presso UniBg;
- Favorire il ruolo dei dipartimenti e dei centri di ateneo nella promozione delle attività di Terza Missione;
- Consolidare il ruolo di UniBg come motore di innovazione culturale, sociale, economica e tecnologica del territorio;
- Promuovere il trasferimento tecnologico di risultati della ricerca e attività di imprenditorialità giovanile;
- Proiettare la Terza Missione di UniBg su scala nazionale e internazionale;
- Rafforzare le relazioni con altri enti e istituzioni culturali del territorio;
- Promuovere le attività di UniBg nell'ambito della formazione continua;
- Sviluppare la comunicazione istituzionale dell'Ateneo.

Ciascuno di questi obiettivi è stato ulteriormente declinato nel Piano Strategico di Terza Missione in indirizzi e azioni di medio periodo, alcune delle quali già in corso di esecuzione o di programmazione.

3. I processi di assicurazione della qualità dell'Ateneo

I processi di assicurazione della qualità configurata dalla rete di obiettivi descritti nella sezione 1 di questo documento sono illustrati in questa sezione per ciascuno dei tre medesimi comparti relativi alla didattica, alla ricerca e alla terza missione.

3.1 La didattica

Nel comparto della didattica i processi di assicurazione della qualità sono strutturati come descritto nelle sezioni seguenti.

3.1.1 Struttura organizzativa e responsabilità

3.1.1.1 A livello di Ateneo (SUA-CdS D1)

Annualmente il Senato Accademico approva le linee guida per la programmazione dell'attività formativa dell'anno accademico successivo, che contengono anche le scadenze per le azioni di ordinaria gestione e assicurazione della qualità dei corsi di studio. Queste si dispongono a cavallo di due anni solari tra il settembre del primo anno e l'aprile di quello successivo e sono così ordinate:

- i. tra settembre e gennaio il Senato Accademico elabora i criteri e le linee guida per la programmazione didattica dell'anno accademico successivo;
- ii. tra dicembre e gennaio i Consigli di Corso di studio propongono al Dipartimento l'eventuale modifica dell'ordinamento didattico;
- iii. entro gennaio il Senato Accademico esamina le proposte di modifica per il successivo invio al MIUR;
- iv. tra febbraio e marzo i Dipartimenti completano la programmazione dei corsi di studio per l'anno accademico successivo con l'indicazione degli insegnamenti erogati nell'anno accademico di riferimento, la tipologia della loro copertura e la quantità di ore di didattica assistita da erogare;
- v. entro la fine di marzo il Senato Accademico, previa verifica della sostenibilità a livello di Ateneo delle programmazioni proposte dai Dipartimenti, assegna le risorse necessarie o chiede la rimodulazione della programmazione;
- vi. entro aprile i Consigli di Corso di studio completano la scheda unica annuale che comprende la didattica programmata per l'intero percorso della coorte di riferimento, con insegnamenti, cfu e ssd e la didattica erogata nel successivo anno accademico;

- vii. successivamente il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione approvano la programmazione per l'anno accademico successivo.

I processi di qualità a livello di Ateneo sono poi governati dal Nucleo di Valutazione Universitario (NVU) e dal Presidio della qualità (PQ). Il NVU esprime in una relazione annuale le proprie valutazioni sull'efficacia dell'organizzazione didattica ai vari livelli, formulando indicazioni e raccomandazioni. Queste vengono inviate agli organi centrali dell'Ateneo e al PQ, che le diffonde agli interessati.

Il PQ, dal canto suo, è anzitutto impegnato lungo tutto il corso dell'anno nell'organizzazione delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun Corso di studio dell'Ateneo e nella verifica del loro aggiornamento. Inoltre:

- sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche in conformità a quanto programmato anche stabilendo per i Gruppi di riesame dei CdS le tempistiche per lo svolgimento dei loro compiti di verifica e valutazione degli interventi mirati al miglioramento della gestione del rispettivo CdS;
- organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati;
- regola e verifica le attività periodiche di Riesame dei Corsi di studio, valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;
- assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS) che svolgono un'attività continua di raccordo con i CdS e in particolare con i loro gruppi di riesame. Entro il 31 dicembre queste esprimono le proprie valutazioni sull'attività didattica e formulano proposte per il miglioramento dei CdS in una Relazione Annuale che viene trasmessa al Presidio della Qualità, al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico;
- fornisce annualmente, entro il 30 settembre, ai CdS e ai Dipartimenti i principali indicatori sulle carriere degli studenti "Ingresso, Percorso, Uscita, Efficacia esterna, Opinioni enti e imprese con accordi di stage/tirocinio, Opinioni dei laureati".

3.1.1.2 A livello di Corso di studio (SUA-CdS D2)

La struttura organizzativa al livello di CdS comprende:

- Consiglio di Corso di laurea
- Consiglio di Dipartimento
- Scuola (ove costituita)
- Consiglio per la didattica (ove costituito)

- Commissione paritetica docenti studenti
- Gruppo di riesame (gestione AQ)

Strutture e uffici operano ai sensi del *Regolamento didattico d'Ateneo*, del *Regolamento di Dipartimento* e dei *Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale*, che disciplinano i modi e i tempi con cui vengono esercitate le responsabilità della gestione del Corso di studi (SUA-CdS D3).

I Regolamenti didattici (parte didattica e parte normativa) e le eventuali modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi sono proposti dai Consigli di corso di studio competenti e deliberati a maggioranza assoluta dei componenti dai Consigli dei Dipartimenti cui fanno riferimento i singoli Corsi di studio.

Nel caso di Corsi di studio interdipartimentali le proposte sono approvate dal Dipartimento sede amministrativa e inviate, per presa d'atto, al Dipartimento che concorre all'attivazione del Corso. Gli ordinamenti e i regolamenti sono poi emanati con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico.

Il sistema di AQ della didattica si compone delle quattro fasi del ciclo di miglioramento: *programmazione, realizzazione, monitoraggio e miglioramento*.

3.1.1.2.1 Sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio interessati, il Dipartimento **programma** le attività formative (art. 17 del *Regolamento didattico d'Ateneo*) e predispone ogni anno accademico il piano della propria offerta formativa, coordinando i piani proposti dai Consigli di corso di studio ad esso afferenti, ivi compresi quelli interdipartimentali, in modo da soddisfare le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei Corsi di studio attivati (art. 18 del *Regolamento didattico d'Ateneo* – SUA-CdS).

Il Dipartimento stabilisce in particolare:

- gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nonché nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari;
- ai sensi dell'art. 20 del *Regolamento didattico d'Ateneo* e nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza

- e le modalità di definizione del calendario delle lezioni, sentiti i docenti interessati e tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici (SUA-CdS B2a);
- le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto, delle prove di verifica e delle prove finali per il conseguimento del titolo. Le date relative, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono comunque stabilite prima dell'inizio di ogni anno accademico (art. 20, comma 3). Le prove finali per il conseguimento del titolo relative a ciascun anno accademico si svolgono entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo, nell'arco di almeno tre appelli (da maggio a luglio; da ottobre a dicembre; da febbraio ad aprile) e entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di re-iscrizione (art. 20, comma 4 del *Regolamento didattico d'Ateneo* – SUA-CdS B2b).
 - in interazione con le strutture didattiche, le guide didattiche per gli studenti, che vengono rese disponibili sul sito web dell'Ateneo. Le guide riportano: il Piano dell'offerta formativa annuale degli studi, unitamente alle norme e alle notizie utili a illustrare le attività didattiche programmate; i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati; gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio. Ogni eventuale variazione delle informazioni viene comunicata in modo tempestivo. I docenti incaricati degli insegnamenti sono tenuti a pubblicare, nel sito internet dell'Ateneo, il proprio curriculum scientifico. (SUA-CdS B3).

3.1.1.2.2 Il Consiglio di Corso di studio, sulla base delle scadenze stabilite nel Regolamento didattico di Ateneo e dal Senato Accademico, provvede alla programmazione delle azioni di ordinaria gestione e di assicurazione della qualità (SUA-CdS D2).

In caso di corso interdipartimentale i docenti del consiglio di Corso di studio coordinano, dal punto di vista didattico, le istanze provenienti dai rispettivi Dipartimenti.

Il Consiglio di Corso di Studio in particolare:

- elabora la proposta di ordinamento didattico del corso;
- elabora e **realizza** la programmazione annuale dell'attività didattica;
- **monitora** gli indicatori rilasciati trimestralmente dall'ANVUR e approva, entro il mese di dicembre, la scheda di Monitoraggio annuale che riporta il commento del Gruppo di riesame agli indicatori;
- acquisisce la relazione della Commissione Paritetica Docenti Studenti
- monitora i risultati delle opinioni degli studenti e dei docenti

- approfondisce gli eventuali problemi e adotta azioni di miglioramento immediate (ove possibile)
- approva il Rapporto ciclico di riesame predisposto dal Gruppo di riesame ogni 5 anni/in presenza di modifiche sostanziali dell'ordinamento/su richiesta del NdV/in presenza di forti criticità/in corrispondenza della visita della CEV (non più di un anno prima)
- sulla base degli elementi evidenziati nel Rapporto ciclico programma azioni di **miglioramento** (con obiettivi pluriennali) con verifica al riesame ciclico successivo.

Il Consiglio di Corso di studio disciplina le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini della prosecuzione della loro carriera e della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite (art. 22 del *Regolamento didattico d'Ateneo* – Programmi dei singoli insegnamenti). Tali accertamenti, sempre individuali, hanno luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova. Tali prove possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di approvazione o riprovazione.

Il Presidente del Corso di studio stabilisce l'orario delle lezioni e il calendario degli esami sulla base delle disponibilità orarie delle aule, previo accordo con il Direttore di Dipartimento, il quale assicura la non sovrapposizione fra gli insegnamenti per Corsi di studio e per anno di corso (comma 5 dell'art. 20 del *Regolamento didattico d'Ateneo* – SUA-CdS B4).

Scuola (ove costituita)

La Scuola è la struttura didattica interdipartimentale istituita secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo che svolge compiti di coordinamento dei Corsi di Studio incardinati nei Dipartimenti afferenti, attiva iniziative adeguate al fine di migliorare l'efficacia della didattica e dei servizi formativi, formula modifiche alla struttura dei Corsi di Studio (attivazione, disattivazione, programmazione didattica), promuove azioni di orientamento e di verifica all'ingresso, coordina e promuove attività di internazionalizzazione.

Consiglio per la didattica (ove costituito)

Il consiglio svolge attività di promozione e coordinamento organizzativo della complessiva attività di didattica formulando a tal fine proposte da sottoporre al Consiglio di Dipartimento.

3.1.1.2.3 Il Gruppo di gestione AQ è costituito dal Responsabile del CdS (Responsabile del Riesame) e dal rappresentante degli studenti. Può essere integrato con un Docente del CdS e

Responsabile/Referente Assicurazione della Qualità del CdS, un eventuale altro Docente del Cds, un Tecnico Amministrativo e un Rappresentante del mondo del lavoro.

Il Gruppo di riesame sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività didattiche; in particolare esamina i valori degli indicatori forniti dall'ANVUR nell'ambito del monitoraggio annuale al fine di riconoscere gli aspetti critici del funzionamento del corso di studio e compila, almeno una volta ogni cinque anni, o in caso di necessità, o in presenza dei casi previsti dalle Linee guida AVA, il rapporto di riesame ciclico nel quale conduce la verifica e valutazione degli interventi mirati al miglioramento della gestione del Corso di studio.

3.1.1.2.4 Alla Commissione paritetica docenti studenti spetta monitorare l'andamento del Corso di studio, la qualità delle prestazioni didattiche e l'efficienza delle strutture formative e elaborare eventuali proposte per il loro miglioramento (art. 8 del *Regolamento di Dipartimento*; SUA-CdS C). In particolare rientrano fra i compiti della Commissione paritetica:

- il monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- l'individuazione di indicatori per la valutazione dei risultati dell'attività formativa;
- la formulazione di pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei Corsi di studio anche con riferimento alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
- lo svolgimento di attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
- l'espressione di pareri e proposte su tutte le questioni inerenti la didattica che gli organi di governo del Dipartimento sottopongono al suo esame.

La Commissione redige una relazione annuale contenente valutazioni e proposte da trasmettere al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione, finalizzate al miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche.

3.1.1.2.5 A livello di Corso di studio il Presidio della qualità sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato (art. 32 del *Regolamento didattico di Ateneo* – SUA CdS D1) e in particolare:

- regola e verifica le attività periodiche di Riesame dei Corsi di Studio (art. 32 del *Regolamento didattico di Ateneo* - SUA-CdS D4);

- organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati (SUA CdS B6 e B7).

3.1.3 Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative (SUA-CdS D3)

Il Presidente del Consiglio del Corso di studio, attraverso la convocazione periodica del Consiglio, programma i lavori per l'attuazione delle iniziative sulla base delle scadenze indicate dalla struttura organizzativa.

3.1.4 Sistema di gestione per la qualità

La qualità è inoltre assicurata nel sistema di gestione dell'Ateneo con le modalità qui di seguito illustrate.

Nell'ambito del processo di definizione del Bilancio preventivo annuale e pluriennale, vengono definite le linee di indirizzo e le azioni da perseguire da parte delle diverse strutture dell'Ateneo; esse trovano una sintesi nella *Relazione di accompagnamento* al Bilancio stesso, cfr. <http://www.unibg.it/amministrazione-trasparente/bilanci>.

Il budget di gestione di ciascun Responsabile di struttura, allegato al bilancio preventivo, definisce le azioni e le risorse assegnate alla struttura e finalizzate alla gestione operativa della spesa.

Il *Piano integrato performance, trasparenza e anticorruzione* collega l'attività di supporto tecnico-amministrativo con le missioni istituzionali proprie dell'Università (ricerca, trasferimento tecnologico e formazione). Il Piano inoltre tiene conto delle azioni previste negli ambiti della trasparenza e dell'integrità dell'azione amministrativa, allo scopo di offrire uno strumento concreto di miglioramento dell'attività amministrativa orientata alla cura dell'interesse generale. In particolare il Piano della performance:

- individua gli obiettivi strategici dell'Ateneo e li declina in obiettivi operativi di ciascuna struttura organizzativa, correlandoli alla prestazione erogata e alla qualità dei servizi offerti.
- definisce la pesatura dei singoli obiettivi, formula gli indicatori e i relativi target per poterne misurare il grado di raggiungimento, cfr. <http://www.unibg.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-performance>.

Il *Regolamento didattico di Ateneo* definisce responsabilità, azioni e termini per la programmazione didattica dell'attività formativa e annualmente il Senato Accademico approva le linee guida per l'anno accademico successivo. Il testo è reperibile nel sito telematico dell'Ateneo all'indirizzo <http://www.unibg.it/ateneo/normativa/regolamenti/didattica/regolamenti-generalisti>.

In applicazione del DM 47/2013 e del DM 987/2016, l'Ateneo ha assunto i seguenti provvedimenti e ha individuato le seguenti procedure per favorire lo sviluppo e l'attuazione di una propria politica per la qualità:

- a. ha costituito il Presidio della Qualità, designandone i componenti sulla base delle competenze e del ruolo rivestito da ciascuno di essi, affinché il Presidio possa da un lato avere certezza dei programmi dell'Ateneo e dall'altro agire con efficacia nei diversi ambiti implicati nei processi di qualità dell'Ateneo;
- b. ha elaborato con il coinvolgimento diretto dei Presidenti dei Corsi di studio un progetto per il miglioramento della qualità dell'offerta formativa, in relazione al quale
 - (i) sono stati determinati i processi e le responsabilità necessari per conseguire gli obiettivi di qualità prefissi;
 - (ii) sono state determinate le risorse necessarie per conseguire gli obiettivi di qualità, da assegnare previa verifica della sostenibilità delle proposte avanzate;
 - (iii) sono stati individuati e applicati strumenti per misurare l'efficacia e l'efficienza di ciascun processo;
- c. ha determinato i mezzi per prevenire le non conformità ed eliminarne le cause;
- d. ha stabilito e applica un processo per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità, che contempla anche la realizzazione di strumenti di condivisione delle informazioni relative ai principali indicatori dell'attività didattica fra tutti gli attori implicati.
- e. ha realizzato in myportal un luogo virtuale per la condivisione dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini della conduzione di corsi di studio.

3.2 La ricerca e la terza missione

3.2.1 L'Ateneo

Per perseguire gli obiettivi strategici della Ricerca e della Terza Missione l'Ateneo ha adottato un sistema di assicurazione della qualità (AQ) applicato alle sue strutture di ricerca: i Dipartimenti.

Rispetto a quello della didattica il processo di assicurazione della qualità della ricerca e terza missione è ancora in fase meno avanzata ed in corso di implementazione per migliorare il grado di efficienza dei processi interni.

Tale sistema di AQ prevede che i Dipartimenti, in coerenza con le politiche dell'Ateneo, definiscano periodicamente i propri obiettivi strategici, le responsabilità e le linee di azione, monitorandone altresì i risultati e proponendone – ove necessario – l'aggiornamento.

Il sistema di AQ dei Dipartimenti si sviluppa nell'ambito degli indirizzi dell'Ateneo per quanto concerne sia la programmazione che la valutazione dei risultati. In particolare, l'Ateneo definisce con cadenza triennale i Piani Strategici della Ricerca e della Terza Missione che sono di riferimento per i Dipartimenti nella propria pianificazione strategica. Nella redazione di tali Piani, proposti dai Prorettori di pertinenza, l'Ateneo fornisce così alle sue strutture delle indicazioni operative e condivise, e si sincera che queste vengano recepite e rispettate.

Successivamente i dipartimenti sono chiamati a definire il proprio piano triennale della ricerca e della terza missione e a individuare obiettivi e indicatori nell'ambito di una griglia definita dall'Ateneo.

Relativamente alla valutazione dei risultati della Ricerca e Terza Missione l'Ateneo fin dal 2010 si è dotato di un modello per la valutazione dei risultati della ricerca dei Dipartimenti. Nel corso degli anni questo modello è stato aggiornato ed utilizzato per la valutazione annuale della performance dei Dipartimenti e nel 2017 risulta basato sui seguenti indicatori: B1: Prodotti della ricerca; B2: Intercettazione fondi esterni (diversi da progetti internazionali); B3: Partecipazione a progetti internazionali e IRDF % indicatore dipartimentale ANVUR.

I risultati degli indicatori B1, B2, B3 sono stati ottenuti attribuendo un punteggio, sulla base di specifiche formule riportate nel modello, moltiplicato per il relativo peso specifico.

La valutazione interna è uno degli elementi su cui si basa la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate ai Dipartimenti per la ricerca.

L'Ateneo intende migliorare negli anni i criteri di distribuzione dei finanziamenti disponendo una progressiva diminuzione del peso della VQR 2011-13, i cui risultati con il trascorrere del tempo risultano in parte superati, e un progressivo aumento dell'incidenza della valutazione interna che tiene in considerazione le differenze dell'attività di ricerca dei vari settori scientifici disciplinari e premia la qualità della ricerca.

Ritenuto opportuno che i Dipartimenti adottassero criteri di distribuzione dei fondi conformi a quelli di Ateneo (criteri incentivanti che privilegiano la qualità della Ricerca) sono state definite linee guida per la distribuzione dei fondi di ricerca all'interno dei dipartimenti, consentendo così di superare l'eterogeneità dei criteri precedenti.

La valutazione dei risultati della ricerca, dell'efficacia delle azioni attuate e delle criticità emerse determina quindi la proposta di eventuali azioni correttive/migliorative che orientano il processo di pianificazione dell'Ateneo portando alla modifica od all'implementazione di nuove linee strategiche e/o adeguamenti delle politiche per l'AQ della Ricerca e della Terza Missione nei documenti programmatici che vengono aggiornati periodicamente.

3.2.2 I Dipartimenti

Il Sistema di AQ della Ricerca e della Terza Missione è applicato ai Dipartimenti e si compone di 4 fasi: i) pianificazione, ii) esecuzione, iii) valutazione e iv) miglioramento.

I Dipartimenti sono direttamente impegnati nei processi di gestione ed assicurazione della qualità della ricerca e della terza missione a partire dalla redazione della prima SUA-RD 2011-2013. In tal senso hanno implementato una struttura ed una politica della qualità direttamente correlata alle singole fasi del ciclo di miglioramento P-D-C-A, che si è evoluto nel corso degli anni attraverso la maggior consapevolezza e adeguamento agli adempimenti previsti dal sistema A.V.A. e dalle istanze strategiche proposte dall'Ateneo. In tal senso le attività di gestione per l'AQ, pur omogenee tra le varie strutture sono da intendersi come "dinamiche" e non statiche, sia in funzione dell'autonomia dipartimentale, sia in relazione all'evoluzione nel tempo della materia e delle istanze che pervengono agli stessi Dipartimenti sia dagli enti esterni (MIUR, ANVUR...) che dagli orientamenti generali che l'Ateneo correla alle proprie linee strategiche.

Pianificazione

I Dipartimenti hanno iniziato a pianificare in maniera sistematica i propri obiettivi triennali e a individuare gli indicatori a partire dal primo esercizio della SUA-RD 2011-2013 riportando nel riquadro A.1 (Ricerca) e I.O (Terza Missione) la programmazione con orizzonte temporale 2015/17

Per dare continuità al processo di AQ, in assenza delle nuove edizioni della SUA-RD, i Dipartimenti provvedono, in forza del riesame, ad aggiornare i propri obiettivi e indicatori negli anni successivi, riportandoli nel documento della Relazione Annuale.

In coerenza con la rinnovata programmazione triennale della ricerca e terza missione, i dipartimenti definiscono, un proprio piano strategico della ricerca e della terza missione e scelgono i propri obiettivi ed indicatori nell'ambito della griglia proposta dall'ateneo.

Sulla base delle linee guida per la distribuzione dei fondi di ricerca all'interno dei dipartimenti, i dipartimenti adottano criteri di ripartizione più omogenei, maggiormente incentivanti e che privilegiano la qualità della ricerca.

Esecuzione

Per assicurare una gestione efficace delle politiche di Qualità in linea con gli obiettivi proposti, i Dipartimenti hanno costituito una propria Commissione AQ, attribuendole i seguenti compiti:

- Redazione del Piano Strategico per la Ricerca e la Terza Missione del Dipartimento e selezione degli obiettivi e dei relativi indicatori;
- monitoraggio e valutazione dei risultati per l'anno di riferimento, evidenziando criticità e punti di miglioramento nel *Riesame annuale*;
- compilazione della Scheda SUA-RD;
- adempimenti relativi alle VQR pluriennali.

Valutazione

Sulla base dell'analisi di prodotti, progetti, mobilità, premi e attività di terza missione, i Dipartimenti redigono un riesame annuale evidenziando punti di forza e criticità. Tale riesame comprende la rendicontazione annuale degli obiettivi e del loro grado di raggiungimento secondo opportuni indicatori, motivando eventuali emendamenti degli stessi.

Miglioramento

Nelle relazioni annuali e nel documento di riesame, i Dipartimenti riportano le azioni di miglioramento: nello specifico confermano le strategie vincenti, che vengono riproposte per gli anni futuri, e rimodulano quelle azioni che hanno presentato criticità o inconsistenza.

L'applicazione progressiva del processo sopradescritto, in tutte le sue 4 fasi, definisce il cosiddetto "Ciclo del Miglioramento Continuo". Gestire efficacemente il Sistema di AQ significa dunque garantire l'iterazione di tale ciclo nel tempo, ai fini di un miglioramento della performance di Ricerca e di Terza Missione dei Dipartimenti e della conseguente pianificazione di obiettivi sempre più ambiziosi e sfidanti.

4. Gli attori dell'assicurazione della qualità e le loro responsabilità

4.1 Gli organi di Ateneo

Le funzioni di progettazione, osservazione e controllo del processo di assicurazione della qualità dell'Ateneo coinvolgono, a diversi livelli di responsabilità, i seguenti organi e organismi:

- gli Organi di governo dell'Ateneo (Rettore, Direttore Generale, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione);
- il Presidio della Qualità di Ateneo;
- la Giunta della Scuola di Ingegneria e i Consigli di Dipartimento;
- le Commissioni dipartimentali paritetiche docenti-studenti;
- i Consigli di Corso di studio;
- i Gruppi di Gestione AQ (gruppi di riesame) dei Corsi di studio;
- le Commissioni per la gestione dell'AQ della Ricerca Dipartimentale;
- il Nucleo di Valutazione.

Gli Organi di governo di Ateneo definiscono la politica di Qualità dell'Ateneo attraverso azioni di pianificazione, esecuzione, valutazione e miglioramento.

Queste azioni sono finalizzate a garantire:

- un sistema di AQ efficace e progettato nella logica di un continuo miglioramento;
- la piena consapevolezza dei propri compiti e responsabilità da parte di ogni attore del sistema;
- la revisione degli obiettivi per la qualità in funzione della valutazione periodica dei risultati del sistema di AQ.

4.2 Presidio della Qualità e Nucleo di Valutazione

4.2.1 Il Presidio della Qualità di Ateneo è composto da otto membri, designati dal Senato Accademico e nominati con Decreto Rettorale (Art. 32 del *Regolamento didattico di Ateneo*). È coordinato da un Presidente, che risponde del proprio operato direttamente al Rettore.

Il Presidio della Qualità ha il compito di promuovere, guidare, sorvegliare e verificare efficacemente:

- le attività dei singoli Corsi di studio, tenendo conto anche delle relazioni annuali predisposte dal Nucleo di valutazione e dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti;
- le attività dei Dipartimenti nell'area della ricerca e della terza missione, tenendo conto delle relazioni annuali predisposte dal Nucleo di valutazione.

In particolare, per l'area Didattica, il Presidio della qualità:

- organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun Corso di studio dell'Ateneo;
- isovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato;
- regola e verifica le attività periodiche di riesame dei Corsi di studio;
- valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;
- assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di valutazione e le Commissioni paritetiche docenti-studenti.

Per l'area Ricerca il Presidio della qualità:

- verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD e nei documenti predisposti in continuità della stessa di ciascun Dipartimento;
- sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato;
- assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di valutazione.

4.2.2 Il Nucleo di Valutazione è composto da sette membri, sei di nomina rettorale e uno eletto dagli studenti secondo le modalità previste dal *Regolamento degli Studenti*. Previo parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, il Rettore nomina i componenti, compreso il Coordinatore, tra soggetti di elevata qualificazione professionale, in prevalenza esterni all'Ateneo, almeno due dei quali esperti in valutazione, anche non accademica.

Lo Statuto d'Ateneo prevede la competenza in capo al Nucleo di Valutazione per ciò che riguarda la valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa, attraverso la verifica della produttività per i primi due comparti, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, nonché del buon andamento dell'azione amministrativa.

In particolare spetta al Nucleo di Valutazione:

- verificare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
- verificare l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;
- verificare la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;
- svolgere, in raccordo con l'ANVUR, le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali.

Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e periodicamente comunica le risultanze della sua attività direttamente al Rettore. Accede alle fonti informative in possesso di tutte le strutture dell'Università, può richiedere informazioni supplementari e può convocare i Responsabili delle diverse strutture.

Il Nucleo di Valutazione predispone una relazione annuale nella quale esplicita i risultati della propria attività agli interlocutori interni (Organi di Governo e Presidio della Qualità) ed esterni (MIUR e ANVUR) all'Ateneo. È sua responsabilità segnalare tempestivamente eventuali problemi anche al di fuori dei modi e dei tempi esplicitamente previsti dalle norme.

4.3 I dipartimenti

4.3.1 Il Dipartimento è la struttura in cui si valorizzano e si coordinano le risorse umane per le attività di didattica e di ricerca. Tra i sette dipartimenti presenti nell'Ateneo, ai due di Ingegneria si accompagna la Scuola di Ingegneria, trattata alla fine di questa sezione.

Ai fini dell'assicurazione della qualità ogni Dipartimento svolge le seguenti funzioni:

- organizza e coordina l'attività didattica dei Corsi di studio ad esso afferenti;
- promuove, coordina e organizza le attività di ricerca di propria competenza nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore o ricercatore e del diritto di questi di accedere ai finanziamenti per la ricerca.

In relazione al primo punto, il Dipartimento programma le attività formative sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio interessati (art. 17 del *Regolamento*

didattico d'Ateneo) e predispone ogni anno accademico il piano della propria offerta formativa, coordinando i piani proposti dai Consigli di corso di studio ad esso afferenti, ivi compresi quelli interdipartimentali, in modo da soddisfare le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei Corsi di studio attivati (art. 18 del *Regolamento didattico d'Ateneo* – SUA-CdS).

In particolare, il Dipartimento è responsabile dei processi già descritti in 3.1.1.2.1. e qui sinteticamente rielencati; esso stabilisce:

- gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture;
- i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza e le modalità di definizione del calendario delle lezioni;
- le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto, delle prove di verifica e delle prove finali per il conseguimento del titolo;
- la predisposizione delle guide didattiche per gli studenti.

In relazione al secondo punto, il Dipartimento approva i Piani strategici della Ricerca e della Terza Missione, unitamente alla scelta degli obiettivi ed indicatori, la Relazione annua relativa all'analisi dei risultati (scheda SUA-RD) ed il Riesame. Nomina le Commissioni della Ricerca e della Terza Missione con i relativi Referenti.

4.3.2 La Scuola di Ingegneria è una struttura didattica interdipartimentale istituita secondo quanto previsto dall'art. 40 dello *Statuto*, a cui afferiscono il Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate (DISA) e il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione (DIGIP). Tra i vari compiti previsti dal *Regolamento di Funzionamento della Scuola di Ingegneria*, vanno ricordati:

- il coordinamento dei Corsi di Studio incardinati nei Dipartimenti afferenti e delle iniziative adeguate al fine di migliorare l'efficacia della didattica e dei servizi formativi;
- la formulazione di modifiche alla struttura dei Corsi di Studio nella fase di programmazione didattica annuale nonché della loro attivazione e disattivazione;
- il coordinamento e la promozione di attività di internazionalizzazione.

4.3.3 A livello di dipartimento operano le Commissioni paritetiche docenti studenti, costituite da un massimo di quattro docenti designati dal Consiglio di Dipartimento e da un uguale numero di studenti eletti. Le Commissioni paritetiche docenti/studenti hanno il compito di

monitorare l'andamento dei Corsi di Studio, la qualità delle prestazioni didattiche e l'efficienza delle strutture formative, elaborando eventuali proposte per il loro miglioramento.

In particolare, esse sono responsabili dei processi descritti in 3.1.1.2.4. e qui sinteticamente rielencati:

- effettuare il monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- individuare indicatori per la valutazione dei risultati dell'attività formativa;
- formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei Corsi di studio;
- svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
- esprimere pareri e proposte su tutte le questioni inerenti la didattica che gli organi di governo del Dipartimento sottopongano al suo esame.

4.3.4 Commissioni per la gestione dell'AQ della Ricerca dipartimentale e Terza Missione

Nell'ambito della propria autonomia, i dipartimenti attribuiscono i compiti in relazione all'AQ della Ricerca e della Terza Missione ad appositi Organi (Consiglio per la Ricerca) o Commissioni dedicate, presiedute dal referente/i per la Ricerca e per la Terza Missione.

In particolare, provvedono a supportare il Direttore e il Consiglio di Dipartimento in riferimento alle diverse procedure e adempimenti dell'AQ:

- pianificazione degli obiettivi pluriennali della ricerca in linea con il Piano Strategico di Ateneo e con le politiche di qualità dell'Ateneo;
- definizione delle modalità di realizzazione degli obiettivi e dei relativi indicatori;
- monitoraggio e valutazione dei risultati per l'anno di riferimento, evidenziando criticità e punti di miglioramento nel riesame ricerca Dipartimentale;
- Adempimenti richiesti dall'ANVUR (VQR, Scheda SUA-RD e SUA-TM).

Con la Commissione collabora il Referente per la Terza Missione che cura i rapporti con il Rettore delegato ed il Tavolo di Terza Missione, del quale è membro stabile, provvedendo a diffondere nella sede del Consiglio di Dipartimento ed in altre occasioni la cultura della Terza Missione, con particolare riferimento alle tematiche del Public Engagement.

4.4 I corsi di Studio

Gli attori responsabili dei processi di assicurazione della qualità nei Corsi di studio sono i Consigli di Corso di studio e i Gruppi di gestione AQ.

I Consigli di Corso di studio sono composti dai professori di ruolo e dai ricercatori che svolgono un insegnamento ufficiale e/o un modulo didattico nel Corso di studio e sono presieduti da un professore di ruolo.

All'interno di ogni Corso di Studio sono istituiti Gruppi di gestione AQ, detti anche Gruppi di riesame, composti di norma da 4 membri, ivi inclusi un rappresentante degli studenti e il Presidente della Commissione paritetica docenti studenti. Ogni Gruppo di gestione AQ opera sotto la responsabilità del Presidente del Corso di studio.

Per garantire l'Assicurazione della Qualità i CdS operano secondo gli indirizzi generali stabiliti dagli Organi di Governo, in particolare:

- svolgono attività di autovalutazione e riesame della propria offerta in funzione delle indicazioni emerse dalla relazione annuale della CPDS e dei dati ANVUR, del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità;
- attuano azioni di miglioramento della didattica;
- sono responsabili delle informazioni riportate nei documenti ANVUR (SUA-CdS, Scheda di monitoraggio annuale, Rapporto di riesame ciclico).

4.5 Le strutture operative

Le strutture operative coinvolte nella messa in atto del processo di assicurazione della qualità dell'Ateneo, qui di seguito elencate, operano sulla base degli indirizzi e degli obiettivi strategici e operativi individuati nel *Piano della performance*.

4.5.1 Servizio programmazione didattica e formazione post laurea

Sulla base delle Linee guida ANVUR e della normativa ministeriale predispone le procedure per la gestione delle attività di Assicurazione della Qualità della formazione; supporta le attività del Presidio della Qualità di Ateneo e dei Dipartimenti negli adempimenti di competenza relativi al sistema AVA.

4.5.2 Presidio del Dipartimento

Svolge attività di supporto organizzativo e amministrativo al Direttore e agli organi collegiali afferenti al Dipartimento e funge da punto di collegamento tra docenti, studenti, segreteria studenti, uffici dell'amministrazione centrale.

4.5.3 Servizio studenti

Gestisce le procedure amministrative connesse alla carriera universitaria degli studenti, dalla fase di immatricolazione fino al conseguimento del titolo di studio finale.

4.5.4 Servizio Orientamento e Programmi internazionali

Con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 organizza e gestisce le attività di orientamento pre-universitario, in itinere e di inserimento nel mondo del lavoro, nonché i programmi di internazionalizzazione dell'Ateneo e gli interventi per un'accoglienza adeguata degli studenti con disabilità o portatori di gravi patologie, sulla base delle esigenze individuate dalla Commissione per i servizi ai disabili.

4.5.5 Centro Competenza Lingue

È un centro di Ateneo che fornisce servizi per l'addestramento linguistico.

4.5.6 Centro per le tecnologie didattiche

È la struttura che fornisce supporto informatico alle attività didattiche e di ricerca e provvede all'implementazione e alla gestione del portale e del sito web dell'Università.

4.5.7 Unità organizzativa comunicazione

È la struttura che si occupa della gestione della comunicazione di Ateneo rivolta sia all'interno, sia all'esterno, della comunicazione web dell'Ateneo, della gestione della comunicazione degli eventi istituzionali e della promozione dell'immagine dell'Ateneo.

4.5.8 Servizi bibliotecari

Forniscono supporto alle attività didattiche, di studio e di ricerca dell'Università, rendendo disponibili risorse e competenze per soddisfare le necessità di documentazione dei propri utenti.

4.5.9 Servizio per il diritto allo studio

Affianca gli studenti attraverso mirate azioni di sostegno economico (borse di studio, contributi per la mobilità internazionale, premi di laurea e contributi straordinari) e logistico (servizio abitativo e servizio mensa).

4.5.10 Servizio ricerca e trasferimento tecnologico

Si occupa della divulgazione dei bandi nazionali e comunitari della ricerca scientifica, supporta i ricercatori nella fase di presentazione dei progetti di ricerca e cura la rendicontazione dei progetti approvati. Supporta i docenti nelle attività di Terza Missione, sia nell'ambito della

valorizzazione della ricerca, con particolare riferimento al deposito dei brevetti e alla costituzione degli *spin off*, sia nell'ambito della Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale con particolare riguardo per il "Public Engagement". Sulla base delle Linee guida ANVUR e della normativa ministeriale predispone le procedure per la gestione delle attività di Assicurazione della Qualità della Ricerca; supporta le attività del Presidio della Qualità di Ateneo e dei Dipartimenti negli adempimenti di competenza relativi al sistema AVA nell'ambito della ricerca.

4.5.11 Scuola di Alta Formazione Dottorale

Ha compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni ai Corsi di Dottorato di Ricerca.

NOTE

[illegible]



www.unibg.it

SEGNALAZIONI ALL'ATENEO DA PARTE DELLE COMMISSIONI PARITETICHE CONTENUTE NELLE RELAZIONI ANNUALI 2017

RISCONTRO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ

Ai sensi della Legge 240/2010 (art. 2 comma 2 lettere c, g) le commissioni paritetiche docenti-studenti sono istituite in ciascun dipartimento ovvero struttura di raccordo con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche. La composizione, la durata, i compiti e le funzioni della CPDS sono disciplinate dall'art. 39 dello Statuto e dall'art. 14 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento. In particolare sono affidati alla CPDS i compiti di:

- monitorare l'andamento della didattica, la qualità delle prestazioni didattiche e l'efficienza delle strutture formative, elaborando eventuali proposte per il loro miglioramento
- effettuare il monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori
- individuare indicatori per la valutazione dei risultati dell'attività formativa
- formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei Corsi di studio.

Come definito dalle Linee guida AVA la CPDS ha il compito di redigere annualmente una relazione, articolata per CdS, nella quale si analizza l'offerta formativa con particolare riferimento alla rilevazione dell'opinione degli studenti. Tale relazione deve essere trasmessa al Nucleo di Valutazione, al PQ e ai CdS entro il 31 dicembre.

A seguito della pubblicazione delle Linee Guida AVA del 10.8.2017 il Presidio della Qualità ha predisposto le Linee guida attività delle Commissioni paritetiche docenti studenti 2017, che sono state trasmesse agli interessati con nota PQ 32 del 24/10/2017.

L'analisi delle relazioni delle CPDS svolta dal PQ intende

- rilevare le difformità rispetto alle linee guida predisposte dal PQ in un'ottica di miglioramento delle indicazioni fornite per la redazione
- evidenziare le criticità e le proposte della CPDS per il miglioramento della qualità e dell'efficacia dei CdS al fine di mettere in atto azioni correttive a livello di Ateneo e di monitorare le azioni intraprese dai Presidenti dei CdS e dal Direttore di Dipartimento a livello locale.

Le evidenze dell'analisi del PQ saranno trasmesse agli attori del sistema di AQ come stimolo per un miglioramento continuo del processo.

RISPETTO DELLE LINEE GUIDA

Le linee guida trasmesse dal PQ con nota 32/2017 prevedono che la relazione sia articolata in due parti:

- parte introduttiva contenente informazioni a livello aggregato (Aree culturali omogenee, livelli di classe di laurea, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, ecc.);

- elaborazione di dettaglio a livello di singolo Corso di Studio avendo come riferimento l'indice previsto dall'allegato 7 del Documento AVA ANVUR del 10/08/2017:
 - A. Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.
 - B. Analisi e proposte in merito ai materiali e ausili didattici, e alle strutture per la didattica (laboratori, aule, attrezzature, ecc.) in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.
 - C. Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.
 - D. Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico.
 - E. Analisi e proposte sull'effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS.
 - F. Ulteriori proposte di miglioramento

Non tutte le commissioni hanno rispettato il modello proposto dal PQ, tuttavia ogni relazione presenta la parte di dettaglio relativa ai singoli CdS e rispetta l'indice di analisi definito dall'ANVUR. Nelle relazioni dei dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi manca l'analisi introduttiva contenente informazioni a livello aggregato.

ANALISI DELLE CRITICITÀ

Rappresentanza studentesca

La CPDS è composta da una rappresentanza paritetica di docenti e di studenti in numero complessivo non superiore a otto. I docenti sono nominati dal Consiglio del Dipartimento o dalla Giunta della struttura didattica interdipartimentale. Gli studenti sono eletti secondo le modalità previste dal Regolamento degli Studenti.

Tutte le relazioni segnalano la difficoltà di mantenere la pariteticità all'interno delle commissioni per la scarsa o sporadica partecipazione della rappresentanza studentesca. Consapevole dell'importanza della componente studentesca il PQ ha intrapreso l'iter di modifica del Regolamento didattico generale di Ateneo. Nelle more della modifica del Regolamento e in coerenza con le indicazioni dell'ANVUR che raccomandano che il coinvolgimento degli studenti dei singoli CdS nell'analisi dei questionari sia diretto e non mediato da rappresentanti provenienti da altri CdS, le commissioni hanno cercato soluzioni alternative per garantire l'apporto della rappresentanza studentesca:

- Giurisprudenza e Scienze Umane hanno esteso l'invito a partecipare alla discussione sulla qualità dell'attività didattica e alla stesura della relazione annuale ad alcuni studenti portavoce dei corsi di studio non rappresentati in commissione
- Lingue, letterature e culture straniere segnala la presenza di uno solo dei tre rappresentanti degli studenti nominati. Tuttavia i CdS di Lingue e letterature europee e panamericane e di Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale hanno individuato la figura del *Delegato alla Qualità del Dialogo Docenti-Studenti*: un docente disponibile a raccogliere le segnalazioni degli studenti e a riferirle alla CPDS
- Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi si è avvalsa, per continuare a svolgere la propria attività, dell'art. 18 comma 6 del vigente "Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell'ateneo" (emanato con DR. Rep. n. 213/2012 prot. n. 8432/I/003 del 24.4.2012 e s.m.i.) che prevede: Nel caso in cui non vi siano candidati nominabili

anche in altre liste, la rappresentanza rimane decurtata, senza che venga con ciò pregiudicata la validità della composizione dell'organo.

I suggerimenti delle CPDS per favorire la partecipazione degli studenti sono diverse:

- modificare la composizione della CPDS prevedendo uno studente in rappresentanza di ciascun corso di studio per ciascun livello (Laurea triennale e laurea magistrale) attivato nel Dipartimento
- prevedere l'istituto della delega in caso di assenze degli studenti
- intraprendere iniziative di sensibilizzazione per favorire una maggiore attenzione verso il ruolo che lo studente dovrebbe avere nei processi decisionali relativi alle politiche della qualità d'Ateneo.

Il PQ, anche a seguito di un confronto informale con il Nucleo di Valutazione di Ateneo, intende promuovere iniziative di sensibilizzazione degli studenti per incentivare la loro partecipazione attiva alla vita dell'Ateneo, anche attraverso incontri specifici per fornire ai membri delle CPDS la consapevolezza del ruolo che rivestono e favorire uno svolgimento efficace dei compiti di analisi e interpretazione dell'andamento dei corsi di studio.

Compilazione del questionario di valutazione della didattica da parte degli studenti

Il questionario di valutazione della didattica da parte degli studenti è uno strumento finalizzato a migliorare la qualità della didattica e dell'organizzazione dei corsi di studio, tuttavia le CPDS rilevano che spesso gli studenti compilano i questionari in modo frettoloso e con scarsa attenzione. È importante intraprendere un'azione di sensibilizzazione affinché gli studenti vedano questo strumento come un'opportunità di miglioramento del corso di studio che stanno frequentando piuttosto che come un aggravio delle loro attività.

Dalle relazioni delle CPDS emerge in generale scarsa consapevolezza in merito alle modalità/obbligatorietà della compilazione dei questionari. Si precisa pertanto che la compilazione del questionario di valutazione è sempre stata e continua ad essere vincolante per la prenotazione all'appello d'esame. Tuttavia, per favorire una maggiore attenzione alla compilazione, il PQ, con note del 23 e del 27 novembre 2017, ha auspicato che i docenti proponessero di compilare il questionario in aula, attraverso l'attrezzatura telematica mobile a disposizione degli studenti (smartphone o tablet), durante una delle lezioni a discrezione del docente e comunque tra i 2/3 e il termine del corso.

Ad eccezione della CPDS di Scienze Umane e Sociali, tutte le CPDS segnalano come punto critico i tempi di compilazione del questionario di valutazione:

- Ingegneria ritiene la modalità di compilazione in aula poco adatta ai corsi del dipartimento, che registrano un'elevata partecipazione degli studenti. Propone inoltre l'avvio di azioni mirate a sensibilizzare gli studenti circa l'importanza della compilazione ragionata del questionario
- Giurisprudenza propone di modificare il momento della somministrazione, posticipandolo ad esempio al momento della verifica dell'avvenuta registrazione on-line del superamento con l'intento di evitare una compilazione lacunosa, veloce e dunque disattenta dei questionari
- Lettere, Filosofia e Scienze della Comunicazione segnala che i questionari sono completati velocemente e senza la necessaria consapevolezza. Propone pertanto di ricordare anche tramite i social di Ateneo la rilevanza di tale attività per gli studenti
- È stata avanzata la proposta di predisporre il questionario in inglese in modo da facilitarne la compilazione anche agli studenti stranieri che in alcuni corsi di laurea risultano essere numerosi.

Per quest'ultimo punto si segnala che l'Ateneo ha da tempo reso disponibile la versione in inglese del questionario, tuttavia la funzione non era stata attivata per un mero errore tecnico.

Cadenza delle riunioni

Le linee guida per le Attività delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti inviata con nota 32/2017 specifica che "Tutte le attività delle CPDS richiedono un impegno distribuito lungo tutto l'arco dell'anno; a tal proposito è opportuno prevedere, da parte delle CPDS, un'attività continuativa di raccordo con i CdS e in particolare con i loro Gruppi di riesame".

Dall'analisi delle relazioni emerge che non tutte le CPDS si riuniscono con continuità. Si raccomanda pertanto maggiore assiduità nelle riunioni al fine di monitorare le attività dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e mettere in atto azioni correttive con sollecitudine.

Strutture

Le CPDS di giurisprudenza, ingegneria e lingue segnalano la necessità di ampliamento dell'area dedicata allo studio individuale, inoltre è stata evidenziata l'esigenza di ammodernamento dell'aula studio nella sede di Via Salvecchio.

Benché il problema si sia manifestato soprattutto nelle fasi di avvio del corso di comunicazione, la CPDS di lettere segnala la necessità di una migliore distribuzione degli studenti nelle aule.

Nonostante l'apertura di nuovi laboratori informatici e linguistici nella sede di via Pignolo, quasi tutte le commissioni segnalano la carenza di postazioni informatiche e l'inadeguatezza della strumentazione informatica che appare obsoleta.

Come già segnalato, il Piano strategico triennale di Ateneo 2017-2019 prevede azioni per lo sviluppo delle infrastrutture delle diverse sedi universitarie a supporto delle attività didattiche e di ricerca. I tempi di realizzazione sono però piuttosto lunghi. In particolare per poter incrementare le postazioni informatiche del Polo Economico giuridico occorrerà attendere la disponibilità dell'edificio di Via Calvi a Bergamo. Per quanto riguarda le altre segnalazioni è stata inoltrata apposita comunicazione ai Servizi tecnici per la didattica.

Analisi per dipartimenti

SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI

La CPDS chiede l'analisi degli esiti dei questionari di valutazione dei docenti per poterli confrontare con quelli degli studenti e avere un quadro completo sull'andamento complessivo della didattica per un'analisi più approfondita sull'andamento della didattica.

Il Presidio della qualità rileva il sussistere dell'impossibilità di poter soddisfare tale richiesta che richiede lunghi tempi tecnici di operazioni informatiche.

LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE

Lingue e letterature europee e panamericane

- 1) La CPDS chiede al Presidio della Qualità di provare a risolvere il problema che si crea nella consultazione della SUA in formato pdf. Le informazioni fornite dalle parti pubbliche della SUA-CdS risultano complete, tutti i campi sono compilati e adeguatamente descritti e i link si aprono con facilità. Si rileva peraltro che il funzionamento è ottimo e “user friendly” se si clicca sul campo di “compilazione”, mentre crea problemi quando si apre la scheda SUA in formato pdf, perché questo non consente di visualizzare i file pdf allegati ai diversi quadri.

Il portale per la qualità dei corsi di studio è gestito dal consorzio Cineca: la scheda SUA in formato pdf è uno strumento di verifica ad uso interno, gli stakeholder consultano quanto inserito nella scheda SUA accedendo al portale University e nel sito dei singoli corsi di studio.

LETTERE

- 1) **questionari relativi alla soddisfazione degli studenti:** il numero effettivo dei questionari per diversi corsi di studio è complessivamente modesto e i risultati devono pertanto essere valutati con prudenza. Il maggiore disagio emerso dai questionari di tutti i CDS del Dipartimento, tanto triennali quanto magistrali, riguarda le **conoscenze preliminari**, per le quali si suggerisce di potenziare le attività che possono rafforzare gli strumenti in possesso degli studenti per accedere a una migliore comprensione dei corsi: progetti ponte con le superiori, tutorati soltanto in casi specifici, ma anche stimolare gli studenti a fruire maggiormente degli orari di ricevimento. (Verificare Regolamento del corso)

Da una verifica a campione del numero di risposte fornite in relazione alle frequenze rilevate nel file messo a disposizione in myportal, non risulta all'ufficio di supporto che il numero dei questionari possa essere considerato “modesto”. Per una sempre maggiore chiarezza della scheda SUA e una valutazione trasparente dei requisiti in ingresso, il PQ attraverso le Indicazioni operative date per SUA-CdS 2018-19 ha invitato i CdS a descrivere in modo più dettagliato, nel quadro A3.b della scheda SUA-CdS, le conoscenze preliminari richieste e gli strumenti per acquisirle. Consapevoli del fatto che si tratta di un campo RAD si suggerisce al CdS di analizzare le conoscenze preliminari attualmente richieste e di elaborare una versione più dettagliata nel rapporto di riesame ciclico in attesa di portare le modifiche al CUN.

- 2) **Analisi e proposte sull'effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS:** Forse proprio la novità della nuova impostazione del sito rende ancora poco intellegibili alcuni contenuti. Si pospone pertanto un'ulteriore valutazione al riguardo al termine dell'anno accademico in corso.

Il PQ ricorda che le parti pubbliche della SUA sono quelle rese visibili dal Ministero nel sito University e che il nostro ateneo pubblica nella pagina “Ateneo > offerta formativa”. Nel sito dei singoli corsi di studio vengono resi disponibili gli aggiornamenti.

- 3) **Altre criticità:** risulta ancora problematico, soltanto per l'orario di pranzo, il metodo d'utilizzo della sala che ospita nel medesimo tempo sala studio e sala ristoro, già segnalato nella relazione annuale della CPDS del 2016/2017. Si suggerisce inoltre di comunicare agli studenti, con la più ampia diffusione possibile, l'apertura della nuova sala studio della sede di Pignolo.

Il PQ chiede al Servizio Diritto allo studio di riservare, nella fascia oraria di pranzo, l'utilizzo della sala ristoro per il consumo dei pasti.

SCIENZE UMANE

- 1) gli aspetti associati a minore soddisfazione riguardano invece il possesso da parte degli studenti di **conoscenze preliminari** in riferimento agli argomenti dei programmi d'esame (quesito D1) e la percezione soggettiva del carico di studio in riferimento ai crediti assegnati (quesito D2). È interessante osservare che, delle due criticità individuate, la prima investe in modo simile tutti i CdS presi in esame, indipendentemente dal loro livello di laurea (triennale o magistrale) e dall'area culturale da essi rappresentata (pedagogica o psico-logica). Per quanto riguarda invece la seconda criticità, essa appare percepita in misura maggiore degli studenti dei CdS di area psicologica.

Il PQ monitorerà le azioni intraprese dai Corsi di studio per individuare e integrare le conoscenze preliminari mancanti alle coorti di immatricolati. Il PQ ribadisce quanto segnalato ogni anno accademico a proposito della congruenza tra carico di studio e CFU da acquisire nella compilazione dei programmi.

- 2) Nel complesso, i CdS si sono dotati di strutture e occasioni di riflessione in relazione al monitoraggio e alla valutazione dell'efficacia degli interventi migliorativi proposti. Non sempre però i Rapporti di Riesame Ciclico descrivono in maniera adeguata o precisa le modalità con cui tali attività vengono svolte nell'ambito degli organi collegiali dei CdS.

Il PQ invita il gruppo di riesame a una maggior attenzione e precisione nella descrizione delle attività svolte ai fini del superamento delle criticità e dei risultati così ottenuti.

- 3) Mancanza di indicatori sulle carriere degli studenti lavoratori e sugli esiti delle attività di placement.

Attualmente gli studenti dichiarano solo in fase di immatricolazione la percentuale di studio rispetto a quella di lavoro. L'aggiornamento di tale informazione non viene richiesta per gli anni successivi. Pertanto il sistema non permette il monitoraggio delle carriere degli studenti lavoratori. Gli esiti delle attività di placement possono essere messi a disposizione dall'ufficio competente.

GIURISPRUDENZA

- 1) Revisione dell'iscrizione in modalità "part-time", al momento svantaggiosa a livello economico e quindi poco utilizzata dagli studenti.

Per la natura economica di questa richiesta che ha conseguenze per il bilancio dell'Ateneo, la decisione è di competenza del Consiglio di Amministrazione. Si consiglia di trasmettere la segnalazione alla Consulta degli Studenti.

- 2) Limitato utilizzo della rilevazione delle opinioni degli studenti e delle attività della Commissione paritetica docenti-studenti: dare ulteriore visibilità al lavoro della Commissione Paritetica e degli altri organi di AQ mettendo all'ordine del giorno dei CCdS e del Consiglio di Dipartimento diffusamente e non solo in occasione dell'approvazione di documenti previsti dalle procedure AVA, un punto specifico sulla "qualità dei corsi".

Si raccomanda ai corsi di studio e ai Consigli di Dipartimento di dare attuazione alle raccomandazioni della CPDS conformi a quanto più volte ribadito dal PQ.

- 3) Scarsa visibilità nel sito UNIBG della sezione delle opinioni degli studenti: collocare l'area in cui i dati di valutazione della didattica vengono resi disponibili in una posizione più intuitiva all'interno del portale Unibg

Il sito web è stato rivisto per rendere più coerente la sezione dedicata al sistema di AQ di Ateneo. La pagina precedentemente dedicata alle opinioni degli studenti è stata spostata nella sezione "Assicurazione della Qualità > AQ didattica.

- 4) Con riferimento alla procedura di verifica della coerenza degli insegnamenti mutuati tra Dipartimenti diversi la Commissione prende atto che in occasione dell'approvazione delle linee guida per la programmazione il PQ proporrà al SA la modifica della delibera relativa adottata il 28.03.2013, permettendo che le Commissioni si coordinino tra loro senza dover effettuare una riunione congiunta (vedi Comunicazione del PQ del 10.10.2017)
Per il lavoro di verifica la commissione ha provveduto al coinvolgimento dei Presidenti di corso di studio che hanno fatto pervenire le loro osservazioni. Per il futuro si ritiene auspicabile la loro presenza in Commissione Paritetica così da far emergere, anche tramite il confronto con la rappresentanza studentesca, in un'unica sede le complessive eventuali criticità.

Il PQ ha tenuto conto della segnalazione effettuata e nella nota per la compilazione dei programmi degli insegnamenti ha indicato solo l'opportunità di una riunione congiunta delle CPDS dei due dipartimenti per insegnamenti mutuati da corsi afferenti ad altro Dipartimento il cui numero di cfu diverga da quello previsto nell'Ordinamento didattico del corso che quell'insegnamento mutua, fermo restando che il docente deve definire un programma specifico.

- 5) Si ritiene opportuno rinnovare la richiesta di modificare il momento della somministrazione dei questionari per limitare quanto più possibile il fenomeno della compilazione lacunosa oppure estremamente veloce e dunque disattenta (ad esempio somministrandolo al momento della verifica dell'avvenuta registrazione on-line del superamento dell'esame di ciascun insegnamento, quale condizione per poter perfezionare la registrazione).

Come già segnalato per la precedente relazione, i tempi della compilazione devono tenere conto delle indicazioni dell'ANVUR. La proposta qui presentata comporta una notevole complicazione delle procedure di registrazione dell'esame con conseguenze di ritardi e errori non auspicabili. La soluzione prospettata comporta un minore indice di attendibilità delle risposte che sarebbero influenzate dall'esito dell'esame.



RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI AQ SVOLTE NELL'ANNO 2017 DAL PRESIDIO DELLA QUALITÀ

La presente relazione rende conto delle attività svolte dal PQ per promuovere, guidare, sorvegliare e verificare efficacemente le attività della didattica, della ricerca e della terza missione all'interno del sistema di Assicurazione della Qualità definito dall'Ateneo.

La relazione è suddivisa in tre sezioni. La prima sezione descrive l'organizzazione generale del processo di AQ dell'Ateneo per come è stato impostato nel 2017; la seconda sezione entra nel merito specifico delle procedure di AQ relative al comparto della didattica; infine, la terza sezione è dedicata al comparto della ricerca e alle azioni adottate per assicurarne la qualità.

È opportuno ricordare a mo' di introduzione che l'Università di Bergamo, con i suoi oltre 17.000 iscritti, si posiziona tra gli Atenei di medie dimensioni, registrando una crescita costante di studenti. Le contenute dimensioni dell'Ateneo, strutturato in sette dipartimenti e 33 corsi di laurea, favoriscono un interscambio costante tra gli attori del sistema di AQ. La qualità dell'Ateneo è assicurata dalla consapevolezza degli attori coinvolti, docenti e personale tecnico-amministrativo, documentata in modo trasparente in tutte le fasi che ne compongono il processo e consolidata nelle procedure periodiche di valutazione dei risultati ottenuti, dalle quali scaturiscono le prospettive di correzione da adottare sia nella fase di pianificazione seguente sia nella gestione dei servizi forniti.

Tuttavia è importante, oltre che opportuno, ricordare che l'Università di Bergamo soffre per una carenza di personale docente e tecnico-amministrativo ormai cronica, dovuta alle condizioni di reclutamento degli anni 2010-2015 che prevedevano un'attribuzione di esigui punti organico, nonché a un sottofinanziamento di lunga data, riconosciuto e modificato in positivo solo dal 2017. Tale carenza rende difficile l'assegnazione di personale esclusivamente dedicato a compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio dei processi di Assicurazione della Qualità. Il Presidio della qualità ha osservato che queste condizioni rendono preminente il maggior coinvolgimento e il costante aggiornamento del personale che interviene nel processo di AQ, al fine di diffondere in modo omogeneo la sensibilità per la cultura dell'AQ e, in termini più concreti, le linee direttive per agire in modo coerente. Tale necessità è stata anche messa in rilievo dai risultati della ricognizione sui processi in atto in diversi comparti dell'Ateneo effettuata nel 2017 nel progetto *UNISYS Analisi dei processi* ed è stata al centro di una serie di iniziative di formazione e coordinamento descritte nella sezione 1 di questa relazione.

Nel 2017 L'Ateneo ha portato a compimento il percorso di programmazione strategica, definendo le direttrici fondamentali, gli obiettivi e le azioni da porre a base della propria attività nel medio periodo con l'approvazione del *Piano Strategico triennale di Ateneo 2017-2019 verso "Unibg 20.20"*. Questo documento costituisce il riferimento per l'attività di valutazione dell'Ateneo.

L'attività di programmazione strategica della *governance* di Ateneo ha portato anche all'adozione del *Piano Strategico di Terza Missione di Ateneo 2017-2019*, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 26.09.2017. Si tratta di un documento nuovo per l'Ateneo di Bergamo, che è in questo tra i primi nel panorama delle università pubbliche italiane. Obiettivo di questa azione è raccogliere e portare a sistema le iniziative e le attività intraprese e da intraprendere negli ambiti della valorizzazione della ricerca e della produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale che costituiscono, in estrema sintesi, le due direttrici fondamentali in cui si estrinseca la Terza Missione per le università.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

PRESIDIO DELLA QUALITÀ

Più nello specifico del PQ, la cornice di riferimento per le attività di assicurazione della qualità è costituita dai tre documenti seguenti, che sono stati aggiornati al 2017:

- *Politiche di Ateneo e Programmazione* in coerenza con la strategia dell'offerta formativa espressa nel *Piano Strategico di Ateneo*, deliberato dall'Organo Accademico centrale competente in data 18.12.2017.
- *Organizzazione generale di Ateneo*, approvato dal SA del 27.03.2017, che descrive organi, organismi e strutture d'Ateneo e le loro funzioni.
- *Processo di assicurazione della qualità*, approvato dal SA nella seduta del 27.03.2017, che individua gli attori e i loro ruoli all'interno del sistema di AQ di Ateneo.

Tutti gli attori del sistema di AQ sono consapevoli del ruolo strategico degli studenti nelle attività di AQ, pertanto il PQ, recependo le segnalazioni delle CPDS, ha intrapreso azioni per garantire un maggior coinvolgimento degli studenti nelle procedure di assicurazione della qualità e, nello specifico, l'avvio dell'iter di modifica dell'art. 28 comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo che prevede la presenza degli studenti nei Consigli di Corso di studi. La modifica, sollecitata anche dal Nucleo di Valutazione, si è resa opportuna al fine di garantire che la componente studentesca delle Commissioni paritetiche docenti studenti sia effettivamente rappresentativa di tutti i corsi di studio ad essa afferenti.

1. ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PROCESSO DI AQ DELL'ATENEO

L'Organizzazione generale del processo di AQ dell'Ateneo è descritta nella scheda D1 predisposta dal Presidio della Qualità e messa a disposizione dei Corsi di studio con comunicazione PQ 8/2017 del 22.3.2017 ai fini della compilazione della scheda SUA-CdS.

Nel corso del 2017 il Presidio della Qualità ha gestito il flusso documentale richiesto dal processo di AQ e divulgato le normative e direttive ministeriali. In particolare:

- COMUNICAZIONE PQ 6/2017 DEL 10.2.2017 di trasmissione DM 60/2017 di modifica al DM 987 e DM 249 del 2.2.2017 con le scadenze per la compilazione della Scheda SUA CdS).
- COMUNICAZIONE PQ 12/2017 DEL 10.4.2017 di trasmissione al Presidente del Nucleo di Valutazione del *Piano Strategico di Ateneo 2017-2019 verso "Unibg 20.20"* quale documento di riferimento per l'attività di valutazione dell'Ateneo. Con la stessa nota ha inoltre trasmesso al Nucleo di Valutazione la *Relazione annuale* del Presidio relativa alle attività svolte nel 2016 e approvata dal Senato Accademico nella seduta del 27.3.2017;
- COMUNICAZIONE PQ 13/2017 DEL 10.4.2017 di trasmissione del *Piano Strategico di Ateneo 2017-2019 verso "Unibg 20.20"* ai Direttori di Dipartimento con invito a condividerne i contenuti con i Presidenti dei CdS ed i membri del Dipartimento per una maggiore consapevolezza sugli obiettivi di Ateneo, affinché ogni azione e decisione siano coerenti con quanto previsto nel Piano stesso;
- COMUNICAZIONE PQ 33/2017 DEL 20.11.2017 di trasmissione delle Linee Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici per l'a.a. 2018/19, rese disponibili dal CUN in data 9.11.2017, ai Presidenti dei Corsi di studio e Direttori di Dipartimento, con la precisazione che le proposte di attivazione di nuovi corsi di studio e di modifiche agli ordinamenti vigenti dovranno essere coerenti con tali linee guida;
- COMUNICAZIONE PQ 35/2017 DEL 22.11.2017 al Rettore e COMUNICAZIONE PQ 34/2017 DEL 22.11.2017 al Nucleo di Valutazione con la trasmissione dell'estratto verbale della seduta del Presidio della Qualità del 10.10.2017, punto 4 "Coordinamento e monitoraggio delle procedure di AQ per le attività didattiche", nel quale è stato affrontato il nodo della carenza del personale dedicato alle attività di AQ, sia presso l'Ufficio centrale che presso i Dipartimenti; è stata definita la riorganizzazione della sezione del sito dedicata all'assicurazione della qualità, analizzato il cronoprogramma della visita di accreditamento, calendarizzata la stesura del Prospetto di sintesi dei Requisiti di qualità di Ateneo,



preso atto degli esiti delle audizioni condotte dal NdV e del riscontro in merito alle segnalazioni effettuate all'Ateneo dalle Commissioni paritetiche docenti studenti nelle Relazione 2016.

2. COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI AQ DELLA DIDATTICA

Nel corso del 2017 il PQ ha promosso, guidato, sorvegliato e verificato le attività dei singoli Corsi di Studio, tenendo conto anche delle relazioni annuali predisposte dal Nucleo di Valutazione e dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti, con riferimento ai seguenti aspetti:

2.1. Attività di formazione

Per favorire il maggior coinvolgimento del personale che interviene nel processo di AQ, contribuendo alla formazione di una maggiore consapevolezza della qualità, nel corso del 2017 sono state intraprese diverse azioni che qui vengono elencate e illustrate.

Il coinvolgimento del personale, docente, e amministrativo, è stato anzitutto stimolato dalla pubblicazione e diffusione di specifiche linee guida dedicate a:

- attività delle Commissioni paritetiche docenti studenti, a seguito della pubblicazione delle *Linee Guida* AVA del 10.8.2017
- proposte di istituzione di nuovi corsi di studio
- proposte di conferma o modifica dei corsi di studio.

Queste linee guida danno conto dei riferimenti normativi, delle procedure e delle scadenze relative agli ambiti di competenza delle Commissioni paritetiche docenti studenti, dei Gruppi di riesame, dei Consigli di corso di studio e dei Dipartimenti.

Il coinvolgimento del personale docente è sollecitato fin dal 2015 grazie alle audizioni organizzate dal Nucleo di Valutazione con i Presidenti dei CdS e i Direttori di Dipartimento al fine di monitorare il processo di AQ attuato dai Corsi di studio e il grado di coinvolgimento dei diversi attori nel processo del sistema di AQ.

Più specificamente nel 2017 sono state realizzate le seguenti iniziative:

- Giornata di formazione in tema di autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi di studio (AVA 2.0), tenuta il 31.01.2017 e intitolata "AVA 2.0". La giornata è stata rivolta a Presidenti dei CdS, Presidenti Commissioni Paritetiche Docenti Studenti, Responsabili dei Presidi, Componenti della Consulta degli studenti, ed è stata estesa anche ai Componenti del Nucleo di Valutazione (v. comunicazione PQ 1/2017 del 04.01.2017). L'incontro è stato tenuto dal Prof. Massimo Tronci, coordinatore del ConpaQ (Coordinamento Nazionale dei Presidi Assicurazione Qualità) e membro del Nucleo di Valutazione del nostro Ateneo. Il prof. Tronci ha svolto una presentazione in *power point* e ha discusso i punti inerenti le "Procedure di accreditamento" e "I requisiti per la Assicurazione Qualità". Le diapositive della presentazione sono state rese disponibili il giorno precedente l'iniziativa a tutti i destinatari;
- Incontro del PQ del 10.5.2017 con i Presidenti CdS ed il Presidente della Scuola di Ingegneria al fine di illustrare le principali novità contenute nelle *Nuove Linee Guida AVA 2.1* pubblicate dall'ANVUR il 05.05.17 e avviare il processo di preparazione alla visita delle CEV con la compilazione di una serie di schede relative ai processi di assicurazione della qualità a livello di Ateneo, di CdS, di Dipartimenti, di Comparto ricerca (comunicazione PQ 14/2017 del 28.4.2017);
- Incontro del PQ del 06.06.2017 con i Presidenti dei Corsi di studio, in particolare con quelli convocati dal NUV per l'audizione il 19.06.17, al fine di verificare le modalità di compilazione delle schede relative ai requisiti di qualità della didattica e avere uno scambio di esperienze a mo' di *cross-fertilization* di buone pratiche per la compilazione più adeguata (comunicazione PQ 17_2017 del 26.5.2017).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

PRESIDIO DELLA QUALITÀ

- Incontro del PQ del 06.06.2017 con i Presidenti CdS per adeguare le modalità di compilazione delle schede relative ai requisiti della qualità (comunicazione PQ 17/2017 del 26.05.2017).
- Incontro PQ del 12.09.2017 con i membri della Consulta degli studenti, dedicato all'aggiornamento del percorso di Assicurazione della Qualità intrapreso dall'Ateneo e per approfondire il ruolo della rappresentanza studentesca nei vari organi accademici, con particolare riferimento alle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti, interlocutori privilegiati per le problematiche rilevate dagli studenti stessi (comunicazione PQ 25/2017 del 02.8.2017)
- Incontro PQ del 12.09.2017 con i Presidenti CdS, i Presidenti delle CPDS, i Direttori di Dipartimento ed i Responsabili di Presidio sul tema "Programmazione offerta formativa 2018/19" nel corso del quale sono state fornite indicazioni sulle modalità e sulle scadenze per le procedure di programmazione didattica 2018/19 (comunicazione PQ 26/2017 del 06.09.2017). Nella stessa occasione è stata inoltre presentata la scheda di monitoraggio annuale dei corsi di studio e sono state date indicazioni per la redazione dei commenti richiesti dall'ANVUR e per la stesura del Rapporto ciclico 2017, nonché della Relazione delle Commissioni Paritetiche docenti studenti.

In preparazione alle audizioni condotte dal Nucleo di Valutazione, il Presidio della Qualità, con comunicazione PQ 40/2017 del 21.12.2017, ha promosso un incontro di formazione condotto dalla Prof.ssa Anna Maria Falzoni, esperta di sistema ANVUR, per il 17.1.2018 dedicato alla compilazione della Scheda R.3.

2.2. Compilazione delle Schede RAD e SUA CdS

2016/17

Il PQ con comunicazione PQ 2/2017 del 11.01.2017 ha chiesto ai Responsabili dei Presidi di completare l'aggiornamento delle coperture degli insegnamenti inserite in U-GOV al fine di permettere all'Ufficio Statistico di estrarre i dati, effettuare una simulazione del caricamento e correggere eventuali errori o anomalie entro la scadenza di compilazione della scheda SUA CdS 2016/2017.

Il Presidio ha monitorato gli adempimenti e, in relazione alle anomalie riscontrate, in molti casi imputabili ai bandi per la copertura degli insegnamenti non ancora espletati, ha invitato i Dipartimenti a pubblicare i bandi per il secondo semestre in tempo utile a garantire il regolare avvio delle lezioni.

2017/18

Per la scadenza del 24.02.2017 relativa alle proposte di modifica degli ordinamenti dall'a.a. 2017/18, il PQ ha supportato i Presidenti dei Corsi di studio e i Responsabili dei Presidi nelle fasi di presentazione delle proposte di modifica e, successivamente, per l'adeguamento ai rilievi del CUN dei seguenti ordinamenti didattici:

L-5 - Filosofia

L-10 - Lettere

L-14 - Diritto per l'impresa nazionale e internazionale

L-20 - Scienze della Comunicazione

L-23 - Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia

LM-19 - Comunicazione, informazione, editoria

LM-24 - Ingegneria delle Costruzioni Edili

LM-49 - Planning and Management of Tourism Systems.

Con riferimento alla Scheda SUA – CdS a.a. 2017/2018 il PQ ha inviato, con comunicazione PQ 8/2017 del 22.03.2017, apposite *Indicazioni Operative Dati per SUA-CdS 2017/18* contenenti le scadenze interne



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

PRESIDIO DELLA QUALITÀ

individuare per consentire al Pro-rettore alla didattica e all'ufficio di supporto le necessarie verifiche in Banca Dati SUA CdS in vista della chiusura fissata al 26.05.2017.

Per agevolare il compito dei Presidenti dei Corsi di studio il Presidio ha fornito i dati di Ateneo relativi ai diversi quadri della Scheda SUA-CdS.

Con comunicazioni PQ 9/2017, 10/2017 e 11/2017 del 23.03.17 il Presidio ha inviato ai Presidenti dei Corsi di nuova attivazione dall'a.a. 2017/18 i protocolli di valutazione delle CEV al fine di un'analisi approfondita e puntuale, della messa in atto di tutte le azioni necessarie a colmare le lacune evidenziate e dell'integrazione negli appositi campi della Scheda SUA CdS delle informazioni risultate carenti.

Facendo seguito all'incontro del 10.05.2017 di preparazione alla visita della CEV (cfr. sezione 2.1. Attività di formazione), il Presidio ha invitato con la comunicazione PQ 15/2017 del 15.05.2017 i Presidenti CdS ad adeguare, sulla base dell'allegato R3_ALL8 "Quadro sinottico dei requisiti di qualità", i quadri della Scheda SUA-CdS 2017/18 indicati nella colonna "Documenti di riferimento", sulla base degli "Aspetti da considerare", precisando che nella maggior parte dei casi trattasi di una riorganizzazione dei contenuti già presenti o di una integrazione degli stessi.

Il PQ con comunicazione PQ 16/2017 del 22.05.2017 ha informato che il MIUR, con nota Prot. 13987 del 12.05.2017, ha chiarito le tipologie dei corsi aventi natura di internazionalità ai sensi del DM 635/2016 e del DM 987/2016 e ha prorogato al 16.06.2017 il termine per la compilazione della scheda SUA-CdS anche al fine di consentire agli Atenei di integrare le informazioni relative ai corsi internazionalizzati. Con la medesima comunicazione il PQ ha trasmesso l'aggiornamento n. 1 delle "Indicazioni operative Dati per SUA – CdS 2017/2018".

Il PQ ha monitorato il completamento delle Schede Sua CdS entro la scadenza fissata e, nella riunione del 26.06.17, preso atto delle carenze già evidenziate ai Presidenti dei Corsi di studio, ha raccomandato una maggior attenzione nella compilazione della Scheda.

Successivamente alla chiusura delle Schede SUA CdS, con comunicazione PQ 22/2017 del 22.06.2017 ha fornito indicazioni operative per la presentazione dei programmi degli insegnamenti rispondenti alle esigenze di chiarezza e di informazione richieste dallo studente.

In particolare, nella compilazione dei programmi è stata sottolineata la necessità di tenere presente quanto definito nel requisito R3 delle *Linee guida per l'accreditamento*, ovvero: accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accerti correttamente le competenze acquisite. La sezione A.4. di quel requisito ("Offerta formativa e percorsi") pone attenzione a che l'offerta ed i percorsi formativi proposti nel CdS siano coerenti con gli obiettivi formativi definiti, sia nei contenuti disciplinari che negli aspetti metodologici e relativi all'elaborazione logico-linguistica. Inoltre nella sezione B.5. "Modalità di verifica dell'apprendimento" ha raccomandato di porre attenzione ai seguenti punti:

- che sia definito in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali;
- che le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti siano adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi;
- che le modalità di verifica siano chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti, da noi chiamate programmi, e vengano espressamente comunicate agli studenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

PRESIDIO DELLA QUALITÀ

Con comunicazione PQ 27/2017 del 08.09.2017, il PQ ha fornito le indicazioni e i dati necessari alla compilazione dei Quadri in scadenza il 30.09.2017, monitorando il regolare caricamento delle informazioni richieste.

2018/19

Il PQ ha supportato i Presidenti di Corso di studio nelle fasi di presentazione delle proposte di modifica degli ordinamenti didattici dei seguenti corsi di studio, con decorrenza dall'a.a. 2018/2019, approvate dal Senato Accademico del 18.12.2017:

- L-5 Corso di Laurea triennale in Filosofia
- L-10 Corso di Laurea triennale in Lettere
- L-19 Corso di Laurea triennale in Scienze dell'educazione
- L-24 Corso di Laurea triennale in Scienze psicologiche
- LM-14 Corso di Laurea magistrale in Culture moderne comparate
- LM-51 Corso di Laurea magistrale in Psicologia clinica
- LM-56 Corso di Laurea magistrale in Economics and Global Markets
- LM-85 Scienze pedagogiche

2.3. Programmazione offerta formativa e monitoraggio requisiti di docenza

Sulla base della normativa vigente, dei documenti ANVUR e dei criteri generali per la programmazione didattica dell'a.a. 2017/18 il PQ ha messo a punto i seguenti documenti per supportare l'attività degli attori del AQ:

LINEE GUIDA Procedure per la proposta di istituzione di nuovi corsi di studio dall'a.a. 2018/19 (inviata con comunicazione PQ 28/2017 del 02.10.2017 a Direttori di Dipartimento, Presidente della Scuola di Ingegneria, Responsabili dei Presidi) e successiva revisione del documento in seguito alla pubblicazione da parte dell'ANVUR, in data 03.10.2017, delle nuove *Linee Guida per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV)* (comunicazione PQ 30/2017 del 16.10.2017).

LINEE GUIDA Procedure per la proposta di conferma o modifica dei corsi di studio dall'a.a. 2018/19 (inviata con comunicazione PQ 29/2017 del 13.10.2017 a Presidenti dei Corsi di studio, Direttori di Dipartimento, Presidente della Scuola di Ingegneria, Presidenti delle Commissioni paritetiche, Responsabili dei Presidi) contenenti la proiezione dei requisiti di docenza ai sensi del DM 987/2016.

Con comunicazione PQ 39/2017 del 19.12.2017 il PQ ha fornito agli attori dell'AQ le indicazioni e le tempistiche per l'avvio delle attività di programmazione didattica per l'a.a. 2018/19, trasmettendo le delibere assunte dal Senato accademico nella seduta del 18.12.2017 relative a

- a. Approvazione offerta formativa a.a. 2018/2019
- b. Modifica degli ordinamenti didattici di alcuni Corsi di Studio dall'a.a. 2018/2019;
- c. Criteri generali per la programmazione didattica dell'a.a. 2018/2019.

Sulla base della nota MIUR 5227 del 23.02.17 il MIUR ha reso disponibile nella Banca dati SUA-CdS il riepilogo "Corsi con Carenza di Docenti 2016/17", predisposto utilizzando i criteri più favorevoli (in termini di docenza, conteggio studenti e classi di numerosità di riferimento) tra quelli previsti dal DM 1059/2013 e quelli previsti dai DD.MM. 987/2016 e 60/2017.

Per l'a.a. 2016/17 l'Ateneo è risultato carente in quattro CdS nella misura di seguito riportata:



- L19 - Scienze dell'Educazione: 4 docenti
- L18 – Economia Aziendale: 2 docenti
- LM77 - Management internazionale, imprenditorialità e finanza - International Management, Entrepreneurship and Finance: 2 docenti
- LM85 - Scienze pedagogiche: 1 docente.

Non essendo prevista l'attivazione di nuovi Corsi di studio rispetto all'offerta formativa 2016/17, l'Ateneo non è stato obbligato ad indicare eventuali docenti aggiuntivi o contratti di insegnamento ex art. 23 della legge 240/10 per sanare le situazioni indicate.

Il prospetto è stato utile per rendere consapevole l'Ateneo che il numero effettivo degli studenti iscritti nell'ultimo biennio comporta una docenza necessaria più alta rispetto alla docenza calcolata sulla base dell'utenza sostenibile dichiarata dai CdS in passato.

Per l'a.a. 2017/18, ai fini della conferma dell'accreditamento dei corsi per l'a.a. 2018/19, verranno applicati i DD.MM: 987/2016 e 60/2017 di cui il MIUR ha reso disponibile in Banca dati SUA una simulazione nella sezione "Elenco corsi 2016/17 - verifica ex-post docenza: simulazione DM 987".

Dallo schema risulta che sette corsi di studio risultano carenti di docenza in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti della rispettiva classe, mentre Scienze della formazione primaria deve completare i docenti a regime. I maggiori problemi si evidenziano nel Dipartimento di Scienze umane e sociali, al quale sono richiesti complessivamente 12 ulteriori docenti di riferimento.

2.4. Autovalutazione

L'attività di programmazione didattica dei Corsi di studio prende le mosse dalle risultanze della scheda di monitoraggio annuale e del rapporto di riesame ciclico, che costituiscono il momento di autovalutazione in cui i responsabili della gestione dei CdS verificano la congruenza tra le promesse e i risultati e consentono ai valutatori esterni di constatare l'esistenza e l'effettivo funzionamento del sistema di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio e l'efficacia delle azioni adottate per garantirla.

2.4.1. Schede di Monitoraggio annuale

Al fine di favorire l'autovalutazione da parte degli atenei, l'ANVUR ha messo a disposizione a luglio 2017 una serie di indicatori relativi alle carriere degli studenti e ai risultati delle attività formative, costruiti su base omogenea e organizzati in Schede, di ateneo e di corso di studio, che consentono di monitorare alcuni parametri per comprendere l'andamento dell'ateneo e di ciascun corso di studio, comparandolo ad altri corsi della stessa classe a livello nazionale o di area geografica.

Al fine di aiutare i Presidenti di CdS e CPDS alla corretta lettura dei dati la Prof.ssa Biffignandi, Coordinatore del Nucleo di Valutazione, ha illustrato nel corso di un incontro promosso dal PQ il 12.09.2017 tali dati resi disponibili da ANVUR.

Nel modello di *Scheda di Monitoraggio Annuale* predefinito dall'ANVUR il Gruppo di Riesame deve commentare in maniera sintetica, con cadenza annuale, gli indicatori considerati più utili alla misurazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal CdS. Per l'anno 2017 è stata fissata la scadenza interna del 23 ottobre per l'approvazione della Scheda di Monitoraggio da parte del Consiglio di Corso di studio, per il successivo invio al Consiglio di Dipartimento, alla CPDS e al Presidio della Qualità.

Il PQ ha monitorato il caricamento dei commenti nella scheda di monitoraggio annuale.

Con la comunicazione PQ 31/2017 del 16.10.2017, tutti gli attori coinvolti nel processo sono stati informati della pubblicazione nella Scheda SUA CdS dei dati relativi agli "Indicatori per il monitoraggio annuale dei CdS" e delle "Schede di indicatori di Ateneo" aggiornati al 30 settembre 2017. È stato inoltre precisato che per la scheda di monitoraggio annuale dei CdS, la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre, gli Atenei possono



usare sia i dati aggiornati al 30 giugno sia quelli aggiornati al 30 settembre (specificando la data di aggiornamento dei dati utilizzati).

2.4.2. Rapporti di riesame ciclico

Il Rapporto di Riesame ciclico mette in luce principalmente la permanenza della validità dei presupposti fondanti il Corso di Studio e del sistema di gestione utilizzato per conseguirli e prende in esame l'attualità della domanda di formazione e degli obiettivi formativi, le figure culturali e professionali di riferimento e le loro competenze, la coerenza dei risultati di apprendimento previsti dal Corso di Studio nel suo complesso e dai singoli insegnamenti e l'efficacia del sistema di gestione adottato.

Il PQ, nell'incontro del 12.09.2017, ha segnalato ai Presidenti dei Corsi di studio la necessità di procedere al riesame ciclico entro il 01.12.2017 in presenza di forti criticità o di modifiche sostanziali dell'ordinamento, ricordando che tutti i Corsi di studio che non hanno mai compilato un Riesame ciclico sono chiamati alla sua redazione entro il 30.06.2018.

Nel corso del 2017 hanno predisposto il Rapporto di Riesame ciclico i seguenti corsi di studio interessati da significative modifiche dell'ordinamento:

L-5 Filosofia

L-19 Scienze dell'educazione

L-24 Scienze psicologiche

LM-51 Psicologia clinica

LM-56 Economics and Global Markets

LM-85 Scienze pedagogiche

2.4.3. Audizioni del Nucleo di valutazione

Il Nucleo di Valutazione è impegnato, fin dal 2015, in audizioni con i Presidenti dei CdS al fine di monitorare il processo di AQ attuato dai Corsi di studio e il grado di coinvolgimento dei diversi attori nel processo del sistema di AQ.

Per le audizioni 2017 del Nucleo di Valutazione i CdS sono stati chiamati a compiere un'autovalutazione attraverso la compilazione della Scheda R3. Il Presidio della Qualità si è reso disponibile ad aiutare i Presidenti a compilare nel modo più adeguato le schede relative ai requisiti della qualità, proponendo anche un incontro che si è tenuto il 06.06.2017 (nota PQ 17/2017 del 26.05.2017). I risultati dell'incontro sono stati trasmessi con comunicazione PQ 21/2017 del 09.06.2017.

Inoltre, in preparazione agli ulteriori incontri di audizione condotti dal Nucleo di Valutazione, il Presidio della Qualità, con nota PQ n. 40/2017 del 21.12.2017, ha proposto a tutti gli attori del sistema di AQ un incontro di formazione per il 17.01.2018 dedicato alla compilazione della Scheda R.3, al centro delle audizioni stesse, a cura della Prof.ssa Anna Maria Falzoni, esperta di sistema ANVUR.

Nel Corso del 2017 il PQ ha accompagnato i seguenti Corsi di studio nelle fasi di preparazione documentale in vista delle seguenti audizioni condotte dal Nucleo di Valutazione:

19.06.17

Corso di laurea triennale in INGEGNERIA MECCANICA

Corso di laurea triennale in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE

Corso di laurea magistrale in SCIENZE PEDAGOGICHE

Corso di laurea magistrale in MANAGEMENT, FINANZA E INTERNATIONAL BUSINESS

Corso di laurea magistrale in DIRITTI DELL'UOMO ED ETICA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE



18.09.2017

Corso di laurea magistrale in CULTURE MODERNE COMPARATE

29.11.2017

Corso di Laurea in SCIENZE PSICOLOGICHE

Corso di Laurea magistrale in LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Corso di Laurea triennale e magistrale in INGEGNERIA INFORMATICA

2.5. Valutazione della didattica

Nel corso del 2017 il Presidio della Qualità ha dato attuazione all'indicazione, fornita dal Nucleo di valutazione nella propria Relazione, di rendere visibili gli esiti delle valutazioni in forma disaggregata da parte del Gruppo di riesame, della Commissione paritetica e del Consiglio dipartimentale per la didattica, inclusi gli studenti.

Con comunicazione PQ 3/2017 del 13.01.2017 sono state inviate a tutti gli attori del processo di assicurazione le modalità di accesso a SisValdidat da parte dei componenti delle Commissioni paritetiche docenti-studenti per tutte le annualità finora realizzate.

Con comunicazione PQ 7/2017 del 21.02.2017 i docenti titolari di insegnamenti nell'aa. 2015/16 sono stati invitati a compilare il questionario docenti entro il 28.2.2017 per gli insegnamenti del II semestre e annuali.

Le linee guida AVA 2.0 prevedono nuove modalità di somministrazione dei questionari di valutazione. Tenuto conto delle problematiche connesse all'attuazione della nuova modalità condivise con l'Ufficio statistico e i Sistemi informativi, il Presidio della Qualità ha ritenuto di rinviare alla campagna 2018/2019 l'adozione delle nuove modalità, dando mandato all'Ufficio di supporto di verificare con la Segreteria Studenti i tempi di approvazione dei piani di studio al fine di anticiparne la scadenza e consentire l'avvio tempestivo della campagna di valutazione per gli insegnamenti del primo semestre. In particolare è stato richiesto alla Segreteria studenti di utilizzare le funzionalità di Esse3 per la verifica automatica dei piani di studio presentati on-line e di limitare il più possibile la presentazione dei piani di studio cartacei.

In occasione dell'avvio della rilevazione *on-line* delle opinioni degli studenti e dei docenti sulle attività didattiche a.a. 2017/18 si è provveduto ad inviare indicazioni diversificate a:

- tutti gli studenti immatricolati nell'a.a. 2017/18 con comunicazione PQ 36/2017 del 23.11.2017
- tutti gli studenti iscritti nell'a.a. 2017/18 con comunicazione PQ 37/2017 del 23.11.2017
- tutti i docenti titolari di insegnamenti nell'a.a. 2017/18 con comunicazione PQ 38/2017 del 23.11.2017

2.6. Relazioni Commissioni paritetiche docenti studenti

Ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 nr. 19 art. 13 comma 3, le relazioni delle Commissioni paritetiche docenti-studenti sono trasmesse ai Nuclei di valutazione interna e al Senato Accademico entro il 31 dicembre di ogni anno. Tali relazioni contengono proposte per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo (art. 13 comma 1).

Il Presidente del PQ, nella riunione del 20.01.17, ha relazionato in merito alla verifica condotta sulle relazioni 2016 trasmesse dalle Commissioni entro la scadenza interna del 07.12.16.



L'ufficio di supporto ha provveduto quindi al caricamento in banca dati entro il 31.01.2017 e alla trasmissione, con comunicazione PQ 4/2017 del 23.01.2017 al Nucleo di Valutazione per l'attività di verifica sul sistema di AQ.

Con comunicazione PQ 5/2017 del 23.01.2017 i Direttori di Dipartimento sono stati informati dell'avvenuto caricamento delle Relazioni nella banca dati SUA CdS e della necessità che il Consiglio di Dipartimento recepisca la Relazione e coordini i Corsi di studio nella presa in carico delle segnalazioni in essa contenute, al fine di elaborare proposte di miglioramento di cui dovrà dare conto nel Rapporto di Riesame ciclico e nei confronti delle Commissioni stesse.

Per meglio coordinare il lavoro delle CPDS nella prospettiva dell'assicurazione della qualità, a seguito della pubblicazione delle *Linee Guida AVA* del 10.08.2017, il Presidio della Qualità ha predisposto le *Linee guida attività delle Commissioni paritetiche docenti studenti 2017*, che sono state inviate con comunicazione PQ 32/2017 del 24.10.2017; in tale occasione sono state comunicate le scadenze per la trasmissione delle Relazioni annuali per l'anno 2017 deliberate dal Senato Accademico del 25.09.2017; contestualmente è stato trasmesso il "Riscontro del Presidio della Qualità alle segnalazioni indicate nelle Relazioni CPDS 2016", approvato nella seduta PQ del 10.10.2017.

Le Relazioni annuali 2017 sono state trasmesse con comunicazione PQ 41/2017 del 21.12.2017 al Nucleo di valutazione e al Senato Accademico.

2.7. Monitoraggio azioni per l'attuazione della programmazione triennale 2016/18

In seguito all'emanazione del DM 8.8.16 n. 635 "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018", il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 19 e 20.12.2016 hanno approvato le azioni proposte per concorrere all'assegnazione delle risorse nell'ambito della Programmazione triennale.

Il PQ, nell'ambito delle proprie prerogative, nella seduta del 20.01.2017 ha preso atto del documento di Programmazione triennale 2016/2018.

In seguito all'emanazione del D.M. 264 del 12.05.2017 di ammissione a finanziamento per l'attuazione della Programmazione del sistema universitario per il periodo 2016/2018, il PQ ha effettuato la ricognizione dei tempi e dei modi di attuazione delle Azioni pianificate, riscontrate nella riunione del 26.06.17 ai fini del monitoraggio intermedio fissato al 30.06.2018.

Nella medesima riunione il Presidente ha relazionato in merito alla graduatoria preliminare dei migliori 350 Dipartimenti delle Università statali che concorrono al Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza (art. 1, comma 314-337 della legge di bilancio 2017) tra i quali figurano:

n° ordine	Posizione in graduatoria in base a ISPD	
102	1	Lingue, letterature e culture straniere
142	120	Lettere, Filosofia, Comunicazione
170	161	Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione
210	205	Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi.

2.8. Progetto "Teaching Quality Program (TQP)"

2.8.1. 2016/17

Nell'ambito del coordinamento delle attività legate al processo di assicurazione della qualità della didattica, il PQ ha seguito le fasi di impostazione, realizzazione e valutazione del cosiddetto *Teaching Quality Program*, già avviato dall'Ateneo fin dal triennio 2013-2016. Il progetto è finalizzato a favorire l'autovalutazione e il



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

PRESIDIO DELLA QUALITÀ

miglioramento delle attività didattiche, stimolando l'individuazione di aspetti critici e di misure di miglioramento e fornendo un contributo finanziario premiale per la loro efficace realizzazione.

I criteri di distribuzione del contributo finanziario e il modello di calcolo delle quote premiali per l'edizione 2016/17 del TQP sono stati proposti dal Presidio della qualità nell'adunanza del 10.03.2017 e sono stati accolti e deliberati nel Senato accademico del 08.05.2017 (comunicazione PQ 18/2017 del 09.06.2017). La quota premiale è stata così suddivisa per dipartimenti, indicatori e obiettivi come di seguito indicato:

- a. Il totale stanziato di € 140.000,00 viene suddiviso in parti eguali tra i sette dipartimenti dell'Ateneo. Ciascun dipartimento ha potuto contare su una quota massima di € 20.000,00.
- b. Per ciascun dipartimento, la quota massima spettante è suddivisa per i cinque indicatori scelti, di cui all'allegato al punto 9 del Senato Accademico del 09.05.2016. Ciascun dipartimento ha potuto contare su una quota massima di € 4.000,00 per indicatore.
- c. La quota è stata computata in ragione del numero di obiettivi raggiunti, sulla base delle modalità di calcolo approvate dal Senato Accademico del 08.05.2017.

Il raggiungimento del valore obiettivo di tutti gli indicatori, ad eccezione del 9 "Orario facilitato" e 10 "solidità dei corsi", è stato verificato sulla base dei dati elaborati da parte dell'Ufficio statistico.

Con comunicazione PQ 19/2017 del 09.06.2017 è stata richiesta alle Commissioni paritetiche la verifica del soddisfacimento dell'obiettivo dichiarato dal proprio Dipartimento con riferimento all'indicatore 9 "Orario facilitato".

Con comunicazione PQ 20/2017 del 09.06.2017 è stata richiesta ai Responsabili dei Presidi la verifica dell'indicatore 10 "Solidità dei corsi" con la trasmissione di apposito rapporto.

Le proposte di assegnazione delle quote premiali TQP 16/17 sono state elaborate ed approvate dal Presidio della Qualità nell'adunanza del 26.06.2017 e inviate ai Direttori di Dipartimento, ai Presidenti delle CPDS ed ai Responsabili dei Presidi con comunicazione PQ 23/2017 del 27.06.2017 per la raccolta di eventuali osservazioni. Nella stessa adunanza il Presidio della Qualità, su indicazione del Pro-rettore alla Ricerca, ha deciso di riconsiderare i criteri di distribuzione delle quote premiali nel secondo anno dell'edizione TQP, tenendo conto del numero dei CdS attivati e degli studenti iscritti ai vari Dipartimenti e di valutare l'eventuale adozione degli stessi indicatori ANVUR.

Con comunicazione PQ 24/2017 del 28.07.2017 è stata trasmessa la delibera del Senato Accademico del 10.07.2017 di approvazione delle quote premiali da utilizzare per avviare azioni utili al perseguimento degli obiettivi di qualità, con particolare riferimento ai CdS per i quali a consuntivo sono state rilevate criticità. Inoltre è stato precisato che le quote premiali possono essere impiegate per potenziare le attività didattiche per le quali il MIUR consente, se motivato, il superamento del parametro DID, ovvero esercitazioni pratiche in piccoli gruppi, frazionamento di classi numerose per le lezioni frontali, duplicazioni di lezioni in orari serali o comunque adatti a lavoratori studenti.

2.9.2. 2017/18

Il Presidio della Qualità, nella seduta del 12.12.17, ha approvato il *Teaching quality program* per l'a.a. 2017/18, successivamente approvato dal Senato Accademico nella seduta del 18.12.2017. In questa edizione i CdS sono chiamati a individuare cinque indicatori tra quelli che a partire dal 2017 l'ANVUR fornisce tre volte all'anno per la compilazione della Scheda di monitoraggio e agire in modo da confermare il valore di un indicatore se questo è superiore alla media nazionale o di avvicinare il valore a quello della media nazionale se inferiore ad essa. In questo modo si incentivano i Dipartimenti ad essere attenti alla qualità della propria offerta formativa attraverso il miglioramento dei parametri che riguardano i Corsi di studio offerti e che



corrispondono in massima parte a quelli utilizzati per la valutazione periodica delle attività formative finalizzata all'accREDITamento periodico dei corsi di studio. Si riesce così a far convergere l'azione complessiva dell'Ateneo sul conseguimento della migliore prestazione possibile con riferimento ai parametri previsti dal Sistema di valutazione ed autovalutazione, confrontandosi con i parametri che verranno anche utilizzati dalle Commissioni di Esperti Valutatori (CEV) nella visita di accREDITamento periodico.

3. COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI AQ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE

Nel corso del 2017 sono state svolte e sviluppate molteplici attività e procedure correlate all'AQ della Ricerca e della Terza Missione.

Il Presidio della Qualità, tramite il Servizio Ricerca, monitora ed è informato periodicamente sugli eventi significativi in termini di AQ; collabora con i Dipartimenti affinché gli stessi, nell'ambito della programmazione dell'Ateneo e delle procedure previste dal sistema AVA dell'Anvur, si impegnino nei processi di gestione ed assicurazione della qualità della ricerca e della terza missione.

Le attività svolte; si sono concentrate su questi punti principali:

3.1 Analisi risultati VQR 2011-2014 (Ricerca e Terza Missione)

Facendo seguito alla pubblicazione dell'ANVUR (22 febbraio 2017) dei risultati completi e di dettaglio di tutte le strutture che hanno partecipato alla VQR, il prorettore alla Ricerca Scientifica prof. Paolo Buonanno, ha predisposto un documento di analisi dei risultati di UniBG che è stato approvato nel Senato Accademico del 27 marzo 2017 e quindi pubblicato; parimenti il Prorettore delegato al trasferimento tecnologico, all'innovazione e alla valorizzazione della ricerca, prof. Sergio Cavalieri ha predisposto analogo documento per quanto riguarda l'analisi dei risultati di Terza Missione, deliberato dal S.A. del 25-9-2017.

3.2 Piano Strategico 2017-2019 – Obiettivi ed indicatori della Ricerca e della Terza Missione

Al fine di adeguare, aggiornare e sistematizzare programmi e obiettivi dell'Ateneo per la ricerca (per il triennio 2017-2019 già accennati nel documento di bilancio di previsione 2017) il Prorettore e il Servizio Ricerca hanno collaborato con la governance di Ateneo. L'esito del lavoro di programmazione svolto trova la sua sintesi più definita ed organica nel nuovo "Piano strategico di ateneo 2017-2019 verso "Unibg 20.20" che vuole rappresentare un riferimento per l'Ateneo nel suo percorso di sviluppo in una prospettiva a medio termine, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 7.2.2017.

In ragione degli obiettivi già declinati nel Piano Strategico di Ateneo 2017-2019 e partendo dallo stato corrente delle attività di Terza Missione dell'Ateneo e dalle valutazioni ANVUR sulla VQR Terza Missione nel periodo 2011-2014, si è reso necessario elaborare una proposta di articolazione delle strategie di Terza Missione nel triennio 2017-2019 e, più nello specifico, delle azioni attuative nel 2018.

Il Prorettore delegato al trasferimento tecnologico, all'innovazione e alla valorizzazione della ricerca, prof. Sergio Cavalieri ha proposto al Senato Accademico il Piano Strategico Terza Missione 2017-2019, deliberato nella seduta del 25.09.2017.

Valutata la necessità di aggiornare obiettivi ed indicatori dei Dipartimenti al fine di migliorare la qualità della ricerca dipartimentale coerentemente alla rinnovata programmazione strategica di Ateneo, agli orientamenti ministeriali e ai risultati della VQR 2011-2014 condotta da ANVUR, il Senato Accademico del 27.3.2017 ha approvato la proposta dei Prorettori alla Ricerca e alla T.Missione, avallata dal Presidio della Qualità di Ateneo nella seduta del 10.03.2017, relativa alla definizione di Obiettivi e indicatori, nell'ambito dei quali i Dipartimenti sono chiamati ad effettuare le loro scelte, per consentire di semplificare ed uniformare gli attuali numerosi ed eterogenei obiettivi dipartimentali al fine di migliorare la loro performance e quella dell'intero Ateneo.



Entro la fine del 2017 i Dipartimenti hanno definito i piani strategici individuando i propri indicatori tra gli obiettivi proposti.

Il Servizio Ricerca ha provveduto a supportare i Dipartimenti fornendo i dati storici disponibili relativi ai nuovi indicatori proposti dal S.A., al fine di permettere una scelta ragionata degli stessi.

3.3 Assicurazione della Qualità della Ricerca dei Dipartimenti

La mancata attivazione della SUA-RD nel periodo 2014-2017 ha posto un problema per quanto concerne l'attività di Assicurazione della Qualità ed autovalutazione dei Dipartimenti, chiamati a confrontarsi periodicamente nel ciclo della qualità e quindi a fornire dati e valutazioni sotto forma di riesame annuale e prospettive per il futuro.

A questo proposito il Presidio della Qualità, tramite il Servizio Ricerca – in accordo alla governance di Ateneo – ha provveduto a dare continuità al processo di Assicurazione della Qualità dei Dipartimenti, tuttora in evoluzione, supportando le Commissioni dell'AQ dei Dipartimenti nel completamento delle attività previste dalle 4 fasi del processo (Plan, Do Check, Act) del ciclo di miglioramento continuo della ricerca e della terza missione, monitorando così anche l'effettuazione degli adempimenti correlati al sistema A.V.A.. Il lavoro svolto dai Dipartimenti trova evidenza nelle Relazioni annuali della Ricerca nelle quali si riportano i risultati della ricerca e della terza missione, la valutazione degli stessi, il riesame e gli eventuali aggiornamenti in termini di obiettivi ed azioni migliorative.

3.4 Attività realizzate dall'ateneo nell'ambito delle azioni individuate dalla politica della qualità della Ricerca

In linea con quanto previsto nel Piano strategico della Ricerca (delibera S.A. 9-5-2016) le attività svolte nel 2017 sono state finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti, illustrati nei paragrafi successivi:

3.4.1. Migliorare la qualità e la rilevanza della Ricerca di Ateneo

Per migliorare la qualità della ricerca ed il posizionamento dell'Ateneo e dei singoli Dipartimenti nelle graduatorie nazionali e all'interno di ranking internazionali, si è provveduto:

- su proposta presentata dal Rettore alla Ricerca scientifica di Ateneo, prof. P. Buonanno e dal Rettore al Trasferimento tecnologico, all'innovazione e alla valorizzazione della ricerca, prof. S. Cavalieri, coerentemente alla rinnovata programmazione strategica di Ateneo, agli orientamenti ministeriali e ai risultati della VQR 2011-2014 condotta da ANVUR, ad approvare nel Senato Accademico del 27.3.2017 obiettivi e indicatori per l'assicurazione di qualità della ricerca e della terza missione 2017-2019 dei Dipartimenti. Gli stessi hanno deliberato i propri obiettivi ed indicatori, nell'ambito della griglia proposta, in coerenza con propri Piani Strategici della Ricerca, consentendo così di semplificare ed uniformare gli attuali numerosi ed eterogenei obiettivi dipartimentali al fine di migliorare la loro performance e quella dell'intero Ateneo.

- ad aggiornare i criteri di distribuzione delle risorse (SA 27-3-2017 e SA 26-3-2018) per l'assegnazione del finanziamento della ricerca ai Dipartimenti, disponendo un progressivo aumento dei fondi distribuiti in modo premiale, che tenga conto delle differenze dell'attività di ricerca dei vari Settori Scientifico Disciplinari. Coerente con questo indirizzo strategico il Senato Accademico del 13.11.2017 ha approvato l'assegnazione del finanziamento alla ricerca dei dipartimenti, in base alla seguente ripartizione: 35% ripartito in proporzione alla numerosità dei ricercatori, 30% sulla base dei risultati VQR, 35% sulla base della valutazione interna dei



risultati della ricerca (calcolata attraverso i seguenti indicatori B1: prodotti della ricerca; B2: intercettazione fondi esterni; B3: partecipazione a progetti internazionali).

- che i Dipartimenti adottassero criteri di distribuzione dei fondi conformi a quelli di Ateneo e alle indicazioni ed alle metodologie dell'ANVUR. A tale scopo il Rettore alla ricerca ha proposto linee guida di Ateneo per la distribuzione dei fondi di ricerca all'interno dei dipartimenti, approvate dal Senato Accademico del 18.12.2017

- nel corso del 2017, a validare su Aisberg oltre 1000 prodotti di rilevanza scientifica, con un significativo aumento rispetto al 2016 (890 prodotti).

3.4.2. Consolidare e incrementare i Servizi di Ateneo per la Ricerca

Al fine di potenziare i Servizi di Ateneo per la Ricerca, si è provveduto a:

- attivare il progetto Unisys, approvato nel CdA del 28.03.2017 che, in collaborazione con Cineca, si propone di operare una mappatura dei processi gestionali e informativi dell'Ateneo che consenta di avere un quadro chiaro delle attività erogate e di stabilire delle priorità di intervento dell'Area sistemi informativi;

- aderire all'accordo CRUI-Università della Basilicata che prevede la redazione di un report, basato su software sviluppati da UniBAS, che favorisce una valutazione dei prodotti di tipo bibliometrico, analoga a quella della VQR, al fine di permettere un monitoraggio puntuale sul valore dei prodotti dei docenti e ricercatori dell'Ateneo;

- promuovere la partecipazione ai progetti di ricerca nazionali (Prin, Furb, ect), comunitari (Horizon 2020, programmi Comunitari, ect.) internazionali e ai progetti finanziati da enti pubblici e privati sia attraverso la pubblicazione e diffusione di una Newsletter interna della Ricerca con cadenza mensile che la consulenza da parte del Servizio Ricerca.

In risposta a bandi finanziati da enti nazionali sono stati presentati 44 progetti, mentre in risposta a bandi finanziati da enti internazionali (principalmente bandi comunitari) sono stati presentati nel 2017 n. 45 progetti, di cui 20 sul programma Horizon 2020, 12 sul programma Erasmus Plus (di cui 2 di didattica), 4 su altri programmi della Commissione Europea, 8 su programmi di altri enti europei/internazionali.

Nel 2017 sono stati gestiti n. 55 progetti in ambito nazionale e n. 22 progetti in ambito Internazionale; questi ultimi in particolare così ripartiti: n. 1 progetto del VII Programma Quadro, n. 7 progetti Horizon 2020, n. 7 progetti Erasmus Plus e n. 7 progetti di altri programmi.

3.4.3. Incentivare la formazione e reclutamento di docenti/ricercatori "di qualità"

Nel corso del 2017 l'Ateneo ha promosso interventi mirati allo sviluppo del capitale umano, con una particolare attenzione ai giovani ricercatori, attraverso la definizione di percorsi di alto livello mirati a potenziare le relazioni tra ambito accademico e ambito territoriale. In tale contesto si inserisce il progetto biennale StarS (Programma StaRS (Supporting Talented Researchers) approvato dal Senato Accademico del 26.9.2016, che ha consentito di reclutare nel 2017 n. 26 giovani ricercatori, in possesso di un titolo di dottorato, tramite assegni di ricerca biennali e proseguirà con lo stesso obiettivo nel 2018.

Inoltre l'Ateneo nel corso del 2017 ha reclutato n.16 Ricercatori a tempo determinato nell'ambito di finanziamenti su progetti da bandi competitivi e con l'impiego di risorse proprie.



3.4.4. Internazionalizzazione e supporto per la partecipazione a progetti comunitari e internazionali

L'Università di Bergamo ha incentivato l'internazionalizzazione dell'Ateneo favorendo la mobilità in uscita dei propri ricercatori presso prestigiose università e istituzioni di ricerca straniere ed accolto docenti e ricercatori in ingresso da istituzioni estere per svolgere attività di ricerca presso l'Ateneo allo scopo di favorire la collaborazione internazionale nei settori scientifici di maggior interesse.

Per finanziare tali mobilità è stato approvato dal Senato Accademico del 26.9.2016 il Programma StaRS (Supporting Talented Researchers) 2017-2018 Azione2 - Visiting Professor (in ingresso) e il nuovo programma per 2018 Visiting Professor in uscita. Nell'ambito dell'azione 2 "Visiting Professor" si sono utilizzati 160.614,00 euro per finanziare 43 Visiting Professor/Scholar in ingresso, con mobilità da concludersi entro luglio 2018.

L'Ateneo ha inoltre favorito gli scambi di ricercatori e la costituzione di partnership di eccellenza tramite gli interventi del Programma "Excellence initiatives" per la definizione di collaborazioni di ricerca con università ed enti stranieri di eccellenza 2017-2018.

Nell'anno 2017 sono stati finanziati 2 dei 5 progetti presentati, il totale del contributo assegnato ai progetti selezionato è pari a 140.000,00 euro:

- Cortesia e formalità nel rapporto tra lingue e società: dal latino a italiano e spagnolo (LIS-Cort) (prof.ssa Piera Molinelli) – Partner: Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
- QUASMED - Qualità dei Software e sistemi MEDici (prof. Angelo Gargantini) – Partner: Università del Texas ad Arlington.

3.5 Attività realizzate dall'ateneo nell'ambito delle azioni individuate dalla politica della qualità della Terza Missione

In linea con quanto previsto nel Piano Strategico di Ateneo della Terza Missione, deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 25 e 26 settembre 2017, le attività realizzate nel 2017 sono state finalizzate principalmente alle seguenti linee strategiche di intervento:

- Promuovere il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca e attività di imprenditorialità giovanile.
- Valorizzare il ruolo strategico e istituzionale della terza missione di Ateneo e favorire il ruolo dei Dipartimenti e dei Centri di Ateneo nella promozione di attività di terza missione.

Per favorire la nuova imprenditorialità giovanile e la costituzione di Spin off l'Università ha potenziato le iniziative di formazione e di scouting di idee progettuali: l'ottava edizione della "Start Cup Bergamo", realizzata nel 2017 dal CYFE- Centro di Ateneo per la nuova imprenditoria giovanile e familiare, ha proposto nuovi percorsi di accompagnamento alle idee imprenditoriali rivolti a ricercatori, studenti e aspiranti imprenditori del territorio. Il progetto Start Cup Bergamo 2017 si è articolato in due fasi consecutive: la Start Cup School e la Business Plan Competition. La fase Start Cup School ha previsto un periodo di formazione imprenditoriale, oltre ad una serie di attività orientate allo sviluppo del progetto d'impresa; l'output di questa fase era un business plan del progetto d'impresa. La fase Business Plan Competition aveva come obiettivo la valutazione delle idee d'impresa da parte di un'apposita Giuria, al fine di identificare, tra i 19 progetti presentati, quelli più meritevoli che sono stati premiati durante l'evento finale di Start Cup Bergamo 2017.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

PRESIDIO DELLA QUALITÀ

che si è svolto nella giornata di lunedì 9 ottobre 2017, presso l'Aula Magna del Campus Universitario di S. Agostino. L'evento si è composto di due parti principali: nella prima parte i 19 progetti hanno composto una piccola fiera e i membri della giuria hanno intervistato singolarmente i progetti in gara, e, sulla base delle risposte ottenute relative all'attitudine imprenditoriale dei partecipanti, hanno selezionato n. 8 progetti per la seconda parte. Nella seconda parte dell'evento, gli 8 progetti precedentemente selezionati hanno presentato il proprio progetto in forma di *elevator pitch*, ossia la caratteristica presentazione in 3 minuti del proprio progetto imprenditoriale; La Giuria ha quindi proceduto alla valutazione premiando i seguenti tre progetti di impresa:

1. **Ermes**, di Riccardo Tripepi - Carrozzina innovativa per persone con disabilità, che punta a facilitare i movimenti del paziente e dei suoi assistenti.
2. **Walk**, di Niccolò Sala - Dispositivo per la riabilitazione dei pazienti con problemi di deambulazione
3. **AlSent**, di Michele Ermidoro - Un innovativo sistema di allerta per luoghi pubblici, basato sul riconoscimento dei suoni.

Per promuovere la nuova imprenditorialità e gli Spin off, in attuazione alle proprie linee guida strategiche l'Ateneo ha approvato il documento "Linee di indirizzo per il sostegno delle start up dell'Università degli Studi di Bergamo" nel quale sono riportate le condizioni e il procedimento di accreditamento delle start up promosse e/o costituite da soggetti in formazione o che hanno svolto un corso di studio presso l'Università o che hanno partecipato a iniziative di sostegno all'imprenditorialità promosse o partecipate dall'Università. L'accREDITAMENTO viene concesso dal Rettore, previa presentazione di istanza e previo parere favorevole della Commissione Trasferimento Tecnologico in riferimento al soddisfacimento di una serie di requisiti. L'accREDITAMENTO viene concesso per la durata di tre anni e può essere rinnovato a seguito di presentazione di nuova istanza. Due start up ("Trimatech srl" e "Dazetechnology srl") che già avevano partecipato al percorso Start Cup Bergamo rispettivamente nell'edizione 2017 e 2016, hanno richiesto l'accREDITAMENTO.

Nell'ottica di accrescere la capacità di supporto alla valorizzazione della ricerca, alla protezione e valorizzazione dei risultati della ricerca, il Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico si è avvalso della collaborazione di un esperto nell'ambito dell'Accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Nel 2017 si è provveduto al deposito di n. 4 domande di brevetto e supportato la costituzione di n. 2 società spin off.

Con l'obiettivo di valorizzare i risultati della ricerca, favorire i rapporti Università-società e rendere più efficace l'applicazione dell'innovazione è stata costituita, con atto notarile dell'11.04.2017 (Repertorio n. 17913), la Fondazione University for Innovation (U4I). I soci fondatori sono: Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Milano-Bicocca e Università degli Studi di Pavia. Nel corso del 2017 sono state realizzate attività preliminari, tra cui la predisposizione del materiale informativo da pubblicare sul sito della Fondazione, la realizzazione del sito stesso e l'analisi del portafoglio brevetti di tutti e tre gli Atenei, per la presentazione al territorio.

- Nell'ambito della Valorizzazione della Ricerca e del Trasferimento Tecnologico nel contesto internazionale si colloca la costituzione del "China-Italy Technology Transfer Center" (CITTC), deliberato dal CdA nella seduta 10.5.2016 in relazione all'accordo denominato "Framework Agreement on Establishing a



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

PRESIDIO DELLA QUALITÀ

China-Italy Technology Transfer Center”. Nel corso del 2017 sono state avviate le prime attività del centro, tra le quali si segnalano

1. Co-organizzazione e partecipazione alla “China-Italy Science, Technology & Innovation Week”, il principale forum di cooperazione scientifica sino-italiana tenutosi a Pechino, Chengdu e Guiyang nel novembre 2017. In tale contesto è stato firmato il Memorandum d’Intesa per la creazione di un Laboratorio Congiunto sui temi del Manifatturiero Avanzato (CILAM) con la Tsinghua University e il Cluster cinese per l’Automazione Industriale. (All’evento ha partecipato una delegazione dell’Università di Bergamo presieduta dal Prorettore Prof. Sergio Cavalieri.
 2. Consolidamento dei rapporti in essere con la Chongqing University e il Galilei Institute della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che a Chongqing presidia i rapporti con le Università italiane e la provincia del Bishan. Nello specifico nel novembre 2017 è stato possibile stabilire un contatto diretto con i principali College dell’Università di Chongqing (Power Engineering, Computer Science, Automation, Mechanical Engineering).
 3. Organizzazione di visite e incontri conoscitivi su richiesta delle delegazioni Cinesi, a seguito anche del programma ‘Italy-China Science, Technology & Innovation Week’ tenutosi a Bergamo nel 2016, che ha consentito di rendere maggiormente visibili le attività di ricerca dell’Ateneo. In particolare, è stata organizzata una sessione di incontri B2B con i rappresentanti della provincia dello Shandong, e delle visite ai campus UNIBG e ai parchi scientifici del territorio con i rappresentanti delle province dello Hebei e dello Heilongjiang.
- Al fine di sensibilizzare ricercatori, docenti e personale tecnico-amministrativo sui temi della valorizzazione della ricerca, nel corso del 2017 nell’ambito del Ciclo di seminari – “Dare Valore alla Ricerca” Il edizione sono stati organizzati, con modalità sia in presenza sia webinar, sedici seminari e webinar volti all’approfondimento delle seguenti tematiche: Proprietà intellettuale, il Diritto d’autore, Ricerca brevettuale, Linguaggi e metodi della comunicazione della ricerca scientifica e Finanziamenti alla ricerca e opportunità di formazione nell’ambito del programma Horizon 2020.

L’Università ha costituito nel 2016 un “Tavolo di coordinamento per la “Terza Missione” di Ateneo (decreto rett. 23-9-2016), presieduto da un Delegato del Rettore, il cui compito è di promuovere la progettazione di attività di P.E. in raccordo tra Dipartimenti e Ateneo, supportando le strutture in termini di riflessione ed interpretazione delle tematiche relative alla Sua-RD Terza Missione, focalizzate in particolare sul Public Engagement. Il Tavolo nel 2017 ha proseguito a sensibilizzare tutti i dipartimenti e centri di ateneo, tramite i propri referenti PE, membri del tavolo, ad una migliore progettualità di iniziative di PE, finalizzata a diffondere i risultati della ricerca ad un pubblico non specialistico, ma a tutti i cittadini attraverso differenti forme di comunicazione: mostre, pubblicazioni divulgative, incontri specificamente dedicati, eventi correlati a manifestazioni aperte al pubblico (es. BergamoScienza), ecc.

Per fornire un concreto aiuto allo sviluppo delle attività di Public Engagement (PE) sia di Ateneo che dei Dipartimenti e Centri di Ricerca di Ateneo e con la finalità di mettere a disposizione del territorio e della società in senso lato i risultati delle attività di ricerca dell’Ateneo, l’Università ha stanziato, tramite apposito



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

PRESIDIO DELLA QUALITÀ

bando interno, 50.000 € per finanziare iniziative di PE proposte dai Dipartimenti o dai Centri autonomi di Ateneo (fino a 5000 € per ogni iniziativa) da svolgersi entro il primo semestre del 2018. L'iniziativa ha avuto ottimo riscontro: sono state presentate 11 proposte delineando una discreta comprensione della materia ed un interesse attivo da parte delle Strutture coinvolte che dimostra il recepimento delle istanze legate alle tematiche del P.E. e della Terza Missione. Tale azione verrà riproposta anche nel corso del 2018 per aumentare la diffusione della cultura e della scienza.



Allegato al punto 3.5 - (nr. 1)

REGOLAMENTO DIDATTICO CORSO DI STUDIO

Corsi di Laurea in Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia, Gestionale, Informatica, Meccanica e delle Tecnologie per la Salute
Corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Costruzioni Edili, Gestionale, Informatica, Meccanica e Engineering and Management for Health

***Premessa:** dove non diversamente indicato, le prescrizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti i Corsi di Studio facenti parte della Scuola di Ingegneria dell'Università degli Studi di Bergamo*

Art. 1 Requisiti per l'accesso al Corso di Studio

Corsi di Laurea

Tutti i Corsi di Laurea in Ingegneria

Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola superiore o di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ed aver acquisito e maturato le conoscenze scientifiche di base in matematica, fisica e chimica fornite dagli insegnamenti specifici previsti nelle scuole secondarie superiori.

L'accesso è libero, previa partecipazione al test orientativo obbligatorio. In base al risultato del test possono essere previsti eventuali obblighi formativi aggiuntivi da colmare con la frequenza ad alcuni corsi. Sono, inoltre, già attivi diversi corsi propedeutici per le discipline del primo anno del Corso di Laurea.

Per quanto riguarda la conoscenza della lingua Inglese, viene richiesto, come prerequisito all'ammissione, un livello certificato B1 o equivalente. In caso tale prerequisito non sia soddisfatto, la certificazione richiesta deve essere conseguita entro il primo anno di iscrizione. In caso contrario non è possibile iscriversi al secondo anno.

L'ammissione è subordinata alla partecipazione ad un test orientativo obbligatorio che ha lo scopo di verificare la preparazione e le conoscenze effettive degli studenti negli ambiti matematica, fisica e chimica nonché nella comprensione di testi e nella logica. Il test viene effettuato in modalità on-line (TOLC-I) presso le aule informatiche dell'ateneo nelle date fissate e pubblicate. Tutte le informazioni aggiornate anno per anno sono riportate alla pagina <https://www.unibg.it/node/3803>

Sulla base degli esiti dei test di verifica in ingresso TOLC-I (vale l'ultimo test che è stato



sostenuto in ordine di tempo), allo studente possono essere assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) in Matematica e in Fisica e Chimica (si tratta di due diversi OFA che però vengono attribuiti congiuntamente in base al punteggio complessivo dell'area Scienze).

I limiti di punteggio per i quali è necessario adempiere agli OFA nelle diverse discipline sono fissati di anno in anno e ugualmente pubblicati sulla pagina <https://www.unibg.it/node/168>

Gli studenti a cui è stato assegnato un OFA non potranno effettuare nessun esame della materia corrispondente prima di avere colmato tale OFA.

Gli OFA devono essere recuperati seguendo dei corsi propedeutici svolti nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni previsto nel Calendario Didattico, con obbligo di frequenza di almeno il 75% delle ore di lezione e superamento delle prove proposte il cui calendario è riportato sul sito. Alcuni corsi possono essere replicati tra dicembre e gennaio.

Gli studenti che si iscrivono in ritardo, e non hanno sostenuto il test di ammissione presso altro Dipartimento di Ingegneria, avranno l'attribuzione automatica di tutti gli OFA. Gli studenti che si trasferiscono da altre università mantengono eventuali OFA assegnati dall'università di provenienza.

Per consentire il superamento degli OFA a coloro che non li avessero assolti nei due periodi sopra indicati, è previsto lo svolgimento di un esame per ogni materia prima della sessione di esami estiva.

Ulteriori indicazioni per il Corso di Studi in Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia

Agli allievi con livello non sufficiente verrà imposto un obbligo formativo aggiuntivo consistente nel seguire corsi di lingua Inglese offerti dal Corso di Studio.

Corsi di Laurea Magistrali

L'ammissione alla Laurea Magistrale è soggetta ad un processo di valutazione basato su requisiti curriculari (carriera accademica) e sulla verifica della adeguata preparazione dello studente che attesti l'idoneità del candidato. L'ammissione è deliberata in forma insindacabile da una Commissione di Valutazione istituita a tale scopo dal Consiglio di Corso di Studio.

La verifica della personale preparazione è effettuata da apposita Commissione nominata dal Consiglio del Corso di Studio, che si esprimerà al riguardo della ammissione anche sulla base del voto di laurea triennale conseguito, che deve essere superiore a 80/110; per chi non ancora laureato, si iscrive sotto condizione, sulla base del voto medio conseguito negli esami sostenuti che deve essere superiore a 21/30 al momento dell'iscrizione. Per chi non superasse questo voto minimo è previsto un colloquio orale con la commissione sopra indicata che si esprimerà al riguardo della ammissione. Non è prevista l'assegnazione di debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi.



In caso di ammissione, eventuali vincoli nelle scelte curriculari saranno esplicitati contemporaneamente al giudizio positivo e prima dell'immatricolazione, così da fornire le informazioni necessarie per una scelta trasparente e razionale dei piani di studio.

Agli studenti che non abbiano ancora conseguito la Laurea di primo livello, è concessa l'iscrizione sotto condizione alla Laurea Magistrale se il numero di CFU residui alla data della iscrizione non è superiore a 24 esclusa la prova finale. Sono inoltre esclusi dal computo dei CFU residui quelli riferiti ad un eventuale tirocinio se questo è già iniziato alla data di iscrizione.

L'iscrizione sarà convalidata solo se la Laurea sarà conseguita entro il termine dell'anno accademico precedente all'anno di iscrizione alla Laurea Magistrale.

Per quanto riguarda la conoscenza della lingua Inglese, viene richiesto, come prerequisito all'ammissione, un livello certificato B1 o equivalente. In caso tale prerequisito non sia soddisfatto, la certificazione richiesta deve essere conseguita prima dell'iscrizione.

Ingegneria delle Costruzioni Edili

Lo studente deve disporre delle conoscenze adeguate relative alle materie di base dell'Ingegneria (Matematica, Fisica, Chimica).

L'ammissione al corso di laurea magistrale in Ingegneria delle costruzioni edili è diretta se lo studente è in possesso di un diploma di Laurea Triennale nella classe di laurea L23 - Scienze e Tecniche dell'Edilizia.

Ai laureati di Atenei italiani con titolo diverso dalla Classe di laurea L-23 sono richiesti almeno 36 CFU nei settori scientifico disciplinari delle materie di base (CHIM/07, FIS/01, MAT/03, MAT/05, ICAR/17, ICAR/18) nonché 45 CFU nei settori scientifico disciplinari delle materie caratterizzanti (ICAR/06, ICAR/07, ICAR/08, ICAR/09, ICAR/10, ICAR/11, ICAR/12, ICAR/14, ICAR/19, ICAR/20, ICAR/21, ING-IND/10, ING-IND/11, ING-IND/22, ING-IND/31, ING-IND/35, ING-IND/33) degli ambiti previsti dalla classe L-23. Per l'accesso viene inoltre richiesta una conoscenza almeno di base della lingua inglese, attestabile con l'esibizione di idoneo certificato di livello B1 o equivalente.

I requisiti curriculari devono essere posseduti dai candidati prima della verifica della preparazione personale e della coerenza del percorso formativo seguito, da parte di una Commissione di Valutazione.

Gestionale

Lo studente deve disporre delle conoscenze adeguate relative ai componenti di base dell'ingegneria e dell'Ingegneria Gestionale in particolare. Viene inoltre richiesta una competenza decisamente superiore a quella impartita dalla scuola superiore per quanto riguarda le matematiche e la fisica. L'accesso sarà valutato da una opportuna commissione in base al curriculum studiorum e mediante un eventuale colloquio. L'accesso sarà di norma concesso a chi abbia acquisito almeno 30 CFU nelle attività formative di base (Chimica, Fisica, Matematica e Statistica - Settori Scientifico Disciplinari S.S.D.



CHIM/03 , CHIM/07 , FIS/01 , FIS/03 , INF/01 , ING-INF/05 , MAT/02 , MAT/03 , MAT/05 , MAT/06 , MAT/07 , MAT/08 , MAT/09 , SECS-S/02) e almeno 30 CFU nelle attività formative caratterizzanti previsti per la Classe di Laurea L-9 “Ingegneria Industriale” (SSD FIS/04, ICAR/08, ING-IND/01, ING-IND/02, ING-IND/03, ING-IND/04, ING-IND/05, ING-IND/06, ING-IND/07, ING-IND/08, ING-IND/09, ING-IND/10, ING-IND/11, ING-IND/12, ING-IND/13, ING-IND/14, ING-IND/15, ING-IND/18, ING-IND/19, ING-IND/20, ING-IND/21, ING-IND/22, ING-IND/23, ING-IND/24, ING-IND/25, ING-IND/26, ING-IND/27, ING-IND/31, ING-IND/32, ING-IND/33, ING-IND/34, ING-INF/06, ING-INF/07, ING-IND/16, ING-IND/17, ING-IND/35, ING-INF/04), di cui almeno 15 CFU negli ambiti disciplinari dell'Ingegneria Gestionale o equipollenti (SSD ING-IND/16, ING-IND/17, ING-IND/35, ING-INF/04).

Informatica

Per accedere alla Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica il candidato deve possedere conoscenze coerenti con il progetto formativo della suddetta Laurea. Il curriculum studiorum del candidato sarà di norma valutato “coerente” con il progetto formativo quando siano stati acquisiti almeno 30 CFU negli ambiti disciplinari di base e 45 CFU negli ambiti disciplinari caratterizzanti previsti per la Classe di Laurea L-8 “Ingegneria dell’Informazione” di cui almeno 30 CFU negli ambiti disciplinari dell’Ingegneria Informatica.

Quando non esistano queste precondizioni al candidato saranno richieste delle integrazioni curriculari che saranno indicate dalla Commissione e dovranno essere necessariamente conseguite prima di procedere all’effettiva domanda di immatricolazione alla Laurea Magistrale. Le possibili equivalenze tra gli insegnamenti seguiti con profitto e quelli dei SSD di ingegneria saranno stabilite a giudizio insindacabile della Commissione di Valutazione sulla base dei programmi ufficiali degli insegnamenti.

In particolare, è diretta l’ammissione alla Laurea Magistrale per i:

- Laureati di primo livello in Ingegneria Informatica presso l'Università degli Studi di Bergamo che abbiano seguito un piano degli studi secondo ordinamento DM.509;
- Laureati di primo livello in Ingegneria Informatica presso l'Università degli Studi di Bergamo che abbiano seguito un piano degli studi secondo ordinamento DM.270, purché nei 180 CFU del titolo di I livello non siano presenti CFU derivanti da attività di tirocinio;
- Laureati di primo livello in Ingegneria Informatica presso l'Università degli Studi di Bergamo che abbiano seguito un piano degli studi secondo ordinamento DM.270 con CFU derivanti da attività di tirocinio nei 180 CFU del percorso di I livello; la Commissione di Valutazione si riserva di convocare il candidato per un colloquio di ammissione, allo scopo di assegnare vincoli curriculari in relazione alle caratteristiche del curriculum studiorum.
- Laureati di primo livello in Ingegneria Informatica di altri atenei; la Commissione di Valutazione si riserva di convocare il candidato per un colloquio di ammissione, allo scopo di assegnare vincoli curriculari in relazione alle caratteristiche del curriculum studiorum.

Verranno invece esaminati da parte della Commissione di Valutazione:



- Candidati in possesso di altri titoli di Laurea di primo livello.
- Candidati in possesso di Diplomi di Laurea.
- Candidati in possesso di “Lauree Vecchio Ordinamento” o “Seconde Lauree” (per candidati già in possesso di Lauree Magistrali o equipollenti di precedenti Ordinamenti).
- Candidati non ancora in possesso di titolo di studio di I livello, ma che prevedono di conseguire tale titolo nell’anno accademico in corso

In tutti questi casi, la Commissione di Valutazione condurrà una analisi specifica sulla base del curriculum studiorum presentato dal candidato. Le equivalenze tra gli insegnamenti seguiti con profitto e quelli dei SSD di Ingegneria verranno stabilite a giudizio insindacabile della Commissione di Valutazione. Si potranno riconoscere come CFU già acquisiti, eventuali esami già sostenuti dal candidato se ritenuti coerenti con il corso di laurea magistrale. Di norma non saranno previste convalide di insegnamenti sulla base di esperienze lavorative o attività di formazione in ambiti non universitari. Master universitari, dottorati potranno essere riconosciuti come CFU acquisiti a discrezione della Commissione di Valutazione.

Meccanica

In termini generali, lo studente deve disporre di conoscenze adeguate relative alle componenti di base dell'Ingegneria Meccanica, alla fisica ed alle matematiche. Ogni domanda di iscrizione verrà valutata dalla Commissione responsabile per l'ammissione al percorso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica.

L’accesso sarà di norma concesso a chi abbia acquisito almeno 36 CFU nelle attività formative di base e 48 CFU nelle attività formative caratterizzanti previsti per la Classe di Laurea L-9 “Ingegneria Industriale” **nell’ambito disciplinare dell’Ingegneria Meccanica.**

Engineering and Management for Health

Lo studente che intende iscriversi alla Laurea Magistrale in Engineering and Management for Health deve essere in possesso di laurea o diploma universitario di durata triennale o altro titolo acquisito all'estero e riconosciuto idoneo, e disporre delle conoscenze adeguate relative alle materie di base dell'ingegneria (Matematica, Fisica, Chimica), alle attività caratterizzanti previste per la Classe di Laurea L-9 “Ingegneria industriale”, all'ingegneria biomedica e alla medicina e biologia.

L'accesso sarà consentito a chi abbia acquisito almeno 39 CFU nelle attività formative di base, ed in particolare almeno 21 CFU nell'ambito disciplinare “Matematica, informatica e statistica” (MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09, SECS-S/01, SECS-S/02, INF/01, ING-INF/05) ed almeno 18 nell'ambito disciplinare “Fisica e chimica” (CHIM/03, CHIM/07, FIS/01, FIS/03), almeno 15 CFU negli ambiti disciplinari dell'Ingegneria Gestionale previsti per la Classe di Laurea L-9 “Ingegneria industriale” (ING-IND/16, ING-IND/17, ING-IND/35, ING-INF/04), almeno 6 CFU nell'ambito della Ingegneria biomedica (ING-IND/34, ING-INF/06) ed almeno 6 nell'ambito medico e biologico (BIO/09, BIO/11, BIO/16, MED/04, MED/05).



Se i limiti minimi di conoscenza e/o i requisiti curriculari non sono soddisfatti, lo studente sarà invitato a colmare queste carenze con l'iscrizione e il superamento di singoli insegnamenti prima dell'iscrizione al Corso.

Per l'accesso viene inoltre richiesta una conoscenza almeno di base della lingua inglese, attestabile con l'esibizione di idoneo certificato di livello B2 o equivalente **da conseguire entro il primo anno di iscrizione.**

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piano di studio individuali

Occorre distinguere due casi.

Il piano didattico del Corso non prevede l'articolazione in curricula

All'inizio di ogni anno accademico, in sede di presentazione del Piano di Studio individuale, lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste dai singoli gruppi di scelta del piano didattico con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

Il piano didattico del Corso prevede l'articolazione in curricula

Il piano didattico del Corso di studio prevede l'articolazione in curricula, per le cui denominazioni e caratteristiche si rimanda al Regolamento didattico – parte didattica. In sede di presentazione del piano di studio individuale lo studente ne sceglie uno e potrà chiedere di passare ad altro curriculum solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

All'inizio di ogni anno accademico, in sede di presentazione del Piano di Studio individuale, lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste dai singoli gruppi di scelta del piano didattico con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

In caso di modifica di un insegnamento relativo ad anni di corso precedenti, il sostenimento dell'esame modificato può aver luogo soltanto a frequenza acquisita, dopo la conclusione delle lezioni previste per tale insegnamento, secondo il Calendario didattico dell'anno accademico in corso.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica prevede lezioni frontali ed esercitazioni, anche in modalità e-learning, attività seminariali, laboratori e attività di tirocinio.

A ciascuna attività formativa è attribuito il numero di CFU corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore di impegno da parte dello studente, di cui 8 ore circa per le lezioni frontali e mediamente 17 ore dedicate allo studio individuale.



Fatti salvo i Corsi di Studio erogati in lingua inglese, la lingua di insegnamento è prevalentemente l'italiano. Possono essere previsti, di anno in anno, corsi di insegnamento in lingua inglese, anche sulla base di specifici programmi internazionali, approvati dai competenti organi didattici.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

I corsi non prevedono l'obbligo di frequenza, tuttavia essa è fortemente consigliata. Per alcuni insegnamenti i laboratori richiedono la frequenza obbligatoria secondo modalità specificate nei programmi dei singoli insegnamenti. Laboratori e tirocini richiedono la frequenza obbligatoria.

Le propedeuticità sono definite tenendo conto degli insegnamenti di base, degli insegnamenti caratterizzanti e dei settori scientifico disciplinari degli insegnamenti e degli indirizzi/curricula, del corso. Esse sono approvate dalla competente struttura didattica, rese note con il piano di studio e riportate nei programmi degli insegnamenti.

Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei vincoli determinano l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica elenca le attività formative che si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento.

Eventuali prove intermedie sono programmate dal Corso di studio, coerentemente con gli indirizzi della Scuola di Ingegneria, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel piano di studi attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo.

Per l'acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il piano didattico indica un insieme di attività coerenti con l'ordinamento didattico del Corso di Studio, all'interno delle quali lo studente costruisce il proprio piano di studi secondo le regole indicate nel piano didattico stesso.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Corso di Studio.



Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe sono riconosciuti fino al raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Qualora effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute, fino ad un massimo di 12 CFU, competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università ha concorso.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del Corso di Studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

I Corsi di Studio possono prevedere per lo studente la possibilità di svolgere, con le procedure stabilite dal Regolamento Tirocini, un tirocinio formativo o di orientamento collegato ad un



progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione che può essere finalizzato alla preparazione della prova finale (vedere il Regolamento Tirocini al riguardo).

Le differenti specificità per i vari Corsi di Studio sono riportate di seguito.

Corsi di Laurea

Tecnologie per l'edilizia

Non sono previsti CFU per attività di tirocinio.

Informatica e Meccanica

Nel piano didattico di questi Corsi di Studio non sono previsti tirocini formativi o di orientamento.

E comunque facoltà dello studente proporre una attività di tirocinio tra i CFU a scelta dello studente per un massimo di 6 CFU; la richiesta è sottoposta ad analisi di apposita commissione che si deve esprimere sulla congruità del piano di studi presentato dallo studente con gli obiettivi formativi del Corso di Studi.

Gestionale

E' previsto per lo studente 1 CFU per attività di tirocinio connesse con lo sviluppo di un progetto nell'ambito dell'insegnamento Tecnologia Meccanica.

Tecnologie per la salute

Sono previsti 14 CFU per attività obbligatorie di tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati ed ordini professionali.

Corsi di Laurea Magistrali

Costruzioni Edili, Gestionale, Informatica, Meccanica e Engineering and Management for Health

Fatti salvi i casi sotto riportati, i tirocini previsti per questi Corsi di Studio sono facoltativi, non dovranno superare la durata di 3 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio; le attività formative connesse potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di massimo 6 crediti formativi:

- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio; in questo caso possono essere previsti ulteriori 6 crediti formativi per un massimo complessivo di 12.

Non è previsto alcun tirocinio nel Corso di Studio in Ingegneria gestionale, curriculum Business



and Technology Management.

E' previsto un tirocinio obbligatorio da 3 CFU nel Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, curriculum: Tecnologie e Materiali Innovativi per l'Industria Tessile.

Art. 11 Esami soprannumerari

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami soprannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del corso potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU per i corsi laurea e per i corsi di laurea magistrale ai fini del calcolo della media di laurea.

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

Corsi di Laurea

La prova finale dei Corsi di Laurea consiste nella preparazione di un elaborato scritto, denominato elaborato finale, che descrive una attività d'indagine autonomamente svolta e redatto sotto la supervisione di un docente-tutore (relatore). La valutazione complessiva viene espressa in centodecimi. Le attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento della laurea saranno svolte dallo studente con modalità quali l'indagine bibliografica, l'osservazione, la ricerca, l'analisi teorica, la simulazione numerica, interventi sperimentali in situazioni di laboratorio o sul campo.

E' possibile redigere la prova finale in lingua straniera, previo accordo con il docente relatore.

I singoli Consigli di Corso di studio possono optare anche per una prova finale gestita tramite lo svolgimento di una serie predefinita di elaborati associati a specifici insegnamenti del corso di laurea, i cui argomenti devono essere tra loro coordinati.

L'elaborato finale sarà valutato dal docente supervisore e non è prevista la discussione orale in seduta pubblica. La Commissione di Laurea formula la valutazione finale, attribuisce il relativo voto e il Direttore del Dipartimento o un suo rappresentante conferisce il titolo di studio.

Tecnologie per la salute

E' possibile anche svolgere una relazione, sempre sotto la guida di un docente relatore, relativa ad attività svolte in laboratorio e durante il tirocinio previsto presso gli istituti ospedalieri, strutture paramediche, istituti di ricerca ed aziende attive nell'ambito bio-medicale.

Corsi di Laurea Magistrali

Costruzioni edili

La prova finale consiste nella presentazione di una relazione scritta individuale o a due nomi



sull'attività svolta, discussa in seduta pubblica davanti ad una commissione di docenti, che esprimerà in centodecimi la valutazione complessiva. Le attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento della laurea saranno svolte dallo studente, sotto la supervisione di un docente-tutore, con modalità quali l'osservazione, la ricerca, interventi sperimentali in situazioni di laboratorio o sul campo. E' possibile redigere e discutere la prova finale in lingua inglese, previo accordo con il docente preposto.

Gestionale

La prova finale consiste nella presentazione di una relazione scritta individuale o a due nomi sull'attività svolta, discussa in seduta pubblica davanti ad una commissione di docenti, che esprimerà in centodecimi la valutazione complessiva. Le attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento della laurea saranno svolte dallo studente, sotto la supervisione di un docente-tutore, con modalità quali l'osservazione, la ricerca, interventi sperimentali in situazioni di laboratorio o sul campo. E' possibile redigere e discutere la prova finale in lingua straniera, previo accordo con il docente preposto.

Informatica

La prova finale consiste nella presentazione di una relazione scritta individuale o a due nomi sull'attività svolta, discussa in seduta pubblica davanti ad una commissione di docenti, che esprimerà in centodecimi la valutazione complessiva. Le attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento della laurea saranno svolte dallo studente, sotto la supervisione di un docente-tutore, con modalità quali l'osservazione, la ricerca, interventi sperimentali in situazioni di laboratorio o sul campo. E' possibile redigere e discutere la prova finale in lingua inglese, previo accordo con il docente preposto.

Meccanica

Il corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica culmina in una rilevante attività di progettazione e/o modellistica, e/o sperimentale, che si conclude con un elaborato che dimostri la padronanza degli argomenti tipici dell'Ingegneria Meccanica, la capacità di operare in modo autonomo ed innovativo e un buon livello di capacità di comunicazione. La prova finale consiste nella presentazione/discussione dell'elaborato prodotto in seduta pubblica davanti ad una commissione di docenti, che esprimerà in centodecimi la valutazione complessiva.

Engineering and Management for Health

La prova finale consisterà nello svolgimento di una ricerca o una sperimentazione svolta sotto la supervisione di un docente-tutore e di un eventuale esperto della disciplina esterno all'Università che abbia preso parte alla ricerca o alla sperimentazione con modalità quali l'osservazione, la ricerca, interventi sperimentali in situazioni di laboratorio o sul campo.

I risultati di questo lavoro saranno presentati in una relazione scritta e discussi in seduta pubblica davanti ad una commissione di docenti che esprimerà in centodecimi la valutazione complessiva.



La redazione della relazione scritta e la relativa discussione durante la prova finale saranno effettuate in lingua inglese.

Il CdS provvede al rilascio, su richiesta degli interessati, di un certificato che riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi Europei.

Per quanto riguarda le modalità di organizzazione delle prove finali per il conseguimento delle Lauree e delle Lauree Magistrali si rimanda alla delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 27 febbraio 2013 (verbale n. 2/2013) reperibile al link: <https://www.unibg.it/user/670>

Indicazioni sulla redazione della prova finale si trovano al link: <https://www.unibg.it/node/264>

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

Regolamento didattico - parte normativa
del Corso di Laurea Magistrale in
FILOSOFIA E STORIA DELLE SCIENZE NATURALI E UMANE
(PHILOSOPHY AND HISTORY OF NATURAL AND HUMAN SCIENCES)
Classe LM-78 – SCIENZE FILOSOFICHE

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso di studio

Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Filosofia e Storia delle Scienze Naturali e Umane, si richiede il possesso del Diploma di Laurea triennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti, come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. Si richiede altresì un'adeguata preparazione di base, costituita da una conoscenza generale dei principali aspetti e momenti della cultura filosofica nel suo sviluppo storico, qual è quella fornita dagli insegnamenti specifici previsti nelle scuole secondarie superiori e un diploma di laurea triennale, preferibilmente in filosofia. La laurea magistrale si presenta come aperta a chiunque, proveniente da qualsiasi laurea triennale, vorrà compiere un percorso di formazione che costituisca una riflessione di meta-livello, filosofica, epistemologica su tutte le altre discipline di provenienza: per questo non sono previste restrizioni di accesso in base alle classi di laurea triennale.

Si richiedono 36 cfu da avere fra i seguenti SSD: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/06, M-STO/02, M-STO/04, M-STO/05.

Presupposto nella laurea triennale, o comunque come precedente l'iscrizione alla magistrale, è l'approfondimento delle lingue, con l'ottima padronanza del linguaggio dal punto di vista di una riflessione metalinguistica, in particolare dell'italiano, e con l'acquisizione di una buona competenza in inglese, come lingua fondamentale per un inserimento nel mondo del lavoro internazionale dell'Unione Europea per i fini specifici della comunicazione e della formazione e ricerca filosofica. Bisognerà avere una specifica competenza di lingua inglese (preferibilmente un certificato di livello B2 o equivalente) perché alcuni corsi saranno tenuti in lingua inglese. Per gli studenti stranieri sarà verificata specificamente la competenza nella lingua italiana. Se i limiti minimi di conoscenza e/o i requisiti curriculari non sono soddisfatti lo studente è tenuto a colmare le carenze prima dell'iscrizione al Corso o, nel caso non sia possibile formalmente, a rinviare l'iscrizione all'anno successivo per compiere le necessarie integrazioni.

Come prova d'ingresso è previsto un colloquio individuale. Il calendario dei colloqui di ammissione è pubblicato nel Calendario Didattico del Dipartimento. Nel colloquio si verificherà il possesso delle previste competenze linguistiche d'inglese (preferibilmente un certificato di livello B2 o equivalente), lingua in cui sono impartiti alcuni corsi erogati; si verificherà la preparazione personale dei singoli, oltre l'analisi dell'acquisizione dei 36 cfu richiesti nei settori scientifico-disciplinari storico-filosofici previsti (M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/06, M-STO/02, M-STO/04, M-STO/05), nel campo della formazione filosofica, anche perché, in base al DM 270/04, non è possibile attribuire

debiti formativi agli studenti della laurea magistrale e quindi si deve verificare che tutte le necessarie integrazioni formative siano state già acquisite al momento del colloquio.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del corso di studio. Piani di studio individuali

Il piano didattico del Corso di studio prevede l'articolazione in curricula, per le cui denominazioni e caratteristiche si rimanda al Regolamento didattico - parte didattica. In sede di presentazione del piano di studio individuale lo studente ne sceglie uno. Potrà chiedere di variare curriculum solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

All'inizio di ogni anno accademico, in sede di presentazione del Piano di Studio individuale lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste dai singoli gruppi di scelta del piano didattico con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

In caso di modifica di un insegnamento relativo ad anni di corso precedenti, il sostenimento dell'esame modificato può aver luogo soltanto a frequenza acquisita, dopo la conclusione delle lezioni previste per tale insegnamento, secondo il Calendario didattico dell'anno accademico in corso.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica prevede attività formative quali lezioni in aula, attività di laboratorio e attività seminariali ed esercitazioni.

A ciascuna attività formativa è attribuito il numero di CFU corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore di impegno da parte dello studente, di cui 5 ore per le lezioni frontali e mediamente 20 ore dedicate allo studio individuale. Per i laboratori vengono assegnati di regola 6 CFU, equivalenti a 40 ore in aula e a 110 ore di studio individuale.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

Gli insegnamenti non prevedono l'obbligo di frequenza. I laboratori e i tirocini richiedono invece la frequenza obbligatoria.

Le propedeuticità sono definite tenendo conto degli insegnamenti caratterizzanti e dei settori scientifico disciplinari. Esse sono approvate dalla competente struttura didattica, rese note con il piano di studio e riportate nei programmi degli insegnamenti.

Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei vincoli determinano l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica elenca le attività formative che si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento.

Eventuali prove intermedie sono programmate dal Corso di studio, coerentemente con gli indirizzi del Dipartimento, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel piano di studio attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo, in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo.

Per l'acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il piano didattico indica un insieme di attività coerenti con l'ordinamento didattico del corso di studio, all'interno delle quali lo studente costruisce il proprio piano di studi secondo le regole indicate nel piano didattico stesso.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Corso di studio.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti in corsi di studio della stessa classe sono riconosciuti fino a raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Qualora effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in corsi di studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Il Consiglio di corso di studio valuta le richieste di riconoscimento fino ad un massimo di 12 cfu delle competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università ha concorso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi e le attività formative specifici del corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il corso di studio non prevede lo svolgimento del tirocinio formativo.

Art. 11 Esami sovrannumerari

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami sovrannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del corso potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU ai fini del calcolo della media di laurea e laurea magistrale.

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale consiste nell'elaborazione di un testo scritto, indicativamente vertente su un argomento scelto nell'ambito di uno degli insegnamenti seguiti, ma in cui dovranno convergere unitariamente tutte le varie competenze acquisite in tutte le aree di apprendimento che costituiscono il percorso globale degli studi. La prova consiste non solo in un'analisi critica, in una discussione e in inquadramento del contesto di una serie di testi organicamente collegati, ma anche di tematiche che superino la riduttiva distinzione delle discipline interne alla filosofia, nella consapevolezza acquisita che essa possa avere un valore puramente legato all'organizzazione degli studi. La prova dovrà mostrare anche il superamento dell'opposizione pratico/teoretico, in relazione alla dimostrazione di competenze acquisite tali da potersi connettere direttamente al mondo del lavoro, nella realizzazione di una pratica filosofica capace di tradursi concretamente in una ricerca filosofica rilevante a tutti i livelli di formazione sociale, politica, scientifica ed ecologica.

E' possibile redigere e discutere la prova finale in lingua straniera, previo accordo con il docente di riferimento.

L'accertamento dei risultati raggiunti con l'apprendimento avviene attraverso metodologie non fissate a priori indipendentemente dalle aree disciplinari considerate. Seppure le forme esteriori dell'accertamento presentano la consueta uniformità di elaborazione di una prova finale, consistente nella realizzazione e discussione di una tesi, la prova finale si qualificherà specificamente in relazione alle singole aree di apprendimento e ai singoli settori disciplinari, e ancora ai singoli insegnamenti. Questo significa che nelle modalità in cui si svolgerà la stessa prova finale, si distingueranno qualitativamente: il rigore dell'argomentazione filosofica, in base a capacità di analisi linguistica, semiotica del discorso filosofico o in base alla capacità di dialogo e di comprensione dell'altro, o in base alla capacità di indagine linguistica, filologica e critica dei testi. La prova finale sarà legata all'accertamento non solo del singolo ambito affrontato, ma anche della complessiva padronanza della totalità delle aree di apprendimento che costituiscono il percorso di studi nella sua globalità.

Il corso di studio provvede al rilascio, su richiesta degli interessati, di un certificato che riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei.

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DI UN CORSO DI
MASTER UNIVERSITARIO CONGIUNTO DI I LIVELLO IN**

“Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione”

TRA

Il Politecnico di Milano con sede in Piazza Leonardo Da Vinci n. 32 - c.a.p. 20133 Milano, Codice Fiscale 80057930150 e P.IVA 04376620151, rappresentato dal Rettore pro – tempore Prof. Ferruccio Resta, ivi domiciliato per la carica, avente i poteri per il presente atto

E

l'Università degli Studi di Bergamo, Via Salvecchio, 19 – c.a.p. 24129 Bergamo, codice fiscale 80004350163 e P.IVA 01612800167, rappresentata dal Rettore pro – tempore Prof. Remo Morzenti Pellegrini, ivi domiciliato per la carica, avente i poteri per il presente atto

PREMESSO

- 1) che i DDMM n. 509 del 11.03.1999 e n. 270 del 22.10.2004 “Regolamenti recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei” che consentono alle Università italiane di rilasciare i titoli in esso previsti anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri;
- 2) che i sopracitati Decreti ministeriali prevedono la possibilità di attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali saranno rilasciati i titoli di Master universitario di primo o di secondo livello;
- 3) che il Politecnico di Milano e l'Università degli Studi di Bergamo disciplinano le modalità di attivazione dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente con propri Regolamenti emanati, rispettivamente, con D.R. 2235 del 05.08.2013 e con DR. Rep. 585 /2012 – prot. n. 24369 /I/3 del 30.11.2012 - art.8;
- 4) che il Politecnico di Milano e l'Università degli Studi di Bergamo intendono rendere operativa la possibilità di collaborazione per la gestione del Master universitario, di I livello in **“Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione Industriale”** per l'anno 2018/20;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Articolo 1
Premesse ed allegati**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Articolo 2
Oggetto**

che i sottoscritti intendono disciplinare, con il presente atto, i rispettivi ruoli, competenze e responsabilità, nonché le linee guida strategiche ed organizzative necessarie a garantire il funzionamento tecnico gestionale del progetto di Master universitario di I livello in “Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione”. Le parti subordinano l'istituzione del Master all'acquisizione di finanziamenti che proverranno da contributi per agevolare la frequenza, tasse di iscrizione e quote di partecipazione, atteso che il numero minimo di iscritti è fissato in 10 studenti.

Articolo 3

Articolazione del Master

Il Master universitario è istituito e attivato, previa delibera degli Organi Accademici di entrambi gli Atenei, con Decreto del Rettore pro – tempore del Politecnico di Milano, prof. Ferruccio Resta in qualità di rappresentante legale della sede amministrativa del corso, secondo quanto stabilito dal successivo art.6 del presente accordo. Il Decreto di istituzione e attivazione del Master è parte integrante del presente accordo e ne rispetta integralmente le disposizioni.

La durata del corso di Master universitario è di 18 mesi, suddivisi in due annualità.

Il Master è articolato in Macro Aree, secondo le indicazioni di cui al Decreto rettorale di istituzione e attivazione del Master universitario. Il Diploma di Master universitario comporta l'acquisizione di n. 60 CFU complessivi.

Possono iscriversi al Master studenti italiani o stranieri in possesso di Laurea Nuovo Ordinamento, Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica o Magistrale Nuovo Ordinamento. Costituirà titolo preferenziale per l'accesso il possesso di una laurea in discipline ingegneristiche e scientifiche.

Per i candidati stranieri verranno considerati i titoli di studio equivalenti nei rispettivi ordinamenti degli studi.

Il diploma di Master universitario di I livello in **“Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione”** è rilasciato al termine del corso congiuntamente da entrambi gli Atenei.

Articolo 4

Direttore e Commissione di Master

Il funzionamento del corso di Master universitario è assicurato da due Direttori, uno per ogni Ateneo coinvolto, in accordo con i propri regolamenti, e da una Commissione di Master, composta come da allegato sub 1.

I Direttori sono designati tra i componenti della Commissione e sono responsabile del corso del Corso di Master di fronte agli Organi Accademici dell'Ateneo di appartenenza e alle Facoltà di riferimento, curano il corretto svolgimento delle attività didattiche, presiedono la Commissione, ne convocano le riunioni ordinarie e straordinarie e curano l'esecuzione dei deliberati, ed esercitano tutte le attribuzioni che gli sono riservate dalla normativa universitaria e dalla presente convenzione.

Nello specifico i compiti dei Direttori del Master sono:

- dare attuazione agli adempimenti didattici ed amministrativi richiesti per l'istituzione, l'attivazione e la gestione di un corso di Master universitario, secondo quanto stabilito dai Regolamenti generali e didattici del proprio Ateneo di appartenenza;
- dare attuazione alle decisioni e agli indirizzi della Commissione del Corso di Master;
- rappresentare il Master universitario nei rapporti con l'esterno per gli aspetti didattico- scientifici;
- predisporre la relazione finale del Master;
- predisporre il budget del Master, assieme al responsabile amministrativo, e proporre l'importo della quota di partecipazione da sottoporre al vaglio della Commissione di Master;
- proporre i criteri per l'erogazione di eventuali borse di studio

La Commissione, composta per la maggior parte da docenti in ruolo di entrambi gli Atenei, formula gli indirizzi tecnico-scientifici del Master con la collaborazione di esperti italiani e stranieri.

I compiti della commissione consistono nel:

- accertare che i partecipanti ai corsi siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.3;
- garantire idonee e trasparenti modalità di selezione;
- garantire il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi necessari allo svolgimento del corso e al rilascio del Diploma di Master universitario di I livello;
- individuare docenti e tutors per il regolare svolgimento della didattica

- individuare le aziende dove gli allievi svolgeranno lo stage e garantire la corretta attivazione del tirocinio
- coordinare attività di monitoraggio e/o valutazione
- approvare il budget
- proporre opportuni aggiornamenti al piano didattico da sottoporre all'approvazione delle Facoltà degli Atenei contraenti;
- definire e proporre quant'altro necessario all'esecuzione della presente convenzione;
- predisporre una relazione conclusiva.

Articolo 5

Docenza

L'impegno didattico del personale docente interno sarà definito dalla Commissione di Master di cui al precedente articolo 4.

L'approvazione della presente convenzione da parte dei due Atenei vale come autorizzazione agli incarichi in essa previsti.

Le risorse finanziarie per gli eventuali compensi ai docenti cui siano attribuiti incarichi o compiti aggiuntivi presso il Master sono comprese esclusivamente nel limite del budget del Master, secondo quanto previsto dall'Art. 2 della presente Convenzione. In nessun caso l'attivazione del corso comporterà oneri aggiuntivi a carico degli Atenei contraenti.

Articolo 6

Sede amministrativa e risorse finanziarie del Master

Il corso di Master universitario ha sede amministrativa presso il Politecnico, che appresterà le necessarie strutture di supporto amministrativo e di segreteria contabile. La gestione delle risorse finanziarie sarà svolta secondo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza della sede amministrativa. La didattica si svolgerà presso la Scuola di Ingegneria dell'Università di Bergamo.

Le iscrizioni avverranno presso la sede amministrativa, che provvederà anche alla gestione della carriera degli studenti, ivi compreso il rilascio del Diploma di Master universitario congiunto e delle certificazioni previste dalla vigente legislazione, e quant'altro previsto dal Decreto di attivazione.

Le risorse finanziarie necessarie a coprire le spese del Master proverranno da sponsorizzazioni, contributi per borse di studio e tasse di iscrizione, senza nessun aggravio per gli Atenei.

Articolo 7

Durata

La presente convenzione ha durata pari alla durata del Master universitario in **Gestione della Manutenzione Industriali Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione** a decorrere dalla data della stipula, fatte salve le previste approvazioni degli organi accademici dei due Atenei per l'istituzione del corso e l'avvio delle attività.

Articolo 8

Assicurazioni

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/07 e successive modifiche e integrazioni.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Articolo 9

Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'applicazione della presente convenzione.

Nel caso in cui ciò non sia possibile si designa quale foro competente il Tribunale di Milano.

Articolo 10

Elaborati e pubblicazioni

Tutti i materiali prodotti in occasione del Master potranno essere utilizzati e divulgati da parte di ciascuno dei contraenti, previa citazione delle fonti.

Articolo 11

Privacy

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengono trattati in conformità con la normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) esclusivamente per le finalità del contratto, e inoltre, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. L'eventuale utilizzo dei dati per finalità ulteriori è condizionato alla manifestazione di espresso consenso specifico da parte dell'interessato. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Punto di contatto del Responsabile per la protezione dei dati è: privacy@polimi.it

Articolo 12

Spese

La presente convenzione, redatta in quadruplica copia, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 Tariffa Parte Seconda annessa al D.P.R. 26/04/1986 n.131.

Milano,

Politecnico di Milano
Il Rettore pro- tempore
(Prof. Ferruccio Resta)

Bergamo,

Università degli Studi di Bergamo
Il Rettore pro- tempore
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini)

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DI UN CORSO DI
MASTER UNIVERSITARIO CONGIUNTO DI II LIVELLO IN**

“Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione”

TRA

Il Politecnico di Milano con sede in Piazza Leonardo Da Vinci n. 32 - c.a.p. 20133 Milano, Codice Fiscale 80057930150 e P.IVA 04376620151, rappresentato dal Rettore pro – tempore Prof. Ferruccio Resta, ivi domiciliato per la carica, avente i poteri per il presente atto

E

l'Università degli Studi di Bergamo, Via Salvecchio, 19 – c.a.p. 24129 Bergamo, codice fiscale 80004350163 e P.IVA 01612800167, rappresentata dal Rettore pro – tempore Prof. Remo Morzenti Pellegrini, ivi domiciliato per la carica, avente i poteri per il presente atto

PREMESSO

- 1) che i DDMM n. 509 del 11.03.1999 e n. 270 del 22.10.2004 “Regolamenti recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei” che consentono alle Università italiane di rilasciare i titoli in esso previsti anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri;
- 2) che i sopracitati Decreti ministeriali prevedono la possibilità di attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali saranno rilasciati i titoli di Master universitario di primo o di secondo livello;
- 3) che il Politecnico di Milano e l'Università degli Studi di Bergamo disciplinano le modalità di attivazione dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente con propri Regolamenti emanati, rispettivamente, con D.R. 2235 del 05.08.2013 e con DR. Rep. 585 /2012 – prot. n. 24369 /I/3 del 30.11.2012 - art.8;
- 4) che il Politecnico di Milano e l'Università degli Studi di Bergamo intendono rendere operativa la possibilità di collaborazione per la gestione del Master universitario, di II livello in **“Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione”** per l'anno 2018/20;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Articolo 1
Premesse ed allegati**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Articolo 2
Oggetto**

che i sottoscritti intendono disciplinare, con il presente atto, i rispettivi ruoli, competenze e responsabilità, nonché le linee guida strategiche ed organizzative necessarie a garantire il funzionamento tecnico gestionale del progetto di Master universitario di II livello in **“Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione”**
Le parti subordinano l'istituzione del Master all'acquisizione di finanziamenti che proverranno da contributi per agevolare la frequenza, tasse di iscrizione e quote di partecipazione, atteso che il numero minimo di iscritti è fissato in 10 studenti.

Articolo 3

Articolazione del Master

Il Master universitario è istituito e attivato, previa delibera degli Organi Accademici di entrambi gli Atenei, con Decreto del Rettore pro – tempore del Politecnico di Milano, prof. Ferruccio Resta in qualità di rappresentante legale della sede amministrativa del corso, secondo quanto stabilito dal successivo art.6 del presente accordo. Il Decreto di istituzione e attivazione del Master è parte integrante del presente accordo e ne rispetta integralmente le disposizioni.

La durata del corso di Master universitario è di 18 mesi, suddivisi in due annualità.

Il Master è articolato in Macro Aree, secondo le indicazioni di cui al Decreto rettorale di istituzione e attivazione del Master universitario. Il Diploma di Master universitario comporta l'acquisizione di n. 60 CFU complessivi.

Possono iscriversi al Master studenti italiani o stranieri in possesso di Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica o Magistrale Nuovo Ordinamento. Costituirà titolo preferenziale per l'accesso il possesso di una laurea in discipline ingegneristiche e scientifiche.

Per i candidati stranieri verranno considerati i titoli di studio equivalenti nei rispettivi ordinamenti degli studi.

Il diploma di Master universitario di II livello in **“Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione”** è rilasciato al termine del corso congiuntamente da entrambi gli Atenei.

Articolo 4

Direttore e Commissione di Master

Il funzionamento del corso di Master universitario è assicurato da due Direttori, uno per ogni Ateneo coinvolto, in accordo con i propri regolamenti, e da una Commissione di Corso di Master, composta come da allegato sub 1.

I Direttori sono designati tra i componenti della Commissione e sono responsabile del corso del Corso di Master di fronte agli Organi Accademici dell'Ateneo di appartenenza e ai Dipartimenti/Scuole di riferimento, curano il corretto svolgimento delle attività didattiche, presiedono la Commissione, ne convocano le riunioni ordinarie e straordinarie e curano l'esecuzione dei deliberati, ed esercitano tutte le attribuzioni che gli sono riservate dalla normativa universitaria e dalla presente convenzione.

Nello specifico i compiti dei Direttori del Master sono:

- dare attuazione agli adempimenti didattici ed amministrativi richiesti per l'istituzione, l'attivazione e la gestione di un corso di Master universitario, secondo quanto stabilito dai Regolamenti generali e didattici del proprio Ateneo di appartenenza;
- dare attuazione alle decisioni e agli indirizzi della Commissione di Corso di Master;
- rappresentare il Master universitario nei rapporti con l'esterno per gli aspetti didattico- scientifici;
- predisporre la relazione finale del Master;
- predisporre il budget del Master, assieme al responsabile amministrativo, e proporre l'importo della quota di partecipazione da sottoporre al vaglio della Commissione di Master;
- proporre i criteri per l'erogazione di eventuali borse di studio

La Commissione, composta per la maggior parte da docenti in ruolo di entrambi gli Atenei, formula gli indirizzi tecnico-scientifici del Master con la collaborazione di esperti italiani e stranieri.

I compiti della commissione consistono nel:

- accertare che i partecipanti ai corsi siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.3;
- garantire idonee e trasparenti modalità di selezione;
- garantire il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi necessari allo svolgimento del corso e al rilascio del Diploma di Master universitario di II livello;
- individuare docenti e tutors per il regolare svolgimento della didattica

- individuare le aziende dove gli allievi svolgeranno lo stage e garantire la corretta attivazione del tirocinio
- coordinare attività di monitoraggio e/o valutazione
- approvare il budget
- proporre opportuni aggiornamenti al piano didattico da sottoporre all'approvazione delle Facoltà degli Atenei contraenti;
- definire e proporre quant'altro necessario all'esecuzione della presente convenzione;
- predisporre una relazione conclusiva.

Articolo 5

Docenza

L'impegno didattico del personale docente interno sarà definito dalla Commissione di Master di cui al precedente articolo 4.

L'approvazione della presente convenzione da parte dei due Atenei vale come autorizzazione agli incarichi in essa previsti.

Le risorse finanziarie per gli eventuali compensi ai docenti cui siano attribuiti incarichi o compiti aggiuntivi presso il Master sono comprese esclusivamente nel limite del budget del Master, secondo quanto previsto dall'Art. 2 della presente Convenzione. In nessun caso l'attivazione del corso comporterà oneri aggiuntivi a carico degli Atenei contraenti.

Articolo 6

Sede amministrativa e risorse finanziarie del Master

Il corso di Master universitario ha sede amministrativa presso il Politecnico, che appresterà le necessarie strutture di supporto amministrativo e di segreteria contabile. La gestione delle risorse finanziarie sarà svolta secondo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza della sede amministrativa. La didattica si svolgerà presso la Scuola di Ingegneria dell'Università di Bergamo.

Le iscrizioni avverranno presso la sede amministrativa, che provvederà anche alla gestione della carriera degli studenti, ivi compreso il rilascio del Diploma di Master universitario congiunto e delle certificazioni previste dalla vigente legislazione, e quant'altro previsto dal Decreto di attivazione.

Le risorse finanziarie necessarie a coprire le spese del Master proverranno da sponsorizzazioni, contributi per borse di studio e tasse di iscrizione, senza nessun aggravio per gli Atenei.

Articolo 7

Durata

La presente convenzione ha durata pari alla durata del Master universitario in **Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione** a decorrere dalla data della stipula, fatte salve le previste approvazioni degli organi accademici dei due Atenei per l'istituzione del corso e l'avvio delle attività.

Articolo 8

Assicurazioni

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/07 e successive modifiche e integrazioni.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Articolo 9

Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'applicazione della presente convenzione.

Nel caso in cui ciò non sia possibile si designa quale foro competente il Tribunale di Milano.

Articolo 10

Elaborati e pubblicazioni

Tutti i materiali prodotti in occasione del Master potranno essere utilizzati e divulgati da parte di ciascuno dei contraenti, previa citazione delle fonti.

Articolo 11

Privacy

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto, vengono trattati in conformità con la normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) esclusivamente per le finalità del contratto, e inoltre, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. L’eventuale utilizzo dei dati per finalità ulteriori è condizionato alla manifestazione di espresso consenso specifico da parte dell’interessato. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Punto di contatto del Responsabile per la protezione dei dati è: privacy@polimi.it

Articolo 12

Spese

La presente convenzione, redatta in quadruplica copia, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 4 Tariffa Parte Seconda annessa al D.P.R. 26/04/1986 n.131.

Milano,

Politecnico di Milano
Il Rettore pro- tempore
(Prof. Ferruccio Resta)

Bergamo,

Università degli Studi di Bergamo
Il Rettore pro- tempore
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini)

ALLEGATO N. 1 AL PUNTO 3.7

	Insegnamento	CL	Tip. (A,B,C, D)	CFU	Ore ins. totali	Titolare strutturato	Doc. ente STR	Istituzione di provenienza	Ore doc. STR
LM 1° ANNO	Finance I (module Corporate finance) (ING-IND/35)	GMING	C	6	48	Michele Meoli	Arif Kurshed	Manchester Business School - University of Manchester (UK)	40
	Finance I (module Financial Markets) (ING-IND/35)	GMING	A	6	48	Michele Meoli	-----	-----	0
	Industrial economics (SECS-P/06)	GMING	B	12	96	Gianmaria Martini	Estelle Malavolti	Ecole Nationale de l'Aviation Civile and Toulouse School of Economics (France)	24
	Project and Innovation Management (ING-IND/35)	GMING	B	12	96	Matteo Kalchschmidt	Avraham Shtub	Technion - Israel Institute of Technologydi Haifa (Israel)	29
	Supply and Service Chain management (ING-IND/17)	GMING	B	6	48	Roberto Pinto	Tobias Cristopher Larsson	Blekinge Institute of Technology BTH Svezia	16
	Operations management (ING-IND/17)	GMING	A	6	48	Sergio Cavalieri	-----	-----	0
	Mechanical vibrations (ING-IND/13)	MM	A	6	48	Paolo Righettini	-----	-----	0
	Industrial Statistics (SECS-S/01-SECS-S/02)	GMING	B	6	48	Ilia Negri	Wolfgang Schmid	European University Viadrina Frankfurt (Germany)	16
	C.I. Cardiovascular medicine, Neurology, General medicine (MED/11-MED/26-MED/09)	EMH	D	12	96	da definire			
	Mathematical methods for engineers (MAT/05)	EMH	A	6	48	Luca Brandolini			
	Dynamic systems identification (ING-INF/04)	EMH	D	9	72	da definire			
	Process management in healthcare (ING-IND/35)	EMH	A	6	24	Matteo Kalchschmidt			
			D		24	da definire			
	C.I. Simulation techniques in healthcare processes, Healthcare operations (ING-IND/16 ING-IND/17)	EMH	A	12	96	Gianluca D'Urso + Sergio Cavalieri			
	Technology entrepreneurship and strategy (ING-IND/35)	EMH	A D	9	36 36	Tommaso Minola da definire			
	Medical support systems for chronic diseases (ING-IND/34)	EMH	D	6	48	da definire			

LM 2° ANNO	Strategic Management (Theory) (ING-IND/35)	GMING	C	6	48	Lucio Cassia	Mikhail Plotnikov	National Research University Higher School of Economics (HSE) - sede di Nizhny Novgorod (Federazione Russa)	40
	Strategic Management (Practice) (ING-IND/35)	GMING	B	6	48	Tommaso Minola	Giovanna Campopiano	Witten/Herdecke University (Germany)	16
	Lean Manufacturing	MM	B	6	48	Paolo Gaiardelli	Daryl J. Powell	NTNU Trondheim (Norvegia)	16
	Applied Production Economics (SECS-P/06)	GMING	C	6	48	Andrea Salanti	Nicola Volta Nicole Adler	Cranfield University (UK) Hebrew University of Jerusalem (Israel)	25 15
	Market Regulation and Health Care (SECS-P/01)	GMING	B	6	48	Giuliano Masiero	Mark Duscheiko	Institut Universitaire de medicine sociale et preventive - University of Lausanne - Bâtiment Biopôle 2	15
	Finance II (Business Valuation) (ING-IND/35)	GMING	B	6	48	Silvio Vismara	Erik Lehmann	University of Augsburg (Germany)	16
	Entrepreneurship and venture creation (ING-IND/35)	GMING	B	6	48	Tommaso Minola	João Leitão	University of Beira Interior	16
	Transportation Economics and Management (ING-IND/35)	GMING	B	6	48	Paolo Malighetti	Burghouwt Guillaume	Royal Schiphol GROUP NL	15
	Experimental techniques and performance test methods for power plants and fluid machinery (ING-IND/09 ING-IND/12)	MM	A	7	56	Barigozzi Giovanna	-----	-----	0

LEGENDA CORSI DI LAUREA

Management Engineering

Ingegneria Meccanica

Engineering and Management for health

corsi opzionali

DIPARTIMENTO DI SAEMQ: Piano degli insegnamenti in lingua straniera - Lauree magistrali in Economics and Data Analysis , Economia Aziendale, Direzione Amministrativa e Professione ENG e International Management, Entrepreneurship and Finance

	Insegnamento	Tip. (A,B,C,D)	CFU	Ore ins. totali	Titolare strutturato	Docente straniero	Istituzione di provenienza	Ore doc. STR	Importo docenza	
									per docenza STR	per docenza ITA
1° anno	Accounting history (SECS-P/07)	B	6	48	Servalli Stefania (8 docenza + 16 titolarità)	Napier Christopher Hoskin Keith	Royal Holloway University of London University of Birmingham	8 + 8	€ 4.340,00	€ 2.866,32
	Advanced and International accounting (SECS-P/07)	B	12	96	Daniele Gervasio (15 docenza + 29 titolarità) Teli Martina ADI 4 ore	Paterson Christine Vivienne	School of Commerce UniSA Business School	29	€ 8.372,50	€ 6.143,32
	Advanced econometrics (SECS-P/05)	B	6	48	Giovanni Urga (1 docenza + 15 titolarità)	Pirotte Alain Roger	University Paris II	15	€ 4.068,75	€ 1.910,88
	Business ethics and <i>corpportate governance</i> - corporate governance (SECS-P/07)	B	6	48	Servalli Stefania (8 docenza + 24 titolarità) Aprile Roberto ADI 16	Ferguson John Crawford Luoise	University of St-Andrews University of Dundee	14 10	€ 6.510,00	€ 5.464,48
	Business ethics and <i>corpportate governance</i> - business ethics (SECS-P/07)	B	6	48	Rusconi Gianfranco (8 titolarità) Signori Silvana (4 docenza)	De Colle Simone	IÉSEG School of Management, France	8	€ 2.170,00	€ 1.592,40
	Corporate finance (advanced) (SECS-P/09)	B	9	72	Lucia Gibilaro (12 titolarità)	Kavussanos Manolis Merrik John Hoesli Martin	University of Athens Mason School of Business University of Geneve	24 12 12	€ 13.245,00	€ 1.592,40
	Data production and analysis (SECS-S/03)	A	9	72	Biffignandi Silvia (36 docenza + 7 titolarità) Toninelli Daniele (36 docenza +7 titolarità)	-----	-----	0	-----	€ 10.270,98
	Economic Statistics and big data (SECS-S/03)	A	6	48	Silvia Biffignandi (10 ore di titolarità)	-----	-----	0	-----	€ 1.327,00
	Empirical industrial dynamics (SECS-P/06)	B	6	48	Cefis Elena	Marsili Orietta	School of Management, University of Bath (UK)	15	€ 4.068,75	-----
	Empirical methods in impact evaluation (SECS-P/01)	B	6	48	Buonanno Paolo	Galbiati Roberto	Sciences Po Paris	16	€ 4.340,00	-----
	Empirical labour economics (SECS-P/02)	B	6	48	Federica Origo (18 docenza + 12 titolarità)	Immacolata Lopez Cebrian	Universidad de Alcala	12	€ 3.255,00	€ 3.981,00
	Financial Markets and istitutions (advanced) (SECS-P/11)	B	12	96	Laura Viganò (16 docenza + 18 titolarità)	Ambainesh Gaby Berhe - Nardari	University of Melbourne (Australia)	18	€ 4.882,50	€ 4.511,80
	Global Strategy and Management decision (SECS-P/08)	B	12	96	Cristina Bettinelli (16 docenza + 32 titolarità) Apa Roberta ADI 16	Kathleen Randerson	Audencia Business School	32	€ 10.768,00	€ 7.411,20
	Industrial organization - Applied microeconomics (SECS-P/06)	A	6	48	Maria Rosa Battaggion (10 titolarità)	-----	-----	0	-----	€ 1.194,30

International Business and Trade (SECS-P/08)	C	12	96	Cristina Bettinelli (4 docenza + 28 titolarità)	Kathleen Randerson Fakoussa Rebecca <i>da definire</i>	Audencia Business School Northampton University	32 32 12	€ 24.791,00	€ 4.246,40
International Monetary Economics (SECS-P/01)	B	6	48	Riccardo Bellofiore (8 docenza + 16 titolarità)	Jan Toporowski	University of London	16	€ 4.340,00	€ 2.866,32
Macroeconomics: theories and applications - <i>modulo Macroeconomics: theories</i> (SECS-P/01)	B	6	48	Riccardo Bellofiore	Randy Wray Nersisyan Yeva	University of Missouri - Kansas (entrambi)	12+12	€ 6.510,00	-----
Macroeconomics: theories and applications - <i>modulo Macroeconomics: applications</i> (SECS-P/01)	B	6	48	Variato Anna Maria Grazia (10 ore titolarità)	Fazzari Steven	Washington University	10	€ 2.712,50	€ 1.194,30
Managerial finance (SECS-P/09)	B	6	48	Lucia Gibilaro (32 docenza + 16 titolarità)	Baropoulos Leonidas Rocha Armada Manuel	University of st. Andrews (UK) University of Minho –	8 8	€ 4.340,00	€ 6.369,60
Market research for business development and innovation (SECS-P/08)	A	6	48	Daniela Andreini (10 titolarità)	-----	-----	0	-----	€ 1.327,00
Markets and Companies Law (advanced) (IUS/04)	D	6	48	Castellini Bruno	-----	-----	0	-----	€ 6.090,24
Microeconomics (SECS-P/01)	B	6	48	Piccolo Salvatore (10 titolarità)	-----	-----	0	€ 0,00	€ 1.194,30
Probability and Statistics for business and finance (adv) (SECS-S/01)	A	9	72	Cameletti Michela (7 titolarità) Toninelli Daniele (36 docenza + 7 titolarità)	-----	-----	0	-----	€ 5.971,50
Quantitative Models for Decision Making (MAT/09)	A	6	48	Francesca Maggioni (2 titolarità)	-----	-----	0	-----	€ 238,86
Strategic Management Accounting (SECS-P/07)	B	9	72	Contrafatto Massimo (24 titolarità) Silva Alessandro ADI 8	Ferguson John Robert Collison David James Archie Artie		8+8+8	€ 6.510,00	€ 3.793,84
Topics on globalization (SEC-P/01)	B	6	48	Falzon Anna Maria (32 docenza + 16 titolarità)	Orefice Gianluca	CEPII Paris	16	€ 5.075,20	€ 6.369,60
Change management and organizational behaviour (SECS-P/10)	B	6	48	Basaglia Stefano (32 docenza + 16 titolarità)	Slavich Barbara	IESEG School of Management (Paris Campus)	16	€ 4.340,00	€ 5.732,64
Credit and operational risk measurement (SECS-S/06)	B	6	48	Rosella Giacometti (10 docenza + 10 titolarità)	-----			-----	€ 2.388,60
Economic Policy and International Institutions (SECS-P/02)	B	6	48	Annalisa Cristini (14 docenza + 10 ore titolarità)	Nicolitsas Daphne	University of Crete	10	€ 2.712,50	€ 3.184,80
Entrepreneurship Bootcamp (SECS-P/08)	C	6	48	Bettinelli Cristina (10 docenza + 14 titolarità)	Kathleen Randerson Fakoussa Rebecca Jan Charlie Karlsson	Audencia Business School Northampton University Jönköping International Business School, Sweden	20 8 10	€ 10.307,50	€ 3.184,80

2° anno	International Business Management Advanced (SECS-P/08)	C	12	96	Bettinelli Cristina (32 docenza + 16 titolarità)	Sharon Patricia Loane Rosemberg Jerry Martin da definire da definire	-Ulster Business School -Rutgers University, Newark, New Jersey - USA - University of Sussex	18 +18+18 +10	€ 17.360,00	€ 6.369,60
	Knowledge and Marketing Management (SECS-P/08)	C	12	96	Andreini Daniela (24 titolarità)	Klobas Elizabeth J. Gekler Robert Brooks	- Murdoch University Australia - University of Washington	32+32	€ 21.536,00	€ 4.246,40
	Marketing Strategies (adv) (SECS-P/08)	B	6	48	Mauro Cavallone (24 docenza + 12 titolarità)	Jan Freidank	Technische Hochschule Mittelhessen Germany (University of Applied Sciences)	12	€ 3.255,00	€ 4.777,20
	Public sector governance (SECS-P/07)	B	6	48	Sicilia Mariafrancesca (16 titolarità) Barbera Carmela ADI 14	Nabatchi Tina	Syracuse University, New York	16	€ 4.340,00	€ 2.670,38
	Risk assessment and auditing in multinational entities (SECS-P/07)	B	6	48	Montani Damiano (8 docenza + 16 titolarità) Aprile Roberto 24 ore docenza a contratto	Power David Crawford Luoise	University of Dundee University of Dundee	8+8	€ 4.340,00	€ 5.607,12
	Risk Management and derivatives (SECS-P/11)	B	9	72	Giovanna Zanotti (24 titolarità)	Jaiswale - Dale Ameeta	University of St Thomas - Minnesota	24	€ 6.735,00	€ 3.184,80
	Seminar in Leadership and HRM (SECS-P/10)	B	6	48	Edoardo Ezio Della Torre (8 docenza + 16 titolarità)	Giangreco Antonio	Università Lille (FR)	16	€ 4.340,00	€ 3.184,80
	Social topics in organization (SECS-P/10)	B	6	48	Basaglia Stefano (8 docenza + 16 titolarità)	Slavich Barbara	IESEG School of Management (Paris Campus)	16	€ 4.340,00	€ 3.184,80
	Sustainability, accounting and governing sustanaibility (SECS-P/07)	B	12	96	Contratatto Massimo (8 docenza + 16 titolarità) Signori Silvana	Rinaldi Leonardo Tregieda Helen Cavagnaro Elena	Royal Holloway University of London Stenden University of Applied	8+8+16	€ 8.680,00	€ 6.079,20
	Machine learning for economics (SECS-S/01)	B	6	48	Cameletti Michela (36 docenza + 12 titolarità)	da definire	-----	12	€ 3.255,00	€ 5.732,64

€ 215.840,20

€ 147.455,82

€ 363.296,02

Planning and Management of Tourism Systems a.a. 2018/2019 - Laurea Magistrale Classe LM

1° anno

1° anno	Denominazione attività didattica	SSD	Titolo Insegnamento	Ore totali insegnamento	Periodo svolgimento	Docente/Tutor UniBg	Docenti esterni/stranieri e Università di provenienza
	TERRITORIAL AND ENVIRONMENT STUDIES	M-GGR/02	Environment and sustainable tourism	30	II sottoperiodo	Federica Burini	Andrew Holden - University of Bedfordshire (U.K)
		M-GRR/01	Space diversity and intercultural geography	30	I sottoperiodo	Federica Burini	Stephanie Anne Pyne - Carleton University Ottawa, Canada
	TOURISM MANAGEMENT	SECS-P/08	Tourism industry	30	III sottoperiodo	Roberta Garibaldi	Greg Richards - University of Tilburg
		SECS-P/06	Tourism Services management (nuovo)	30	IV sottoperiodo	Roberta Garibaldi	Peter Keller - University of Lausanne (Switzerland)
	CULTURE AND HERITAGE	L-LIN/10	Tourism cultures	30	I sottoperiodo	Rossana Bonadei	Milos Nicic - Università di Belgrado, Serbia
		L-LIN/10	Heritage management	30	II sottoperiodo	Rossana Bonadei	Jolanda Pensa - University of applied Sciences and arts of Southern Swizerland (SUPS), Svizzera

	MUSEUMS AND MEDIA STUDIES	L-ART/06	Film studies and visual communication	30	I sottoperiodo	Stefano Ghislotti	Gloria Pastorino - Fairleigh Dickinson University - USA
		L-ART/04	Museum Resources	30	III sottoperiodo	Stefano Ghislotti	Gemma Tully - University of Cambridge (UK)
	ARTS AND MEDIA STUDIES	L-ART/06	Film studies and visual communication	30	I sottoperiodo	Stefano Ghislotti	Gloria Pastorino
		L-ART/04	Arts (nuovo)	30	IV sottoperiodo		Raffaella Pulejo (rinnovo)
	TOURISM AND SOCIAL MEDIA MARKETING	SECS-P/08		30	IV sottoperiodo	Daniela Andreini	Lucy Von Weber - Swansea University (Regno Unito)
	IT FOR TOURISM SERVICES - idoneità informatica			30	1° SEMESTRE	Prof. Peretta	
	ENGLISH FOR TOURISM	L-LIN/12	English for tourism	30	1° SEMESTRE	Stefania Maci	
	Destination Management	SECS-P/06	Destination Management	30	II sottoperiodo	Da bandire	
	TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT	SECS-P/06	Tourism and hospitality management	30	I sottoperiodo	Roberta Garibaldi	Keller Peter - University of Lausanne (Switzerland)
	TOURISM PRACTICES AND SOCIETY	SPS/10	Sociology of tourism	30	III sottoperiodo	Domenico Perrotta	Gronau Wener - Fachhochschule Stralsund - University of Applied Sciences, Stralsund (Germany)
		SPS/10	Global tourism and local development	30	IV sottoperiodo	Domenico Perrotta	Gabriella Alberti - Leeds University Business School (UK)
	COMMUNITIES AND LAW	IUS/04	Tourism and legal studies	30		Elena Bougleux	Simon Taylor - University Paris Diderot, Paris 7 (France)

	AND LAW	M-DEA/01	Complex Societies and tourism governance	30	III sottoperiodo	Elena Bougleux	Noel Bernard Salazar - KU Leuven - University of Leuven, Leuven (Belgium)
--	---------	----------	--	----	------------------	----------------	--

ALLEGATO N. 1 AL PUNTO 3.7

VI 49

Tip. A, B, C e D	Ore affidate al docente Univ Straniera	Ore incluse nell'im- pegno didattic o d'obblig o	Ore eccedenti il monte ore istituzion ale o a contratto	docente straniero	docente Unibg
B	15	30		4.068,75	0,00
B	15	30		4.068,75	0,00
B	15	30	30	4.068,75	3.582,90
B	15	30	30	€ 4.068,75	€ 3.582,90
B	15	30		4.068,75	0,00
C	30		15	10.692,00	1.791,45

B	15	30		€ 4.068,75	3.582,90
C	30		15	10.692,00	1791,45
B					
D	30				3.568,86
B	15		30	4068,75	3.582,90
D			30		3.568,86
A	0	30		0,00	0,00
D	30				3.568,86
C	30		15	10.692,00	1791,45
C	30		15	10.692,00	1791,45
B	15	30		€ 4.068,75	3.582,90
C	30		15	10.692,00	1791,45

B	15		30	4068,75	3.582,90
				73.803,75	33.995,43

TOTALI

107.799,18

ALLEGATO N. 1 AL PUNTO 3.7

**Piano degli insegnamenti in lingua straniera - Laurea magistrale in Psicologia Clinica - curriculum Clinical Psychology for Individuals, Families and Organizations
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI**

	Insegnamento	Profilo	CFU	Ore ins. totali	Semestre	Titolare	Docente STR	Istituzione di provenienza	Ore doc. STR	Importo docenza	
										per docenza STR	per docenza ITA
LM 1° anno	Clinical psychology (M-PSI/08)	C	12	60	I	Igor Sotgiu	Arlene Vetere	University of Surrey (GB)	60	€ 21.870,00	€ 3.582,90
	Research in clinical psychology (M-PSI/01)	C	12	60	II	Angelo Compare	Giorgio Tasca	University of Ottawa (CAN)	60	€ 21.870,00	€ 3.582,90
	Psychology of groups and institutions (M-PSI/06) - modulo di Psychology on work and organizations	C	6	30	II	Francesca Giorgia Paleari	Teresa Cristina Climaco Monteiro D'Oliveira	King's College London (GB)	30	€ 10.935,00	€ 1.791,45
	Psychology in business and economics (M-PSI/05) - modulo di Psychology on work and organizations	A	6	30	II	Giulio Boccato			30		€ 4.299,48
	Social cognitive neuroscience (M-PSI/02)	A	6	30	I	Francesca Morganti			0		€ 716,58
	Coaching and counseling in organizations (M-PSI/08)	C	5	30	II	Silvia Ivaldi	Christian Van Nieuwerburgh	University of East London (GB)	30	€ 10.935,00	€ 1.791,45
LM 2° anno	Psychometrics (M-PSI/03)	A	6	30	I	Andrea Greco			0		€ 716,58
	Psychopathology (M-PSI/08)	B	10	60	II	Valeria Ugazio	Reenee Singh	University of East London (GB)	20	€ 6.750,00	0 (PO)
	Psychodiagnostic methods and techniques (M-PSI/07)	C	10	60	II	Attà Negri	Martin Hale	University of Denver (USA)	60	€ 21.870,00	€ 3.582,90
	Psychodynamic theories (M-PSI/07)	A	5	30	I	Pietro Barbetta			0		€ 4.299,48

	Psychiatry (MED/25)	C	5	30	II	Pietro Barbetta	Micol Ascoli	Queen Mary Universi ty of London	30	€ 10.935,00	€ 1.791,45
										€ 105.165,00	€ 26.155,17
Sono elencati gli insegnamenti tenuti da docenti di Università estera e docenti o ricercatori Unibg. Per l'a.a. 18/19 non sono previsti insegnamenti di profilo D										€ 131.320,17	

Piano degli insegnamenti opzionali in lingua straniera - Lauree magistrali diverse

	Insegnamento	Tip. A,B,C	CFU	Ore ins. totali	Titolare strutturato	Doc. ente STR	Istituzione di provenienza	Ore doc. STR	Importo docenza		
									per docenza STR	per docenza ITA	
SUS	Research in organization learning (M-PED/04)	B	6	30	Fabio Dovigo	Victoria J. Marsick	Columbia University New York	15	€ 5.062,50	0 (PA)	€ 5.062,50
IUS	INTERNATIONAL AND EU TAX LAW (IUS/12)	C	9	54	Gianluigi Bizioli (8 docenza IDO + 18 titolarità IDO)	Frans Vanistendael	Università di Lovanio (Belgio)	46	€ 12.420,00	€ 0,00	
	TRUST LAW (IUS/02)	C	6	36	Enrico Ginevra (18 ore titolarità)	Gary Watt	Università di Warwick - Inghilterra	36	€ 9.720,00	€ 1.620,00	
	COMPARATIVE BUSINESS LAW (IUS/04)	C	9	54	Enrico Ginevra (18 ore docenza IDO + 9 ore titolarità - di cui 7 di incentivo)	Alan Palmiter	Wake Forest University - north Caroline	36	€ 9.720,00	€ 630,00	€ 34.110,00
ING	Vehicle dynamics and safety (ING-IND/13)	B	6	48	Vittorio Lorenzi	Michael Victor Blundell	Coventry University (UK)	15			€ 0,00
ECO	Matlab for Finance (SECS-P/06)	B	6	48	Moriggia Vittorio (12 titolarità)	Hochreiter Ronald	Vienna University	12	€ 3.255,00	€ 1.433,16	€ 4.688,16
									€ 40.177,50	€ 3.683,16	
									€ 43.860,66		

Target per gli indicatori relativi agli obiettivi 2018-2019 della ricerca dei Dipartimenti

1.a - N. prodotti indicizzati in SCOPUS, Web of Science e articoli pubblicati in riviste Classe "A" ANVUR pesati per il numero dei docenti

L'obiettivo è legato alla composizione per fascia e SSD dei docenti in ogni Dipartimento. Nello specifico si ritiene che in media i docenti e ricercatori afferenti ad un Dipartimento dovrebbero essere in grado di superare le soglie ASN relative alle riviste di fascia A negli ultimi 10 anni (per i settori non bibliometrici) e le soglie ASN relative alle riviste indicizzate in WoS/Scopus negli ultimi 5 anni.

I ricercatori devono avere un valore di riviste di fascia A (per i settori non bibliometrici) o articoli indicizzati in Scopus e WoS (per i settori bibliometrici) almeno pari alla soglia ASN per l'abilitazione a seconda fascia, i professori di seconda fascia devono avere le soglie per l'abilitazione a prima fascia e i professori di prima fascia le soglie per diventare commissari ASN.

Per ogni Dipartimento verrà calcolato il valore aggregato della soglia ASN attraverso l'aggregazione dei docenti suddivisi per ruolo e SSD, successivamente verrà calcolato il valore effettivo basato sulla produttività reale dei docenti. Si potrà quindi calcolare la percentuale di docenti che superano le soglie. L'obiettivo è che tutti i docenti e ricercatori superino le soglie relative alle riviste di fascia A (per i settori non bibliometrici) o quelle relative alle riviste indicizzate in Scopus/WoS (per i settori bibliometrici). Sapendo che questo obiettivo non è realistico e per evitare effetti superstar (ovvero che la presenza di un docente con 400 pubblicazioni di fascia A consenta per il Dipartimento l'assolvimento in media dell'indicatore) si pone come obiettivo che almeno l'80% dei docenti superi i requisiti e che comunque il valore dell'indicatore non sia inferiore a quello dell'anno precedente.

1.b - Valore dell'indicatore di produttività del Dipartimento (criterio B1 - prodotti)

L'obiettivo è quello di avere Dipartimenti con una valutazione media dei prodotti non troppo disforme. A questo proposito, pur consapevoli dei problemi di numerosità campionaria, l'obiettivo è che il valore dell'indicatore di produttività del *Dipartimento* non sia inferiore per più di una deviazione standard rispetto alla media dei Dipartimenti nell'anno considerato.

1.c - Valore dell'indicatore di performance del Dipartimento (valutazione globale, B1: Prodotti della ricerca +B2: Finanziamento di progetti di ricerca (diversi da progetti internazionali) +B3: Partecipazione a progetti internazionali)

L'obiettivo è quello di avere Dipartimenti con una valutazione media dei prodotti non troppo difforme. A questo proposito, pur consapevoli dei problemi di numerosità campionaria, l'obiettivo è che il valore dell'indicatore di performance del *Dipartimento i* non sia inferiore per più di una deviazione standard rispetto alla media dei Dipartimenti nell'anno considerato.

1.d - N. Docenti senza produzione scientifica (c.d. inattivi), considerata ai fini VQR, nell'ultimo triennio

La percentuale di docenti inattivi deve essere strettamente inferiore rispetto alla media di docenti inattivi nel Dipartimento *i* nel triennio precedente.

2.a - N. di progetti presentati su bandi competitivi nazionali

La media pro capite dei progetti presentati (intesa come rapporto tra il numero di progetti presentati e il numero di docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento *i*) NON deve essere inferiore alla media pro capite del Dipartimento *i* nel triennio precedente.

2.b - N. di progetti approvati su bandi competitivi nazionali

Per progetti approvati si intendono i soli progetti finanziati e ammessi al finanziamento. In questo caso il valore obiettivo è avere ALMENO un progetto finanziato.

(solo per il primo anno di applicazione poi diventerà *non inferiore alla media pro capite del Dipartimento nel triennio precedente*)

2.c - Entrate (di competenza) da progetti su bandi competitivi nazionali

Le entrate (di competenza) – che saranno distribuite su tutta la durata del progetto – NON devono essere inferiori alla media pro capite del Dipartimento nel triennio precedente.

2.d - N. di progetti presentati su bandi competitivi internazionali (Horizon 2020, Marie Curie, ERC...)

La media pro capite dei progetti presentati (intesa come rapporto tra il numero di progetti presentati e il numero di docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento i) NON deve essere inferiore alla media pro capite del Dipartimento i nel triennio precedente.

2.e - N. di progetti approvati su bandi competitivi internazionali (Horizon 2020, Marie Curie, ERC...)

Per progetti approvati si intendono i soli progetti finanziati e ammessi al finanziamento. In questo caso il valore obiettivo è avere ALMENO un progetto finanziato.

2.f - Entrate (di competenza) da progetti su bandi competitivi internazionali (Horizon 2020, Marie Curie, ERC...)

Le entrate (di competenza) – che saranno distribuite su tutta la durata del progetto – NON devono essere inferiori alla media pro capite del Dipartimento nel triennio precedente

3.a - N. Assegni di Ricerca attivati nell'anno pesati per il numero dei docenti di Dipartimento (in serv. al 31/12)

La media pro capite degli assegni di ricerca (intesa come rapporto tra il numero degli assegni di ricerca attivati in un Dipartimento e il numero di docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento i) NON deve essere inferiore alla media pro capite del Dipartimento nel triennio precedente.

3.b - Proporzione di assegnisti sugli attivati (dell'anno) che hanno svolto una parte del proprio percorso formativo post laurea triennale/magistrale e/o dottorato al di fuori di Unibg

La proporzione di assegnisti sugli attivati (dell'anno) che hanno svolto una parte del proprio percorso formativo post laurea triennale/magistrale e/o dottorato al di fuori di Unibg deve essere almeno pari al 20%.

3.c - Proporzione di RTDA sugli assunti non già in servizio nell'Ateneo ad altro titolo (assegni di ricerca, dottorati di ricerca, docenza a contratto)

La proporzione di RTDA sugli assunti non già in servizio nell'Ateneo ad altro titolo (assegni di ricerca, dottorati di ricerca, docenza a contratto) deve essere almeno pari al 20%.

3.d - Proporzione di RTDA che hanno acquisito il dottorato di ricerca in altro ateneo

La proporzione di RTDA che hanno acquisito il dottorato di ricerca in altro ateneo deve essere almeno pari al 20%.

3.e - N. di RTDA assunti nel corso dell'anno

La media pro capite di RTDA assunti nel corso dell'anno (intesa come rapporto tra il numero di RTDA assunti in un Dipartimento e il numero di docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento) i) NON deve essere inferiore alla media pro capite del Dipartimento i nel triennio precedente.

4.a - Percentuale pubblicazioni con coautori afferenti ad istituzioni estere sul totale delle pubblicazioni valutabili ai fini VQR

La definizione di questo indicatore, presente nella SUA-RD, viene lasciata ai singoli Dipartimenti. In ogni caso si ritiene che come livello minimo la media pro capite per Dipartimento non possa essere inferiore a quella del triennio precedente e che la percentuale di docenti e ricercatori con coautori afferenti ad istituzioni straniere debba tendere al 30%.

4.b - N. di visiting in ingresso afferenti ad istituzioni estere (a soli fini di ricerca) per periodi minimi di 15 gg

La media pro capite di numero di visiting in ingresso afferenti ad istituzioni estere (a soli fini di ricerca) per periodi minimi di 15 gg (intesa come rapporto tra il numero di visiting in un Dipartimento e il numero di docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento) i) NON deve essere inferiore alla media pro capite del Dipartimento i nel triennio precedente.

4.c - N. ricercatori/visiting in uscita a soli fini di ricerca per periodi minimi di 30 gg, presso istituzioni estere (NB: permanenza certificata da istituzione estera - Solo strutturati - I periodi devono essere continuativi)

La media pro capite di numero di ricercatori/visiting in uscita (intesa come rapporto tra il numero di ricercatori/visiting in un Dipartimento e il numero di docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento i) NON deve essere inferiore alla media pro capite del Dipartimento nel triennio precedente.

4.d - N. di congressi a carattere internazionale organizzati dal Dipartimento (il carattere internazionale dell'evento deve essere comprovato dalla presenza di un comitato internazionale/società scientifica internazionale/almeno il 30% percentuale relatori internazionali/co-organizzato con istituzione di ricerca estera).

L'obiettivo target è almeno un congresso/conferenza internazionale in un biennio. Si sottolinea che, a scanso di equivoci, in questa voce non si considerano workshop ristretti, seminari di ricerca, conferenze, congressi non di carattere scientifico e ogni altra forma conferenziale e/o congressuale che non abbia le caratteristiche di cui sopra e una numerosità, in termini di relatori, adeguata.

Accordo tra

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo

e

Università degli Studi di Bergamo

PREMESSO

che il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo ha tra le proprie finalità la rappresentanza e la tutela degli interessi della categoria professionale dei Geometri;

che il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo incoraggia i propri iscritti a conseguire un titolo di studio universitario e promuove la scelta universitaria quale soluzione per adeguare la formazione iniziale per l'accesso alla libera professione all'odierna società della conoscenza, in linea all'orientamento europeo sulla necessità di un ciclo universitario per i tecnici di livello intermedio;

che è interesse del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo adottare iniziative atte a promuovere e incoraggiare l'iscrizione all'Albo professionale di giovani laureati anche attraverso iniziative tese a valorizzare l'esperienza del tirocinio formativo curriculare presso studi professionali di iscritti al proprio Albo;

che l'attuazione della riforma didattica universitaria attribuisce agli Atenei il compito di incrementare l'efficienza delle proprie azioni formative agevolando, tra l'altro, l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro attraverso la conoscenza diretta del settore lavorativo a cui il titolo di studio può dare accesso, anche attraverso i tirocini formativi e di orientamento (D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 *Art. 10 comma 5 lettera d*);

CONSIDERATA

la positiva collaborazione tra l'Università degli Studi di Bergamo, Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo e Cassa di Previdenza dei Geometri che ha portato, nell'anno accademico 1995/96, all'istituzione del Diploma Universitario in Edilizia con Orientamento Geometra, dal quale poi ha avuto origine il corso di laurea triennale in Ingegneria Edile, odierno corso di laurea in Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia;

VISTO il D.M. 270/2004 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

VISTO il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art.18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto 25 marzo 1998, n. 142;

VISTO l'art.55, comma 1 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" che prevede, per l'accesso agli esami di Stato per la professione di Geometra, una laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi e stabilisce, per gli iscritti con il titolo di laurea, il titolo professionale di geometra laureato.

VISTO l'art.6 del citato D.P.R. n. 328 nella parte in cui prevede che il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto, o in parte, durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università;

VISTO l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137, "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 nella parte in cui prevede che "il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e ricerca e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti";

VISTO il comma 9 del l'art. 6 del già citato D.P.R. 7 agosto 2012, n.137, nella parte in cui prevede che "Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso";

VISTO il Regolamento sul professionista affidatario di più di tre tirocinanti e sui corsi di formazione professionale alternativi al tirocinio (con allegato A), delibera n. 7 del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati del 22 luglio 2014;

VISTO il Regolamento di Ateneo dell'Università di Bergamo per i tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti, emanato con D.R. Rep. n. 384/2018, prot. n. 77586/I/3 dell'8.6.2018.

TENUTO CONTO

di quanto dispone l'art. 55, comma 2, lettera b) del D.P.R. n. 328/2001 relativamente alle classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di Geometra nonché del D.M. 26/07/2007 che ha stabilito la corrispondenza tra le classi relative al D.M. 509/1999 e quelle relative al D.M. 270/2004;

CONSTATATO

che il Corso di Laurea in Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia dell'Università degli Studi di Bergamo è attivo nella classe L-23 delle Lauree in Scienze e Tecniche dell'Edilizia di specifico interesse per il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo;

tutto ciò premesso,

tra

l'Università degli Studi di Bergamo, CF 80004350163, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Remo Morzenti Pellegrini, nato a Clusone (BG) in data 11.08.1968 domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Università degli Studi di Bergamo, via Salvecchio n. 19 - 24129 Bergamo, nel seguito indicata come "Università"

e

il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo, CF 80021450160 rappresentato dal Presidente pro tempore Geom. Renato Ferrari, nato a Bergamo in data 12 ottobre 1961, domiciliato per il presente atto presso la sede del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo, Via Bonomelli, 13 - 24100 Bergamo, nel seguito indicato come "Collegio"

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. Finalità dell'accordo

1. Al fine di rendere disponibile al territorio un percorso formativo specifico alla formazione della figura di Geometra Laureato che preveda, al suo termine, la possibilità di un rapido accesso al mondo produttivo, le parti si impegnano a progettare e gestire, ciascuno per la propria competenza, un percorso formativo interno alla Laurea in Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia che consenta di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione di geometra, di correlare gli studi all'attività professionale che si intende esercitare, facendo acquisire agli studenti quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali necessarie per l'accesso al mondo del lavoro, nonché di ottimizzare i tempi, agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Geometra Laureato.
2. Le parti si impegnano a promuovere il Geometra Laureato quale figura di tecnico intermedio formata con un ciclo universitario, in accordo alle indicazioni europee. Il percorso formativo sarà rivolto non solo agli studenti che conseguono un tradizionale diploma di scuola media superiore per geometri presso un Istituto Tecnico con indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio (CAT), ma anche agli studenti provenienti dai licei o altro istituto d'istruzione secondaria superiore che vogliano finalizzare la propria preparazione con contenuti tecnici immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, conseguiti dopo un ciclo breve di studi universitari.
3. Le parti coordineranno il percorso formativo e i relativi contenuti con la normativa vigente al fine di non pregiudicare la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività e si impegnano ad attuare e riconoscere quale attività di tirocinio

obbligatorio propedeutico all'abilitazione per l'esercizio della professione di Geometra Laureato, le attività di addestramento, a contenuto teorico e pratico, svolte nel corso di laurea sotto l'assistenza di un tutor a tale scopo messo a disposizione dal Collegio, finalizzate a conseguire le capacità necessarie per la professione.

4. Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, nel rispetto della normativa, le parti si impegnano a disciplinare:

- a. il contenuto del percorso formativo per Geometra Laureato nel corso di laurea in Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia della classe L 23 (*classe delle lauree in Scienze e Tecniche dell'Edilizia*);
- b. le modalità di svolgimento delle attività di addestramento, a contenuto teorico e pratico, aventi le finalità del tirocinio professionale.

Articolo 2. Contenuto del percorso formativo per Geometra Laureato

1. L'Università si impegna a strutturare uno specifico piano di studio per Geometra Laureato all'interno del corso di laurea in Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia della classe L 23 (classe delle lauree in Scienze e Tecniche dell'Edilizia) di cui al DM 16.3.2007 Determinazione delle classi delle lauree universitarie, individuandolo in conformità con l'ordinamento vigente del suddetto corso di Laurea e con le indicazioni del Collegio relativi ai contenuti ritenuti necessari nei vari ambiti disciplinari.

2. Potrà essere riconosciuta, fino a un massimo di 12 CFU (non superiore a 12 come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo art. 23 comma 4) stabilito dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate dell'Università di Bergamo, su indicazione del Consiglio di Corso di Laurea in Tecnologie per l'Edilizia, la partecipazione a corsi pratici appositamente organizzati dal Collegio, alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Ateneo, su tematiche specifiche non coperte dagli insegnamenti attivati dall'Università di Bergamo, previa presentazione di un attestato di superamento della relativa prova finale. Il riconoscimento sarà nell'ambito dei corsi a scelta libera dello studente.

Articolo 3. Tirocinio professionale svolto nel corso degli studi.

1. Gli studenti iscritti al corso di laurea in Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia dell'Università degli Studi di Bergamo che seguono il percorso formativo per Geometra Laureato, oggetto del presente accordo, svolgeranno specifiche attività di addestramento a contenuto teorico pratico, finalizzate a conseguire le capacità necessarie per la professione sotto la supervisione di un tutor individuato dal Collegio, ivi comprese attività di carattere formativo-professionale, attività promosse, coordinate e autorizzate dal Collegio, ricerche, studi e altre attività finalizzate alla predisposizione della tesi di laurea e all'approfondimento delle tematiche oggetto della professione.

2. Tale attività, non inferiore a 6 mesi, sarà riconosciuta equipollente ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di stato, di cui all'art.55, comma 1 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.

3. Le modalità di svolgimento delle attività riconoscibili quale tirocinio saranno definite di comune accordo, secondo quanto stabilito dai regolamenti vigenti e saranno oggetto di una specifica convenzione che stabilirà:

- a. L'impegno orario nelle diverse attività teorico-pratiche previste per lo studente;
- b. Le modalità di riconoscimento ai fini del tirocinio di periodi trascorsi all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (Erasmus, Socrates ecc.) o

comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università, che non determinano la sospensione delle attività ai fini del riconoscimento quale tirocinio professionale;

- c. La procedura di nomina del tutor libero professionista che affiancherà ciascun studente nella sua preparazione allo svolgimento della professione;
- d. L'attività di assistenza del tutor allo studente nella preparazione della propria tesi di laurea e l'eventuale sua partecipazione in sede di Commissione di Laurea.

Articolo 4. Tirocinio professionale extracurricolare

Al fine di favorire il diretto inserimento nel mondo del lavoro del laureato in Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia dell'Università degli Studi di Bergamo - percorso formativo per Geometra Laureato, oggetto del presente accordo, le parti convengono di favorire, quale efficace strumento di avviamento alla professione, la realizzazione di tirocini extracurricolari presso studi professionali e altre strutture individuate di comune accordo con il Collegio.

Articolo 5. Durata dell'accordo e procedura di rinnovo

Il presente accordo ha durata di cinque anni a partire dalla data di stipulazione e potrà essere rinnovato previa deliberazione di entrambe le parti.

Articolo 6. Oneri

1. Saranno a carico del Collegio tutti gli oneri derivanti da:
 - a. Attività di tutorato svolte dai geometri iscritti al Collegio, nominati dall'Università su indicazione del Collegio stesso;
 - b. Attività di promozione, orientamento e informazione rivolte agli studenti degli ultimi anni delle scuole medie secondarie o che hanno conseguito un diploma di scuola media superiore, potenzialmente interessati ai contenuti del Corso;
 - c. Attività seminariali, di esercitazione pratica, di laboratorio e/o corsi in ambiti non compresi nell'attuale ordinamento didattico del corso di laurea e/o individuati di comune accordo tra le parti, con riferimento agli ambiti dell'Ingegneria Ambientale e dell'Estimo, ma non limitatamente questi.
2. L'Università si impegna ad attivare, se non già presenti, gli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari già compresi nell'ordinamento didattico, necessari per gli scopi del presente accordo.

Articolo 7. Commissione di Gestione

1. Per la gestione delle attività di cui al presente accordo, è nominata una Commissione composta, per l'Università, da:

- Prof. Giovanna Barigozzi;
- Prof. Giulio Mirabella Roberti;
- Prof. Tommaso Pastore

per il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Bergamo

- Geom. Giovanni Bolis
- Prof. Eugenio Baldi

2. La sostituzione dei propri membri potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione scritta alla controparte.

Articolo 8. Referenti

1. I referenti del presente accordo sono individuati nelle seguenti figure:

- per il Collegio: Geom. Giovanni Bolis
- per l'Università: il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate

2. La sostituzione del proprio referente potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione scritta alla controparte.

Articolo 9. Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione. Per qualsiasi eventuale controversia, non risolubile in via bonaria, l'unico ed esclusivo foro competente sarà quello di Bergamo (art.25 CPC).

Articolo 10. Registrazione

Il presente accordo quadro sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.04.1986. Tutte le spese relative saranno a carico della parte che richiede la registrazione.

PER L'UNIVERSITÀ

Il Rettore

(Prof. Remo Morzenti Pellegrini)

PER IL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

Il Presidente

(Geom. Renato Ferrari)

Mutual Confidentiality Agreement

relating to X-ray microCT scanning of microscale structures applied to automotive engine componentry

THIS AGREEMENT is made the 1st day of June 2018 (the “**Effective Date**”) between:

BP INTERNATIONAL LIMITED a company registered in England under company registration number 542515) with its registered office at Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7BP, United Kingdom (“**BP**”); and

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO an academic institution with its registered office at via Salvecchio 19, 24129 Bergamo, Italy (“**UNIVERSITA**”),

each of the above sometimes referred to in this Agreement individually as a “**Party**” or collectively as the “**Parties**”.

WHEREAS the Parties wish to undertake discussions, communications and other exchanges relating to X-ray microCT scanning of microscale structures applied to automotive engine componentry, in order to enable UNIVERSITA to customise their existing microCT scanning equipment to meet BP’s proposed investigative requirements and consequently provide microCT scanning of automotive engine componentry (including but not limited to injectors) exclusively to BP and its Affiliates (the “**Purpose**”).

WHEREAS in the course of such discussions, communications and other exchanges it may be necessary for a Party to disclose certain Confidential Information to the other Party.

WHEREAS any Confidential Information disclosed by one Party (the “**Disclosing Party**”) or its Affiliates to the other Party (the “**Receiving Party**”) will be subject to the terms of this Agreement.

IT IS AGREED as follows:

1. DEFINITIONS

1.1 In this Agreement (including its recitals) the following words and expressions shall have the following meanings:

“**Affiliate**” means any company or other legal entity which directly or indirectly controls, is controlled by or is under common control with the relevant Party and for these purposes the term “control” shall mean the right to exercise or cause the exercise of fifty per cent (50%) or more of the voting rights in such entity or the right to exercise management control by agreement;

“**Confidential Information**” means in respect of each Party:

(a) the fact that discussions, communications and other exchanges are taking place concerning the Purpose and the status of those discussions, communications and other exchanges; and

(b) in the case of BP, confidential information regarding formulated products (including without limitation fuels, lubricants and the combustion products thereof), automotive engine and/or driveline componentry, measurement parameters and the results of CT scanning undertaken upon or derived from the same; and

(c) in the case of UNIVERSITA, information of a confidential nature relating to hardware and software elements bespoke to UNIVERSITA’s existing X-ray microCT scanning apparatus and associated bespoke scanning methodology for microscale structures; and

(d) any other information of a confidential nature relating to the business, finances, affairs or intellectual property of that Party or its Affiliates, including (but not limited to) information relating to operations, processes, know-how, inventions, patents, trade secrets, data, results, show-how, software, algorithms, plans, forecasts, analyses, evaluations, any physical items, materials, compounds, components, devices, equipment and other technical or commercial information, in the case of each of (b) (c) and (d), which is disclosed either directly or indirectly by that Party or its Affiliates to the other Party in discussions, communications and other exchanges concerning the Purpose during the term of this Agreement whether in writing, orally, visually, in the form of samples or otherwise; and

(e) any results, calculations, analyses, interpretations and other information derived or generated from the Confidential Information of that Party.

For the purposes of this definition, “confidential nature” refers to information which is marked or otherwise identified as confidential, proprietary or similar at the time of disclosure, or which the Receiving Party knows is confidential, or which would be considered to be confidential by a reasonable person based upon the nature of the information and the circumstances of its disclosure.

All information concerning formulated products (including without limitation fuels, lubricants and the combustion products thereof), automotive engine and/or driveline componentry and the results of CT scanning undertaken upon the same shall be regarded as Confidential Information of BP whether or not marked or otherwise identified as confidential at the time of disclosure or acquisition.

2. TERM AND TERMINATION

2.1 This Agreement shall commence on the Effective Date and shall, unless terminated sooner, continue in force for a period of five (5) years from the Effective Date, at which time it shall automatically terminate, unless extended by the written agreement of the Parties.

2.2 Either Party may terminate this Agreement and the discussions, communications and other exchanges held pursuant to it sooner by giving fifteen (15) days prior written notice to the other Party. The Receiving Party’s obligations in respect of the Disclosing Party’s Confidential Information acquired prior to such termination shall remain in force and survive the termination or expiry of this Agreement for any reason.

3. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE RECEIVING PARTY

3.1 The Receiving Party shall treat all of the Disclosing Party’s Confidential Information as confidential and agrees:

(a) not to use or disclose to any third person (corporate or otherwise) all or any part of the Disclosing Party’s Confidential Information for a period of seven (7) years from the earlier of the date of termination or expiry of this Agreement for any reason, except as expressly permitted by this Agreement; and

(b) to use at least the same standard of care in the storage, transportation and handling of the Disclosing Party’s Confidential Information as the Receiving Party normally uses in respect of its own Confidential Information so as to prevent misuse, theft or unauthorised copying or disclosure of such Confidential Information, which in any event will not be less than a reasonable standard of care; and

(c) not to make known to any third party any correlation or identity which may exist between the Disclosing Party’s Confidential Information and any other information known or available to the Receiving Party from any other source; and

(d) not attempt to reverse engineer the formulation of any samples or formulations provided by the Disclosing Party and shall not perform any physical or chemical analysis or otherwise use any such samples other than testing the samples as reasonably required for the Purpose, and shall not permit any third party to any of the above; and

(e) in the case of UNIVERSITA not to, undertake CT scanning of any automotive engine componentry or other hardware designed/intended to be, or that has been, in contact with fuels, lubricants or the combustion products thereof, other than as requested by BP or any one or more of its Affiliates.

3.2 During the term of this Agreement, the Receiving Party is permitted to:

(a) use the Disclosing Party’s Confidential Information solely for the Purpose but for no other purpose; and

(b) disclose the Disclosing Party’s Confidential Information to such of its officers, employees contractors, consultants, agents, representatives and professional advisors and those of its Affiliates as reasonably need to know such Confidential Information for the Purpose, provided that the Receiving Party shall prior to any such disclosure inform such persons of the confidential nature of the Confidential Information, procure that such persons are obliged to hold such Confidential Information confidential on terms no less onerous than this Agreement and on the condition that the Receiving Party shall at all

times be liable to the Disclosing Party for any failure by such persons to comply with the terms of this Agreement as if they were the Receiving Party.

3.3 The Receiving Party shall notify the Disclosing Party if the Receiving Party becomes aware of any unauthorised disclosure, access or use of any of the Disclosing Party's Confidential Information by the Receiving Party or any person to whom the Disclosing Party's Confidential Information is disclosed pursuant to Clause 3.2(b).

The Receiving Party shall notify the Disclosing Party within a reasonable period should the Receiving Party become aware that there has or may have been unauthorised disclosure, access or use of any of the Disclosing Party's Confidential Information. In such circumstances, the Parties will use reasonable endeavours to co-operate in good faith in order to prevent or limit further unauthorised disclosure, access or use and to mitigate any damage suffered by the Disclosing Party. Notification and co-operation under this Clause shall not be construed as an admission of any breach or liability by the notifying Party and shall not be admissible as evidence to prove any breach or liability under this Agreement, nor shall any actions or failure or to act by a Party under this Clause be construed as a waiver, compromise or offer to compromise any potential claim.

3.4 Nothing contained in this Agreement in any way restricts or impairs the Receiving Party's right to use, disclose, or otherwise deal with any information which:

(a) is publicly known or thereafter becomes publicly known through no wrongful act or omission of the Receiving Party or any person to whom the Disclosing Party's Confidential Information is disclosed pursuant to Clause 3.2(b);

(b) is rightfully in the possession of the Receiving Party or its Affiliates, prior to first receiving it from the Disclosing Party, as evidenced by the written records of the Receiving Party; or

(c) becomes rightfully known to the Receiving Party or its Affiliates, without confidentiality restriction on use or disclosure from a source other than the Disclosing Party, as evidenced by the written records of the Receiving Party; or

(d) is independently developed by the Receiving Party or its Affiliates, without the use of Confidential Information received from the Disclosing Party, as evidenced by the written records of the Receiving Party.

3.5 For the purposes of Clause 3.4 above, Confidential Information shall not be deemed to be public knowledge or known to the Receiving Party on the ground only that:

(a) the general principle is public knowledge or known to the Receiving Party if the particular practice is not itself public knowledge or so known; or

(b) it constitutes a combination, conclusion or finding (not itself public knowledge or known to the Receiving Party) of or drawn from information which is public knowledge or known to the Receiving Party.

3.6 The Receiving Party may disclose the Disclosing Party's Confidential Information to the extent required by any applicable federal, state or local law, regulation or an order, rule or decree of any Court, government or regulatory body of competent jurisdiction (including any securities commission or stock exchange on which the securities of the Receiving Party or its Affiliates are listed), provided the Receiving Party has, to the extent it is legally permitted to do, given the Disclosing Party prior written notice of such required disclosure and, to the extent reasonably possible, has given the Disclosing Party an opportunity to contest such required disclosure, including (but not limited to) by seeking a protective order or other appropriate remedy to prevent or limit such disclosure, at the Disclosing Party's direction and expense.

4. RETURN OF CONFIDENTIAL INFORMATION

4.1 Upon termination or expiry of this Agreement or, if earlier, receipt of a written request from the Disclosing Party, the Receiving Party shall:

(a) immediately cease all use of the Disclosing Party's Confidential Information and shall procure that all persons to whom

Confidential Information was disclosed pursuant to Clause 3.2(b) do the same; and

(b) if requested to do so by the Disclosing Party in writing within 30 days of termination or expiry of this Agreement, promptly return or destroy at the Disclosing Party's direction all tangible and electronic copies of the Disclosing Party's Confidential Information in the Receiving Party's possession or control and destroy any portion of internal documentary or other materials containing any of the Disclosing Party's Confidential Information and shall certify in writing to the Disclosing Party that it has complied with the requirements of this clause, save that (i) no provision of this Agreement shall require the return or destruction by the Receiving Party of any computer records or electronic files containing the Disclosing Party's Confidential Information which have been created pursuant to routine archiving and back-up procedures, provided that such Confidential Information is otherwise kept and used in accordance with this Agreement; and (ii) the Disclosing Party may retain one archival copy of such Confidential Information in the custody of its legal department or legal advisors, where required for legal purposes.

5. RESERVATION OF RIGHTS AND ACKNOWLEDGEMENT

5.1 Nothing in this Agreement obliges either Party to disclose any of its Confidential Information or to enter into any further agreement relating to the Purpose.

5.2 The Disclosing Party makes no representations or warranties, either express or implied, as to the accuracy, completeness, quality, or fitness for any particular purpose of the Confidential Information disclosed, and any such representation or warranty is disclaimed. The Disclosing Party shall have no liability to the Receiving Party in respect of any claims, damages, losses or liability of any kind whatsoever resulting from the use of, or reliance on, any Confidential Information provided to it under this Agreement.

5.3 The Confidential Information and all intellectual property rights in or relating to it shall remain the sole and exclusive property of the Disclosing Party and nothing contained in this Agreement grants to the Receiving Party any express or implied right or licence under any patent, or any other intellectual property rights of the Disclosing Party.

5.4 The Receiving Party acknowledges and agrees that any breach of this Agreement could cause irreparable harm to the Disclosing Party in respect of which monetary damages may not be an adequate remedy. Therefore, notwithstanding Clause 7 and without prejudice to any other rights or remedies that the Disclosing Party may have, the Disclosing Party shall be entitled to seek equitable relief (including, but not limited to, injunctions and orders for specific performance), in relation to any breach or threatened breach of this Agreement in any court of competent jurisdiction in any territory throughout the world.

6. GENERAL

6.1 No publicity, press release or public announcement concerning the existence, subject matter or content of this Agreement shall be made without the prior written consent of the other Party.

6.2 Nothing in this Agreement shall create or imply an agency, partnership or joint venture between the Parties and neither Party shall act or describe itself as the agent of the other Party nor shall either Party have or represent that it has any authority to make commitments on behalf of the other Party. Nothing in this Agreement shall be construed, in any manner, as committing or obligating a Party to engage in or continue the discussions, communications and other exchanges at any time or enter into any relationship, arrangement or agreement of any kind.

6.3 No amendment, variation or modification of this Agreement shall be valid or binding on the Parties unless it is made in writing and signed by each Party.

6.4 Neither Party may assign or transfer any of its rights or obligations under this Agreement to any third party without the prior written consent of the other Party, which consent shall not be unreasonably withheld or delayed.

6.5 Any failure or delay of either Party to exercise any rights or powers under this Agreement shall not be deemed to be a waiver of those rights or any other rights, nor will any single or partial exercise of

them preclude any further exercise, unless expressly so agreed in writing by the Parties.

6.6 This Agreement constitutes the entire agreement and understanding between the Parties related to its subject matter, and supersedes all pre-existing agreements, representations, commitments and understandings (oral or written) regarding the subject matter.

6.7 Each Party hereby certifies that, in exercising its rights and in carrying out its obligations under this Agreement, it shall comply with all applicable governmental laws, regulations, decrees and orders governing the export and re-export of the Confidential Information received by it hereunder including, but not limited to, the U.S. Export Administration Regulations administered by the U.S. Department of Commerce, the U.S. trade sanctions legislation administered by the U.S. Department of the Treasury and European Council Regulation 428/2009 and, in each case, any amendments thereto.

6.8 Nothing in this Agreement shall confer on any person other than a Party, their successors and permitted assignees, the right to enforce any provision of this Agreement.

6.9 This Agreement may be executed in one or more counterparts and by the Parties on separate counterparts and shall

become effective upon each Party executing at least one counterpart. Each counterpart shall constitute an original of this Agreement, but all the counterparts together shall constitute the same instrument. Delivery of an executed counterpart by facsimile or electronic transmission (in .pdf format or other electronic imaging) shall have the same force and effect as delivery of an original counterpart.

6.10 [In the event a lawsuit is instituted in connection with a dispute, controversy or claim arising from or relating to this Agreement or to enforce any rights under this Agreement, if the court, in a final and non-appealable order or ruling, determines that a Party has breached this Agreement or rules in favor of a Party seeking enforcement of its rights hereunder, the prevailing Party shall be entitled to recover from the other Party its reasonable and verifiable attorneys' fees and costs incurred in connection therewith.]

7. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

This Agreement and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) will be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and the Parties irrevocably agree that the Courts of England and Wales shall have exclusive jurisdiction to settle any such dispute or claim.

IN WITNESS WHEREOF this Agreement has been executed by duly authorised representatives of the Parties.

Signed for and on behalf of
BP INTERNATIONAL LIMITED

)
)
)

Full Name:
Position:
Date:

Signed for and on behalf of
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO

)
)
)

Full Name:
Position:
Date:

CONVENZIONE-QUADRO

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO (C.F. 80004350163 - P.IVA 01612800167), con sede legale in Bergamo, Via Salvecchio n. 19, in seguito denominata per brevità "Università", in persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante pro-tempore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini, domiciliato per la carica presso l'Università,

E

HIDROGEST S.p.A. (C.F. xxxxxxxx - P.IVA xxxxxxxxxxxx), con sede legale in ..., in seguito denominata per brevità "HIDROGEST", in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Rag. Massimo Monzani, ai sensi ..., domiciliato per la carica presso l'Ente, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Finalità della convenzione

L'Università e HIDROGEST S.p.A. si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e la realtà dell'azienda, attuando alcune forme di collaborazione per quanto riguarda attività di formazione, di ricerca e di ricerca applicata.

Gli ambiti tematici su cui gli enti si impegnano ad attuare la propria reciproca collaborazione sono definiti in via prioritaria e non esclusiva, come segue:

- a) monitoraggio ambientale - progetto: "Piattaforma integrata di monitoraggio ambientale"; quadro informativo territoriale-ambientale per il supporto ai Comuni nella pianificazione, valutazione e monitoraggio degli interventi a favore della sostenibilità (SDG) e nell'adozione di soluzioni smart per la E-Governance;
- b) attività di studio, didattica e ricerca, ritenute strategiche per lo sviluppo del sistema dei servizi pubblici locali-territoriali;
- c) progetti di innovazione istituzionale nell'ambito del territorio interessato o interessabile dal sistema dei servizi pubblici locali-territoriali;
- d) iniziative in campo culturale e formativo.

Articolo 2 – Oggetto della collaborazione per la didattica e la formazione

HIDROGEST, nell'ambito delle proprie risorse di personale e di orario, dichiara la propria disponibilità ad offrire, attraverso opportuni accordi, all'Università degli Studi di Bergamo il supporto per attività didattiche integrative o formative quali:

- lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- lo svolgimento di esercitazioni;
- l'organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti;
- l'organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari o attività formative;
- lo svolgimento di tirocini.

In particolare HIDROGEST favorirà:

- la collaborazione di propri tecnici specializzati e ricercatori qualificati, individuati dagli organi competenti dell'Università per lo svolgimento di attività didattiche integrative, fatta salva la prerogativa esclusiva dell'Università circa l'affidamento contrattuale degli insegnamenti;
- la possibilità di accesso, al personale dell'Università e agli studenti, alle documentazioni, studi e progetti in possesso di HIDROGEST.

HIDROGEST dichiara la propria disponibilità, entro la compatibilità con l'esercizio della propria funzione, a collaborare alle attività di tirocinio degli studenti, eventualmente ospitandoli nelle proprie strutture organizzative. Obiettivo del tirocinio è realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro durante i percorsi di studio di I e II livello, e successivamente al conseguimento della laurea (I livello) e della laurea magistrale (II livello) per agevolare le scelte professionali attraverso esperienze a carattere

professionalizzante nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 lettera d (D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e ss.mm.) in termini di durata massima degli stessi.

L'Università degli Studi di Bergamo, si impegna altresì a:

- sottoporre agli allievi interessati argomenti per monografie e tesi di laurea su temi d'interesse di HIDROGEST;
- fornire al Direttore di HIDROGEST, un'informazione dettagliata sui programmi di insegnamento e sulle ricerche e studi svolti presso i Dipartimenti/ Centri di Ateneo;
- previo specifico accordo, a fornire la disponibilità di proprio personale per l'aggiornamento e la formazione del personale di HIDROGEST.

HIDROGEST e l'Università degli Studi di Bergamo dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente ed eventualmente con terze parti nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative, sui seguenti temi:

- realizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione per laureati nei Dipartimenti dell'Ateneo;
- sperimentazione di corsi e/o seminari realizzati con tecniche audiovisive e con l'utilizzo di una didattica multimediale ed in generale di tecniche didattiche assistite da calcolatore e per via teledidattica;
- preparazione e svolgimento di corsi e/o seminari su tematiche di avanguardia tecnico-scientifica;
- realizzazione di corsi di aggiornamento nell'ambito della formazione permanente del personale e dei volontari delle organizzazioni di volontariato;
- svolgimento di attività formativa di comune interesse.

Articolo 3 – Oggetto della collaborazione per attività di ricerca e consulenza

La collaborazione tra Università e HIDROGEST riguarderà attività di comune interesse che potranno essere svolte nelle forme di seguito indicate:

- collaborazione per studi e ricerche, per i quali si prevede una durata medio/lunga ed un elevato impegno di risorse;
- consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici o relativi a problemi contingenti da espletarsi in tempi brevi e con limitato impegno di risorse;
- commesse di ricerca affidate da HIDROGEST all'Università degli Studi di Bergamo;
- partecipazione a commissioni di valutazione;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

Le diverse attività saranno disciplinate da convenzioni ai sensi della legge 241/90, ovvero da contratti di ricerca o consulenza

Articolo 4 – Referenti

Come indicato al precedente articolo 1, le forme di collaborazione sviluppate nell'ambito della convenzione potranno essere attivate tramite singoli accordi redatti secondo gli schemi approvati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università degli Studi di Bergamo e dal Consiglio di Amministrazione HIDROGEST, che in ogni caso richiameranno la presente convenzione quadro. Per la definizione di tali contratti saranno individuati da entrambe le parti i rispettivi referenti. La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione scritta alla controparte.

Articolo 5 – Responsabilità delle parti

L'Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale di HIDROGEST durante la permanenza presso l'Università, salvo i casi di dolo o di colpa grave. HIDROGEST da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualunque evento dannoso di qualsiasi genere e natura che possa accadere al personale e agli studenti dell'Università durante la permanenza nei locali dell'ente, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Articolo 6 – Uso dei risultati di studi o ricerche

L'Università e HIDROGEST concordano di stabilire a priori, per ogni progetto, un opportuno livello di "riservatezza" delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente divulgabili con l'esplicita menzione di entrambi i partner. Viceversa, per studi o ricerche classificati come "riservati", le parti si impegnano a non divulgare i risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta. Le parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze ecc. quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività.

Articolo 7 – Durata della convenzione e procedura di rinnovo

La presente convenzione ha durata di quattro anni a partire dalla data di stipulazione. Successivamente la convenzione potrà essere rinnovata previa deliberazione di entrambe le parti.

Articolo 8 – Privacy

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali in attuazione del d.lgs. 196/2003 e del Decreto legislativo n.51/2018, attuativo della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo.

HIDROGEST si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per la finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 9 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione.

Art. 10 – Registrazione

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.04.1986 e ss.m.. Tutte le spese relative sono a carico della parte che richiede la registrazione.

Allegato al punto 8.5 – (nr. 1)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Date: March xy, 2018

Between

西交利物浦大學

Xi'an Jiaotong-Liverpool University, China

(Hereinafter referred to as 'XJTLU')

And

Università degli Studi di Bergamo

(Hereinafter referred to as 'UNIBG')

This Memorandum of Understanding is made on March xy, 2018 by and between the following parties:

Xi'an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU), 111 Ren Ai Road, Dushu Lake Higher Education Town, Suzhou, Jiangsu Province, 215123, China.

And

Università degli Studi di Bergamo (UNIBG), Via Salvecchio, 19, 24129, Bergamo, Italy.

Collectively referred to as "the Parties" or as the context permits "Party"

No part of this Memorandum of Understanding shall be legally binding except Clauses 8 and 9.

Purpose

This Memorandum of Understanding between UNIBG and XJTLU is designed to facilitate educational and cultural benefits that can be achieved between our institutions through mutual cooperation in the areas of research and international study opportunities for students, scholars and professional staff. The forms of cooperation that have been identified are addressed in the Scope section of this document.

Scope of Cooperation

The Scope of Cooperation will include:

- a) Staff exchange or mutual visits to both institutions
- b) Participation in seminars, symposiums, academic meetings
- c) Special short-term academic programs including international workshops
- d) Development of joint research activities of common interest, as well as joint publications
- e) Doctoral student training and development
- f) Any other activities viewed to be potentially beneficial
- g) Exchange* of students in Bachelor and Master programs

**Subject to approval from the University of Liverpool for students from XJTLU to UNIBG.*

The terms of cooperation for each specific activity implemented under this Memorandum of Understanding shall be mutually discussed by both parties prior to the initiation of that activity and will be subject to a separate agreement.

1. The Parties intend to establish a Memorandum of Understanding for the mutual benefit of both parties. The Parties propose to explore the areas of co-operation as set out in the Scope of Cooperation section above.
2. Any mutual projects to be implemented in the context of this Agreement shall be governed by the regulatory frameworks of both Parties and shall be subject to separate formal institutional and programme agreements, which have been approved by the appropriate bodies within the two Parties in advance and shall depend on the availability of funds. No guarantee is given that such funds shall be available from either Party.
3. Both Parties shall jointly publish results arising from this co-operation in accordance with usual academic practice. In the event of publication by one Party, the other Party shall be asked to give prior written consent.
4. Both Parties shall be free to use any scientific and technical information created or transferred in the course of the collaborative activities described in Article 1 above for their own research and development purposes. However, any use by either Party of the other Party's background information for research and development purposes shall be the subject of a separate agreement.
5. Each Party shall own all IP, which is generated by its staff, students and agents pursuant to this Memorandum. Each Party grants to the other a royalty-free perpetual irrevocable licence to use such IP for their own internal teaching and research purposes.
6. In the event that both Parties are responsible for jointly generating IP, such IP shall be jointly owned in accordance with the inventive contribution made by each Party. If such IP is capable of commercial exploitation neither Party shall exploit without the consent of the other and on terms to be agreed.
7. This MoU and all documents and information provided by one Party to the other Party under, or in connection with the negotiation of this MoU or any subsequent contractual undertakings shall be treated as confidential ("the Confidential Information"). The Confidential Information shall not be used except for the purposes for which it was made available and the Confidential Information shall not be disclosed to any other person without the prior written consent of the disclosing Party.
8. Neither Party will be in breach of any obligation to keep any Confidential Information confidential or not to disclose it to any other party to the extent that it:
 - is known to the Party making the disclosure before its receipt and not subject to any obligation of confidentiality to another party; or
 - is or becomes publicly known without any breach of this MoU or any other undertaking to keep it confidential; or
 - has been obtained by the Party making the disclosure from a third party in circumstances where the Party making the disclosure has no reason to believe that there has been a breach of an obligation of confidentiality; or
 - has been independently developed by the Partner making the disclosure; or

- is disclosed pursuant to the requirement of any law or regulation or the order of any Court of competent jurisdiction, and the Party required to make that disclosure has informed the other Party whose information it is, within a reasonable time after being required to make the disclosure, of the requirement to make the disclosure and the information required to be disclosed; or
 - is approved for release in writing by an authorised representative of the Party whose information it is.
9. In the execution of this Agreement both Parties shall observe the legislative and regulatory framework in their respective countries.
10. This Agreement takes effect after being signed by both parties and is valid for 5 years. If any party wishes to amend or terminate the agreement, a written notice should be given to the other party at least 6 months in advance. The sent students before the amendment or the termination of the agreement will pursue their studies according to the agreement till they graduate. Three (3) months before the date of expiration of this Memorandum, the Parties shall consult with each other to consider continuation of this Memorandum.
11. The Managers of this Memorandum are:
- For XJTLU: Kirsty Mattinson, Head, International Student Recruitment and Support (ISRS)
For UNIBG: Elena Gotti, Head, International Office
12. The Managers will liaise on matters relevant to this Agreement as well as review progress on the collaborative activities covered by this Memorandum on an annual basis.
13. This Memorandum may be amended by the written agreement of both Parties.
14. If questions about the interpretation of the provisions of the Memorandum or problems caused by matters not prescribed therein should arise, both Parties shall endeavour in good faith to settle the problem.

Signed:	Signed:
Name: Professor Andre Brown	Name: Professor Remo Morzenti Pellegrini
Position: Vice President (Academic Affairs)	Position: Chancellor
Xi'an Jiaotong-Liverpool University	Università degli Studi di Bergamo
Date:	Date:

Allegato al punto 8.5 (nr. 2)

**STUDENT EXCHANGE AGREEMENT
BETWEEN
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
AND
XI'AN JIAOTONG-LIVERPOOL UNIVERSITY, CHINA**

This Agreement applies to an exchange of students between Università degli Studi di Bergamo (Unibg), Bergamo, Italy, and Xi'an Jiaotong Liverpool University (XJTLU), Suzhou, China. Both institutions shall, on the basis of reciprocity, support and promote the spirit of this Agreement to encourage academic collaboration and to facilitate as much as possible the academic progress, physical relocation and cultural orientation of all exchange students.

I. Principles

1. The two institutions propose to explore the following areas of co-operation:
XJTLU will send undergraduate students to study modules in the subjects of Engineering and Foreign Languages. (sending XJTLU student is subject to approval by the University of Liverpool)

Unibg will send either bachelor or master degree students, enrolled in courses of the Department of Foreign Languages, Literatures and Cultures and of the School of Engineering to XJTLU.
2. Student exchange shall be on a one-to-one academic exchange basis with up to 5 full-year places or 10 1-semester places available each year.
3. Both institutions will review the programme on a bi-annual basis.
4. Exchange students shall enroll as "exchange" students and are exempt from application fees and tuition fees at the host institution. Students participating in this programme will continue as candidates for the degree of their home institution. Transfer of credit for work undertaken will be subject to the discretion of the home institution.

5. If there are more students interested in participating in the exchange programme than places available in any year, these students may apply to be enrolled as visiting students and pay the standard fees set for all visiting students.

II. Selection and Application

1. Undergraduate exchange students should have completed at least one year of undergraduate study.
2. Participating students shall be selected by the home institution, usually on the basis of academic merit and suitability, to undertake a period of study abroad and are subject to acceptance by the host institution undertaking the normal admission procedures.
3. Selected students shall send an application to the host institution. Each application is to include a completed application form and a transcript of records. Students shall decide upon their programme of study by consulting the list of available modules provided by the host institution.
4. If the host institution rejects any proposed candidates, the home institution may nominate additional candidates for consideration provided there is sufficient time for the host institution to process the new application and arrange for visa documents.

III. Students' Obligations

1. Exchange students shall pay tuition to their home institution. There is a small non-tuition fee students are required to pay at XJTLU to cover library use deposit and textbooks. The amount is RMB 2,000 for 1 year, and RMB 1,000 for 1 semester.
2. Exchange students shall be responsible for their own financial support, including international transportation, insurance, non-tuition fee (for textbooks and printing, etc.), accommodation, food, and other living expenses. The host institution shall bear no responsibility for providing funds to any exchange student for any purpose.
3. Exchange students shall be responsible for obtaining the necessary visa, passport and/or other travel documents though with the support and guidance of the International Office of both institutions as appropriate.
4. Exchange students shall be responsible for securing their own accommodation in the host country, with the support and guidance of the International Offices at both institutions, as appropriate.
5. Exchange students shall agree a programme of study for the period of the exchange with tutors at their home institution.
6. Exchange students shall abide by the laws of the host country and the rules and regulations of the host institution.

7. Students will be required to complete all academic work and examinations associated with the courses they take at the host institution and if they fail an assessment, may be required to undertake re-sit examinations.

IV. Institutions' Obligations

1. The host institution shall provide exchange students with an identifiable contact responsible for assisting students with enrolment and welfare issues.
2. The host institution shall make available to the responsible officer of the home institution a full list of available modules, which incoming exchange students can choose from. The University reserves the right to change timetables on offer.
3. The host institution shall send a pre-departure package to each of the incoming exchange students, and organize an orientation programme for the students upon their arrival.
4. The host institution shall make every reasonable effort to assist incoming exchange students in finding suitable accommodation.
5. The host institution shall establish records of exchange students as if they were regularly enrolled students. At the completion of the exchange, the host institution shall send an official transcript to the responsible officer of the home institution.
6. The home institution shall make every reasonable effort to assist its outgoing participants in obtaining the appropriate visa for the period of the exchange. However, the institutions shall not be liable to each other or to any participant for the failure of the participant in obtaining the necessary documents.
7. The home institution shall advise its outgoing participants on choosing a programme of study for their exchange.

V. Responsible Officers

1. Unibg, names as its responsible officer **Tommaso Pellin** (for Foreign Languages) and **Maria Sole Brioschi** (for Engineering).
2. XJTLU Global of Xi'an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU), China, names as its responsible officer **Kirsty Mattinson**.

VI. Duration of Agreement

1. This Agreement shall remain in force for five years from the date of signing and be subject to revision or modification by mutual consent.
2. This Agreement may be extended by mutual consent for a further specified period.
3. Either institution reserves the right to terminate this Agreement by giving written notice of no less than six months. The termination of the Agreement shall allow for any participating

students who have commenced at either institution at the date of the termination to complete their approved course of study.

VII. Use of University names and logos

1. In the context of the two parties in this agreement the circumstances where name and logo of one party may be used shall be subject to prior approval by the other. In the event of one party wishing to engage with a third party in order to market the programme, the party shall seek the other party's prior approval. All goodwill arising from the use of one party's name and logo shall vest in that party. Any use of one party's name and logo by the other shall cease on termination of this Agreement.
2. Xi'an-Jiaotong Liverpool University shall require sight of all proof materials prior to publication.
3. Xi'an Jiaotong-Liverpool University and Università degli Studi di Bergamo shall have the responsibility for accuracy in marketing, publicity and other promotional materials for this programme.

This Agreement shall take effect when signed by each institution:

Executed for

Università degli Studi di Bergamo (Unibg)

Executed for

Xi'an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU)

Prof. Remo Morzenti Pellegrini
Chancellor

Professor David Goodman
Vice President (Academic Affairs)

Date

Date



Allegato al punto 8.6

ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC), BRASIL E A UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO (UNIBG), ITALY A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Educação, constituída pela Lei nº 3.849 de 18 de dezembro de 1960 – Decreto nº 64.824 de 15 de julho de 1969, com sede no Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, representada por seu Reitor em Exercício, Prof. Ubaldo Cesar Balthazar e a Università degli Studi di Bergamo (UNIBG), com sede em Bergamo, via Salvecchio, 19, Italy, FISCAL CODE 80004350163, representada por seu reitor Prof. Remo Morzenti Pellegrini, expressam que o objetivo deste acordo é o desenvolvimento de atividades colaborativas entre as universidades supracitadas, com o intuito de expandir as suas relações acadêmicas e estimular a troca de conhecimento. Desta forma, decidem firmar o presente instrumento concordando com os termos abaixo: SEÇÃO I - ATIVIDADES CONJUNTAS As Instituições envolvidas neste Acordo tencionam prover os meios necessários para a realização conjunta das seguintes atividades, em todas as áreas do conhecimento em comum: 1. intercâmbio de estudantes de graduação e pós-graduação, professores, pesquisadores e pessoal administrativo; 2. projetos e atividades de pesquisa;	COOPERATION AGREEMENT BETWEEN UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC), BRAZIL AND UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO (UNIBG), ITALY Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), special regime autarchy, under the Ministry of Education, established by the Law No. 3849 of December 18, 1960 - Decree No. 64824 of July 15, 1969, located at Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Florianópolis, Santa Catarina, Brazil, represented by its Acting Rector, Prof. Ubaldo Cesar Balthazar and Università degli Studi di Bergamo (UNIBG), located in Bergamo, via Salvecchio, 19, Italy, FISCAL CODE 80004350163, represented by its Rector, Prof. Remo Morzenti Pellegrini, express that the objective of this agreement is the development of collaborative activities between the above mentioned universities, with the intention of expanding their academic relationship and stimulating the exchange of knowledge. Therefore, both institutions decide to enter into agreement according to the following terms: SECTION I - JOINT ACTIVITIES The institutions involved in this Agreement intend to provide the means necessary for the joint implementation of the following activities, in all common areas of knowledge: 1. Exchange of undergraduate and graduate students, faculty, researchers and administrative staff; 2. Projects and research activities;
---	--

3. colaboração e participação em seminários, palestras, simpósios e encontros acadêmicos; 4. programas acadêmicos especiais de curta duração; 5. programas de ensino de graduação e pós-graduação, incluindo doutoramento; 6. convênios de dupla-diplomação; 7. contratos de cotutela. Previamente ao desenvolvimento das atividades descritas nos pontos 1, 2, 4, 5, 6 e 7 serão necessários acordos específicos por escrito firmados pelos representantes de ambas as instituições, descrevendo os termos e condições em questão. SEÇÃO II - COORDENADORES 1. Cada universidade poderá designar um coordenador local para este Acordo, que organizará as atividades relacionadas, avaliará o cumprimento do programa de trabalho e, quando possível, buscará financiamento adequado para esta finalidade. Caso a substituição da pessoa responsável seja necessária, o outro partícipe deverá ser notificada por escrito. Na UFSC, a coordenação ficará designada a Prof. Guilherme Tortorella E-mail: gluztortorella@gmail.com Na UNIBG, a coordenação ficará designada a Prof. Paolo Gaiardelli E-mail: paolo.gaiardelli@unibg.it SEÇÃO III – DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 1. Os partícipes concordam em respeitar os direitos de propriedade intelectual do outro. Quando qualquer atividade realizada sob este Acordo requerer acesso, compartilhamento ou transferência de tecnologia de uma Universidade para outra, elas deverão entrar em acordo escrito sobre as condições desse acesso, compartilhamento ou transferência. 2. Os direitos de propriedade intelectual que surjam como resultado de cooperação em pesquisa ou outra atividade sob este Acordo serão discutidos caso a caso e serão	3. Collaboration and participation in seminars, lectures, symposia and academic meetings; 4. Special short term academic programs; 5. Programs at undergraduate and graduate levels, including doctoral programs; 6. Double degree agreements; 7. Co-supervision agreements. Specific written agreements must be in place prior to activities described in Points 1, 2, 4, 5, 6 and 7. The mentioned written agreements must describe both the terms and agreements at issue and must be signed by the representatives of both institutions. SECTION II - COORDINATORS Each university may designate a local coordinator for this Agreement, who will be responsible for organizing the related activities, evaluating the fulfillment of the work plan and, when possible, seeking adequate funding. In case it is necessary to substitute the coordinator, the other party must be notified in writing. At UFSC, coordination will be assigned to Prof. Guilherme Tortorella E-mail: gluztortorella@gmail.com At UNIBG, coordination will be assigned to Prof. Paolo Gaiardelli E-mail: paolo.gaiardelli@unibg.it SECTION III - INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 1. The parties agree to respect each other's rights to intellectual property. When any activity under this Agreement requires access, sharing or transfer of technology from one university to another, they should enter into a written agreement on the conditions of such access, sharing, or transfer. 2. The intellectual property rights arising as a result of cooperation in research or other activity under this Agreement will be discussed on a case by case basis and shall be compatible
--	--

compatíveis com as políticas oficialmente estabelecidas de ambos os partícipes. Os partícipes deverão entrar em acordo escrito sobre a titularidade dos direitos de propriedade intelectual que possam surgir das atividades executadas sob este Acordo, em conformidade com acordos internacionais e leis nacionais relevantes. 3. As Universidades deverão comunicar uma a outra a ocorrência de resultados protegíveis por propriedade intelectual em que um dos inventores/autores provenha da outra Universidade. 4. À Confidencialidade que possa ser gerada por atividades específicas, deverão observar as condições de sigilo estabelecidas em suas legislações nacionais, assim como nos acordos internacionais, e será regulada por acordos específicos. A informação que seja entregue por um dos partícipes deverá ser classificada como informação confidencial e ambas os partícipes concordam em manter absoluto sigilo e abster-se de comunicá-la a terceiros, sob qualquer forma, tais como documentos, sistemas, <i>software</i>, elementos de <i>know-how</i>, métodos ou conhecimentos (a título de "informação confidencial"), e utilizarão as informações confidenciais apenas para os efeitos relevantes para a colaboração. 5. Ambos os partícipes comprometem-se de que o seu pessoal respeitará o acordo de confidencialidade previsto nesta cláusula, e tomará as medidas necessárias para assegurar seu cumprimento. 6. Não são consideradas confidenciais as informações do domínio público. Há flexibilização da confidencialidade nas seguintes hipóteses: a) informações cuja divulgação se tornou necessária para obtenção de autorização governamental para comercialização dos resultados; b) informações cuja divulgação se torne necessária por exigência legal ou quando necessária para cumprimento de determinação judicial – caso que a parte deve notificar imediatamente as demais e requerer sigilo judicial e/ou administrativo sobre as informações; c) informações conhecidas	with the officially established policies of both parties. The parties shall enter into a written agreement on the ownership of intellectual property rights arising from activities performed under this Agreement in accordance with relevant international agreements and national laws. 3. The Universities must inform one another of the occurrence of results that are protectable by the intellectual property rights in case any of the authors or inventors comes from the other University. 4. With respect to the confidentiality that may be generated by specific activities, the parties must comply with the conditions of secrecy established in their national legislation, as well as in the international agreements, and it shall be governed by specific agreements. The information received from the other party shall be deemed Confidential Information and both parties agree to maintain absolute secrecy and not to disclose the information to any third party, in any form, such as documents, systems, software, know-how elements, methods or knowledge (as “confidential information”), and they will make use of confidential information only for purposes relevant to the collaboration. 5. Both parties undertake that their staff will respect the confidentiality agreement provided in this clause and will take the necessary measures to ensure its compliance. 6. Public domain information is not deemed confidential. There is flexibility in confidentiality in the following cases: a) information whose disclosure is made necessary for obtaining government authorization for commercialization of results; b) information whose disclosure is made necessary by legal proceedings or for compliance with a judicial determination – situation in which the party must notify the other immediately and request judicial and/or administrative secrecy on the information; c) information known prior to the signing of this
--	---

anteriormente à assinatura deste Acordo; d) Informações confidenciais que tenham sido comprovadamente recebidas pelo(a) Contratado(a) lícitamente através de terceiros que não obtiveram ou revelaram tais informações por meio de ato ilícito; ou e) Informações confidenciais que possam ser comprovadas através de documentação como tendo sido desenvolvidas independentemente pelo(a) Contratado(a) anteriormente a sua contratação pela Contratante. 7. Qualquer exceção à confidencialidade no âmbito deste Convênio deverá ser acordado pelos Partícipes. SEÇÃO IV - RECURSOS 1. Não haverá nenhum tipo de contrapartida financeira entre os partícipes, os quais não serão obrigados a financiar as atividades de cooperação. 2. As Instituições envolvidas neste Acordo poderão buscar auxílio financeiro através de órgãos de fomento ou outras fontes financiadoras, se necessário. Também prestarão apoio administrativo para que as atividades desenvolvidas através deste Acordo atendam as expectativas. 3. Os estudantes, professores, pesquisadores e pessoal técnico-administrativo em intercâmbio não pagarão taxas na Instituição Anfitriã, exceção feita a atividades de extensão, cursos extracurriculares, ou quaisquer outras atividades não regulares. Apenas serão pagas as taxas da Instituição de origem, caso houver, de acordo com suas políticas e regulamentações. SEÇÃO V - RESPONSABILIDADE CIVIL As Instituições envolvidas não serão responsáveis por qualquer dano causado por estudante, professor, pesquisador ou pessoal técnico-administrativo da Instituição parceira, nem mesmo por acidentes, enfermidades, invalidez, morte ou repatriação funerária. SEÇÃO VI - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO O presente Acordo terá uma validade de 05 (cinco) anos, a partir da data da última	Agreement; d) confidential information that was proved to be lawfully received by one party through third parties that did not obtain or disclosure such information by means of an unlawful act; e) confidential information that may be proved by documentation to have been developed independently by one party prior to the signing of this Agreement with the other party. 7. Any exceptions to confidentiality under this Agreement shall be agreed upon by the parties. SECTION IV - RESOURCES 1. There will be no financial contributions from the parties, which will not be obliged to fund the activities of cooperation. 2. When necessary, the institutions involved in this Agreement may seek financial assistance through funding agencies or other funding sources. They shall also provide administrative support in order to ensure that the activities under this Agreement meet the expectations of both institutions. 3. Students, faculty, researchers and administrative staff in exchange shall not pay fees at the host institution, with exception of fees for extension activities, extracurricular courses or any other non-regular activities in the Host Institution. The fees of the home institution, if any, shall be paid according to its policies and regulations. SECTION V – CIVIL RESPONSIBILITY The host institution shall not be held accountable for any damage caused by students, faculty, researchers and administrative staff of the partner institution, not even for accidents, illness, disability, death or funeral repatriation. SECTION VI - TERM AND EXTENSION
---	---

assinatura. Poderá ser prorrogado, antes do término da vigência, mediante comunicação escrita de ambos os partícipes. SEÇÃO VII - ALTERAÇÕES Este Convênio pode ser alterado no decorrer de sua vigência mediante consentimento entre os partícipes e por escrito, sob forma de Termo Aditivo. SEÇÃO VIII - DENÚNCIA Este instrumento jurídico poderá ser denunciado por qualquer um dos partícipes, a qualquer tempo, mediante comunicação prévia de, no mínimo seis meses, ou rescindido, por descumprimento de qualquer uma de suas cláusulas ou condições. O seu encerramento não interromperá as atividades em andamento que poderão depender de prorrogação específica e mediante regular justificativa. SEÇÃO IX - FORO As questões não contempladas neste Acordo ou as controvérsias que porventura vierem a surgir na sua execução deverão ser analisadas pelos representantes das Instituições, ou por pessoas delegadas por esses. Em caso de dificuldade de acordo entre os partícipes no sentido de encontrar um mediador ou uma solução consensual, os partícipes acionarão o tribunal competente. É acordado que o lugar de evento do litígio definirá o direito a ser aplicado e o tribunal competente. Quando ocorrer na UFSC o Foro competente será o da Comarca de Florianópolis. Quando ocorrer na UNIBG o Foro competente será o Tribunal de Bergamo. Este Acordo será firmado em duas vias de igual forma e teor. Cada Instituição deverá ter uma via original.	The present Agreement is effective for 05 (five) years starting from the date of the last signature. The period of validity may be extended before the expiration date, by means of written communication by both parties. SECTION VII – ALTERATIONS This Agreement may be altered during its term via written consent of both parties, in the form of an Addendum. SECTION VIII – TERMINATION This legal instrument may be terminated by either party at any time upon prior notice of at least six months, or for failure to comply with any of its terms or conditions. Early termination shall not affect the activities in progress that may depend on specific extension, provided that they are justified. SECTION IX – JURISDICTION Issues not contemplated by this Agreement or disputes that may arise in its execution shall be reviewed by the representatives of the institutions, or by representatives delegated by them. In case of difficulty in reaching an agreement between the parties on finding a mediator or a consensual solution, the parties will activate the competent court. It is agreed that the place of the litigation event will define the laws to be applied and the competent court. When it happens at UFSC, the competent court will be Florianópolis County. When it happens at UNIBG, the competent court will be Tribunale di Bergamo. This Agreement will be signed in two counterparts of identical form and content. Each institution must have one original.
--	--

Florianópolis, ____/____/____

Bergamo, ____/____/____

Prof. Ubaldo Cesar Balthazar
Acting Rector of UFSC

Prof. Remo Morzenti Pellegrini
Rector of UNIBG

Allegato al punto 8.7

FRAMEWORK AGREEMENT FOR ACADEMIC EXCHANGE AND COOPERATION

BETWEEN

**THE TECHNICAL UNIVERSITY of CLUJ-NAPOCA,
28, Memorandumului Street, 400114, Cluj-Napoca,
ROMANIA,**

**represented by Prof. Vasile Topa, Rector,
hereinafter referred to as „TUCN”**

AND

**THE UNIVERSITY of BERGAMO,
Via Salvecchio 19, I-24129 BERGAMO,
ITALY,**

**represented by Prof. Remo Morzenti Pellegrini, Rector,
hereinafter referred to as „UniBG”**

PREAMBLE

TUCN and UniBG, recognizing the importance of educational, cultural and scientific cooperation between international universities, and sharing the same interest in promoting links that may lead to strong and fruitful relationships between both Universities, specifically in the areas of civil, building and industrial engineering, also in view of improving mutual cultural and language exchanges, fostering common high

learning activities and scheduling joint degree programs, establish the following Framework Agreement for Academic Exchange and Cooperation.

ARTICLE 1 (Objectives)

- 1.1 The main objective of this Agreement is to promote international scientific cooperation among the aforementioned Universities, in the domain of academic education, training and research.
- 1.2 The partner institutions will:
- foster mutual cultural and language exchanges from the countries of the two Universities, specifically by making use of their own languages and possibly by other third-party languages (e.g. English);
 - exchange useful information for the purpose of educational and research activities;
 - encourage development of shared educational and research projects;
 - organize visits and interchange programs involving students, academic and research staff;

Such objectives are purely carried out on a voluntary basis, serving this Agreement only to frame in general terms the growing relationships between both parties.

The financial conditions and implementation details for any particular instance within the Agreement will have to be defined in specific working programs, to be approved by the Rectors of both Universities or by their competent representatives.

ARTICLE 2 (Specific Actions)

- 2.1 Both Universities may voluntarily exchange academic materials of a common interest, consisting of publications, curricular information and research reports. Neither institution is obliged to provide a specific or predetermined quantity of documents to the other.
- 2.2 Each University, whenever may find it appropriate, may invite representatives from the partner University to participate to conferences, colloquia, seminars, workshops and research programs and also promote common academic and educational programs and degrees.
- 2.3 Visits of academic staff may consist of:

- Short-term periods for general information exchange and knowledge transfer meetings;
- Long-term periods for joint research, supervision or participation in the teaching activity of the host University.

Long term visits will necessarily be subject to individual negotiation, taking into account the policies of each University and the availability of funding and involved facilities. For specific instances, an Annex to this agreement will be drawn up and duly signed by the concerned parties.

- 2.4 Enrolled students may be encouraged to participate in separate or common academic programs for regular and advanced programs, including for Bachelor, Master or Doctoral degrees, according to the procedures adopted by the Universities.
- 2.5 Each University agrees to appoint a Scientific Coordinator for the administration of this Agreement.
- 2.6 The Scientific Coordinator will serve as contact person, being responsible for arrangements regarding the mutual visits, ensuring the necessary approval and general welfare of the participant students and academic staff during the stay.
- 2.7 Special arrangements for exchanges or visits for academic or research purposes are to be made through the Scientific Coordinators of this Agreement and are subject to approval by the competent authorities of each University.
- 2.8 The Scientific Coordinators of this Agreement are named:
 - on behalf of the Technical University of Cluj-Napoca, Prof. Cristina M. Campian;
 - on behalf of the University of Bergamo, Prof. Egidio Rizzi.

ARTICLE 3 (Duration)

- 3.1 This Agreement will be immediately effective after it is signed by the legal representatives of the two Universities and will last for a period of five years.
- 3.2 Either institution may terminate the Agreement, with or without a cause, by giving three months prior written notice to the other. Termination of the Agreement will nevertheless honour the conclusion of ongoing activities.

- 3.3 Any serious violation of this Agreement by one party gives the other the right to terminate it.
- a) A serious violation of Agreement is the violation of fundamental terms concerning the objects or purposes of this Agreement.
 - b) A serious violation makes the faulting partner liable for all the caused damages.
- 3.4 If termination is not indicated by either partner three months before the expiring period agreed upon in 3.1, the Agreement shall remain effective until either partner gives the other an explicit notice of termination.

ARTICLE 4 (Accidental and Unforeseen Circumstances)

- 4.1 Neither party shall be liable for failures or delays that may jeopardize any obligation imposed under this Agreement in case such failures or delays may be caused by: fire, explosion, water flood, natural hazard, strikes, vandalism, war, riot, sabotage, or similar causes; nor shall either party be legally responsible for the destroyed value of material loss or personal property due to such causes.

ARTICLE 5 (Insurance cover)

- 5.1 Participants in the activities of the present Agreement shall have both a health and accident insurance. Such insurance may be provided either by their home institution, according to its regulations, or directly arranged by the party concerned with an insurance agency stipulating a personal accident and health insurance policy to cover the above-mentioned risks.
- 5.2 The host university has no obligation to provide health and/or accident insurance to its foreign guests. However, the host university shall be liable for all damages unintentionally caused by the visiting staff to third parties including death, personal injury or damage to property that may occur while carrying out activities under the terms of this Agreement, hereby releasing the home university from any liability in this respect.

ARTICLE 6 (Additions or changes to the Agreement)

- 6.1 Any additions or changes to the present Agreement must be approved by both parties.

- 6.2 The Rector of the University of Bergamo (UniBG) as well as the Rector of the Technical University of Cluj-Napoca (TUCN) shall ratify this Agreement.
- 6.3 In witness whereof, the parties have caused this Agreement to be completed by their respective accordingly authorized representatives as on the dates indicated below.

ARTICLE 7 (Legal Disputes)

- 7.1 Any possible dispute arising from this Agreement shall first be discussed between the involved parties in order to find a satisfactory solution for all litigants.

This Agreement has been drawn up in English, in two originals and shall be kept in one original copy by each party.

**ON BEHALF OF THE
TECHNICAL UNIVERSITY of
CLUJ-NAPOCA (ROMANIA)
THE RECTOR,**

**Prof. Vasile Topa
Cluj-Napoca: xx/xx/2018**

**ON BEHALF OF THE
UNIVERSITY OF BERGAMO
BERGAMO (ITALY)
THE RECTOR,**

**Prof. Remo Morzenti Pellegrini
Bergamo: xx/xx/2018**

Allegato al punto 8.8

**Memorandum of Agreement
Between
Colorado State University-Pueblo
and
University of Bergamo, Italy**

THIS AGREEMENT is entered into to be effective as of the 30th of June, 2019, by and between the Board of Governors of the Colorado State University System, acting by and through Colorado State University - Pueblo ("CSU-Pueblo") and University of Bergamo ("Unibg"), together, the "INSTITUTIONS." Either INSTITUTION may also be referred to as the HOST INSTITUTION (the institution receiving exchange students) and the HOME INSTITUTION (the institution sending students).

CSU-Pueblo, Colorado, USA, and Unibg, Italy, agree that the advances in science and technology, as well as the political, economic and social developments in our countries, make it desirable for institutions of higher education in Italy and in the United States of America to collaborate on projects of common interest. Such cooperation enhances the quality of each institution's contribution to the body of knowledge and provides beneficial educational opportunities to their students.

Both universities, wishing to promote the development of cooperative educational opportunities on an international basis for their respective students, faculties, and staff, have identified the following projects as mutually beneficial activities:

Exchange of undergraduate and graduate students.

Exchange of visiting professors and administrative staff.

Development of joint research programs.

Administration of agreement:

This agreement shall continue for five years, beginning on June 2019 and terminating on June 2024. This agreement may be terminated at any time without cause by either INSTITUTION upon six months prior written notice duly signed by the institutional coordinator (as identified below) of the notifying INSTITUTION. The coordinators will be responsible for the direction and supervision of all activities of the joint programs under this agreement, subject to the rules and regulations pertaining to each institution. Any students participating in the exchange in the event of termination of this Agreement, shall be permitted to complete the term of their scheduled stay and reporting of their academic performance would be transmitted to the HOME INSTITUTION. This agreement may be amended upon mutual written agreement of the parties.

The selection of students, faculty and staff members participating in the exchange programs and projects outlined in this agreement will occur through a written mutually agreed process involving CSU-Pueblo

and Unibg.

The institutions involved in this agreement desire to establish an exchange program in a broad range of fields of study. The exchange program will enable a student who has been registered full-time at his/her HOME INSTITUTION (the institution sending students) to take courses at the HOST INSTITUTION (the institution receiving students) with a view to fulfilling some of the requirements for earning a degree at his/her HOME INSTITUTION.

Each institution involved in this agreement will maintain a “study abroad program” for its students, which is actively promoted to its students. In addition, each institution will provide adequate support services to meet the requirements of maintaining an active exchange as set forth in the guidelines of this agreement.

Except as specifically provided herein, each party shall be solely responsible for its own costs in implementing their respective responsibilities under this Agreement, and neither party has any obligation to pay any money to the other for any reason.

Projects:

The INSTITUTIONS agree as follows:

(1) Exchange of undergraduate and graduate students

Each HOME INSTITUTION may select students as candidates for study at the HOST INSTITUTION. All students selected by the HOME INSTITUTION must meet the published admission requirements for reciprocal exchanges of the HOST INSTITUTION. The HOST INSTITUTION shall determine whether the selected students are finally admissible to that institution based on the application materials required in section A: Student Files.

A. Student Files: Upon written permission of the student, and no later than three months prior to the beginning of the proposed academic year/semester, each INSTITUTION shall forward to the other INSTITUTION the files of the candidate, each file containing the following:

- (1) the application form for the exchange program;
- (2) a copy of the candidate’s academic record at the HOME INSTITUTION;
- (3) a recommendation from the candidate’s academic advisor, together with approval of his/her program of studies;
- (4) financial statement to the effect that the candidate has the financial resources required to obtain a student visa;
- (5) proof of English proficiency (TOEFL, or the Host English Department’s proficiency exam).

B. Institutional Coordinator: Each institution will identify an Institutional Coordinator who will keep the fellow Institutional Coordinator continually informed and advised of the progress of the exchange student. The following individuals have been designated as the contacts for the respective INSTITUTIONS. The Institutional Coordinator for the University of Bergamo shall be Elena Gotti, Office for International Programs, Via S. Bernardino 72/E, 24122 Bergamo, Italy,

email: relint@unibg.it; and the Institutional Coordinator for CSU-Pueblo shall be Ms. Heidi A. Laino, Assistant Director, Center for International Programs, Colorado State University – Pueblo, 2200 Bonforte Blvd, Pueblo, Colorado 81001, U.S.A. Phone: (719) 549 – 2764, Fax (719) 549 – 2221, E-Mail: heidi.laino@colostate-pueblo.edu.

C. Academic Records: Each institution will decide how to grant academic credit for the work students accomplish on the other campus. Upon the student's consent, the record of each student's academic performance shall be sent by the HOST INSTITUTION directly to his/her HOME INSTITUTION at the conclusion of each semester.

D. Expenses: Each institution is responsible for arranging, but not funding, room and board for guest students. Each student must provide his/her own transportation to/from the HOST INSTITUTION and while at the HOST INSTITUTION. All participating students will pay tuition and fees to the HOME INSTITUTION. Participating students will not be charged tuition and fees by the HOST INSTITUTION. Upon initial registration of the first semester at CSU-Pueblo, however, the participating exchange student will be charged a one-time matriculation fee – currently, a \$50 charge. Exchange students will be required to show proof of health insurance at the HOST INSTITUTION as mandated by institutional policy, Immigration law, or other regulations.

E. Enrollment: Participating students at CSU-Pueblo will be required to obtain an appropriate student visa before study at the institution begins and will be required to enroll on a full-time basis for each semester of study.

F. Health insurance: CSU-Pueblo students at Bergamo are required to maintain a health insurance policy, which also provides emergency travel insurance. Bergamo students at CSU-Pueblo are required to maintain a health insurance policy that also provides emergency travel insurance. The host university shall have no obligation to provide exchange students or staff with insurance against accidents; it shall only cover damage caused to third parties by the students and staff on exchange when engaged in the activities included in this agreement, thus exempting the home university from such obligation. CSU-Pueblo is governed by the Colorado Governmental Immunity Act and does not waive any provisions or rights under this Act.

G. Direct Exchange: The number of students selected for exchange will be agreed upon each year based on written communications between the two INSTITUTIONS no later than three months prior to the beginning of the academic year. These exchanges will be on a one-for-one basis, but temporary imbalances may be permitted in any year, subject to the written agreement in advance by both INSTITUTIONS, and subject to achieving parity of numbers over three years. CSU-Pueblo will accept additional students upon the recommendation of the HOME INSTITUTION against payment of tuition and fees.

(2) Exchange of visiting professors and administrative staff

Exchange faculty and administrative staff members will be paid by their HOME INSTITUTIONS. Applications for sabbatical and development leaves will be encouraged.

Each institution is responsible for arranging, but not funding, room and board for guest faculty and administrative staff members.

All guest faculty and administrative staff members must purchase health insurance and shall be responsible for their own transportation and other incidental expenses.

(3) Development of joint research programs

The implementation of any cooperative research project or of any proposed visit shall be conditional upon both the availability of sufficient funding acceptable to each of the participants and the execution of a written agreement, therefore, signed by authorized officials of the HOME and HOST INSTITUTIONS. By mutual agreement between the two INSTITUTIONS, such research projects will be decided on an ad hoc basis.

Default: Should either party violate or omit to perform any duty or obligation imposed upon it by the terms of this Agreement, the other party may terminate this Agreement upon prior written notice to the defaulting party. Any students participating in the exchange in the event of termination of this Agreement shall be permitted to complete the term of their scheduled stay and reporting of their academic performance would be transmitted to the HOME INSTITUTION. This agreement is between CSU-Pueblo and Unibg should not be construed so as to create any rights for third parties or third party beneficiaries.

Force Majeure: Neither party shall be liable nor deemed to be in default for any delay or failure in performance under this Agreement by reason of any circumstance beyond its reasonable control, including without limitation, fire, explosion, power failure, acts of God; war, revolution, civil commotion, or acts of public enemies; any law, order, regulation, ordinance, or requirement of any government or legal body or any representative of any such government or legal body; labor unrest, including without limitation, strikes, slowdowns, picketing or boycotts; then the party thereby affected shall be excused from its performance on a day-to-day basis to the extent of such interference.

Dr. Timothy Mottet
President
Colorado State University-Pueblo

Date

Prof. Remo Morzenti Pellegrini
Chancellor
University of Bergamo, Italy

Date



Allegato al punto 8.9

**FRAMEWORK AGREEMENT FOR CULTURAL AND SCIENTIFIC
COOPERATION**

between

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

(Bergamo, Italy)

and

UNIVERSITÄT STUTTGART

(Baden-Württemberg, Germany)

Università degli Studi di Bergamo (henceforth the University of Bergamo) C.F. 80004350163, based in Bergamo, Via Salvecchio 19, represented by its *pro tempore* Chancellor, Prof. Remo Morzenti Pellegrini,

and

Universität Stuttgart (henceforth the University of Stuttgart), Keplerstraße 7, 70174 Stuttgart, Germany represented by Prof. Dr.-Ing. Wolfram Ressel, Rector

Considered that:

in compliance with their respective regulations the University of Stuttgart and the University of Bergamo on a basis of mutual equality and trust wish to develop close long-term relations and pursue initiatives of common interest, especially in the field of thermo-fluid dynamic, to further development in the following areas:

- Promoting collaborative high-quality research;
- Raising awareness and recognition of the importance of sharing knowledge, best practices and R&D activities;
- Exchanging students and personnel.

The aforementioned parties

AGREE AND STIPULATE AS FOLLOWS

Article 1 – Object of the agreement

The object of this agreement is the promotion of cooperation in the fields of knowledge-based economy, higher education and researching between the University of Bergamo and the University of Stuttgart. Within such fields of common interests, the following forms of cooperation are envisaged in the framework of the structural and financial resources of each partner:

- *Exchanges of teaching staff, researchers and technical-administrative staff. The purpose is to promote the organisation of joint seminars, lectures, conferences and talks on topics of common interest; to carry out joint research; and to discuss experiences in areas of common interest.*
- *Exchanges of research instrumentations and software according to license and copyrights laws;*
- *Consultations and exchanges conducive to teaching programmes, training modules and evaluation methods.*
- *Participation in international research networks or programmes.*

Both Universities shall encourage researcher mobility, based on a principle of reciprocity.

The terms of implementation of such exchanges may be described in specific guidelines issued by the relevant departments within the promoting bodies with regard to: the period of stay, duties of visitors, application selection procedures, detailed description of the themes covered by the agreement and any other aspect of the cooperation deemed useful.

Article 2 – Application of the agreement

The cooperation specified in Art. 1 shall be inspired by the principle of reciprocity and may develop through forms of collaboration that are jointly planned for each of the single projects involved, stating their objectives and means of implementation. Each project shall be regulated by a specific agreement after due consultation.

Article 3 – Supervision of the agreement

The implementation of this agreement shall be supervised by:

- for the University of Bergamo: Prof. Matteo Kalchschmidt
- for the University of Stuttgart: Prof. Bernhard Weigand

Article 4 – Duration of the agreement

The present agreement shall be valid for five years starting from the date of its stipulation and may be renewed before its date of expiry if both parties agree so in writing. Any changes or additions shall be signed by both parties.

Article 5 – Termination of the agreement

Both Universities have the option of terminating this agreement in a letter sent by registered mail with receipt of delivery with at least 60 days' notice. The termination has no effect on activities already started before.

Article 6 – Funding

For the activities regulated by this agreement both Universities aim at raising adequate funds.

Article 7 – Insurance cover

Participants in the exchange must obtain healthcare insurance at their own expense.

The host university shall have no obligation to provide visiting students or staff with insurance against accidents or caused to third parties.

Article 8 – Specific provisions

Both Universities undertake to exchange any useful information regarding their structure and organisation in order to improve their knowledge of each other.

In compliance with its statutes and regulations and within their capacities, each party shall ensure that visiting staff from the other partner University specified in this agreement are given full assistance and support in the host's country during the performance of their agreed duties.

The present agreement is drafted in two original copies in English. Official communications between the parties, implementation agreements and their annexes shall be drafted in English.

Any controversies shall be referred to a panel of arbitrations consisting of one member appointed by each of the two parties and by one appointed jointly.

For Università degli Studi di Bergamo	For the Universität Stuttgart
Bergamo,	Stuttgart,
The Chancellor Prof. Remo Morzenti Pellegrini	The Rector Prof. Dr.-Ing. Wolfram Ressel



Allegato al punto 8.10

Educational Collaboration Agreement between the Università degli Studi di Bergamo (Italy) and Brainport Development, N.V. to complete a traineeship for the students of higher education and universities in companies in the region of Brainport Eindhoven in the Netherlands.

GATHERED

Professor Remo Morzenti Pellegrini, Rector, in representation of the Università degli Studi di Bergamo (UNIBG)

And

Mrs. Yvonne Maria van Hest, Program Director in the organization Brainport Development, N.V. in representation of the same.

Both take part in function of their respective charges and in the exercise of the faculties that, on behalf of the entities they represent, they have conferred and,

EXPOSED

1. That the UNIBG is a public institution whose primary objective is the generation, management and dissemination of culture and scientific, technological and professional knowledge through the development of research and teaching;
2. That UNIBG, according to the Lombardy Regional Law 6286/2018, of 8 June, for the regulation of traineeships in the educational system, aims to prepare the students for the activity in a professional field and facilitate their adaptation to the labour modalities that may occur throughout their life, to contribute to their personal development and to the exercise of the democratic citizenship, and allow their progression in the educational system and in the system of training for the employment, as well as the learning throughout life.
3. That Brainport Development, N.V. is an economic development agency, that works with representatives of the industry, educational institutes and the governments to strengthen the technological region of Brainport Eindhoven, the Netherlands. Brainport Eindhoven is an important pillar of the Dutch economy in which it impinges especially in the industries of High Tech Systems and Materials, Foodtechnology, Automotive and Design. Brainport Development boosts and develops regional projects, national and international, promotes Brainport Eindhoven inside and out of the country, and favours the regional industry by guidance to the companies, educational institutes and governments.



4. That the UNIBG and Brainport Development, N.V. have or intend to have, in their respective countries, a solid network of Centres of Vocational Training, Universities and partner companies and are involved in the promotion and the management of international practices in companies and knowledge institutions which pertain to their networks.
5. That both parts have accredited experience in the organisation of international practices in companies for students and graduates and coincide in their aim to establish a collaboration for the benefit of the University and Brainport Development. In particular with the purpose for the sending/reception of students and graduates for the development of traineeships in companies and knowledge institutions in Brainport Eindhoven.
6. That Erasmus+ is the European program in the fields of education, training, youth and sports for the period 2014-2020 and aims to promote labour perspectives and personal development, in addition to providing our systems of education, training and youth with the necessary capacities for the labour market and the current and future society. Therefore, Erasmus+ will be one of the tools that will allow these students and graduates perform this training through a scholarship.
7. Within the framework of this Memorandum, the UNIBG and Brainport Development, N.V. consider of big interest to encourage the relations in the field of the advanced training between the UNIBG and the region of Brainport Eindhoven in The Netherlands and are willing to collaborate in the different performances, foreseen in this agreement, with the main aim of adapting the training to the needs of the (high)tech industry, promoting traineeship placements for the UNIBG students and graduates.
8. As a consequence, the parts of compliance with the exposed, formalize the present agreement of collaboration in the field of training and learning in accordance with the following,

CLAUSES

First. Purpose of the agreement

The object of the present agreement is to establish the collaboration in the field of training between the UNIBG and Brainport Development, N.V. in order to offer traineeships of quality adjusted to the UNIBG students and graduates profile, specifically in the fields of Technology and ICT, in companies in the region of Brainport Eindhoven in The Netherlands.

Second. Frame and scope of the collaboration

The collaboration between the parts aims at creating international collaboration mainly



at a strategic level, but also at a tactical and operative level. Therefore:

- They will work together to know the needs of traineeship placements in companies for students and graduates of the UNIBG.
- Brainport Development will share information about the offers of traineeship placements in companies and knowledge institutions in the region of Brainport Eindhoven in order to establish attractive offers in line with the demands of the employers and the candidate's profiles.
- The UNIBG will use the traineeship offers of the employers in Brainport Eindhoven to recruit suitable candidates.
- Brainport Development, N.V. will match the students with the offers of placements in the region of Brainport Eindhoven.

Third. Follow-up committee.

A follow-up committee for control and supervision will be established. It will be formed by:

Two representatives of the UNIBG, one of which will act as a president.
Two representatives of the company Brainport Development, N.V.

Fourth. Responsibilities of the follow-up committee.

- Promote collaboration between the two parties.
- Promote and monitor the activities inside the frame of the agreement and keep its standards of quality and results.

This committee will meet whenever it is considered necessary by any of signatory parties and at least once a year.

Fifth. Economic arrangements.

All the costs of the exchanges such like trips, accommodation and maintenance will be assumed by the students taking placements; they will also take charge of their own medical insurance when moving to The Netherlands. In this regard, appropriate arrangements will be made by the UNIBG, so that the students will be given scholarships through the Erasmus+ programme or other funds.

Brainport Development, N.V. engages to facilitate the settling in of the students in Brainport Eindhoven with the aim of reducing, as far as possible, the costs of accommodation, trip and others.

In any case, the costs that may arise for the signatory institutions from the implementation of this agreement shall be subject to the regular annual budgets, in



respect of the current legislation.

Sixth. Amendments and solution of disagreements.

This agreement of collaboration will be able to be complemented, revised and corrected anytime through the respective addendums that develop any of the appearances contemplated, in writing and signed by both parties.

Seventh. Force of the agreement.

The agreement will come into effect on the date of its signature and will be valid for three years, being able to be renewed by agreement of the parts by means of the corresponding addendum. Nevertheless, the agreement may be denounced by any of the parts; the complaint must be a written one and two months before the planned date of ending of the agreement.

Eight. Data protection.

In accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) which is in force as from 25 May 2018, all data with a personal character which will be received through the execution of this MoU will be treated as confidential information and will only be used for the purpose it has been received and treated following the rules of the GDPR. The GDPR is applicable to all organisations in the European Union so therefore to the University of Bergamo and Brainport Development N.V..

Tenth. Administrative character of the agreement.

Given the administrative nature of this juridical instrument, the controversies or litigious issues that could arise in its application and could not be requested in the breast of the follow-up committee, will be resolved by the contentious-administrative jurisdiction.

Having read this agreement, both parties involved accept its contents and sign it in duplicate,

By the Università degli Studi di Bergamo

By Brainport Development, N.V.

Prof. Remo Morzenti Pellegrini
Rector

Yvonne Maria van Hest



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

ORIENTAMENTO e PROGRAMMI INTERNAZIONALI

REGOLAMENTO DI ATENEO PER TIROCINI CURRICULARI, EXTRACURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI

Emanato con D.R. Rep. n. 384/2018, prot. n. 77586/I/3 del 8/6/2018

Art. 1 - Definizioni

L'Università degli Studi di Bergamo nell'ambito delle sue finalità istituzionali promuove il tirocinio curriculare, il tirocinio extracurriculare di formazione e orientamento e il tirocinio professionalizzante, i quali, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M. 142 del 1998 e successive integrazioni, non costituiscono rapporto di lavoro.

Definiamo **tirocinio curriculare** esperienze formative ed orientative finalizzate all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso di studio e realizzate nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario accademico. Destinatari del tirocinio curriculare sono studenti/esse iscritti ad un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari, e in generale percorsi formativi che rilascino un titolo o una certificazione con valore pubblico.

Definiamo **tirocinio extracurriculare** l'esperienza formativa finalizzata ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei/delle giovani nel percorso di transizione tra Università e lavoro. Destinatari del tirocinio extracurriculare sono soggetti in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015 - compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione terziaria entro 12 mesi dal conseguimento del titolo, ovvero soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione.

Definiamo tirocinio **professionalizzante** l'esperienza formativa prevista per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Definiamo **soggetto promotore** l'Università degli Studi di Bergamo che, attraverso l'Ufficio Tirocini e Placement, avvia tirocini curricolari, extracurricolari e professionalizzanti.

Definiamo **soggetto ospitante** enti, aziende, servizi, istituzioni, associazioni, strutture della Pubblica Amministrazione, realtà del terzo settore, in ambito nazionale e internazionale, che abbiano stipulato con l'Università degli Studi di Bergamo una convenzione che disciplini l'attività di tirocinio.

Art. 2 - Convenzione

Le strutture interessate a ospitare soggetti in tirocinio devono stipulare un'apposita convenzione con l'Università degli Studi di Bergamo, secondo le modalità previste dalla Convenzione.

Ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, nel caso in cui gli enti ospitanti fossero delle Pubbliche Amministrazioni, la convenzione deve essere sottoscritta in forma digitale ed inviata all'ateneo via Pec. Alla convenzione deve seguire, una volta individuato il/la tirocinante da inserire nella struttura, un progetto formativo necessario per ciascun tirocinio da attivare.

Art. 3 - Durata

Per i tirocini extracurricolari la durata minima è di due mesi e la durata massima proroga compresa è di 12 mesi.

Per i tirocini curricolari la durata minima e massima è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi e comunque non superiore ai **6 mesi**, proroga compresa.

Per i tirocini professionalizzanti la durata minima e massima è stabilita dalla normativa di riferimento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

ORIENTAMENTO e PROGRAMMI INTERNAZIONALI

Art. 4 - Requisiti e modalità di svolgimento del tirocinio

I requisiti richiesti per iniziare il tirocinio curriculare, nonché le modalità e i termini per realizzare l'esperienza sono contenuti in un Vademecum deliberato da ciascun Consiglio di Corso di Studi e pubblicato nelle pagine web di ogni singolo corso.

Il requisito richiesto per attivare un tirocinio extracurriculare è lo stato di disoccupazione certificato tramite (D.I.D.) e, nel caso di laureati/e, aver conseguito il titolo di studio da non più di 12 mesi.

La struttura ospitante, in collaborazione con i/le tutor accademici ed aziendali, lo studente/essa o il/la laureato/a compila il Progetto Formativo Individuale di tirocinio curriculare, extracurriculare o professionalizzante (reperibile nello Sportello Internet a cui si accede direttamente dall'Home page www.unibg.it).

Per l'effettivo avvio del tirocinio, la convenzione e il progetto formativo devono essere trasmessi all'Ufficio Tirocini e/o Placement, almeno una settimana prima dell'inizio dello stesso.

Durante la permanenza nell'ente, il/la tirocinante deve compilare il Registro, specifico per ciascuna tipologia di tirocinio, con l'indicazione effettiva delle ore e delle attività svolte.

Al termine del tirocinio, il/la tirocinante deve consegnare all'Ufficio Tirocini e Placement il suddetto registro compilato in tutte le sue parti.

Nel caso l'Università degli studi di Bergamo proponga tirocini curriculari di eccellenza o tirocini nell'ambito di programmi specifici, la tempistica di avvio del tirocinio e la modulistica da compilare sono quelle previste dal Programma, ferma restando la necessaria approvazione e supervisione del tirocinio da parte del/la docente supervisore, in qualità di tutor accademico/a.

Per il tirocinio all'estero è inoltre necessario trasmettere all'ufficio preposto il modulo redatto in lingua inglese del progetto formativo, a seconda di ciascuna tipologia di tirocinio, e della convenzione, qualora non fosse stata precedentemente stipulata.

Tale documentazione è reperibile nel portale Unibg.

Art. 5 - Attività di accompagnamento (o Tutorship)

2

a. Soggetto promotore

L'Università degli Studi di Bergamo individua i/le seguenti tutor accademici:

- per i tirocini curriculari, il/la tutor accademico/ca sono docenti;
- per i tirocini extracurriculari, il/la tutor accademico/a è il/la Responsabile dell'Ufficio Orientamento e Programmi Internazionali;
- per i tirocini professionalizzanti, il/la tutor accademico/a è nominato dal Consiglio del Corso di Studi di pertinenza.

Il/la tutor accademico/a collabora con il/la tutor aziendale alla stesura del progetto formativo, all'organizzazione e monitoraggio del tirocinio, alla compilazione e validazione del Registro di tirocinio e dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

b. Soggetto ospitante

Il soggetto ospitante nomina un/a tutor che è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del/la tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (Registro, etc.).

Il/la tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di 3 (tre) tirocinanti, nel caso di tirocini extracurriculari e fino ad un massimo di 5 (cinque) nel caso di tirocini curriculari.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

ORIENTAMENTO e PROGRAMMI INTERNAZIONALI

Art. 6 - Oneri dei diversi soggetti

a. Oneri assicurativi

Gli oneri derivanti dalle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile sono a carico dell'Università degli Studi di Bergamo, in quanto soggetto promotore, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 142/1998.

b. Formazione sulla sicurezza

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008, verso i soggetti in tirocinio si applicano le medesime norme previste per i lavoratori dipendenti; pertanto, i tirocinanti, prima dell'inizio del tirocinio o nelle sue primissime fasi, sono tenuti a svolgere:

- la formazione generale (della durata di 4 ore) a cura dell'Università degli Studi di Bergamo
- la formazione specifica (di durata variabile a seconda del grado di rischio della mansione svolta) a cura dell'ente ospitante.

La formazione generale viene effettuata una sola volta nell'arco della vita lavorativa: el caso in cui il tirocinante avesse già effettuato il percorso di formazione generale in relazione ad una esperienza pregressa, non sarà tenuto a ripeterla.

c. Indennità di partecipazione

Per i tirocini curriculari, il soggetto ospitante può decidere di erogare ai/alle tirocinanti un rimborso spese o borse di formazione secondo la normativa fiscale vigente.

Per i tirocini extracurriculari, il soggetto ospitante deve corrispondere un'indennità che non potrà essere inferiore a 500 Euro mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibili a 400 Euro mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa, 350 euro lorde mensili, nel caso in cui l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore.

Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 c. 36 della legge 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica un'indennità di partecipazione forfettaria minima di 300 euro mensili. Qualora l'attività di tirocinio implichi un impegno giornaliero superiore a 5 ore si prevede la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.

L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80%, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300 euro mensili. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Dal punto di vista fiscale le somme corrisposte al/la tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.

Il tirocinio e la percezione della relativa indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal/la tirocinante.

Art. 7 - Crediti Formativi

Le attività di *tirocinio curriculare* devono svolgersi secondo specifiche modalità indicate in ogni progetto formativo e sono finalizzate all'acquisizione del numero di crediti formativi assegnati al tirocinio nel piano di studi del tirocinante. Per l'acquisizione di 1 credito formativo sono necessarie 25 ore di attività che possono includere attività di laboratorio e formazione, ove previste dal Vademecum del Tirocinio di Corso di Studi e qualora siano programmate nel progetto formativo di tirocinio.

Lo/la studente/essa può altresì attivare un tirocinio, anche se non previsto dal piano di studi, finalizzato alla stesura della tesi di laurea o della prova finale.



Art. 8 - Interruzione, proroga e sospensione del tirocinio

Si definisce:

- Proroga: il prolungamento del tirocinio per un periodo definito, in accordo a quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente;
- interruzione: la sospensione definitiva del tirocinio.
- Sospensione: l'interruzione temporanea del tirocinio.

Il tirocinio si conclude alla data indicata nel progetto formativo.

Nei limiti della durata massima prevista è possibile richiedere una sola proroga.

Il tirocinio può essere interrotto su richiesta del soggetto ospitante o del soggetto promotore oppure del/la tirocinante, in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi indicati nel progetto oppure per gravi inadempienze relativamente agli obiettivi ed impegni indicati nel progetto formativo e/o nella convenzione da parte dei soggetti coinvolti.

L'interruzione del tirocinio curriculare deve essere motivata e, ove previsto, comporta il mancato riconoscimento dei crediti formativi per le attività già svolte.

Il/la tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 gg solari, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante, segnalate sul progetto formativo al momento della compilazione. Tale periodo di sospensione non concorre al computo delle ore complessive del tirocinio.

In ogni caso proroga, interruzione e sospensione del tirocinio devono essere trasmesse dal referente dell'ente ospitante all'Ufficio competente e approvate dal/la tirocinante, tramite lo Sportello Internet, almeno una settimana prima della scadenza riportata nel progetto formativo.

Art. 9 - Attestazione

Nel caso di tirocinio curriculare, il/la tutor accademico/a verifica l'adempimento degli obblighi del/la tirocinante e riconosce i crediti formativi sottoscrivendo il documento di registrazione del tirocinio, allegato al Registro di tirocinio.

Il/la tirocinante è tenuto/a a consegnare il Registro di tirocinio curriculare ed il Documento di registrazione all'Ufficio Tirocini, entro i due mesi successivi al termine del tirocinio stesso e, in ogni caso, entro e non oltre 1 mese prima della discussione della tesi di laurea o della prova finale. In mancanza della documentazione, i crediti formativi previsti dal piano di studi non potranno essere attribuiti.

Nel caso di tirocinio extracurriculare il Registro di tirocinio deve essere consegnato all'Ufficio Placement, entro due mesi dal termine del tirocinio. L'Ufficio Placement, verificata la completezza del registro di tirocinio extracurriculare, rilascerà al/la tirocinante, tramite lo Sportello Internet, un'attestazione relativa all'acquisizione delle competenze attestate dal/la tutor aziendale.

Art. 10 - Casi specifici

a. Tirocini di studenti/esse lavoratori/trici

Nel caso di tirocinio curriculare è possibile chiedere di svolgere il *tirocinio* all'interno del contesto in cui lo studente/essa svolge un'attività lavorativa o di collaborazione professionale quando sia definito un progetto formativo da realizzare nell'ambiente di lavoro, non limitato all'ordinaria attività lavorativa, che porti all'acquisizione di competenze significative per il percorso di studi prescelto.

Non è consentito il riconoscimento di esperienze lavorative/tirocinio pregresse salvo diversa indicazione nei vademecum dei corsi di studio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

ORIENTAMENTO e PROGRAMMI INTERNAZIONALI

b. Studenti/esse con contratto di apprendistato in alta formazione

Nel caso di studenti/esse con contratto di apprendistato, il tirocinio fa parte del piano formativo individuale e viene concordato tra lo/la studente/essa, il/la tutor accademico/a ed il/la tutor aziendale.

c. Tirocini in attività familiari

Non è consentito il tirocinio curriculare, extracurriculare o professionalizzante nelle imprese, di cui ne siano titolari i familiari fino al terzo grado.

L'unica deroga è consentita per il tirocinio curriculare, nel caso in cui lo/la studente/essa abbia in essere un regolare contratto di lavoro dipendente a tempo pieno all'interno dell'attività familiare stessa.

d. Tirocini interni

Ai sensi della normativa vigente, nel caso di tirocini curriculari e professionalizzanti l'Università degli studi di Bergamo può ricoprire contemporaneamente il ruolo sia di ente ospitante sia di ente promotore. In tal caso il/la tutor accademico/a ed il/la tutor ospitante devono essere distinti.

Per i tirocini curriculari interni il/la tutor ospitante non può svolgere tale ruolo contemporaneamente per più di un/una tirocinante. La finalità del tirocinio curriculare interno è la redazione della tesi di laurea o della prova finale.

Per i tirocini professionalizzanti interni vigono le regole fissate delle normative e regolamenti che disciplinano le singole professioni.

Nel caso di tirocini extracurriculari il tirocinio interno non è ammissibile.

e. Servizio Civile Volontario e Leva Civica Regionale

È possibile attivare un tirocinio curriculare durante lo svolgimento del Servizio Civile Volontario con le medesime modalità previste dal presente Regolamento, all'art. 10 comma a.

5

Art. 11 - Disposizione finale

Il presente Regolamento è emanato con decreto del/la Rettore/Rettrice, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo di Ateneo, secondo quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto. A far data dall'entrata in vigore della nuova disciplina devono intendersi superate le precedenti disposizioni che regolavano le attività formative di tirocinio.

Bergamo, 8/6/2018

IL RETTORE
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini)
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

ORIENTAMENTO e PROGRAMMI INTERNAZIONALI

Spazio riservato all'ufficio

Convenzione n° _____

Protocollo n° _____

/V/6

del _____

/20 _____

2 Marche da
bollo
16 Euro

CONVENZIONE COLLETTIVA PER TIROCINI CURRICULARI, TIROCINI EXTRACURRICULARI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO, TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI

TRA

SOGGETTO PROMOTORE -L'Università degli Studi di Bergamo, codice fiscale n. 800004350163, con sede legale in Bergamo Via Salvecchio , 19 d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Responsabile del Servizio Orientamento, stage e placement, Dott.ssa Elena Gotti, domiciliata per la carica in via S. Bernardino 72/e – 24122 Bergamo, a ciò autorizzata con delega del Rettore del 05.10.2015 – prot. n. 66129/II/1

E

SOGGETTO OSPITANTE: [denominazione azienda ospitante], codice fiscale n., con sede legale in Città, Via...., rappresentata legalmente da Nome Cognome, Job title, nato a, il xx/xx/xxxx, di seguito denominata "soggetto ospitante", Codice ATECO n..... (www.codiciateco.it)

Premesso

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e indicati come soggetti promotori dalle specifiche normative regionali vigenti in materia, possono promuovere tirocini curricolari, di formazione ed orientamento e professionalizzanti in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che le università, ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763, sono tra i soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurricolari in Regione Lombardia, in mobilità interregionale e nell'ambito di programmi di rilevanza nazionale;
- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche, nei limiti previsti dalle Linee Guida in materia di tirocini del 25/05/2017 e successive modifiche e della D.g.r X/7763 del 17/01/2018 della Regione Lombardia, _____ [denominazione del soggetto ospitante] si rende disponibile ad accogliere **contemporaneamente** nelle sue strutture un numero massimo di tirocinanti, secondo le indicazioni riassunte negli schemi successivi:

A) Per i tirocini curricolari

24122 Bergamo, Via S. Bernardino 72/e - tel.: 035 2052268 fax: 035 2052298

Università degli Studi di Bergamo www.unibg.it Cod. Fiscale 80004350163 P.IVA 01612800167

Pagina 1 di 6



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

ORIENTAMENTO e PROGRAMMI INTERNAZIONALI

N° risorse umane totali	N° tirocini curriculari attivabili
Fino a 5	1
Da 6 a 20	2
Maggiore o uguale a 21	Massimo il 10% del n° delle risorse umane presenti

B) Per i tirocini extracurriculari

N° risorse umane applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio	N° tirocini extracurriculari attivabili
Dal 1 a 5	1
Da 6 a 20	2
Maggiore o uguale a 21	Massimo il 10% del n° delle risorse umane presenti nell'unità organizzativa di riferimento

Nel conteggio delle "risorse umane", si devono ricomprendere:

- il o i titolari di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati;
- i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, a condizione che il loro contratto abbia avvio prima dell'inizio del tirocinio e si concluda posteriormente alla fine del tirocinio
- i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;

Inoltre _____ [denominazione del soggetto ospitante] si impegna a rispettare le seguenti disposizioni:

- non attivare tirocini al fine sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività, né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
- realizzare tirocini in orario notturno (fascia oraria tra le 23 e le 7 del mattino), solo nell'ambito di intese sindacali aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente e a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.

Per il solo tirocinio extracurricolare :

- si impegna a non realizzare un tirocinio con persone con cui ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione o con le quali sono in corso rapporti a tempo ridotto;
- si impegna a non realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata stabiliti dalla legge;
- dichiara che nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio non ha effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
- dichiara che ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non ha in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.

Art. 2- LE PARTI

A) Il soggetto promotore: Università degli Studi di Bergamo.

B) Il soggetto ospitante: [nome dell'azienda].

C) Il/La tirocinante: soggetto iscritto/a a un corso di studi o che abbia conseguito un titolo di studio entro i 12 mesi precedenti presso l'Università degli Studi di Bergamo, salvo i casi previsti dalla legge relativa agli accessi alle professioni ordinistiche.

24122 Bergamo, Via S. Bernardino 72/e - tel.: 035 2052268 fax: 035 2052298

Università degli Studi di Bergamo www.unibg.it Cod. Fiscale 80004350163 P.IVA 01612800167

Pagina 2 di 6



Art. 3- OBBLIGHI DELLE PARTI

A) Il soggetto promotore assicura il/la tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi.

Il soggetto promotore si impegna a far rendere accessibile tramite la piattaforma "Sportello Internet", copia della convenzione e di ciascun progetto formativo all'ente ospitante.

Il soggetto promotore si impegna, inoltre, ad informare dell'attivazione di ogni singolo tirocinio la Regione o la Provincia delegata, le strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezioni.

Il soggetto promotore si impegna ad erogare ai/alle tirocinanti **la formazione generale** in materia di sicurezza, in base all'art. 37 del D. Lgs. 81/08 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", qualora non provveda l'ente ospitante.

B) Il soggetto ospitante dichiara :

- di essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
- di essere in regola con la normativa di cui alla legge n 68/99 e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento nella sua globalità;
- redigere, a fine tirocinio, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto formativo e di orientamento e sul raggiungimento degli obiettivi, da trasmettere al soggetto promotore;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente accaduto al tirocinante; qualora il tirocinante sottoscrivesse anche una polizza assicurativa privata, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento alla compagnia assicurativa privata ed al soggetto promotore.
- segnalare al soggetto promotore qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione anticipata) nella durata del tirocinio indicata sul progetto formativo, nei tempi indicati dal progetto formativo;
- predisporre il Registro di tirocinio, che verrà poi consegnato al soggetto promotore;
- farsi carico **della formazione specialistica**, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, i tirocinanti devono essere intesi come "lavoratori"; pertanto il soggetto ospitante ottempera agli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 e alla disponibilità dei dispositivi di protezione individuale – DPI - laddove previsti.
- accertarsi che il/la tirocinante abbia effettuato la formazione generale.

C) Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- seguire le indicazioni del tutor supervisore aziendale e universitario;

Art. 4- TIPOLOGIE DI TIROCINIO

L'ente promotore attiva le seguenti tipologie di tirocinio:

A) TIROCINI CURRICULARI

Sono esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione.

I destinatari sono:

- studenti iscritti a un corso di studi, master o dottorato attivati dall'Università degli Studi di Bergamo;
- studenti iscritti a corsi di alta formazione presso un'università partner dell'ateneo di Bergamo, che siano già in Italia all'interno di un programma di mobilità internazionale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

ORIENTAMENTO e PROGRAMMI INTERNAZIONALI

Il tirocinio curriculare è previsto nel piano di studi dello studente, al fine di conseguire un certo numero di CFU, oppure ai fini di redigere la tesi di laurea. Le modalità di svolgimento e la durata dei singoli tirocini sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo per i tirocini e dai Regolamenti dei singoli Corsi di Studio.

Per l'attivazione del tirocinio curriculare, oltre alla stipula della presente convenzione, per ciascun tirocinante inserito dal soggetto ospitante, viene predisposto uno specifico progetto formativo, approvato dagli organi di ateneo e/o dai regolamenti dei corsi di studio.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di **5 tirocinanti**.

Durante il tirocinio è ammessa una sola proroga, fermi restando i limiti previsti dal Regolamento di Ateneo e dalle disposizioni dei Corsi di Studi.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 gg. solari, oppure **per chiusure formalizzate del soggetto ospitante di almeno 15 gg, segnalate sul progetto formativo al momento della compilazione**. Tale periodo di sospensione non concorre al computo delle ore complessive del tirocinio.

B) TIROCINI EXTRACURRICULARI.

I destinatari dei tirocini extracurricolari sono studenti e/o laureati (entro 12 mesi dal conseguimento del titolo) presso l'Ateneo di Bergamo, che siano in stato di disoccupazione comprovata dalla Dichiarazione di Immediata Disponibilità (D.I.D.), ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 150/2015, ovvero che siano soggetti già occupati in cerca di altra occupazione.

Per l'attivazione del tirocinio extracurricolare, secondo la normativa regionale vigente, oltre alla stipula della presente convenzione, per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante viene predisposto un Progetto formativo di tirocinio extracurricolare, approvato dagli organi di Ateneo.

Per la partecipazione a tirocini extracurricolari è corrisposta al tirocinante un'indennità che non potrà essere inferiore a **500 Euro mensili**, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibili a **400 Euro mensili** qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa. Qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore, l'indennità minima non deve essere inferiore alle **350 euro lorde mensili**.

Qualora il soggetto ospitante **sia una Pubblica Amministrazione**, ai sensi dell'articolo 36 della Legge 92/2012, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica un'indennità forfettaria di almeno **300 euro mensili**.

Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

I tirocini extracurricolari, pur non costituendo rapporto di lavoro, sono soggetti alla Comunicazione Obbligatoria da parte del soggetto ospitante (C.OB.), prevista dall'articolo 9-bis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006.

Il numero di C.OB. deve essere comunicato dal soggetto ospitante al soggetto promotore, prima dell'avvio del tirocinio extracurricolare.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di **3 tirocinanti**.

La durata minima del tirocinio extracurricolare è di 2 mesi, quella massima di 12 mesi, proroga compresa.

Durante il tirocinio è ammessa una sola proroga, fermo restando il limite dei 12 mesi complessivi.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 gg solari, oppure per **chiusure formalizzate del soggetto ospitante di almeno 15 gg , segnalate sul progetto formativo al momento della compilazione**. Tale periodo di sospensione non concorre al computo delle ore complessive del tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

ORIENTAMENTO e PROGRAMMI INTERNAZIONALI

sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).

Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, della redazione del Dossier Individuale e delle attestazioni finali.

Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

Qualora la sede legale del soggetto ospitante il tirocinio extracurricolare fosse ubicata fuori Regione Lombardia, si applica la normativa di tale Regione o Provincia Autonoma.

c) TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI

Sono i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Tali tirocini sono regolamentati dalle linee guida deliberate dai singoli Ordini Professionali, sulla base della normativa nazionale vigente in materia e del regolamento di Ateneo.

Per l'attivazione del tirocinio professionalizzante, oltre alla stipula della presente convenzione, per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante viene predisposto un Progetto formativo specifico, secondo la normativa vigente.

Art. 5- VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, che decorre dalla data di protocollo del soggetto promotore, ha la durata di **5 anni** ed il rinnovo avverrà tramite scambio di lettere tra le parti.

Art. 6- DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione. Nel caso non sia possibile raggiungere un accordo, la soluzione della controversia sarà deferita al Tribunale di Bergamo.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia ed in particolare al Regolamento di Ateneo in materia di tirocini disponibile sul portale www.unibg.it

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 7763/2018.

Art. 7 - SOTTOSCRIZIONE

La presente convenzione è redatta e sottoscritta in unica copia originale, conservata agli atti presso l'Università degli Studi di Bergamo, Ufficio Orientamento e Programmi Internazionali.

Qualora il soggetto ospitante sia una **Pubblica Amministrazione**, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990, modificato dal D.L. 179/2012, i contraenti provvedono alla sottoscrizione del presente atto con firma digitale e mediante invio dello stesso tramite PEC.

In caso di soggetti privati è possibile anche la sottoscrizione tramite firma autografa. In tal caso la convenzione dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio a mano o per posta A/R.

Art.8 – SPESE

1. La presente convenzione è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.
2. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo pari a 32€.
Nel caso di PA tale imposta verrà assolta in modo virtuale da entrambe le parti, ciascuna per la metà della quota complessiva. In tutti gli altri casi l'onere è in capo all'ente ospitante. Lo stesso potrà provvedere all'assolvimento in una delle seguenti modalità:

24122 Bergamo, Via S. Bernardino 72/e - tel.: 035 2052268 fax: 035 2052298



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

ORIENTAMENTO e PROGRAMMI INTERNAZIONALI

- 1- Apponendo la marca da bollo sul documento, in caso di consegna a mano o invio per posta A/R;
- 2- assolvendo il pagamento virtualmente e allegando La “Dichiarazione del pagamento dell’imposta di bollo”, scaricabile dallo sportello internet, nel caso di invio della convenzione via PEC con firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bergamo, _____

PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORIENTAMENTO

E PROGRAMMI INTERNAZIONALI

(dott. ssa Elena Gotti)

PER IL SOGGETTO OSPITANTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(timbro e firma)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

ORIENTAMENTO e PROGRAMMI INTERNAZIONALI

Spazio riservato all'ufficio

Convenzione n° _____

Protocollo n° _____/V/6

del ____/____/20____

Marca da
bollo32
Euro

CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI e TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI TRA

L'Università degli Studi di Bergamo, codice fiscale n. 800004350163, con sede legale in Bergamo Via Salvecchio, 19 d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi internazionali, Dott.ssa Elena Gotti, domiciliata per la carica in via S. Bernardino 72/e – 24122 Bergamo, a ciò autorizzata con delega del Rettore del 05.10.2015 – prot. n. 66129/II/1

E

[denominazione azienda ospitante], codice fiscale n. _____, con sede legale in Città, Via..., rappresentata legalmente da Nome Cognome, Job title, nato a, il xx/xx/xxxx, di seguito denominata "soggetto ospitante", Codice ATECO n. _____ (www.codiciateco.it)

Premesso

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e indicati come soggetti promotori dalle specifiche normative regionali vigenti in materia possono promuovere tirocini curriculari, di formazione ed orientamento e professionalizzanti in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PRINCIPI GENERALI

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione **in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.**

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche, nei limiti previsti dalle Linee Guida in materia di tirocini del 25/05/2017 e successive modifiche e della D.g.r X/7763 del 17/01/2018 della Regione Lombardia, _____ [denominazione del soggetto ospitante] si rende disponibile ad accogliere **contemporaneamente** nelle sue strutture un numero massimo di tirocinanti, secondo le indicazioni riassunte negli schemi successivi:

A) Per i tirocini curriculari

N° risorse umane totali	N° tirocini curriculari attivabili
Fino a 5	1
Da 6 a 20	2
Maggiore o uguale a 21	Massimo il 10% del n° delle risorse umane presenti

Nel conteggio delle "risorse umane", si devono ricomprendere:

- il o i titolari di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

ORIENTAMENTO e PROGRAMMI INTERNAZIONALI

- i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, a condizione che il loro contratto abbia avvio prima dell'inizio del tirocinio e si concluda posteriormente alla fine del tirocinio

- i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile n. 142;

Inoltre _____ [denominazione del soggetto ospitante] si impegna a rispettare le seguenti disposizioni:

- non attivare tirocini al fine sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;

- realizzare tirocini in orario notturno (fascia oraria tra le 23 e le 7 del mattino), solo nell'ambito di intese sindacali aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente e a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.

Art. 2- LE PARTI

A) Il soggetto promotore: Università degli Studi di Bergamo.

B) Il soggetto ospitante: [nome dell'azienda].

C) Il tirocinante: soggetto iscritto a un corso di studi, che debba svolgere il tirocinio ai fini di conseguire CFU, previsti dal suo piano di studi o di redigere la tesi di laurea o che abbia conseguito un titolo di studio, per i casi previsti dalla legge relativa agli accessi alle professioni ordinistiche.

Art. 3- OBBLIGHI DELLE PARTI

A) Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire copia della convenzione e di ciascun progetto formativo all'ente ospitante.

Il soggetto promotore si impegna, inoltre, ad informare dell'attivazione di ogni singolo tirocinio la Regione o la Provincia delegata, le strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezioni.

Il soggetto promotore si impegna a fornire al tirocinante la formazione sulla sicurezza (**parte generale**) in base all'art. 37

D.Lgs.81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011.

B) Il soggetto ospitante dichiara :

- di essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
- di essere in regola con la normativa di cui alla legge n 68/99 e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento nella sua globalità;
- redigere, a fine tirocinio, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto formativo e di orientamento e sul raggiungimento degli obiettivi, da trasmettere al soggetto promotore;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente accaduto al tirocinante; qualora il tirocinante sottoscrivesse anche una polizza assicurativa privata, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento alla compagnia assicurativa privata ed al soggetto promotore.
- segnalare al soggetto promotore qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione anticipata) nella durata del tirocinio indicata sul progetto formativo, nei tempi indicati dal progetto formativo. N.B : E' ammessa una sola richiesta di proroga
- predisporre il Registro di tirocinio, che verrà poi consegnato al soggetto promotore;
- farsi carico, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, i tirocinanti devono essere intesi come "lavoratori"; pertanto il soggetto ospitante:

b) risponde degli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e della disponibilità dei dispositivi di protezione individuale – DPI - laddove previsti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

ORIENTAMENTO e PROGRAMMI INTERNAZIONALI

- c) è responsabile della formazione sulla sicurezza **-parte specifica-** in base all'art. 37 D.Lgs.81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011.
- d) si accerta che il/la tirocinante abbia effettuato la formazione generale.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

- seguire le indicazioni del tutor supervisore;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- compilare il registro di tirocinio durante la permanenza in azienda;
- restituire all'Ufficio Orientamento, Stage & Placement il registro di tirocinio entro **1 mese** dal termine del tirocinio
- dichiarare la presenza o l'insorgenza di eventuali patologie o dello stato di gravidanza al momento dell'avvio del tirocinio o successivamente durante il tirocinio per la necessaria verifica di compatibilità con l'attività svolta;

noltre la "Sorveglianza sanitaria" prevista dall'articolo 41" del D. Lgs 81/08, laddove prevista, sarà a carico del tirocinante.

Art. 4- TIPOLOGIE DI TIROCINIO

L'ente promotore attiva le seguenti tipologie di tirocinio:

A) TIROCINI CURRICULARI

Sono esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione.

I destinatari sono:

- studenti iscritti a un corso di studi, master o dottorato attivati dall'Università degli Studi di Bergamo; che debbano svolgere il tirocinio ai fini di conseguire CFU, previsti dal piano di studi o ai fini di redigere la tesi finale
- studenti iscritti a corsi di alta formazione presso un'università partner dell'ateneo di Bergamo, che siano già in Italia all'interno di un programma di mobilità internazionale e che debbano svolgere il tirocinio ai fini di conseguire CFU, previsti dal piano di studi o ai fini di redigere la tesi finale

Le modalità di svolgimento e la durata dei singoli tirocini sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo per i tirocini e dai Regolamenti dei relativi Corsi di Studio- Durante il tirocinio è ammessa una sola proroga, fermi restando i limiti previsti dal Regolamento di Ateneo per i tirocini e le disposizioni dei Corsi di Studio in materia di Tirocini.

Per l'attivazione del tirocinio curriculare, oltre alla stipula della presente convenzione, per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante, viene predisposto uno specifico progetto formativo approvato dagli Organi di Ateneo.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di 5 tirocinanti.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 gg solari, oppure **per chiusure formalizzate del soggetto ospitante di almeno 15 gg, segnalate sul progetto formativo al momento della compilazione.** Tale periodo di sospensione non concorre al computo delle ore complessive del tirocinio.

B) TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI

Sono i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Tali tirocini sono regolamentati dalle linee guida deliberate dai singoli Ordini Professionali, sulla base della normativa nazionale vigente in materia e del regolamento di Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

ORIENTAMENTO e PROGRAMMI INTERNAZIONALI

Per l'attivazione del tirocinio professionalizzante, oltre alla stipula della presente convenzione, per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante viene predisposto un Progetto formativo specifico, secondo la normativa vigente.

Art. 5- VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, che decorre dalla data di protocollo del soggetto promotore, ha la durata di 5 anni ed il rinnovo avverrà tramite scambio di lettere tra le parti.

Art. 6- DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione. Nel caso non sia possibile raggiungere un accordo, la soluzione della controversia sarà deferita al Tribunale di Bergamo.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia ed al Regolamento di Ateneo in materia di tirocini disponibile sul portale www.unibg.it

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 7763/2018

Art. 7- SOTTOSCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990, modificato dal D.L. 179/2012, i contraenti provvedono alla sottoscrizione del presente atto con firma digitale e all'invio dello stesso via PEC

Art. 8- SPESE

1. La presente convenzione è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni

2. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo pari a €32 per ciascun originale;

Nel caso di PA tale imposta verrà assolta in modo virtuale da entrambe le parti, ciascuna per la metà della quota complessiva. In tutti gli altri casi l'onere è in capo all'ente ospitante. Lo stesso potrà provvedere all'assolvimento in una delle seguenti modalità:

- 1- Apponendo la marca da bollo sul documento, in caso di consegna a mano o invio per posta A/R;
2. assolvendo il pagamento virtualmente e allegando La "Dichiarazione del pagamento dell'imposta di bollo", scaricabile dallo sportello internet, nel caso di invio della convenzione via PEC con firma digitale. Letto, confermato e sottoscritto.

Bergamo, _____

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORIENTAMENTO

E PROGRAMMI INTERNAZIONALI

(dott. ssa Elena Gotti)

PER IL SOGGETTO OSPITANTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(timbro e firma)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

ORIENTAMENTO e PROGRAMMI INTERNAZIONALI

Dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642 e dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011

Il sottoscritto		
Ragione sociale	Partita iva azienda	Legale rappresentante
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
Per la sottoscrizione della Convenzione per tirocini con l'Università degli studi di Bergamo		

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

- ☐ che le seguenti marche da bollo sono state annullate per la presentazione della convenzione

Numero seriale marca da bollo Fare clic o toccare qui per immettere il testo..

Numero seriale marca da bollo Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

- ☐ di impegnarsi a conservare gli originali delle marche da bollo annullate

O

- ☐ che il pagamento delle marche da bollo è assolto virtualmente

O

- ☐ di essere esente ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

ORIENTAMENTO e PROGRAMMI INTERNAZIONALI

To be filled in by the Office

Agreement No. _____

Reference No. _____

/V/06

date _____

/ /20 _____

AGREEMENT FOR PROFESSIONAL AND VOCATIONAL TRAINEESHIPS

between

The University of Bergamo, whose legal seat is in Bergamo (Italy) – c.a.p. 24129 - Via Salvecchio, 19 - tax code 80004350163, hereafter known as “sending institution”, represented by dott.ssa Elena Gotti, Manager of *Vocational, Traineeship and Work Placement Office*, authorised by the Rector, Prof. Remo Morzenti Pellegrini to sign the present agreement

and

whose legal seat is in _____

nation _____ tel. _____

e-mail _____

tax code _____

VAT reg. no. _____

field of activity _____

hereafter known as “host organisation”,

represented by _____

born in _____

on _____

CONSIDERED THAT

In order to give university students and graduates the opportunity to put into practice knowledge acquired during their studies and introduce them to the professional world, the sending institution promotes professional and vocational traineeships in cooperation with public and private employers

Thereby it is agreed as follows:

ARTICLE 1

_____ (name of the host organisation) is available to accept in their organisation (... number) persons proposed for professional and vocational training by the UNIVERSITY OF BERGAMO (sending institution)

ARTICLE 2

1. Professional and vocational traineeships do not constitute work relations between the parties.
2. During the traineeship, the professional and vocational activities are monitored and checked by a tutor appointed by the sending institution, who is responsible for all educational and organizational aspects of the agreement, and by a supervisor from the host organisation.
3. For each trainee accepted by the host organisation in compliance with this agreement, a professional and vocational training project has to be filled in with the following information:
 - name of the trainee;
 - denomination of the host organisation;
 - name of the supervisor appointed by the sending institution;
 - name of the supervisor chosen by the host organisation;
 - overall activities and goals during the traineeship, including initial training period;
 - workplace in the host organisation (head office, departments, technical/administrative offices, factories, etc.) where the trainee will be hosted;
 - details of insurance coverage: accident and liability.

ARTICLE 3

During the professional and vocational traineeship the trainee has to:

- carry out the activities set out in the above mentioned project;
- respect the regulations concerning hygiene, safety and health in the workplace;
- follow the company rules and regulations including working hours
- respect host organisation privacy as regards any matters coming to his/her knowledge in the exercise of his/her duties, such as data and/or information or knowledge regarding production process and products.

24122 Bergamo, via S. Bernardino 72/e

tel. 035 2052 272 / 273 (orientamento) 275 (tirocini) 289 / 291 / 292 (placement) fax 035 2052 298

email: orientamento@unibg.it – tirocini@unibg.it – placement@unibg.it

Università degli Studi di Bergamo www.unibg.it Cod. Fiscale 80004350163 P.IVA 01612800167



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

ORIENTAMENTO e PROGRAMMI INTERNAZIONALI

ARTICLE 4

The host organisation shall:

- guarantee the professional and vocational training project as approved by all parties;
- undertake to fill out a final evaluation report of the traineeship experience, with feedback on the activities carried out, the goals achieved, the skills acquired by the trainee and forward it to the sending institution;
- promptly inform the sending institution of any accident to the trainee during the mobility period;
- promptly inform the sending institution of any change to the traineeship period (extension, suspension or interruption);
- ensure safety measures in the workplace.

ARTICLE 5

The host organisation agrees to the duration of the traineeship as approved in the training project. Any variation in the duration of the traineeship, such as an extension, suspension and interruption, will be allowed provided both parties agree, and in compliance with the national labour laws of both parties.

ARTICLE 6

The trainee is allowed to take part in activities outside the host organisation's main quarters as long as the sending institution is informed before the activity takes place.

ARTICLE 7

1. The Sending Institution provides the trainee with the following insurance policies: insurance against accidents at work through the **National Insurance Institute for Employment Injuries (INAIL - Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)** - position: PAT INAIL n. 0615701400 and **Fata Assicurazioni Danni** (policy against accidents n. 5009022902046, and also provides the trainee with liability insurance through **UnipolSai Insurance Co.** policy RCT/RCO n. 6025505318917. The insurance policies also cover activities performed by the intern outside the workplace of the Host Institution but which are considered part of the internship program.
2. The host organisation may also provide insurance coverage during the traineeship period. In this latter case, it will attach details of the insurance policy/policies to the present agreement and also inform the trainee. In the event of an accident and or liability tort during the traineeship period, the host organisation shall promptly notify the sending institution by writing (tirocini@unibg.it) and its own insurance company, if coverage has been provided to the trainee. The sending institution, in turn, will notify INAIL and file an insurance claim with its insurance providers. If the trainee is also covered by a private insurance policy, the host organisation must take the necessary steps to promptly notify the private insurance company as well.
3. The sending institution undertakes to forward a copy of the agreement of each professional and vocational traineeship project to the INAIL office in Bergamo, to the provincial offices of the Ministry of Labour and Social Security responsible for local inspections, as well as to the Lombardy Regional Office.

ARTICLE 8

1. All that is not agreed upon between the parties, or any future controversies which arise from the present agreement shall be governed in accordance with the applicable law based on the principles of international law.
2. This agreement is valid for five years from the date of signature; either party wishing to withdraw from the agreement must state this clearly in writing via registered mail.

Bergamo, _____

THE BERGAMO UNIVERSITY
DELEGATE
(Dott. ssa Elena Gotti)

HOST ORGANISATION
LEGAL REPRESENTATIVE
(stamp and signature)